TECHE
UDINE

# MANOSCRITTI

# FONDO PRINCIPALE

## Manoscritto n. **P_MSS_1363**

*Nel Fondo Principale sono confluiti la maggior parte dei lasciti manoscritti pervenuti alla Biblioteca Civica «Vincenzo Joppi» nel corso del tempo: si tratta perciò di un fondo composito nel quale è possibile trovare manoscritti di argomento liturgico, scientifico, giuridico, botanico e altro.*

Collocazione:

**Biblioteca Civica "Vincenzo Joppi", Udine**
*https://www.techeudine.it/fondo-principale*
*https://www.sbhu.it/*

Udine

Parrocchie

1363

Lite di Parrochi di Udine
col
# Capitolo di Udine

Scrittura di Mons. ~~Pietro~~ Sebastiano Braida

autogr. di Seb. Braida

Che in seguito della canonica istituzione, che i Parrochi d'Udine hanno ricevuta, e ricever debbono dal Cattedrale Metropolitano Capitolo di quella Città, ~~debbano avere essi Parrochi verso lo stesso Capitolo quella canonica subordinazione, e suggezione che è ve~~ debbano avere essi Parrochi verso lo stesso Capitolo quella canonica subordinazione, e suggezione ~~Che i Parrochi d'Udi~~

~~Che la canonica instituzione de' Parrochi~~

Che in seguito della canonica institutzione, che i Parrochi d'Udine hanno ricevuta, e ricever debbono dal Cattedrale Metropolitano Capitolo di quella Città abbiano essi Parrochi ad avere verso lo stesso Capitolo quella canonica subordinazione, e suggezione che passa tra il Sacerdote instituito, e l'ordinario suo institutore, con relativa superiorità ~~institutore, e così pure al Capitolo medesimo si converga verso di loro superiorità, e Giurisdizione Ecclesiastica, siccome in passato conveniva al soppresso Collegiato Capitolo d'Udine, da esercitarsi però sempre in conformità~~ ~~compet~~ e giurisdizione ecclesiastica del Capitolo verso i medesimi da praticarsi per altro sempre ~~medesimo verso essi Parrochi, da esercitarsi, però sempre in conformità~~ dei decreti del sacro Concilio di Trento, e delle Pubbliche ~~Leggi~~ Leggi: dovendosi nella Presentazione, e Instituzione d'essi Parrochi da farsi respettivamente dalle Fraterne laiche, Le quali tengono il juspatronato della loro elezione, e dal capitolo osservare quei metodi, che furono stabiliti col decreto del Patriarca Dionisio ~~Delfino~~ Delfino 17. Xbre 1728. ~~17. Xbre 1728.~~ salva la superiorità dell'Arcivescovo.

Che

Die 29 xbris 1721

Post Matutinum

Comparve in Offo il Nob. e Rdo. D. Zaccaria Grillo, et instò riuerentemente annotarsi, come egli intende renunciare, et attualmente renuncia la Capella di S. Giorgio eretta nella Chiesa Maggiore di Tricesimo Ius Patronato presentandi de Nobb: Sigri Coo: di Sbroiauacca, e pero &

Così &

Presenti li Nobb: Sri Pietro Clementino, e Co: Berardino di Pace di questa Città testimonij &

---

Die 30. Ianuarij 1759

Capitulariter loco, et more solitis congregati RRmis DD: Praepositus, Decano Primicerio, Pontoni, Victorio, Sabbatini, Helti, Fenzignani, de Egregijs, Braida, Florentis, Sarmeda, de Montegnaco, Louaria, Mantica, Caiselli, Tartagna, Ferenti, Daneluci, Nicoletto, Marchi, et Tempovini quoniam tunc. &

Rmus D: Braida exibuit litteras R. D. Iosephi Rauessi, quibus suum instituit Procuratorem, ut suo nomine possit dimittere Capellaniam S: Laurentij de Castro Utini, quibus litteris a me P. Seretario perlectis Idem Dns Braida veipsa nomine ipsius Rauessi in manibus Capituli dictam Capellaniam dimisit, Capitulumque dimissam acceptauit, et deputauit in Ecconomum ipsius Capellaniae R. D. Petrum Variani.

---

Giorno di Mercordì 19 Ag.to 1682

Doppo Matutino

Comparve in Offic.o il Rev.o D. Paolo Iacobino Capellano della Chiesa di S. Lonardo nella Villa di Felettano Iur Patronatus eligendi, et presentandi delli Nobb. Sig.ri Gio: Francesco, et Fratelli di Sbruiauacca, e volontariamente renonciò la Capella stessa, non intendendo più officiare la stessa, lasciando la medesima in piena libertà di quei Gentiluomini, rendendo le dovute gratie a medesimi SS.ri Fratelli di Sbruiauacca, et a questo Rev.mo Capitolo.

~~Presenti li R.R.~~ Ottaviano Andreini Mansionario, et Carlo Farano Capellano di questa Chiesa Cathedrale &.

Die Veneris 26. January 1618

Veni [illegible] me Cancellarium in Scriptorio meo

Comparuit R.dus D. Presb. Joannes Palestinus Rector Capellaniæ simplicis S.ti Georgij de Vivarinis, et [illegible] de causis animum eius mouentibus dixit capellaniam ipsam sibi alias ab Adm.dum R.do Capitulo collatam ad presentationem M.M. DD. Consortum de Sbrojauacca, sponte, et libere renuntiare, et resignare in manibus Capituli, instando notam fieri publicam, ad hoc ut valeat de alio prouideri prout de iure, etc. et omnis

Reseruato tamen expresse sibi iure consequendi redditus sibi debitos pro tempore, quo inseruiuit, et officiaturæ eiusdem onera sustinuit.

Presentibus Nob. et Excell. D. M. Antonio Stajnero V. Doctor, et Nob. D. Nicolao de Franceschinis Ciuibus Utinen. Testibus rogatis, et habitis.

---

Die Mercurij 6. Nouembris 1619.

Comparuit in Capitulo coadunato in Sacrario Collegiatæ Ecclesiæ Insignis B. Mariæ Maioris Utinen. Coram M.M. et Adm.dum DD. Joanne Marino Decano, Ludouico Rauarino, Jo. Carolo de Zucco, Flaminio Fabritio, Julio de Arcano, Zucco de Zucco, Eustachio, et Adriano Fraugnantanijs, Mario Albino, Fabio de Susanis, Quinto Caimo, Horatio Valuasone, et Jo. Joseph Simeonibus Canonicis omnibus Præbendatis apud Ecclesiam ipsam personaliter

veridentibus } Nob. et R. D. Petrus-Aloysius de Zoreischino Rector Capelle S.ti Bartholomei huius Civitatis, et iustis de Causis animum suum moventibus Capellaniam ipsam sibi alias collatam ad presentationem Nobb: DD: Consortum familie de Valentinis sponte, et libere renuntiavit, et resignavit, instans huiusmodi eius resignationem admitti et pro quo de iure providere de Successore presentando ex. non intendit amplius subesse alicui oneri officiature ipsius Capelle. Quam resignationem antedicti DD: Capitulantes absolute admiserunt mandantes noti= ficare comparatoribus ad quorum. Eorum forem. sic }

---

Die 21. Januarij 1660:

Actum in Capitulo, ubi interfuere R.mi DD: Virginius Comes Marinus I.V.D. Decanus, Zuccus de Zuccis, Io-Iosephus a Merula, Hector Hectoreus, Philippus de Arcano, Angelus diana, Darius Arcoloniani, Vincentius a Turri Theologus, Maphaeus a Ponte, et Jacobus a Bono Canonici Utinenses. campanule sono in Sacrarium Ecclesie Cathedralis S. Marie Maioris Utini congre= gati et totum R.mi Capitulum representantes, quoniam Admodu R. Presb.r Ioannes Marcuanus olim Capellanus, sive Rector Ecclesie nuncupate S.ti Ioannis de Platea huius Civitatis, occasi= one Cure Parochialis de Rivolto, quam proxime obtinuit, predictam Capellam resignavit, cumque ad Illustrissimam Commu= nitatem, sive ad magnum eiusdem Civitatis Consilium quandocumque dicta Capella vacaverit Capellanum sive Rectore eligere pertineat, ab illa sive ab illo Rev.us Presb.r Carolus

Carolus Battistinus Utinensis electus est. Quia uero ex
immemorabili consuetudine dictum Capellanum ut supra electum
presentari oportet coram Rmo Capitulo Utinen., ut ab ipso
predicta Capella ei Conferatur, hodierno die spec: D: Andreas
Brunalerius alter ex Cancellarijs eiusdem Illmae Ciuitatis dictum
R. Presbum Carolum coram predictis Patribus Illmor. Septemuiris
et Comunis Ciuitatis nostre presentauit, instando reuerenter
ut huic presentationi annuentes prenarrato R. Carolo, ut supra
electo, eandem Capellam Sti Joannis de Platea, iuraque, priui-
legia, bona, fructus, et redditus quoscumque ad illam spec-
tantes cum onere pariter qualicumque ei anexo conferre
uellent. Audita igitur honesta, et iusta instantia Rmi DD:
Capitulantes per biretum, ac supepellicium in eius flexis
genibus constituti caput, atque humeros a D: decano impo-
situm memoratam Capellam cum iuribus Priuilegijs, bonis,
fructibus, ac Redditibus quibuscumque una cum onere quolibet
ei annexis, dicto R.o Presbo Carolo contulerunt. solemni siquidem
iuramento in manibus Rmi D: Decani emisso promisit,
quod Sanctissimo Summo Pontifici Rom., Illmo ac Rmo Patri
Aquileiensi pro tempore existentibus, nec non Rmo Capto Utinensi
debitum semper obsequium prestabit, iura uero, priuilegia,
bona, fructus, et redditus omnes eidem Capelle Sti Joannis
annexis numquam alienabit, imo si qua alienata aut
distracta fuerint recuperare et in pristinum statum redigere
Contendet. Quibus sic peractis, mihi Secretario à predictis
Rmis Patribus Decano, et Canonicis omnibus subinde iniunctum
est, ut ad prefatam Ecclesiam Sti Joannis me conferrem

et ipsi Rev. Presb. Battistino actualem illius, ac corporalem possessionem per ea quae in similibus fieri solent tradiderunt. Praesentibus RR. Presbiteris Nicolao a Fornace Mansionario, et Franc.co Novo Capellano. Testibus.

---

Die 25. 9bris 1660

Constitutus penes me Secretarium Ecclesie Cathedralis S.tae Marie Maioris Utini Rmus D. Franciscus de Prampero Can.s Eccl.ae Metropolitanae Aquilejensis, et Capellanus Altaris Maioris, sive portioni eiusdem Altaris, cuius Collatio pertinet ad Familiam Savorgnianam nuncupatam de Signiferis, resignavit sponte, ut ille inquit, non coacte, aut invite, predictam Capellam omnique alio meliori modo. Factum est Utini istud. Praesentibus Rdis Presbiteris Io. Bapta Sarsonio Curato antelatae Ecclesiae Utinensis, et Carolo Carlutio Rectore Capellae nuncupatae de Maninis.

---

Giorno

Movuzzo.
1447. 13. Genn°
Renuncia, e Provisione
– Atti 1°. c. 79. t°

1454. 19. Giug°
Sentenza del Cap.to
in Causa trà Comuni
Atti. 2°. c. 112. t°

Lusignaco.
1499. 17. Aprile — Questa è in c. 169. t.
Sentenza di annullare
contro il Vic°. e Appellaz°
alla Curia:
10. 7bre
Sentenza del Vic°.
Pat.te, che conferma
la sentenza del Cap.to, e lo Bandisse di un anno della Diocesi.
il Cap.lo
nel giorno stesso
deputano il Vic°.
Atti 13°. c. 80 – 81

Villalta.
1565. 16. Feb°
Renuncia del Vic°. — Fidutio 2°. c. 35. t°

Movuzzo
1569. 8. 9bre — Renuncia
del Vic°. di Movuzzo. —
Fidutio. 2°. c. 139

Villalta.
1596. 26. Marzo
Renuncia — Fidutio. 4°. c. 3. t°

Cussignaco.
1597. 30. Aprile
Ecconomo — Fidutio 4°. c. 37. t°

Tarcento
1603. 16. Genn°.
Suplica del Vic°. di Tarcento
di poter permutar con quello
de Paderno — Il Cap.lo
concede stante che il Pat.ta
ancora assente — Fidutio. 4°. c. 162. t°

Villalta
1601. 18. Genn°.
Renuncia del Vicariato — Fid. 4°. c. 164

Pregiano. — 12. Mag°. 1612 Il Vic°. prega con lettera il Cap.to à mandarli le feste un Sacerdote ad officiare
1612. 6. Agosto
il Comune fa instanza come sono soliti
à far ricorso al Cap.to
che li deputi un ecconomo perche
il Vic°. è diventato orbo. D.
— Lughera P°. c. 222. t°
16
1613. 9. Genn°.
instanza del Comune d'esser
proveduto di Cur°. — Lughera 1°. 224. t°

1617. 19. Xbre
Renuncia del Cur°. — Lughera. 2°. c. 69.

Movuzzo
1618. 27. Feb°.
Renuncia — Lughera. 2°. c. 75. t°

Tarcento

1650 . 12 . Febo.

Permissione al Vic.o sic instante

Ill.mo Patta med.te

per nedum provisioni assumat gubernium

Seminarij propter discessum Rectoris

... in ... idoneo Sacerdote

— — Sporeno c. 162

~~Paderno~~

1669 . 13 . Luglio

instanza del Curato del Redentore che obblighi il Curato di Paderno ad astenersi di aministrare li Sacramenti alli Rizzi — Mazerio 2.o c. 1044

1678 . 11 . Gen.o

instanza delli Casali Rizzi di Colugna contro il Vic.o di Paderno per l'aministraz.e de Sacramenti — Brugni P.o c. 13 t.o

1636 . 3 . Mag.o

Il Comun di Collugna fà citar il Vic.o di Paderno avanti il Cap.to

Atto in Contumacia

= ex Plurib: Cancel.o c. 101

1732 . 5 . ottob.e

Fondaz.e del Canonicato Marolini

Muzzenini 2.o c. 260 e seguenti

1735 . 18 . Gen.o

Monitorio contro il Capellano di Feletano che non cura di prender il possesso

Seriti 2.o c. 55 t.o

1735 . 26 . Gen.o

Monitorio contro il N. e R. Antonio di Toppi per esser defettivo ~~nella~~ Celebraz.e delle Messe

Seriti 2.o c. 58.

1751 . 22 . xbre

Monitorio contro il R. Braulino per esser defettivo ~~nella~~ nell' adempire all'oblig.o delle Messe.

Seriti 2.o c. 265 t.

1748 . 29 . Febo.

Elez.e del Feruglio in Cangiano e Officiale capitolare.

Seriti 2.o c. 222 t.

1735. 18. Aprile
instrom.to della Consacraz.e
della chiesa — Serie 2.o c. 66

1736. 11. Aprile
Lettera capitolare per l'off.o
della dedicaz.e della chiesa
ai Parochi, Vic.i, ed altri.
Serie 1.o c. 32

# Serenissimo Prencipe.

Nella controverzia, che pende tra la Città di Udine, li Conti Strassoldi,
ed il Capitolo de' Canonici del Duomo di Udine, eccitato da Vostra
Serenità col mezzo dell' ecc.mo sig.r Luogotenente, e con venerate Du-
cali 30. Agosto passato il Patriarca di Aquileja a prendere le
opportune direzioni all' interesse del Patriarcato: e dovendo le ac-
cennate Parti entro il termine prefisso produrre in voce ed in iscrit-
to le professate rispettive ragioni innanzi agli ecc.mi Savj dell' ecc.mo
Collegio; non ha egli creduto convenevole al Carattere e Persona,
che sostiene di Pastore e di Padre egualmente di tutti, comparire
avanti l' EE. VV. con Avvocato; ma espone alla Serenità Vostra
con questa sua umilissima Scrittura le particolari distinte ragioni
e diritti, che anno i Patriarchi di Aquileja, ed anno sempre avu-
ti nel Duomo di Udine; e ispessamente la correlazione che anno
in questa controverzia gl' interessi del Capitolo con quelli del Patriar
cato.

Dopo dunque di essersi i Patriarche di Aquileja allontanati da
quella Città per l'aria insalubre, finalmente uno d'essi, che fu Ber-
toldo, si elesse per sua stanza Udine, allora piccola Terra e Castel-
lo, ma di buona situazione, ed interamente soggetta ai Patriarchi,
e quivi si fabbricò egli la Chiesa di S. Odorico, o Ulrico che vo-
gliam dire, poco meno di un secolo prima che il Patriarca Rai-
mondo di lui successore donasse alla stessa Città di Udine le ren-
dite dei pubblici Dazj: come chiaramente provano le Carte dal Ca
pitolo di Vostra Serenità umiliate, ed è scritto in un' altra antica
Cronaca dell' Archivio Patriarcale; e come pure la Città medesima
in altri tempi più innocenti ha riconosciuto, ed espressamente confessato
in una sua Scrittura dell' anno 1561.

È altresì vero quello che ha esposto à Vostra Serenità lo stes-
so Capitolo; cioè, che edificata che egli ebbe questa Chiesa Bertoldo,
egli stesso perciò pure a dotarla, ed ottenne perciò dal Papa la facoltà di
trasferire in essa la Prepositura e i Canonicati di S. Odorico del Castellamento:
Che il Patriarca Gregorio di Montelongo successor di Bertoldo eresse questa
Chiesa in Parrochia di tutta la Città, e in essa istituì un Custode con al
cuni Canonici. Che il Patriarca Beato Bertrando dopo averla ampliata
le mutò il titolo di S. Odorico in quello di S. Maria l'anno 1334, e
l'ingrandì colla dignità di Decanato, e col decoroso ministero di sedici
Canonici, e due Prefetti, uno del Coro, l'altro della Sacrestia, senza
che in tutto ciò avesse parte alcuna la Città di Udine, se non quella
di essere con tanta distinzione dalla beneficenza de' suoi Patriarchi no-
bilitata.

Vero è ancora che i Patriarchi diedero questa Chiesa in dispo[sizione]
e in governo non già alla Città o ad alcun altro, ma ad Decano e Ca-
nonici di lei medesima coll' immediata soggezione a se stessi appoggiata
alla Città la sola amministrazione governo e protezione della di lei Fab-
brica, con quelle condizioni che portava l' ecclesiastica disciplina di que'
tempi, come dal Capitolo si fa vedere.

È finalmente vero quello che soggiunge lo stesso Capitolo: che sic-
come i Patriarchi riguardarono sempre questa Chiesa con distinzione sopra
ogni altra della Diocesi Aquilejese, chiamandola e considerandola sua, non
solamente per quell' universale Diocesano diritto per cui a ciascun Vescovo

si appartengono

si appartengono tutte le Chiese di sua Diocesi; ma con ragione, e titolo particolare di fondazione fabbrica e dote: così questa Chiesa e Canonici non riconobbero in alcun tempo altro superiore, o Padrone che i Patriarchi a cui per corso già di più secoli servono, ed anno sempre servito con esemplare pietà ed attenzione, riuscendo di edificazione la di loro grata riconoscenza de' Benefici per ogni tempo ad essi ed a questa Chiesa dai Patriarchi conferiti.

Non so io poi se altrettanto si possa dire della Città di Udine in questa causa, la quale non solo mostra di essersi affatto scordata delle tante e tanto grandi beneficenze, che avanti e dopo la fortunata Dedizione ha dai Patriarchi ricevute; ma quella Chiesa ancora, che i Patriarchi venuti in Udine e fabbricarono e dotarono per Sede alla loro dignità, vorrebbe non fosse ella più dei Patriarchi, ma sua, e sua per titolo di edificazione, onde i Patriarchi ed i Canonici precario modo solamente in essa vi risiedessero.

Se una tal novità ferisca altamente l'animo mio, e se mi dolga vedere, non la mia Persona, ma quel carattere che sostengo, ridotto ormai a segno, che dovendo per fatalità de tempi star esule dalla propria Sposa, abbia poi sotto gli occhi a soffrire di vedersi usurpata ancora la Figlia: sicchè non resti più al Patriarca di Aquileja una Chiesa sua propria, in cui decorosamente esercitare le Sacre Funzioni dell'Apostolico Ministero: e vedere che tale usurpo si tenti da quella Città medesima che dai Patriarchi miei Precessori fu costituita Amministratrice delle Rendite e della Fabbrica di questa Chiesa; sono assicurato che l'EE. VV lo comprenderanno da quel sacro impegno, con cui debolmente si, ma fedelmente sono attento a custodire nella mia dignità anche le Pubbliche ragioni del Regio Giuspatronato. Conciosiachè, sebbene non è questo il primo disturbo che in questa Chiesa la Città di Udine ha recato ai suoi Patriarchi, essendo ancor fresca la memoria di quelli che più volte portò al mio Precessore e benemerito Zio, e notissimi quelli pure de' passati tempi, uno de' quali può bastar per tutti, di Francesco Barbaro Patriarca a tutte le età di felice ricordanza, il quale per conto di questa Chiesa fu così poco soddisfatto di Udine che lasciò scritto, che ella era di una dura cervice, e che troppo voleva ingerirsi nelle cose ecclesiastiche: con tutto ciò a niuno avanti di me non è toccato di doversi difendere da un attentato simile, non avendo mai più la Città prima d'ora intavolato che questo Duomo sia suo con titolo di Patronali Diritti per averlo essa fabbricato a sue spese.

Ma con qual fondamento? anzi con quanta stranezza? Conciosiachè non avendo la Città una carta sola, una sola memoria che la giustifichi in questa sua pretesa: tuttavia i di lei difensori tentano almeno di adombrare le molte e chiare prove, con cui si mostra, che i Patriarchi di Aquileja edificarono questo Tempio prima che Udine fosse quella che è oggidì; e ad un torrente di accreditati Scrittori antichi e moderni, i quali attribuiscono questa gloria al Patriarca Bertoldo, contrapongono il Apostaglio, il quale di suo capriccio dice, che di questo Tempio sieno ancora oscuri i principi. Scrittore per altro nuovissimo, e pieno di tante adulazioni e bugie, che non è tenuto in conto alcuno neppure dagli Stranieri, benchè assai meno di noi informati delle cose nostre.

E perchè oltre tante istorie manoscritte e stampate sono a questo passo i difensori della Città fortemente stretti dalle espressioni del Patriarca Beato Bertrando, il quale in una pubblica Carta dell'anno 1350 qualificò distintamente questa Chiesa per sua, perchè fondata dai Patriarchi suoi Precessori, e da lui medesimo accresciuta „ Ecclesiam nostram S. Mariae de Utino nostrae Aquileiensis Diocesis per nostros Predecessores fundatam, et per nos auctam „ arrivano a dire, che le parole fundatam et auctam non si debbano qui intendere nel loro primo e volgare

significato

significato del Materiale della Chiesa, ma del Capitolo e dei Canonici, quasi che quel Beato Patriarca venerabile egualmente per la sua perizia ne' sacri Canoni, che per la santità de' suoi costumi, non avesse saputo meglio distinguere la dotazione della Chiesa nell'istituzione del Capitolo e dei Canonici dalla di lei materiale fondazione: o egli stesso in una lettera al suo Decano non avesse con chiari termini spiegate quelle parole per nos auctam, scrivendo Capella ecclesie Sancte Marie de Utino cum pictura constitit nobis plusquam quadringentis Marchis

Convinti dunque nelle loro sottigliezze i Difensori della Città pensarono un'altra via di togliere ai Patriarchi la gloria e li diritti della costruzione di questa Chiesa, se loro vada fatto almeno di dar ad intendere, che essa non sia già quella che fabbricò Bertoldo col titolo di S. Ulrico; ma che nel sito, ove era S. Ulrico, abbia la Città eretta a sue spese questa detta oggidì di S. Maria maggiore. Ma in vero pare impossibile che con tanta franchezza si spaccino tali proposizioni, che restano apertamente reprobate dalle loro Carte medesime, dalle quali con evidenza di fatto appariscon tre cose: una prima, che il B. Bertrando mutò a questa Chiesa il titolo di S. Ulrico in quello di S. Maria. La seconda, che ella non fu mai nè rovinata nè demolita, ma bensì ampliata nella Crociera e nelle Capelle: La terza, che tutta tutta questa ampliazione fu fatta expensis ecclesie, con pii Legati, Limosine, rendite, e capitali della Chiesa medesima. Dicano piuttosto, se vogliono i Difensori della Città, che essa ha adornato in buona parte questo Tempio, e diranno il vero; nè sarà mai da alcuno alla Città di Udine oscurata la gloria di questa sua generosa pietà; ma non dicano più che essa lo abbia fabbricato, nè rifabbricato a sue spese; o che con i suoi quantunque dispendiosi e magnifici ornamenti dai Patriarchi permessi a maggior gloria del divin culto e lustro e decoro della Città medesima, abbiasi ella acquistati i diritti Patronali e la proprietà di una Chiesa fondata e fabbricata dai Patriarchi.

In fatti poi quanto fosse per essere pregiudizievole alle Patriarcali ragioni, ed alle Pubbliche del Regio Giuspatronato lo spoglio di questa Chiesa dalla Città intentato, quanto insieme indecoroso, ben lo comprende Vostra Serenità; trattandosi di nulla meno che di levare ai Patriarchi una Chiesa, che eglino si fabbricarono per Sede condecente alla loro Dignità, (esule già dalla propria Cattedrale per l'inclemenza dell'aria, ed oggidì per le vessazioni di chi confonde l'interesse di Cesare con quel di Dio), e di costituirli nella miserabile condizione di non aver più Chiesa, se non precario modo: condizione a cui niun altro Vescovo di Vostra Serenità è soggetto. Non bastava al Patriarca il giusto dolore di non vedersi restituita la Chiesa sua Cattedrale, se la Città di Udine non si faceva ad accrescerglielo coll'attentato di togliergli anche i particolari diritti che a lui sono dovuti in questo Duomo di sua presente Residenza, con grave scandalo de' Confinanti, i quali ormai autorizzano le proprie violenze sulla Chiesa di Aquileja coll'esempio delle nuove pretensioni di Udine su questo Duomo.

E qui per debito di quel Zelo con cui debbo io vegliare sugli interessi della mia Chiesa, espongo a VV. EE. il modo, onde per ordine della Città fu registrata quella tal Carta d'Istromento della Consecrazione di questa Chiesa, in cui dopo cinque Secoli da che il Patriarca Bertoldo l'edificò, fu essa per la prima volta dichiarata

de iure

de iure patronatus Civitatis. Non essendo dunque memoria alcuna della Consecrazione di questa Chiesa, il primo anno del mio Patriarcato io mi disposi a farla, e il giorno stesso che l'eseguii, furono dai Deputati della Città introdotti secretamente alcuni Notai, che di nascosto sotto l'Organo registrarono l'atto, e scrissero quel più che loro parve, senza alcuna mia, o dei Canonici notizia, oppur sospetto.

Sebbene non è punto da stupirsi di un tal registro per quello che dopo avvenne pure a me stesso. Visitando io la prima volta questa Chiesa lo stesso anno 1735, e vedendo che vi mancavano ancora quattro Altari, rivolto ai Presidenti e Procuratori della Fabbrica, che per complimento mi accompagnavano, dissi, che una divota persona ne avrebbe fatti essere due di essi. Dal mio parlare e da molte altre circostanze si accorsero alfine, e dipoi facilmente si divulgò che la persona divota era io stesso che loro parlava. Ora un anno e più dopo questo mio discorso, fu chi senza alcuna mia notizia non che commissione dimandò ai Deputati della Città la licenza dell'erezione dei due Altari già da me intrappresa; e fu anche fatto dal Cancelliero della Città il registro, scrivendo che i Deputati l'accordavano; ma con espressa condizione, che in seguito di questa fabbrica non potesse pretender mai il pio Costruttore alcun Jus e diritto sugli Altari medesimi.

Dio lo sa quanto mi dolga il dover riferire avanti Vostra Serenità cose tali di una Città, che io amo e riguardo con paterna predilezione, ed a cui del mio amore io mi provo di dar tuttodì le più parziali dimostrazioni in pubblico ed in privato: ma a ciò vengo costretto dalla necessità d'indicare la maniera, con cui ne' passati tempi la Città ha studiato di arrogarsi incompetenti ragioni e diritti di questa Chiesa. Nascevano più volte, come avviene in ogni luogo, degli abusi, s'intentavano dalla Città usurpi d'indebita giurisdizione. i Patriarchi ed il Capitolo amici e autori di pace molte cose tolleravano, molte ne dissimulavano; credendo e sperando, che i trascorsi fossero originati piuttosto dall'arbitrio di alcuni Cittadini, e non da massima che fosse nella Città di stabilirsi per questa via nel possesso illegitimo d'incompetenti diritti. ma intanto la Città ha tenuto minutissimo conto di ogni cosa, tutto ha registrato ne' suoi annali; e queste poi ora sono tutte le Carte sulle quali essa fonda ogni ragione delle sue pretese, questi sono i gradi onde senza alcun titolo è essa arrivata a voler finalmente arrogarsi la proprietà e Padronia di tutto il Materiale di questa Chiesa; e in conseguenza a volere a per se sola ogni disposizione in essa di Altari, di Sepolture, di Banchi, di Campane, di Organi, di Sacristia. e quello che rende sopra tutto ammirazione si è lo studio presente della Città di voler tuttavia far credere, che le sue pretensioni niente tocchino l'interesse del Patriarca, e del Regio Giuspatronato di V. Serenità, quando pure son elleno tali, che ridurrebbero i Patriarchi in una Chiesa di loro presente Residenza, e da essi fondata fabbricata e dotata, a peggior condizione di ogni semplice Parroco nella sua.

Ma oltre lo scapito proprio, che dalle pretese della Città viene a provare la Dignità Patriarcale, in essa altresì rifonderebbesi ogni diminuzione e pregiudizio che fosse fatto al Capitolo. Conciossiachè siccome i Patriarchi fondarono e fabbricarono questa Chiesa luogo di sede alla loro dignità; così istituirono il Capitolo che fosse di decoroso ministero alle loro Apostoliche Funzioni, dandogli perciò e Chiesa e Parrochia, ed onorevole sostentamento, con tutte quelle prerogative e diritti, che si convengono ad una Collegiata insigne e Parrochiale. Egli è dunque l'interesse proprio de' Patriarchi il conservare e la Chiesa

ed il Capitolo

ed il Capitolo in quella condizione medesima in cui si costituirono; e difenderli dalla insolita soggezione dalla Città sopra l'una e l'altro intentata con tanto indecoro di questa illustre Prelatura Regio Giuspatronato di Vostra Serenità: e siccome altresì dura nel Capitolo l'obbligo di assistere e di servire i Patriarchi; così pure ogni ragion vuole che i Patriarchi ancora difendano al Capitolo questa Chiesa, che da essi fondata fabbricata e dotata, fu poi consegnata al Capitolo medesimo per conto di una tale assistenza e condecente servizio.

Ma questa Causa Serenissimo Prencipe si può dir già decisa col venerato Decreto di V. Ser.^tà 7 Marzo 1726 e 13 settembre 1732 nella Causa de' Quartesi tra li Parrochi dei Borghi di Udine e questo medesimo Capitolo. I Patriarchi Gregorio di Monte Longo l'anno 1263 e B. Bertrando l'anno 1334 assegnarono in limine fundationis a questo Capitolo colla Chiesa, che allora era unica e sola Parrochia di tutta la Città di Udine, anche i Quartesi del Territorio. Accresciuta poi di Abitazioni e di Popolo Udine, fu anche fatta dal Patriarca Francesco Barbaro la divisione delle Parrochie, e in ciascun Borgo fu costituito un proprio Parroco, senza però che fossero tolti al Capitolo i Quartesi di tutta la Pieve. Ma questi Parrochi qualche tempo dopo pretendendo che ad essi, e non altrimenti più al Capitolo fossero dovuti iure parrochialitatis i Quartesi medesimi, presentarono Memoriale nell'Ecc.^mo Pien Collegio li 20 Novembre 1693 e 4 Febbrajo 1709 contro il Capitolo, e contestata tra d'essi la Causa, fu finalmente in ordine a deputazione 10 Luglio 1723 disputata, e sotto il dì 23 Agosto susseguente ebbero i Parrochi il Giudizio a loro favore. Non fu però in quel Giudizio nè chiamato nè ascoltato il Patriarca di Aquileja: il perchè Monsig.^r Dionisio di gloriosa memoria mio Precessore e benemerito Zio, e per ogni parte vigilantissimo Custode delle ragioni Patriarcali, due anni dopo con sua riverentissima Lettera 5 Novembre 1725 rappresentò alla Serenità Vostra quanto fossero con quel venerato Giudizio nella diminuzione del Capitolo lesi altresì i diritti dei Patriarchi. Sopra di che commesse dall' EE. VV. le informazioni a Consultori in iure, e dalle loro risposte, e dalle Carte presentate risultando la gravità e l'importanza della gelosa materia, dalla maturità degli Ecc.^mi Sig.^ri Savi fu deliberato di chiamare in Consulta gli Ecc.^mi Sig.^ri Avogadori di Comun, con dar loro un efficace eccitamento d'intromettere quel Giudizio, come fu eseguito dall'esimia virtù dell'Ecc.^mo Sig.^r Orazio Bembo allora Avogador, che portò l'intromissione nell'Ecc.^mo Senato, da cui fu con pienezza di voti abbracciata li 9 Marzo 1726, e in conseguenza furono restituiti al Capitolo i Quartesi. Ciò però non ostante sei anni dopo vollero far risorgere le lor Pretese i Parrochi con un nuovo Memoriale da essi presentato a Vostra Serenità li 4 Luglio 1732. Ma riassunto dall' Ecc.^mo Senato l'esame delle ragioni e diritti dei Patriarchi, che in limine fundationis assegnati aveano questi Quartesi al Capitolo col decoroso peso di officiar questa Chiesa da essi fabbricata, e di assisterli e servirli nelle Pontificali Funzioni, fu per sempre licenziata la supplica de' Parrochi; e di più con venerate Ducali 13 Settembre 1732 fu commesso all'Ecc.^mo Sig.^r Luogotenente di chiamare gli stessi Parrochi alla sua presenza, ed in seria e risoluta maniera farli intendere, che dovessero cessare di più molestar il Capitolo, e ritenersi da qualunque ulterior novità.

La Causa presente è la medesima Serenissimo Prencipe. Come i Patriarchi donarono al Capitolo di Udine in dote i Quartesi, così

gli consegna-

gli consegnarono in Sposa la Chiesa e vollero i Parrochi dei Borghi togliere al Capitolo la Dote; vuol la Città metterli in soggezione di Padronali diritti la Sposa. il Patriarca difese allora il Capitolo contro i Parrochi; li difende altresì oggi contro la Città. La Pubblica massima, che è sempre la medesima, siccome allora restituì la Dote al Capitolo; così ora gli preservi la Sposa. Una sola differenza vi è, che nella Causa de' Quartesi non potevansi quelli restituire al Capitolo senza impoverire i Parrochi, dove che la preservazione delle prerogative e diritti del Capitolo in questa Chiesa, oltre che è di decoro al Patriarcato ed ai Patriarchi, niente ella non diminuisce, che anzi accresce il lustro della Città medesima: non essendo finalmente tutta tutta l'onorevolezza del Capitolo, che decoro delle Famiglie Nobili della Città, le quali godono i Canonicati, e della Città insieme, che sarà sempre come tutte le altre tanto più cospicua, quanto più al di lei Capitolo saranno mantenute illese le prerogative e le ragioni, che in questa Chiesa lui furono dai Patriarchi colla Chiesa medesima concedute.

Questo è tutto quello che con umilissimo sentimento e religiosa fede ha dovuto esporre a V. Ser.tà in questa vertenza il Patriarca di Aquileja. La Giustizia esemplare e Religione di V. Ser.tà e il Conto in cui ella tiene ogni interesse e decoro di questo Patriarcato Regio suo Giuspatronato, suggerirà all'alto discernimento della Pubblica sapienza tutti quegli altri forti motivi, che patrocinano per ogni parte questa causa del Capitolo e del Patriarcato insieme. Quanto a me io riguardo egualmente i Canonici e la Città, ne penso che gli interessi di quelli sieno distinti dal vantaggio di questa nella preservazione dei diritti che all'una Parte e all'altra legittimamente si convengono: alla Città l'amministrazione, governo, protezione e presidenza della Fabbrica: al Capitolo la disposizione, e il governo della Chiesa, delle Officiature, degli Altari, e di tutto ciò che a tali cose ci aspetta, come lo anno pure gli altri Capitoli insigni di questo Serenissimo Dominio, e come lui fu dato dai Patriarchi di Aquileja coll'immediata soggezione della Chiesa e del Capitolo a loro stessi, che fondarono, fabbricarono, e dotarono questa Chiesa e questo Capitolo per Sede libera e condecente alla loro dignità, e per decoroso ministero alle Sacre Funzioni del loro Apostolico Officio. Grazie &c.

1770 .. 2 Febbraro

# Osservazioni
## sopra il Memoriale del Capitolo

Il Capitolo nella enunciativa del suo Memoriale dice di aver avuto varj motivi di credere che per parte dei Parrochi d'Udine non fosse rispettato il Sovrano Decreto 26. Gennaro 1763 M. V., ne tampoco l'antecedente de 17. Aprile 1762.

Questi motivi siccome si può raccogliere dalle Carte da prodursi sono stati in primo luogo un' Omilia Latina Stampata e pubblicata col nome di Monsig. Arcivescovo, e una manoscritta Lettera anonima relativa ad essa Omilia; e dell' una e dell'altra si è già fatto un sufficiente esame nel Sommario al n.º 23. e 24.

Un altro motivo delle indicate doglianze del Capitolo fu la mancanza del Parroco di S. Giacomo d'intervenire il giorno del Corpus Domini alla Processione di quella Cattedrale e molto più la Risposta che esso Parroco diede alla Lettera del Capitolo, che lo ricercò delle Cagioni, e dei motivi di siffatta sua mancanza.

Riguardo a questo punto egli è chiaro e preciso il Decreto dell' Eccellentissimo Senato 17. Aprile 1762 „ che tutti i Parrochi d'Udine „ debbano immancabilmente intervenire il giorno del Corpus Domini alla „ Processione di quella Cattedrale „ Non resta dunque se non di vedere se il Parroco di S. Giacomo, oltre di aver mancato a questo suo debito della Processione, abbia egli altresì mancato al suo dovere verso il Capitolo colla sua accennata risposta.

Non è alcun dubbio che al Capitolo si conveniva il ricercare esso Parroco delle Cagioni e dei motivi per cui egli avesse mancato d'intervenire a quella Processione. Si perchè si trattava di un diritto dal Capitolo stesso sostenuto a favore della sua Cattedrale; e si ancora perchè il Parroco di S. Giacomo, siccome tutti gli altri Parrochi d'Udine, fin dalla sua Istituzione ha giuramento espresso di riverenza, e di ubbidienza verso lo stesso Capitolo suo ordinario Istitutore.

Non fu dunque incompetente al Capitolo la ricerca da lui fatta a questo Parroco, ma fu bensì altrettanto inconveniente il pretesto con cui esso Parroco intese di sottrarsi dal debito di rispondervi, dicendo di non poterlo fare se prima egli non avesse consultata la saggia mente del comun Capo e Pastore. Perocchè dove è debito di ubbidienza, e dove si tratta di cosa per se stessa non solamente lecita ed onesta ma si anche doverosa il dipendente e subordinato non ha mai giusta ragione di voler prima di ubbidire al suo legitimo superiore consultar la mente del comun Capo e Pastore.

Ne punto suffraga il Parroco di S. Giacomo ciò ch' egli vi aggiunge nella sua risposta, cioè che tanto più doveva egli usare di un simil contegno, quanto che il Capo tocca in materia gelosa per i diritti di Monsig. Arcivescovo imperocchè qual gelosia nei diritti Arcivescovili, se il Capitolo ricerchi ad un Parroco di sua Istituzione e a lui soggetto i motivi per cui egli manchi al suo dovere in cosa che dall' eccmo Senato fu al Capitolo stesso aggiudicata? Se un Prete in qualunque modo addetto ad una Chiesa manchi a un simil dovere, ogni Piovano può anzi deve domandargliene ragione; ed il Capitolo d'Udine non potrà farlo con un Parroco di sua Istituzione senza suscitar gelosie di pregiudizj dei diritti di Monsig. Arcivescovo?

Arcivescovo? Ma la verità è che la delicatezza del Parroco di S. Giacomo nelle sue immaginate gelosie di pregiudicj Arcivescovili fu un puro e affettato ripiego di sottrarsi da ogni atto e dimostramento di soggezione al Capitolo.

Dall'enunziativa però del Memoriale passando al punto espresso del presente ricorso d'esso Capitolo, questo ha per oggetto il contegno recentemente tenuto da tutti i Parrochi d'Udine per scuotere, siccome esso Capitolo si duole, nel modo più solenne quella dipendenza e subordinazione, che colle Pubbliche deliberazioni fu loro imposto di dover osservare verso di esso.

Espone egli dunque che essendogli stata commessa nel decorso mese d'ottobre con Lettere della Curia Arcivescovile, e per Pubblico servigio una nota di tutti i Sacerdoti e Chierici secolari esistenti nelle Parrochie a lui soggette; egli colle solite sue circolari incaricò tutti i suoi Parrochi a formar detta nota rispettivamente incombente. Soggiunge così che otto essendo i Parrochi della Città, e ventisette quelli di fuori dipendenti da esso Capitolo, e di lui instituzione, niuno di quei di fuori punto esitò di dare in questa occasione colla pronta ubbidienza all'ordine ricevuto i più veri contrassegni insieme di sua canonica subordinazione verso il medesimo.

Non così però gli otto Parrochi d'Udine i quali nelle studiate risposte alle di lui Lettere lungi dal significare alcuna loro dipendenza dallo stesso, non lo hanno considerato più che un semplice Trasmissore degli ordini della Curia.

Quindi poi siegue a dire il Capitolo, che un così strano e innaspettato contegno di questi Parrochi contrario al praticato da loro Antecessori, contrario al comun sentimento di tutti gli altri Parrochi di eguale di lui istituzione, e quel che è più contrario al Sovrano Decreto 26 Gennaro 1763, a' delusorio de' primi immediati effetti dal Decreto medesimo voluti e spiegati; lo mette in precisa necessità di novamente ricorrere, e d'implorare, che nella esecuzione de' Sovrani Provvedimenti già con tanto Pubblico impegno prescritti, non restino levati ad esso Capitolo Umilissimo Vassallo e Regio Juspatronato quei preziosi diritti, de' quali restò investito e preservato, e possa una volta assicurarsi senza timore di ulteriori turbamenti una stabile quiete.

Intorno adunque a questo ricorso del Capitolo sono da esaminarsi quattro cose:

La prima se i Parrochi d'Udine colle indicate loro risposte sieno di fatto venuti a sottrarsi da ogni significazione di dipendenza dal Capitolo, e a dimostrare di non tenerlo in maggior conto, che d'un semplice Trasmissore degli ordini della Curia.

La seconda, se questo sia contrario al praticato da loro Antecessori.

La terza, se sia pur egli contrario al comun sentimento di tutti gli altri Parrochi, i quali sono di eguale instituzione d'esso Capitolo; e

La quarta e più principale di tutte, se sia eziandio contrario al Sovrano Decreto delli 26 Gennaro 1763 e delusorio de' primi immediati effetti dal Decreto medesimo voluti e spiegati.

La verità della prima di queste proposizioni viene provata dalle stesse Lettere dei Parrochi d'Udine, in cui tutti d'accordo si esprimono in modo che assai chiaramente fan intendere, ch'essi non riconoscono ne altra superiorità nè altri ordini che dell'Arcivescovo e della di lui Curia Arcivescovile e ne quanto poi al Capitolo essi non han verso di lui altro debito, che quello di rilevare l'onore, la benignità, e la degnazione dal medesimo verso di essi usata col trasmetter loro gli ordini d'essa Curia. Nel che tanto più disordinato apparisce questo loro disegno quanto che viene eseguito con un aperta bugia, perochè in questo fatto l'Arcivescovo nelle sue Lettere al Capitolo tanto è lungi che avesse diffuso alcun ordine diretto per i Parrochi d'Udine, quanto che non gli aveva neppur nominati, ma solamente aveva spiegate al Capitolo le sue intenzioni di avere la nota di tutti i Sacerdoti e Chierici secolari esistenti nelle Parrochie al Capitolo stesso soggette.

Le [illegible]

Che poi il contegno di questi Parrochi sia contrario al praticato da loro antecessori, che è la seconda proposizione delle quattro che si sono poste in esame ciò si conosce colle risposte, che fin da antico tempo usarono in simili incontri i Parrochi d'Udine verso quel Capitolo: risposte espresse con chiari termini di ricognizione della loro dipendenza dal medesimo, e insieme di quel debito di obbedienza ai di lui ordini, che viene in seguito del Giuramento della loro Istituzione

Diversamente le lettere di risposta del Curato dell'Ospital Maggiore di Udine, e quelle altresì di tutti i ventisette Parrochi delle Parrochie fuori di Città soggette al Capitolo portano la verità della terza proposizione cioè che il talento de' moderni Parrochi d'Udine è contrario al comun sentimento di tutti gli altri Parrochi, i quali sono di eguale Istituzione o esso Capitolo; perochè neun di questi ha lasciato di dare colla pronta ubbidienza all'ordine ricevuto dallo stesso Capitolo le più espresse significazioni di sua Canonica Dipendenza e subordinazione verso di lui e meglio di tutti quelli che nell'atto stesso di professare una tal loro dipendenza dal Capitolo sono venuti a riconoscere la superiorità eziandio di nostro Arcivescovo, così in riguardo allo stesso Capitolo che in riguardo alle Parrochie ed ai Parrochi al Capitolo stesso soggetti.

Ma v'è di più: perochè il Parroco di Ontegnano Austriaco, tuttochè egli non sia di Istituzione del Capitolo d'Udine, non ostante, perchè egli sia annessa alla sua Pieve la Villa e Chiesa veneta di Pelletis soggetta ad esso Capitolo, avendo a rispondere al Capitolo stesso sopra il ricercatogli Catalogo dei Preti e Cherici di essa Villa di Pelletis, ha conosciuto ed espresso il suo debito di dimostrare in questa parte la sua dipendenza ed ubbidienza agli ordini di esso Capitolo. Quanto più dunque dovevano farlo i Parrochi d'Udine doppiamente addetti allo stesso Capitolo e per ragione delle loro Parrochie, che a lui pure sono soggette, e per debito della loro Istituzione, che riconoscono dal medesimo.

Resta per ultimo di vedere se il contegno de' Parrochi d'Udine verso quel Capitolo, oltre tuttociò, e principalmente sia contrario al Sovrano Decreto 26 Gennaro 1763 e delusorio de' primi immediati effetti dal Decreto medesimo voluti e spiegati.

E per rilevare il vero sentimento e i giusti effetti, sì di questo 26 Gennaro 1763, che dell'anteriore Decreto 17 Aprile 1762, per ciò che riguarda il punto del presente ricorso del Capitolo conviene ricapitolare il contesto de' Memoriali d'esso Capitolo e dei Parrochi, in vista di cui versò la Sapienza dell'Eccmo Senato colli stessi suoi Decreti

Il Capitolo dunque nel suo primo Memoriale 19. Febbraro 1761. si doleva dei Parrochi d'Udine che negassero in riguardo della riverenza ed ubbidienza da ciascun d'essi nella loro Istituzione ad esso Capitolo promessa e giurata giunti fossero a ricusar di ricever dalla di lui mano per fin quegli ordini, che dalla Curia Arcivescovile gli venivano trasmessi con ordine di farli tenere alle Pieve ed ai Parrochi a lui soggetti

I Parrochi all'incontro col loro Memoriale 7 Settembre dello stesso anno promossero a decidersi la lor indipendenza dal Capitolo e sopra queste vertenze la deliberazione dell'Eccmo Senato 17 Aprile 1762 furono,
„ che essendo trasfusi nel nuovo eretto Capitolo Cattedrale Metropolitano d'Udine tutti li diritti privilegi e prerogative, che prima godeva
„ ed il Capitolo Collegiato di quella Città, ed il Cattedrale Capitolo Metropolitano d'Aquileja, vegli restanto ferma ed inconcussa nel Capitolo stesso l'
„ antica prerogativa della canonica istituzione de' Parrochi di quella città da
„ eseguirsi però coi metodi Canonici, e per conseguenza continui nel Capitolo
„ medesimo la facoltà di trasmettere a detti Parrochi gli ordini che da quella
„ Curia Arcivescovile gli verranno rilasciati, come si praticava in passato „.
E in ultimo il Senato licenziò il Memoriale de' Parrochi, e in conseguenza la loro pretesa indipendenza dal Capitolo

Da tutto ciò

Da tutto ciò era facile di comprendere, che la facoltà dal Senato decretata a favor del Capitolo e in conseguenza della antica di lui prerogativa della Istituzione de Parrochi di Udine non fosse altrimenti un nudo ministero, o un carico di semplice trasmissore degli ordini della Curia, ma sì una facoltà di superior Institutore verso l'inferior Instituto; e tanto più quanto che il Senato avea stabilito ch'essi ordini avessero a trasmettersi dal Capitolo, come si praticava in passato; e le forme e i modi dal Capitolo praticati in passato, sono certamente modi e forme di superior che commette e ordina a chi ha verso di lui debito di ubbidienza:

Se non che seguendo come prima i Parrochi a ostentar una totale indipendenza dal Capitolo, questi fu in necessità di nuovamente ricorrere, e cercar modo di farli entrare nel loro dovere.

Intorno a queste nuove emergenze due furono i Memoriali del Capitolo presentati agli Eccellentissimi Savj, e due altresì quelli dei Parrochi, e restringendo qui in breve le intimazioni di una parte e dell'altra; per sua parte del Capitolo fu ricorso e implorato che fosse sovranamente dichiarato e stabilito. Che l'antica prerogativa della canonica Istituzione de' Parrochi di Udine dal Senato col suo Decreto 17 Aprile 1762 voluta in esso Capitolo ferma ed inviolabile, sia quell'atto canonico di superiorità e giurisdizione ecclesiastica per cui essi Parrochi debbano verso il Capitolo come in passato quella canonica subordinazione e suggezione che è relativa tra il Sacerdote istituito, ed il suo ordinario Istitutore. senza però lesione veruna della giurisdizione di Monsig. Arcivescovo Capo dello stesso Capitolo, e ordinario Diocesano tanto di esso Capitolo, quanto delle Chiese e dei Parrochi al Capitolo medesimo soggetti, e salva sempre ai Parrochi la libera amministrazione de Sacramenti, e la cura delle anime. E quanto ai metodi canonici da osservarsi nelle Istituzioni de Parrochi di Udine, il Capitolo implorò, che fosse stabilito, che continuar si dovessero gli stessi metodi canonici, che tali erano stati riconosciuti dai Patriarchi, e per tanto tempo si erano praticati.

All'incontro le Proposizioni de Parrochi espresse ne' loro Memoriali primo e 21. 8bre 1763 furono „ che essi da che instituiti nella Città di Udine non anno avuta, né aver debbano o doveano avere altra canonica subordinazione che al loro ordinario Diocesano e che però fosse licenziato il Memoriale del Capitolo nel punto da lui proposto di loro canonica subordinazione, e suggezione malamente dedotta dal Jus onorario della semplice Instituzione; e di più ne fosse precisamente dichiarito, che la canonica Istituzione già decretata a favor del Capitolo altro non sia che quell'unico atto canonico che resta a praticarsi dopo seguita la elezione del Parroco, e la seguente approvazione d'idoneità dell'Ordinario che è l'Arcivescovo „ E perchè i metodi praticati dal Capitolo nelle sue Istituzioni dei Parrochi d'Udine, e sopra tutto il giuramento di ubbidienza che gl'istituiti prestano al Capitolo Istitutore, mostrano che la prerogativa di queste Istituzioni non sia altrimenti in quel Capitolo un semplice Jus onorario, e un unico atto il quale dopo di sè imponesse negl'istituiti il debito di una canonica dipendenza e subordinazione verso il suo ordinario Istitutore, perciò i Parrochi nel loro secondo Memoriale querelano cotai metodi per abusi, ed arbitrarj atti introdotti dal Capitolo contro il prescritto da Sacri Canoni, e le leggi del Principato

Per rispetto alle qui esposte vertenze tra il Capitolo ed i Parrochi di Udine, udite dagli Ecc.mi Savj le esposizioni delle parti, ed esaminate le informazioni rassegnate, per pubblica commissione da Consultori in iure e dagli Avvocati Fiscali della Signoria trovò la maturità del Senato di determinare

„ Che spettando al Capitolo di Udine siccome fu già riconosciuto e deciso col Decreto 17 Aprile 1762, la canonica Istituzione dei Parrochi di quella Città, debba questa in quanto ai modi esercitarsi a norma dei metodi prescritti dal Patriarca Dionisio Delfino nel 1724 e corsi fino al presente. E quanto agli effetti poi dell'Istituzione medesima, doveranno i Parrochi osservare verso il Capitolo quella dipendenza e subordinazione che si conviene tra la persona dell'Istituito, ed il suo ordinario Istitutore.

salvo sempre

salvo sempre a' Parrochi il libero esercizio della Cura delle Anime, e la libera amministrazione de' Sacramenti e senza lesione alcuna del jus e dei diritti dovuti a Monsig. Arcivescovo come a Capo del Capitolo stesso, e ordinario Diocesano tanto di esso Capitolo, quanto delle Chiese e dei Parrochi al Capitolo medesimo soggetti „ : e in fine del Decreto si dice „ che tanto determinando il Senato sopra le nuove quistioni tra il Capitolo e i Parrochi d' Udine, restano reietti e licenziati coll' autorità sua i Memoriali presentati da detti Parrochi „

Dunque fu rigettata e licenziata la pretensione de' Parrochi, che la prerogativa della loro Canonica Istituzione Decretata dal Senato 17. Aprile 1762 a favor del Capitolo non fosse più che un semplice jus onorario, e un atto unico, dopo di cui nun diritto restasse ad esso Capitolo verso gli stessi Parrochi; e in appresso fu altresì rigettata, e licenziata la loro querela contro le forme e i modi dal Capitolo osservati nella loro Istituzione; e finalmente fu rigettata e licenziata la loro proposizione, ch' essi da che instituiti nella Città di Udine, non avessero avuta nè aver dovessero altra Canonica subordinazione che all' ordinario Diocesano che è l' Arcivescovo, e che ogni loro subordinazione e dipendenza dal Capitolo fosse incompatibile colla superiorità d' esso Monsig. Arcivescovo; che tutti erano pur questi i punti dai Parrochi proposti a decidersi ne' loro Memoriali 3, e 21 ottobre 1763, e che dall' autorità del Senato col Decreto 26 Gennaro 1763 M. V. furono reietti e licenziati. Fu poi collo stesso venerato Decreto positivamente e precisamente stabilito a favor del Capitolo che l' Istituzione de' Parrochi d' Udine in quanto ai modi „ dovesse esercitarsi a norma dei metodi prescritti dal Patriarca Dionisio Delfino nel 1728, e così fino in presente „ : e in conseguenza, conciosiachè dai modi risulti la qualità dell' Atto, e nei modi della Istituzione dei Parrochi d' Udine approvati dal Patriarca Dionisio Delfino nel 1728, e così fino in presente, rispetto al Capitolo Institutore vi sia la forma d' istituire jure proprio, et auctoritate propria, e rispetto ai Parrochi istituiti il giuramento di costante ubbidienza verso il Capitolo Istitutore, ne segue, e che il Capitolo sia l' ordinario Istitutore de' Parrochi d' Udine, e che questi Parrochi in seguito della loro Istituzione debbano osservare verso di esso Capitolo una Canonica subordinazione e dipendenza, che sono appunto gli effetti dell' instituzione medesima dichiariti e stabiliti collo stesso Sovrano Decreto.

Perchè però con tutta la subordinazione e dipendenza de' Parrochi istituiti verso il Capitolo Ordinario loro Istitutore doveva sempre restar illesa la superiorità dell' ordinario Diocesano, che è l' Arcivescovo non meno sopra il Capitolo Istitutore, che sopra i Parrochi istituiti, siccome ce n' era già dichiarito e protestato il Capitolo medesimo col suo Costituto 27. ottobre 1763; il Senato stesso vi aggiunse nel suo Decreto la clausola „ senza lesione alcuna del jus e dei diritti dovuti a Monsig. Arcivescovo, come a Capo del Capitolo stesso, e Ordinario Diocesano tanto di esso Capitolo quanto delle Chiese e de' Parrochi al Capitolo medesimo soggetti, giusta il tenore del Costituto di dichiarazione 27. settembre 1763 annotato nella Cancellaria Ducale per parte del Capitolo ed accettato da Monsig. Arcivescovo con altro Costituto dello stesso giorno „. E in questo modo la sapienza dell' Ecc.mo Senato venne a conciliar insieme la dipendenza e suggezione de' Parrochi verso il Capitolo, colla superiorità dell' Arcivescovo così verso di questo che verso di quelli; per modo tale, che nè la dipendenza e subordinazione de' Parrochi al Capitolo abbia mai ad offender il jus e i diritti dell' Arcivescovo, nè per contrario la superiorità dell' Arcivescovo abbia a scemare la dipendenza che si conviene tra i Parrochi istituiti, ed il Capitolo ordinario loro Istitutore.

Dopo questo

Dopo questo lungo, ma necessario discorso sopra la decretata dipendenza e subordinazione de' Parrochi di Udine a quel Capitolo, ritornando al punto del presente ricorso d'esso Capitolo contro essi stessi Parrochi, questo in fatto propone, che questi Parrochi nelle loro risposte di cui si tratta ben lungi di significare, come dovevano, alcuna loro dipendenza da esso Capitolo, non lo abbiano considerato più che un semplice trasmissore degli ordini della Curia; e questo tutto viene evidentemente dimostrato dalle stesse loro risposte, siccome fin da principio si è veduto: in diritto poi il Capitolo soggiunge, che un tal contegno di questi Parrochi sia apertamente contrario al Sovrano Decreto 26. Gennaro 1763. M.V., e delusorio dei primi immediati effetti dal Decreto medesimo voluti e spiegati; e ciò pure è assai chiaro, perochè esso Decreto vuole e prescrive che i Parrochi d'Udine per giusto effetto della loro Istituzione debbano osservare verso quel Capitolo quella dipendenza e subordinazione che si conviene tra la persona dell'Istituito, ed il suo ordinario Istitutore.

L'Argomento di questo ricorso sembra a primo aspetto essere assai leggero; ma tuttavia egli si vede assai grave al riflesso ch'esso ha rapporto alle Sovrane deliberazioni, e che quantunque non abbia per principal oggetto se non la formalità di una risposta, per quelle conseguenze però che in progresso potrebbono divenire assai maggiori, egli è diretto ad implorare dalla Pubblica clemenza, che nella esecuzione de' Sovrani Provvedimenti già con tanto Pubblico impegno prescritti, non restino levati ad esso Capitolo umilissimo Vassallo e Reggio Juspatronato quei preziosi diritti, de' quali fu investito e preservato, e possa una volta assicurarsi senza timore di ulteriori turbamenti una stabile quiete.

## Considerazioni
### sopra il Costituto del Procurator Fiscale di Monsig. Arcivescovo 7 Febbraro 1764 M.V.

Conoscendo i Parrochi d'Udine di non aver da se soli ragione di contrastare al Capitolo il diritto di Superiorità ecclesiastica, che egli si conviene verso i medesimi per giusto e necessario effetto della loro Canonica Istituzione, sono ricorsi alla protezione di Monsig. Arcivescovo, e coi soliti loro mezzi anno nuovamente studiato di suscitare nel di lui animo gelosia, che il presente ricorso d'esso Capitolo possa essere pregiudizievole ai di lui diritti; e si è loro sortito l'intento, che il Procurator Fiscale d'esso Monsig. Arcivescovo, sotto il dì 7. Febbraro 1764 M.V. ha notato un Costituto „ Che sopra qualunque ricorso fatto, o da farsi per parte del Capitolo di Udine per occasione delle Lettere di Risposta dei Parrochi di quella Città alle Lettere del Capitolo trasmissive degli ordini della sua Curia Arcivescovile, non sia deliberata cosa alcuna, se prima non sarà citato ed ascoltato esso Procurator Fiscale per dedurre le proprie ragioni avanti l'eccellentissima Consulta „. Dunque allorchè il Procurator Fiscale di Monsignor Arcivescovo notò questo suo Costituto egli era già pienamente informato che tutto l'argomento del ricorso del Capitolo era perchè i Parrochi d'Udine nelle loro enunziate risposte alle Lettere del Capitolo, ben lungi dal significare alcuna loro dipendenza dal medesimo non lo avevano considerato più che un semplice trasmissore degli ordini della Curia.

Quanto però sia stato, e tuttora sia inopportuno un tal Costituto, in primo luogo lo dimostra il fatto stesso di Monsig. Arcivescovo, e della di lui Curia. Imperciocchè ogniqualvolta che egli e la sua Curia ha da spedir ordini pel buon governo, e pei spirituali bisogni della sua Diocesi, ove si tratti di Parrocchie, e di Parrochi immediatamente soggetti a Capitoli, Abbati, o Arcidiaconi, gli indirizza ai Capitoli stessi Abbati e Arcidiaconi con Reversitonali di farli tenere ai Parrochi, Vicarj Curati e Capellani a loro soggetti: e ciò pur fu sempre osservato dai Patriarchi e Curia Patriarcale d'Aquileja verso il Capitolo Collegiato d'Udine, e tuttora si osserva da Monsig. Arcivescovo, e sua Curia Arcivescovile verso il nuovo Catedrale Capitolo

drale Capitolo Metropolitano succeduto in tutti i Diritti privilegj e prerogative del Collegiato soppresso; comprendendosi sempre tra i Parrochi soggetti ad esso Capitolo, siccome lo furono per il passato, tutti i Parrochi de Borghi della Città di Udine

Ora dunque se questo Capitolo così nella trasmissione di tali ordini ai Parrochi d'Udine, come nelle loro Risposte riguardo alla dal Capitolo medesimo ingiunta esecuzione degli ordini stessi richiede da essi Parrochi una dimostrazione di dipendenza e suggezione verso di Lui, che appunto è l'argomento del presente suo ricorso, ei non fa altro che uniformarsi ai sentimenti stessi di Monsig. Arcivescovo, il quale non per altro in queste occasioni si serve di Requisitoriali al Capitolo che perchè si tratta di Parroci e di Parrochie al Capitolo medesimo immediatamente soggette; e per contrario il Costituto del Procurator Fiscale d'esso Monsig. Arcivescovo, che non può aver per oggetto se non di opporsi agli accennati segni di dipendenza e suggezione dei Parrochi d'Udine a quel Capitolo è direttamente contrario al sentimento delle stesse di lui Requisitoriali.

Anzi che nel fatto di cui presentemente si tratta, Monsig. Arcivescovo non rilasciò alcun ordine espresso per i Parrochi; ma solamente significando al Capitolo le sue intenzioni di avere la Nota de Preti e Cherici secolari esistenti nelle Parrochie al Capitolo medesimo soggette, lasciò egli, così che il Capitolo stesso fosse in libertà di raccoglierla, o in altro modo, o coll'usato, d'incaricare i suoi Parrochi a formarla, e spedirgliela colle loro risposte. Sicchè dunque l'ordine della commessa Nota è di Monsig. Arcivescovo al Capitolo ma l'ordine che i Parrochi avessero a formare tal Nota fu del Capitolo, a cui non è dubbio che si convenisse il diritto d'incaricare di un tal ordine i Parrochi a lui soggetti; e in conseguenza era sempre giusto che i Parrochi d'Udine nelle loro risposte riguardo a un tal ordine dimostrassero in qualche modo la loro dipendenza eziandio dal Capitolo, siccome han fatto tutti gli altri Parrochi d'istituzione del Capitolo medesimo.

Finalmente non avendo il presente ricorso del Capitolo altro oggetto che di obbligare i Parrochi d'Udine ad osservare verso di lui quella dipendenza e subordinazione, che a tenore delle sovrane Deliberazioni viene in seguito della loro Canonica Istituzione, che riconoscono dal Capitolo medesimo, il Procurator Fiscale di Monsig. Arcivescovo non può mai intendere di voler col suo costituto opporsi ad una tal osservanza. Resta dunque ch egli dubiti, che ogni dimostrazione di dipendenza dei Parrochi d'Udine verso quel Capitolo nel fatto di cui ora si tratta possa essere pregiudizievole al jus e ai Diritti d'esso Monsig. Arcivescovo, che il Senato collo stesso suo Decreto ha voluti illesi „giusta il tenore del Costituto di dichiarazione 27 settembre 1763 annotato nella Cancellaria Ducale per parte del Capitolo, ed accettato dal med.mo Monsig. Arcivescovo con altro Costituto dello stesso giorno„. Ma quì pure per parte del Capitolo si replica, che o vi è, o nò il caso, in cui si dia il combinamento della dipendenza de Parrochi d'Udine al Capitolo colla salvezza del jus e de Diritti dovuti a Monsig. Arcivescovo. Se nò; dunque il Senato avrebbe decisa e stabilita una cosa impossibile a verificarsi. Che se ciò non può dirsi senza offesa della Pubblica Sapienza; dunque ha da essere il caso, in cui si dia la combinazione della suggezione de Parrochi d'Udine a quel Capitolo colla Superiorità di Monsig. Arcivescovo così verso il Capitolo che verso i Parrochi ad esso Capitolo soggetti: e se questo non è il caso presente, qual sarebbe egli mai? caso in cui lo stesso Monsig. Arcivescovo in tanto ha usate le sue Requisitoriali al Capitolo medesimo, in quanto che egli ha conosciuto, che si trattava di Parrochi e di Parrochie ad esso Capitolo soggetti. E però il Capitolo in corrispondenza di questa ecclesiastica Gerarchia, che soggettando i Parrochi al Capitolo mantiene la superiorità Diocesana dell'Arcivescovo così verso

di questo

di questo che verso di quelli, nelle sue Risposte ad esso Monsig. Arcivescovo si è protestato „ di aver unita la richiestagli Nota de Preti e Cherici Secolari delle sue Parrochie in ubbidienza ed esecuzione fedele dei veneratissimi di Lui comandamenti „ .

Capitolo di Udine
e sue
Questioni coi Parrochi della Città,
e Fraglie

12

12

... sono ... le Dignità

Preposito Co: Gio: Batta Camusio, Degano

Fran.co Belgrado, Primicerio Co: Fran.co Florio

Tomo de Santi, q.ti quali si contradistingono le dodeci Prebende e Can.ci i quali resto accordato che la Ser.ma Republica nominerà li Can.ci pro tempore ed i quali nomina presentemente dal numero de' due Capitoli come siegue

S: Marco Evangelista — Pietro Pelegrini

S: Gio: ... M: — Fabio Contoni +

S: S: Ermacora e Fortunato — Co: Ridolfo Sbruglio +

S: S: ...vio e Taciano M: M: — Domenico Fistulario +

S: Grisogono M: — Co: Fran.co Mantica +

S: S: Canciano e Cancianino M: M: — Carlo de Gregis

S: Anastasio M: — Co: Ant.o de Montagnaco

S: ... Felice e Fortunato M: M: — Cevgnolano Salateo +

... Salvano Conf. B.a — Co: Giulio Mantica

S: Evenazio Conf. B.a — Co: Ant.o Sartagna

S: ... Conf. B.a — Co: Ant.o Caiselli

B: Beltrando — Co: Fran.co di Caporiaco

quando fu letta la bolla furon testimonij li qui sottoscritti

Sr. C. Sebastiano Florio

S. C. Albano ~~...~~ Arcoini

S. C. Franco Beruzzo

S. C. Daniel Caporiaco

S. C. Carlo Fabricchi

S. Bernardo Locaria

Mancaron all'hora li seguenti Canonici che non puotevo ... per ...

Sr. C. Claudio Mantica che era in Roma

S. C. Ant.: Montegnacco che era in Venezia

S. C. Frangipani che era fuori ...

S. Canon. ... che era infermo

S. Cano. ... che era infermo

S. David Cerorno che ... la festa

Si disegnano gli altri sedeci Can.ci, e restano non compresi quelli de' ..., lasciato a disposizione del Capitolo li infrascritti Can.ci del numero de' due supressi Capitoli come segue

Sr. Franco ... — Supplementi Eventuali

+ David Clovio — Vinc.o Aquileia

Gaspare Sabbatini — Rotta

Giuseppe Vittorio — Vezzi +

Gierolamo Olti — Manzoni + 4

(C. Frangipani) Giacomo Veriti — Frangipani ... 1753

(l. 27 genaio 1753) — Coradini +

Bernardino Sevili — Bozzi

+ Fran.co Viganis — Bertoli

+ Giuseppe Florenzo — Cosatini +

Gio: Batta Sarmedo — Capt.o ... Viene

~~Fran.co ... Ricdomo~~ — Gio: Batta Sabbatini +

+ Fabio Maria de Masoti + — Marchi +

Fran.co Locaria — Zanelini

Sebastiano Braida — Jernporini

Rugesi + 8

... ottorio morì li 26 giugno 1753, fu fatto Canonico il Sr. Franco ... li 2 ... 1753, ... in dono la ... de SS. Ermacora e Fortunato ...

S. Parochie Questioni 10 — Frati Capuccini 1

S. Nicolo 9

S. Valerio 8

Redentori 7

S. Lorenzo 6

S. Christoforo 5

S. Maria di Castello 4

S. Pietro 3

S. Giorgio 2

Domo 1

Frati: Capuccini 1

Serviti 2

Zoccolanti 3

Dominicane di S. Rosa 4

Dominicane in S. Domenico

Franceschini Scarpari 4

Franceschini Zoccolanti 5

Carmelitani 6

Barnabiti 7

Philippini 8

Missionari 9

Agostiniani 10

Dinasce 1

Convertite 2

Citelle 3

S. Domenico — Dominicane 4 in Borgo

S. Rosa — Dominicane nove in ... 5

S. Nicolo — Chiariste in Borgo 6 S. Nicolo

S. Chiara — Chiariste in borgo di ... 7

S. Bernardino 8

S. Valerio ... 9

S. Agostino ... 10

Franceschine terziarie di S. Elisabetta — S. Spirito 11

Capuccine 12

Università

Rosario

Capitolo

Monte di Pietà

Fraternità

... collegio di nobili

suffragi

Frangipane ... di Udine prima

... Battagliani 2 +

Fabbio Pontoni 3 +

Domenico Distolini 4 +

Gasparo Sabatini 5

Girolamo Ulti 6

Carlo Agrippi 7

Bernardino Sgobbo 8

Bortolomio Purchio 9 +

Giuseppe Darchei 10

Pietro Tencorini 11

... Rugieri 12 +

Giuseppe Flora 13

Cristoforo ... 14 +

Sebastiano Bucelo 15

Fabio Da Marzo 16 +

Antonio Torregna 17

Tomio Lovriaco 18

7

Camugio 1

Pellegrini 2

Florio 3

Sbruglio 4 +

Gio Mattia 5 +

Strassoldo 6

Gio ... 7

... 8

Ettore 9 +

Vittorio 10 +

Viretti 11 +

Dogana 12 + ... 6

Savorgnan 13

Lovaria 14

Costantini 15 + 8

Tomasi 16 +

Rossi 17

Coradini 18 +

Poggi 19

Bertoli 20

Frangipani 21 ...

Manzoni 22 ...

Capello 23 4

Lancieri 24

Ulich 25

Coronin 26

Romano 27

... 28 ... 28

Comment del Fratelli Valente

... stato ... 

novelli ... Torregna

... ne l'uno ne l'altro 28.

Li primi saranno le tre Dignità

Preposito Co: Gio: Batta Camucio, Degano Fran.co Berg...ado, Primicerio Co: Fran.co Florio

Nomi de Santi co' quali si contradistingue no le dodeci Prebende e Can.ci i quali restò accordato che la Ser.ma Republica nominerà li Can.ci pro tempore ed i quali nomina presentemente dal numero de due Capitoli come siegue

| | |
|---|---|
| S. Marco Evangelista | Pietro Ceicevini |
| S. ... M. | Fabio Lontine + |
| SS. Ermacora e Fortunato | Co: Ledovico Sbruglio |
| ... M. | |
| SS. Ilario e Taciano M.M. | Domenico ... |
| S. Grisogono M. | Co: Fran.co Mantica |
| ... Canciano e Canciani ... M. | Carlo de Coregis |
| S. Anastasio M. | Co: Ant.o de Montegnaco |
| SS. Felice e Fortunato M.M. | Cergnolano Salateo + |
| S. Valeriano Con. V.ra | Co: Lucio Mantica |
| S. Cronaro Con. V.a | Co: Ant.o Cardagna |
| S. ... Con. V.a | Co: Ant.o Castelli |
| B. Beltrando | Co: Fran.co di Caroviaco |

... assegnano ... Can.ci ... non compreso queste del Nasolini ... a disposizione del Capitolo gli ... Can.ci del numero de due superiori Capitoli come siegue

Qui seguenti saranno alla Nomina Dell.i Reverendo

| | |
|---|---|
| Franco Fuerte ... torio | esentati del ... |
| Lazaro Sabbatini | Gorla |
| Giuseppe Vittorio | Dell... + |
| Girolamo Celi | Manzoni + |
| ... Frangipane | Ovatini + |
| Bernardo Serti | Corji |
| Fran.co Deganis + | Bertoli |
| Giuseppe Floreneis | Cosatini |
| Co. Gio. Batta Carmedo | Fontanini |
| Fabio ... de Nasori + | ... del ... |
| Fran.co Locaria | Gio. Batta Sabbatini + |
| Sebastiano Brasira | ... + |
| | Fanesini |
| | ...mevini |
| | Ungeni + |

... Frangipani 1
... Fracco 2
... Vedova 3
Masotti Nicoletti 4
Gomani ... 5
Giorgio ... 6
... Fraschi 7
... 8
... Galeazzo ... 9
... 10
Deganis 11

... (faint notes)

Adì 18 7bre 1756 [illegible] Pregadi

Reso consapevole il Senato dalla attenzione e vigil cura di Vostra Dominazione col di Lei ossequioso foglio 21 luglio decorso dall'inevitabil et imminente pericolo di vita in cui era il Co: Bartolomeo Mantica Canonico di codesta Catedrale uno delli dodeci riservati nella Bolla eretione alla Reggia nostra nomina, sopragiunge alla sua seguente lettera di codesto Logotenente la notizia della di lui morte accaduta nel giorno 26 del mese decorso.

Fattosi però dal Senato la debita consideratione a quanto ella ci accenna nel predetto di lei foglio in rapporto al presente caso che è il primo e senza esempio dopo l'erretione dell'Arcivescovato, e trovandosi conveniente di disporre non solo ciò che si deve in riguardo al grado ed alla dignità sua, ma anco di provedere a tutti i casi delle future vacanze si delibera:

Che presentemente abbia ella a proponerci uno tra quei Canonici i quali non ebbero luogo nel nuovo Capitolo per essere ballotato nel Collegio nostro e successivamente nominati e presentato nella debita forma alla cura cui spetta, e così dopo il presente caso averà ella a praticare anco in progresso, proponendoci da ballotarsi e nominarsi come sopra, sua vita durante. Lo che sia per molti anni per consolazione nostra e beneficio della sua Chiesa.

Occorrendosi in progresso succedere ancora per i tempi degli Arcivescovi suoi successori restar vacante, che in otto mesi [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] a proponerci quattro soggetti nazionali del [illegible] [illegible] qualificati [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ed accompagnarvi [illegible] loro testimonianze, perchè ballotati nel Collegio nostro abbia il

l'eretto, d'esser nominato, e presentato colle debite formalità al Sommo Pontefice per la sua Can.ca instituzione.

Per gli altri quattro Mesi poi resti in libertà [illegible] a cotesto Metropolitano Cap.lo a nominare similmente col mezzo del Luogotenente quattro soggetti della qualità sopradescritte, i quali siano tenutti di comparire accompagnati dalle attestazioni degli Arcivescovi pro tempore onde colla forma sopradetta siano ballottati nel Collegio [illegible] e il Prescelto sia nominato, e presentato a cotesta Curia Arcivescovile per esser parimente in Can.ca forma istituito.

Da ciò tanto gli Arcivescovi futuri quanto cotesto da noi sempre distinto Cap.lo dovevano conoscere una spontanea testimonianza della paterna nostra predilezione, e [illegible] fiducia che riponemmo [illegible] effetto de medesimi.

Mentre con [illegible] consolazione di V.ra Em.za se le fà pervenire la notizia della [illegible] ove aueva un aumento della stima e riguardo di sia resa qualificata sua Persona [illegible] quale auguriamo in lunga serie d'anni e in [illegible] felicità

a.

festi

uogo

ciano

estaui

nel

abo a
ua
for

disori

lla pa
e, e fedi

lano
ndo in
in

1459 11 Kal. Junii. Bolla di Pio 2do. relativa
alla Parochial Pieve di Pozzol.

1436 14 Giugno Bolla di Eugenio

1487 21 8bre. Bolla di Innocenzo 8o

1459.

Pius II

Pius Epus servus servorum Dei Venerabilibus Fratribus Tergestino, et
Tarvisino, ac Concordien. Epis Salutem, et Apostolicam benedic-
tionem. Iustis petentium votis libenter annuimus, illaque
favoribus prosequimur opportunis. Exhibita siquidem nobis
nuper pro parte dilectorum filiorum Capli Ecclesiae Aquilegen.
petitio continebat, quod sicut dudum rationabilibus suadentibus
causis tunc expressis, [illegible] separetur dictae Ecclesiae pa-
rochialis Ecclesia Plebis de Pozzolo nuncupata Aquilegen.
Dioecesis, cui nonnullae Capellae muratae subiectae existunt
canonice unita extitit, ac Capitulum praefatum unionis
ipsius vigore dictam unitam Ecclesiam assecuti illam per tempora
longiora pacifice tenuerint, et possederint, tamen nonnulli am-
bitiosi, et ad Ecclesiastica beneficia obtinenda vijs improbis aspi-
rantes aliquas de Capellis praedictis acquisitis falsiis, et
assertionibus subdolis ab Apostolica Sede impetrarunt, et de
illis sibi provideri auctoritate Apostolica fecerunt, necnon
impetrationem, et provisionem hujusmodi confectarum literarum
apostolicarum praetextu eundem Capitulum in Romana Curia,
quam coram diversis Auditoribus et Judicibus traxerunt in
causam, eosque multiplicibus [illegible] gravaminibus, et molle-
starunt in eiusdem Ecclesiae Aquilegien. non modicum detrimentum.

Cum autem sicut eadem petitio subiungebat fructus, red-
ditus, ac proventus mensae [illegible], ac Capitulum eorundem in orna-
mentis, paramentis, et aliis necessitatibus dictae Ecclesiae Aquilegen.
convertantur, qui si propterea illi subtraherentur magnum
inde pateretur detrimentum ad obviandum itaque hujusmodi
incomodis, et detrimentis, et ne fructus praedicti qui in usus salubres,
et laudabiles converti debent ambitiosorum causarum mo-
litiis in litibus consumantur, pro parte ipsorum Capli nobis
fuit

fuit hominibus applicata, utriusque sexus ipsorum dictae Ecclesiae Capituli
statui, et indemnitati opportune providere, nec non causas easdem ab
Auditoribus, seu Judicibus praefatis coram quibus pendere dinoscuntur
auctoritate Apostolica advocare, et lites ipsas extinguere de benigni=
tate Apostolica dignaremur. Nos itaque hujusmodi supplicationibus
inclinati statum causarum hujusmodi, ac omnium singulorum praesentibus
pro expressis habere volentes causas ipsas ex certa scientia ad
nos tenore praesentium advocantes, et lites easdem extinguere in=
tendentes fraternitati vestrae per Apostolica scripta mandamus
quatenus vos, vel duo aut unus vestrum si vocatis dictis impe=
trantibus, et aliis qui fuerint evocandi etiam summarie simpli=
citer, et de plano ac sine strepitu, et figura judicii, sola
facti veritate inspecta procedendo de unione praedicta, ac
longi temporis pacifica possessione Ecclesiae unitae, sive Plebis
et Capellanum hujusmodi legitime constiterit, et tunc dictis Capitulo
ac impetrantibus impetrantium praedictorum cujuscunque dignitatis
status, gradus, vel conditionis fuerint apostolica auctoritate
abstineas, eisdemque impetrantibus super illis perpetuum silen=
tium dicta auctoritate imponatis. Et nihilominus si quae circa
statum Ecclesiae, et Capellanum vel Plebis praedictarum prosperum
Divino cultu, ac aliis, utilia in spiritualibus ac temporalibus
augendis fuerint reformanda ea omnia et singula eadem auc=
toritate reformetis ac aliis statutis ordinatis, et decernatis
prout secundum Deum illarum statui, et animarum saluti noveritis
expedire, unione hujusmodi nihilominus in suo pristino
statu, et robore persistentibus. Non obstantibus premissis,
ac felicis recordationis Bonifacii Papae VIII praedecessoris nostri
illius Constitutione qua cavetur ne quis extra suam Civitatem
vel Diocesim nisi in certis exceptis casibus, et in illis ultra
unam

unam dietam a fine suae Dioecesis ad judicium evocatur; seu ne judices a Sede deputati praedicta extra Civitatem, et Dioecesim, in quibus deputati fuerint contra quoscumque procedere, sive alii, vel aliis vices suas committere praesumant dummodo aliquis, ultra duas dietas auctoritate praesentium non trahatur, et aliis constitutionibus, et ordinationibus Apostolicis, caeterisque contrariis quibuscumque. seu si impetrantibus praefatis, vel aliquibus aliis communiter, vel divisim a dicta est Sede indultum, quod interdici, suspendi, vel excommunicari aut ultra vel extra certa loca ad judicium evocari non possint per Literas Apostolicas non facientes plenam, et expressam, ac de verbo ad verbum de indulto hujusmodi mentionem contradictores per censuram Ecclesiasticam appellatione postposita compescendo. Datum Mantuae Anno Incarnationis Dominicae Millesimo quadringentesimo quinquagesimo nono ~~Sexto~~ Undecimo Kal. Julii.

Pontificatus nostri Anno Primo

Praescriptam Bullam in pagina Pergamena descriptam existentem in Archivio Rmi Capituli Aquilejensis manu aliena manu eductam, factaque diligenti concordatione. Ego Joan. Bapta Lepori A. V. Prot., et ejusdem Rmi Capituli Cancellarius archivi, manu in fidem subscripsi

Eugenius Epus servus servorum Dei dilecto filio Decano Utinensis
Ecclesiae Aquilejensis Dioecesis salutem et Apostolicam Benedictionem.
Apostolicae Sedis providentia circumspecta ad Ecclesiae statum
1436 et commoda semper intenta, eorum quae provide temporibus suis
gesta decursu temporis cursu reformat, ut melius prout suaden=
tibus causis variis, et temporum qualitate perspexerit salubriter con=
spicit expedire. Exhibita siquidem nobis pro parte dilectorum
filiorum Decani, et Capituli Ecclesiae Aquilejensis petitio contine=
bat, quod dum bonae memoriae Volfgangus Patriarcha Aquilejensis
considerans quod ipsius Ecclesiae in paramentis, et ornamentis Ec=
clesiasticis ac aliis ad divinum cultum ipsius Ecclesiae decorem, et orna=
mentum necessariis detrimenta non modica sustinebat Plebem
de Cozzol Aquilejensis Dioecesis, cujus fructus, redditus, et pro=
ventus ad viginti quatuor Marcharum monetae in partibus illis curren=
tis valorem aestimabantur annuatim cum omnibus suis juribus, et
pertinentiis universis ad opus paramentorum, et ornamentorum
hujusmodi, et pro illis acquirendis, et acquisitis conservandis
dilectorum filiorum Capituli dictae Ecclesiae ad id accedente
consensu concessit, deputavit, et assignavit, volens inter alia
quod Thesaurarius seu Camerarius dictae Ecclesiae qui existet
pro tempore octo Marchis pro laboribus, et expensis per eum
in negotiis ejusdem Ecclesiae propterea faciendis, pro se re=
tinere valeret, residuum Marchas dictos fructus ad opus hujusmodi
consignaret in usus alios nullatenus convertendos, et licet red=
ditus, fructus, et proventus hujusmodi fuerunt domino se cedente
diligentia Colonorum adaucti, quia tamen thesaurarii dictae
Ecclesiae ad manus aliquorum in illis partibus potentium Laicorum
fructus redditus, et proventus hujusmodi usurpari permittunt
Ecclesia ipsa in ornamentis, seu paramentis hujusmodi
recepit

recipit medium valeremus. Cum autem sicut eadem petitio
subiungebat dilectus filius Bertrandus de Lopsido Rector prae-
fatae Thesaurariae ad effectum unitatis, et decoris in dicta Ecclesia
consequendum huiusmodi Thesaurariam, quam obtinet resignare,
ac omni iuri sibi in ea vel ad illam quomodolibet competenti
libere cedere, et sponte proponat pro parte dilectorum Decani,
et Capituli asserentium Thesaurariam ipsam simplex Officium in Eccl.
ipsa, et minus fructuosam existere nobis fuit humiliter suppli-
catum, ut resignationem, et cessionem huiusmodi admittere, et The-
saurariam ipsam supprimere, ac extinguere, dictasque illius, ac fruc-
tus, et proventus huiusmodi, qui certis, et incertis durationibus annis
secundum communem aestimationem valorem annuum, et ipsi De-
canus, et Capitulum asserunt non excedunt ad opus pavimento-
rum, et ornamentorum luminariae, et aliorum in eadem Ecclesia
circa divinum cultum necessariorum appropriare, et applicare
ac dicto Bertrando ne dispendium propter resignationem hu-
iusmodi nimis patiatur, sexaginta duarum similium super eius-
modi fructibus, redditibus, et proventibus pensionem annuam re-
servare, et alias in, et super praemissis eisque et statui dictae
Ecclesiae opportune providere de benignitate Apostolica digna-
remur. Nos igitur qui divini cultus honorem, et veneratio-
nem augeri zelamus, et de praemissis certam notitiam non
habemus, huiusmodi supplicationibus inclinati discretioni tuae
per Apostolica scripta mandamus, quatenus de praemissis, et ali-
is circumstantiis universis auctoritate nostra diligenter
informes, et si per informationem huiusmodi praemissa ita esse
repereris, Bertrandi resignationem, et cessionem huiusmodi in
tuis manibus sponte, et libere factas recipere, illas auctoritate

nostra

nostra hac vice dumtaxat recipias, et admittas, ipsumque per te receptum
et admissum, Thesaurarium prout, ipsumque nomen, et Officium in dicta Ec-
clesia auctoritate predicta instituas, et assignes, ipsumque stabilis
ipsique et illi annexorum fructus, redditus, et proventus hujusmodi
ad opus paramentorum, et ornamentorum, et decoris, ornatusque
ac luminariae, et aliorum in dicta Ecclesia ad Divinum cultum
necessariorum, et pro illis acquirendis, conservandis, augendis et
manutenendis dumtaxat, et non in aliud opus convertendis, et ex-
ponendis appropries, applices, annectas, deputes, et assignes, nec
non dicto Bertrando super eisdem fructibus, redditibus, et proven-
tibus pensionem ducatorum hujusmodi sibi per ipsos De-
canum, et Capitulum ad gubernationem, et administrationem stabilis,
et annexorum ac fructuum, redditium, et proventuum ac jurium
praedictorum pro tempore deputatum annis singulis loco, et tem-
pore sub poenis ac censuris, de quibus tibi videbitur ipsius
Bertrandi ad hoc accedente consensu effectualiter, et integra-
liter solvendam reserves, constituas, et assignes, inducas per te,
vel per alium, seu alios praedictos, et pro tempore existentem De-
canum et Capitulum hujusmodi ad opus utilitatem et nomine hujus-
modi operis, et pro eo, in corporalem possessionem stabilis
annexorumque, juriumque pertinentiumque praedictorum, ac defen-
dendos inductos, ac facias per Decanum et Capitulum deputandos
per eos hujusmodi de fructibus, redditibus, et proventibus, juribus
et obventionibus praelibatis ad opus praefatum, et ejus nomine
et pro eo, nec non Bertrando praefato de pensione hujusmodi
praemissis loco et tempore integre responderi contradictores
per censuram Ecclesiasticam appellatione postposita compescendo
Non obstantibus constitutionibus, et ordinationibus Apostolicis
nec non

nec non dictae Ecclesiae iuramento, confirmatione Apostolica, vel
quacumque firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus
contrariis quibuscumque. Aut si aliqui super provisionibus sibi
faciendis de huiusmodi officiis in dicta Ecclesia specialiter, vel
aliis beneficiis Ecclesiasticis in illis partibus generaliter, Sedis
Apostolicae, vel Legatorum eius litteras impetraverint etiamsi per
eas ad inhibitionem, reservationem, aut decretum, vel alias
quomodolibet sit processum, quas quidem litteras, et processus
habitos per easdem ad dictum officium volumus non extendi
sed nullum per hoc eis quoad assecutionem officiorum aut beneficiorum
aliorum praeiudicium generari, et quibuslibet privilegiis, indul-
gentiis, et litteris Apostolicis generalibus, vel specialibus quorumcumque
tenorum existant, per quae praesentibus non expressa vel totaliter
non inserta effectus earum impediri valeat quomodolibet vel
differri, et de quibus quorumque totis tenoribus de verbo ad verbum ha-
benda sit in nostris litteris mentio specialis, aut quod dictus
Bertrandus, et Clericus praedicti, et Beatae Mariae Civitatis
Astien. dictae Diocesis Ecclesiis Canonicatus, et praebendas, quorum
fructus, redditus, et proventus quadraginta florenorum auri secundum
dictam aestimationem valorem annuum non excedunt noscuntur obtine-
re; Volumus autem quod praedictus et pro tempore existens De-
canus, et Capitulum huiusmodi aliquam personam fide, et facultati-
bus idoneam, pro quo ipsos Decanum et Capitulum teneri
volumus, et efficaciter obligari ad gubernationem, administra-
tionem, et receptionem huiusmodi cum competenti salario
ex illa de huiusmodi fructibus de licentia dictorum Decani
et Capituli recipiendo nominare, constituere, et deputare eorum
singulis studeant, et procurent, quae illis redditus de habitis

et receptis, ac gestis, et administratis per ipsos eisdem Decano, et Capitulo
ipsius Decanus et Capitulum Patriarchalis Aquilejensis clausula Charta Con=
cordiarum Ego pro tempore erit sententiam plenam, et idoneam ac
restitutione integra reliquiarum ad opus hujusmodi, et non aliter
conservandarum teneantur, et debeant assignare, et reddere rationem
et irritum et inane decernimus si secus super
his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter
contigerit attentari.

Dat. Bononiae. Anno Incarnationis Dominicae Millesimo quadrigentesimo
trigesimo sexto.. Quarto Decimo Junii Pontificatus nostri Anno
sexto

Praemissam Bullam scriptam in Pagina Pergamena cum
Bulla plumbea, existentem in Archivio Rmi Capli
Aquilejensis nec de alieno manu fidem adductam factam
prius diligenti inconsultatione Ego [illegible] Lazarinus
A. V. Nott. et Canc.ius ejusdem Rev.mi Capli ex=
traxi manu mea in fidem subscripsi.

In Christi Nomine Amen. Anno Nativitatis ejusdem Millesimo Quadringentesimo octuagesimo septimo, Indict. quinta, die vero vigesima

1487 sexta Martij [illegible]. Pontificatus S.mi in Xto Patris, ac Domini Nostri Innocentij divina Providentia Papae Octavi Anno quarto. Actum Utini Aquilejensis Dioecesis in Sala Domus Sancti Antonij Coram Revd.o in Xto Patre Dno Castore Dei, et Apostolicae Sedis gratia [illegible] Episcopo Patriarchatus, et Dioecesis Aquilejensis pro Rmo in Xto Patre, et Dno Dno Marco miseratione Divina Episcopo Praenestino Cardinali Sancti Marci Patriarcha Aquilejensi ~~dignissimo~~ Gubernatore, et Locumtenente Generali sedente, infrascriptis omnibus tanquam justis, aequis, honestis et rationabilibus suam, et Officij Auctoritatem interponente pariter, et decretum. Praesentibus Venerabili Dno Presbytero Nicolao ejusdem Reverendi Dni Gubernatoris Capellano, Clarissimo Juris Doctore, Dno Francisco de Thesaldo, Bertrando Rondulo de Utino Clerico Aquilejensi, et Victore de Sancto Daniele jurato Nuntio Curiae Patriarchalis, Testibus vocatis specialiter, et rogatis.

Cum ita asseratur veritas prout ibidem assertum fuit, quod dim piae recordationis Dnus Ulricus Sanctae Aquilejensis ~~[illegible]~~ Ecclesiae Patriarcha Piatati univit Plebem de Pozzuolo etiam cum omnibus [illegible] Cathedrali sui, suorumque Successorum, excepta solum Praebenda Sacerdotum ibidem constituendorum tradiderit, et contulerit Camerae Ornatus praefatae Ecclesiae Aquilejensis, ut constat publico

1210 circa documento sub Anno Dni M. CC. X. Indict. XIII Sexto Idus Decembris manu Bertoldi praefati Dni Patriarchae Notarij, ipsiusque Plebis traditio, sive unio (ut infrascriptae partes asseruerunt) effectum sortita sit, illibataque permanserit usque ad annos Domini

Dni M.CCCCLVII. vel circa, quo tempore Plebs Luce de
Vinasto Presbyter infrascriptus Rector filialium Ecclesiarum Sanctorum
Michaelis de Caprereto, et Bartholomei de Ognano intra limites
dictae Plebis de Tozzolto existentium, inveterati vitam studuit, et
conatus est earundem Ecclesiarum Quartesia, per quendam Dnum
de Rozzia, Juris Doctorem Plebanum S. Barnabe de Venetiis, et
Vicarium Rmi Dni Patriarche Venetiarum asertum Apostolicarum Litte-
rarum Executorem, sibi vendicare dismembrando dicta Quartesia a
principali Quartesio Plebis predicte in grave damnum, prejuditio-
m, et jacturam omnium jurisdictionis Aquilejensis Ecclesie, et contra
expressissimam Ordinationem prefati Reverendissimi Dni Patriarche
Vuolrici. Cujus rei occasione inter dictum Presbyterum Petrum
Vinastensem ex una, et Venerabile Capitulum Aquilejense ab eodem
Dno Patriarcha eidem Plebi prefectum partem ex altera. Ami=
cabiliter conventum extitit mediante opera Dni Fortunati Epi-
copi [illegible] tunc in Patriarchatu Aquilejensi Gubernatoris Ge-
neralis, vel alterius amicabilis compositoris, ut scilicet de proven-
tibus Quartesiorum earundem Ecclesiarum Sanctorum Michaelis de
Caprerato, et Bartholomei de Ognano Duodecim Ducati Auri Sin-
gulis annis Plebi, eidem Vinastensi ab ipso Presbytero
Petro persolvendi, et reliqua Decorum Quartesiorum eidem Presby-
tero Petro pro longiori ejus substentatione remaneret; Quam
quidem amicabilem compositionem utraque pars laudavit, et
pro commodo pacis, et ad parcendum laboribus, et impensis,
hujusmodique compositionem Partes ipse inconcusse servarunt
usque ad Annos Dni M.CCCCLXXXIII quo tempore
cum idem Presbiter Petrus ad instantiam Spis Dni Jacobi de Ba-
gnado tunc dicti Plebis, ... ad solutionem quarundam
pecuniarum

praemissam praedictae Compositionis vigore negaret, idem Presbiter
Petrus coram Revdo Dno Patre Episcopo Belluensi tunc in Pa-
triarchatu praedicto Vicario Generali expressè judicialiter contradice-
re, asserens se ad dictam decem Ducatorum annualium solutionem mi-
nime teneri allegans paupertatem suam, et alias nonnullas prae-
textas causas, et rationes. Et sic Lis, et dissensio inter partes praedic-
tas superinde suscitata esset, et vigeret. Tandem Venerandi Patres
Dnus Doimus de Valvasono Decanus, et ut Camerarius dicti Ornatus,
Dnus Jacobus Sacratori Doctor de Marano Archidiaconus, D. Lau-
rentius Saratus, Dnus Antonius de Susanna, Dnus Franciscus de Attaco
Dnus Petrus de Palmulis Doctor, et Dnus Jacobus de Montegnaco Ca-
nonici praefatae Ecclae Aquilejensis, ac Capitulum ut asserunt
deputati providentes de voto pro aliis absentibus ex una, et dictus
Presbiter Petrus de Vinapto ex altera partibus ibi super personaliter
constituti volentes amicabilem compositionem potius amplecti quam
litigiosum anfractus ac attritione temporis, et temporalis substan-
tiae consumptione quotidie dispendere, et vagari. Ex ratione
supradictus Presbiter Petrus bonam fidem erga eandem Aquilejen-
sem Ecclesiam recognoscere cupiens, prius, et ante omnia dictae
partes hinc inde sponte, pure libere, et expresse cesserunt, et
renunciaverunt omni Liti, et Causae, quae inter eas quomodolibet
fuisset, seu esset occasione praemissa tam in Romana Curia quam
in Curia Patriarchali, seu coram judicibus, et Commissariis ab eisdem
delegati, vel alibi alicui Locorum, nec non omnibus, et singulis quibus-
cunque sententiis, et terminationibus tam interlocutoriis, quam diffini-
tivis quomodocunque, et qualitercunque, sive a quocunque latis,
nec non omnibus, et singulis quibuscunque Instrumentis, Processibus
juribus, et scripturis usque in praesentem diem, et horam factis, habitis,
celebratis, et ostensis tam pro una parte, quam pro altera, quibus
deinceps uti, vel juvari possit quavis occasione, causa, vel colore

nullo

nullo pacto voluerunt. Quae omnia, et singula per cassis, abditis, et annullatis per gradus novi Concordij Instrumenti omnino haberi, et tenere voluerunt. Et in specie idem Presbiter Petrus cassavit, et irritavit, atque incidit quoddam aliud Instrumentum iudicialiter productum, quo continebatur condemnatio quaerendo expensarum ascendentium ad summam Ducatorum quadraginta alias facta contra dictum Dominum Principalem Decanum, et Capitulum dictae Ecclesiae Aquilejensis in favorem ipsius Presbiteri Petri per supradictum Dominum Dominicum de Troppis executorem Apostolicum de Anno Domini M.CCCCLVIII die XI. Januarij manu eiusdem q. Jacobi qm. q. Antonij Civis, et Notarij Veneti cui Instrumento idem Presbiter Petrus renunciavit expresse.

Deinde dictae partes ad infrascriptam transactionem, compositionem, unionem et Concordiam per solemnem stipulationem utrinque intervenientem firmatam, et solidatam unanimiter devenerunt. Videlicet quod dicto Presbitero Petro intelligatur, et sit effectualiter initiata Dei [illegible], et donata, attenta eius paupertate [illegible], mera [illegible], quibus officitur, et mala praeteriti temporis conditione, omnis et quaevis pecuniarum summa, et quantitas per eum debita pro Pensione sive affictu ipsorum decem Ducatorum super dictis Quartesiis Villae Cerlasiani ipsi Capitulo annuatim non soluta, et de ipsa quantitate praeterita solum solvere teneatur et debeat Ducatos viginti et de ipsis viginti Ducatis Ducatos duos quolibet anno in futurum usque ad integram et totalem satisfactionem. Similiter intelligatur, et sibi ipsi Presbitero Petro de novo relocatum et affictatum Quartesium praedictum dictorum Celasiani [illegible] Michaelis de Cappanato et Bartholomaei de Ognano pronunciatum, et annua pensione Ducatorum decem Boni auri, et ipsis condantis per dictum Presbiterum Petrum quolibet annis solvendorum et affictandorum pro dimedia in festo Natalis Domini, et pro alia dimedia ad festum Pentecostes. Et quod primam solutionem dictus Presbiter Petrus facere tene-

atur

alia pro dimidia in proximo festo Natalis Dni; et hoc ad vitam dicti Presbiteri Petri dumtaxat, quo decedente Quartesium predictum revertatur, et remaneat liberum dicto Ornatui, et deputati ad illius gubernationem possint, et valeant de illo disponere ad libitum prout eis videbitur expedire. Et ita prefati Dni Decanus, Camerarius, Archidiaconus, et alii suprascripti Canonici ad hec, ut premittitur deputati cum promissione de Rato pro aliis Canonicis absentibus, omni meliori modo, via, causa, ordine, et forma, quibus magis, et melius sciverunt, et potuerunt, remiserunt, et donaverunt nomine dicti Ornatus eidem Presbitero Petro ibidem presenti, ac pro se ipso recipienti, et stipulanti omnem, et singulam quantitatem pecuniarum per ipsum Presbiterum Petrum dicto Ornatui debitam per elapsum ex causa dictis viginti ducatis, quos eidem Ornatui reservarunt per dictum Presbiterum Petrum, ducatus qualibet anno usque ad integram, et totalem satisfactionem exbursandis, ac dictum Quartesium fructuum prefato Ornatui pertinens ipsi Presbitero Petro ut supra stipulanti, et recipienti, conducenti, ac acceptanti effectualiter de novo dederunt, et concesserunt ad vitam eius tantum. Cum omni illius commodo, et utilitate pro foro et pretio dictorum decem ducatorum cum boni anni, et iusti pondus ab eodem Presbitero Petro in terminis, et dilationibus suprascriptis, Camerarius dicte Ecclesie exactori annuatim dandorum, et persolvendorum. Et dictus Presbyter Petrus promisit prefatis dominis Decano, Camerario, Archidiacono, et Canonicis nomine dicti Ornatus recipientibus de dicta summa viginti ducatorum singulis annis in futurum solvere, et numerare Camerario predictis ducatos duos, et aliorum ducatorum decem quot annis quoad vixerit pro Quartesio dictorum fructuum Ecclesiarum S. Michaelis, et Bartholomei partem dimidiam in festo Natalis Dni, et aliam dimidiam ad festum Pentecostes, absque omni mora, et juris exceptione. Et primam solutionem dicte dimidie partis ducatorum decem facere promisit in proximo festo Nativitatis Dni; pro quibus viginti ducatis prestaturum persolvere, et decem

ducatis

ducatis pro Quartesio predicto noviter reconducto, et praemissis obser-
vandis, et adimplendis dictus Presbiter Petrus obligavit omnia Bona
sua mobilia, et stabilia praesentia, et futura. Quae omnia, et singula
ambae dictae partes vicissim per solemnem stipulationem promise-
runt perpetuo rata, grata, et firma habere, tenere, et inviolabiliter
observare, et non contradicere, facere, vel venire per se, vel alium
seu alios aliqua ratione, ingenio, vel causa, nec litem, aut controversiam, vel
turbationem ullam ~~movere~~ seu sibi inferre inferre, sub poena dupli
ejus, de quo lis vel controversia moveretur, refectione damnorum
omnium expensarum, et interesse litis, et extra, quae soluta, vel non,
seu poenis commissis, praesenti nihilominus compositionis Instrumentum,
et contenta in eo firma, et illibata remaneant, et perpetuam obtineant
roboris firmitatem: ac renuntiarunt libere, et expresse exceptioni non
sic factae, et compositionis non ita factae remissionis, et Donationis, non
sic gestae rationis, et conditionis, promissionis, et obligationis, ac
omni alii exceptioni, ac juris auxilio tam Canonico, quam Civili,
quibus se quomodolibet juvare, tueri, seu tuentur possint juravit
praeterea dictus Presbiter Petrus ad S. D. E. manu tactis Scripturis, quod
nullo unquam tempore huic transactionis Instrumento, vel contentis
in eo contradicet directe, vel indirecte, sed faciet et observabit que-
madmodum in eo continetur. De quibus omnibus, et singulis rogatus
fui ego Paulus Sanctonius Notarius, et Cancellarius infrascriptus.
Ego Paulus Sanctonius filius q.m Don Vici Sanctonii de Sanctoniis Loci
[illegible] Diœcesis publ. Imperiali Auctoritate Notus, et Judex Ordi-
narius, ac praefati Reverend.mi D. Patriarchae Aquilejensis Cancellarius
quia praedictis omnibus, et singulis dum sic (ut praemittitur) inter ipsas
partes agerentur cum praenominatis Testibus affui, eaque sic fieri vidi
et audivi, ideo hoc praesens publicum Instrumentum manu alterius,
me aliis praepedito negotiis, fideliter scriptum exinde confeci, sub-
scripsi, publicavi in hanc publicam, et authenticam formam requisitus
redegi

redegi, signumque meum cum nomine apposui consuetum,
ac etiam clausulam illam incipientem, nec non omnibus, et qui-
buscumque sententiis [ in trigesima prima linea errore omis-
sa manu ejus qui instrumentum conscripsit in suo congruo loco
restitui feci.

S.N. Ego Hieronymus de Hieronymis Venetiis publicus Imperiali
Auctoritate Notarius, et ad praesens praefati Reverendi Capituli A-
quileiensis Cancellarius suprascriptum Transactionis, et Compositio-
nis exemplum ex publico, et authentico instrumento in membrana
inter scripturas, et documenta praefati Venerandi Capituli exis-
tenta fideliter exemplavi, nomenque, ac signum meum consue-
tum in fidem apposui [;

S.N.

Index rerum quæ a Canco de Masottis dono datæ sunt Capto Metrope Utini

1751. Convenuto tra li SSri Canonici destinati dalli respettivi due Capti d'Aquileja et d'Udne per la unione da farsi

Copia di Articoli dell'Illmo et Eccmo Sig. Franco Tiepolo Luogotenente d'Udne per sopire le differenze insorte tra la Magnifica Città, ed Revdo Capto d'Udne

No[illegible]
sott[illegible]
Rmo[illegible]

Un [illegible]
unn[illegible]
tutti [illegible]
fron[illegible]
Un [illegible]
fam[illegible]
e [illegible]
Un v[illegible]
di [illegible]
Ritra[illegible]
[illegible]
Un [illegible]
fra[illegible]
Un i[illegible]
S. [illegible]
Un [illegible]
arg[illegible]
Li[illegible]
Un [illegible]
[illegible]
sign[illegible]
Uho [illegible]
all[illegible]
da[illegible]
ing[illegible]
Aito[illegible]
Beg[illegible]
don[illegible]
bra[illegible]
qua[illegible]
amo[illegible]
gos[illegible]
di sa[illegible]

Nota di quanto il Can.co de Masotti ha datto in dono all'Ill.mo e Rmo Cap.lo Metrop.o d'Urbino

Un evangeliario ed epistolario.
Un Messale stampato in Propaganda tutti ligati in vellutino rosso alla francese con l'arma Masotti
Un Canoni ligati come sopra con l'arma del Rmo Cap.lo da una parte e l'arma Masotti dall'altra
Un velo umerale con un segno di Jesus con raggi d'oro
Ritratto di N. S. Benedetto XIV fel. Reg.
Un'ombrella d'amasco bianco franza d'oro in mano del Sig. Maduzzi
Un urna di cristallo col corpo di S. Fortunato fanciullo M.
Un Reliquiario con filagrana d'argento con mezzo dente di S. Lucia V. M. in mano de Sig.ri Ripetti
Un quadro d'ebano con lavorieri d'argento contenente Reliquie diverse
Uno strato di panno rosso regalato all'Altare della B. V. della Providenza del quale si servono al presente secondo le solennità all'Altar Maggiore.
Due anelli di pasta di zaffiro donati all'arca della B. V. Providenza ligata in oro di figura quasi quadrata,
Anulus aureus cum gemma ex vitro obsidiano caerulei coloris vulgo pasta di saffiro figurae quasi quadratae

Index rerum, quae a Can.co de Masottis donatae sunt Cap.lo Metrop.o Urbin.
Evangeliarium et epistolarium
Missale in Propaganda editum compacto purpurea pelle vulgo Semmerzi Masottorum
Canon ut supra ornatus velatum seq. cum stemmate Cap.li in una cum Masottorum insigni in altera libri fronte
Humerale Jesum aureo jubare circumlucente exhibens
Imago SS. D. N. Benedicti XIV fel. Rec.
Umbella damascena opere picta et aurea lacinia circumdesignita.
Urna chrystallina S. Pueri Fortunati M. corpus continens.
Lipsanotheca partem Luciae V. M. dimidio dente in cuccino argenteo indito.
Tabella ex ebeno argenteis operibus distincta varias Reliquias continens
Stragulum coccineum Altari B. M. V. de Providentia dicatum, sed quo nunc mos est uti pro temporibus ad Altare Majus.
Anulus aureus cum ex vitro obsidiano caerulei coloris vulgo pasta di zaffiro
anulus aureus continens vitrum obsidianum caerulei coloris vulgo pietra di pasta colore di saffiro figurae quasi quadratae —
Plinio lib. 30 - cap. 28 —

Monsig.r Fabio M.a de Mayotti
ottenne il Canonicato in Roma
sin l'anno 1747 uacante per
la mancanza del fu R.do Lorenzo
Aggrini Can.co di Udine seguita nel
Mese di Marzo
Detto Monsig.r de Mayotti morì il dì 21 8bre
1757 ed fu sepolto nella Chiesa de
PP. Capuccini di Udine com.e dall
...
Canonicato ... per Can.co Sig.r Ab. Nicolò
Nicoletti ... di Cividale che
nell'anno 1777 è mancato a ... Monsig.
Co. Camuzzio Preposito del Metropolitan
Cap.lo di Udine da Roma fu provisto
Monsig.r ... Fiorio in Preposito
e così vacato il Post. di Primicerio dall
... in Venezia fu provisto il
d.o Monsig.r Nicoletti ed al di lui
Canonicato successe S.r Co. Girolamo
Spilimbergo che il 1785 passò ad essere
Degano del Cap.lo di Udine in luoco di
Monsig.r ... Montegnacco ed al
Canonicato Spilimbergo fu provisto Co.
Giacomo di Brazzacco.

22 [illegible] 1751

Li sig.ri Pietro Pellegrini [illegible] e [illegible] Fran.co Florio Canonici della Chiesa Patriarchale di Aquileja: e li sig.ri Francesco Belgrado Decano, Giam-battista Sabbadini e [illegible] Braida Canonici dell'insigne Collegiata di Santa Maria Maggiore di [illegible] [illegible] tenute per insinuazione ed ordine dell'Em.mo e Rev.mo sig. Cardinale e Patriarcha [illegible] il [illegible] 9 e 12 [illegible] rassegnati alla [illegible] Eminenza, pel caso che abbia ad erigersi un [illegible] Arcivescovile Capitolo nella [illegible] di Santa Maria Maggiore sono convenuti doppo [illegible] sessioni ne [illegible] salva e riservata l'approvazione de loro [illegible] capitoli a quali saranno esibiti [illegible]

Primo che volendosi formare presentemente il Capitolo Arcivescovile da tutti e ciascuno [illegible] Canonici e Beneficiali Veneti Aquilejesi ed insiememente da tutti [illegible] Canonici e Beneficiali [illegible] ne una Parte ne l'altra.

[illegible] Nel caso [illegible] presentemente [illegible] la reduzione de Canonici e Beneficiali a minor numero, come [illegible] caso al'uni [illegible]

[illegible] e si dichiararono d'essere tutti e ciascuno in[illegible] nel detto numero [illegible] prefiggersi [illegible] [illegible]zione sarà da chi [illegible]; auditis Partium rationibus summarie producendis, deciso quinam sint preferendi

[illegible] Canonici [illegible] secondo l'ordine delle Prebende: cioè tutti gl'attuali Canonici Beneficiati Sacerdoti d'[illegible] precedano nell'ordine [illegible] loro Prebende tutti gl'attuali Canonici Beneficiati [illegible] doppo il qual ordine [illegible] [illegible] gl'attuali Canonici Preben[illegible] [illegible] dell'uno e dell'altro [illegible] Capitolo: e ciò abbia ad osservarsi nel Stallo, Coro, Capitolo, Funzioni e qualunche volta si [illegible] capitolarmente radunati. Con questo [illegible] gl'attuali Canonici i quali [illegible] il loro primo ingresso nel nuovo Arcivescovil[illegible] ottenessero o per opzione o per altra via Prebenda di grado superiore a quella con cui saranno entrati in [illegible] Arcivescovile Capitolo, debbano sempre nel grado superiore, a cui ascendessero, aver l'ultimo [illegible].

Quarto. Il Decanato d'Aquileja sarà la prima Dignità del nuovo Arcivescovile Capitolo, e il Decanato di Udine sarà la seconda e l'una e l'altra con quelle denominazioni che saranno stabilite.

Quinto. Gl'attuali Canonici di Aquileja siano preferiti in tutte le opzioni Aquilejesi, e quelli di Udine nelle Udinesi

Sesto. I Beneficiati Aquilejesi abbiano a godere i loro particolari benefici, assegnazioni ecc. così pure le rendite della loro mensa separatamente dai [illegible] Udinesi i quali parimente goderanno le loro ren[illegible] [illegible] della loro mensa [illegible] separatamente [illegible]

[illegible] le rendite del Capitolo d'A[illegible] [illegible] Dominio Veneto e non assegnate all'attuale Veneto

Prebendati e sotto il nome di mensa d'Udine s'intendano tutte le rendite communi ec. dello Capitolo comprese ancora le Eredità o siano Legati Lupis, Masolini e Frangipanni. Al caso poi che per l'uno, o per l'altro de sudetti Capitoli venissero altri Legati Obvenzioni ec. o già disposte o da disporsi queste saranno et nunc pro tunc s'intendono incluse nella terza Massa di cui si parlerà [illegible]

Ottavo: Nonostante questa separazione di mense sarà però commune a tutto il Capitolo la [illegible]versione d'ambe[illegible] [illegible] mense

Nono [illegible] Decominato d'Aquileja per [illegible] la pura amministrazione economica resti a solo comodo et incomodo degl'attuali Decano e Canonici d'Aquileja durante la separazione delle due mense

Decimo. Le Giurisdizioni del'uno, e del'altro Capitolo, che s'intenderanno presentemente unite, saranno esercitate e sostenute da Persone da eleggiersi dal nuovo Arcivescovile Capitolo restando a' peso del Vicedominato le solite spese del detto esercizio d'esse Giurisdizioni

Undecimo. La Puntaria sarà di jus elettivo del nuovo Capitolo con quella sedola ed onorario, che sin ora è stato solito

Duodecimo. Nei casi di Vacanza le rendite delle Prebende, e Canonicati vacanti comincino a formare una terza Massa commune da dividersi egualmente fra' tutti i Canonici, e Beneficiati del nuovo Capitolo, servato però l'ordine di Canonici e di Beneficiati. La qual massa poi sarà compita, e ridotta in una sola coll'unione intiera di tutte due le sopradette mense, ridotto, che sarà il Capitolo al numero de Canonici stabilito; e quanto alla divisione e amministrazione di questa terza Massa finche essa durerà separata dalle altre saranno sempre presso tutto il Capitolo. Al caso poi che succedesse mai qualche notabile discapito, all'una o all'altra delle sudette mense durante la loro separazione: sarà di Sua Eminenza il disporre secondo la sua giustizia di

[illegible] Massa finche essa durerà così separata

Decimoterzo. Tutte le spese Capitolari di Chierici salariati, occorrenze di sagristia e simili saranno communi di tutto il Capitolo; quelle però dell'amministrazione delle due mense finche durerà questo stato di loro separazione siano proprie di ciascheduna d'esse due respettive mense [illegible] le spese [illegible] per l'esazione delle rendite ciascheduna mensa le farà da per se: quelle liti poi che avessero a incominciarsi e in cui si trattasse non [illegible] Patria saranno fatte a spese di [illegible] mensa [illegible] sarà l'interesse, e fuori di Patria a spese [illegible].

[illegible] fatti gl'anniversarj, e le messe dell'una e dell'altra [illegible] si [illegible] e confrontati gl'emolumenti si stabilirà un [illegible] [illegible]

Decimo quinto. Tutti i Canonici hic et nunc dell'uno e dell'altro cetto assumeranno il medesimo titolo e si chiameranno Canonici della Chiesa Arcivescovile di Udine: sarà un [illegible] Sigillo Capitolare: li privileggi, le prerogative, le decorazioni, le giurisdizioni, le collazioni de Benefici e le loro nomine ora spettanti all'uno o all'altro Capitolo ed altre simili cose saranno communi e spettanti di tutto il nuovo [illegible] Arcivescovile e si eserciteranno a nome di esso

Decimo sesto. Rispetto alla duplicità che corre presentemente nelle divisioni dei lucri tra i Canonici e Decani dell'uno e dell'altro Capitolo, sarà questa ordinata o secondo sarà convenuto, o secondo che parerà a Sua Eminenza

[illegible]

[illegible] sig. gran. [illegible]

[illegible] sua amorevolissima benedizione [illegible] questi [illegible]

[illegible] no [illegible] lero [illegible]

[illegible]

[illegible] la sue [illegible]

[illegible] a parte [illegible]

[illegible] e com=

[illegible]

[illegible] facevi [illegible] tutti [illegible]

[illegible]

[illegible] appunto [illegible]

[illegible] stesso e [illegible]

[illegible]

[illegible] come [illegible]

[illegible] saper [illegible] e bene [illegible]

[illegible] sia salvo [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] o non volesse [illegible]

a tempo [illegible]

altri

[illegible] m n [illegible] ad [illegible]

[illegible]

[illegible]

5. [illegible]

[illegible]

[illegible]

bile conforme al pret. [illegible] quanto alle [illegible]

[illegible]

1.° [illegible] sue Confraternità, e [illegible]

[illegible]

a fondatori, e dotatori delle med.me appartenir [illegible]

[illegible] alle autorità [illegible]

[illegible]

[illegible] in quanto per [illegible] di [illegible]

alle sepolture stesse presso la Città [illegible]

[illegible]

II. [illegible]

l'an: 1500, salvo sempre [illegible]

[illegible] di un S. Cappellano [illegible]

[illegible] dal loro [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Decreto.

1756

Ducati relativi alli Due Dignità ed alli Dodeci Canonicati di nomina Reggia del Metropolitano Capitolo d'Udine ut intra

Copia

# Serenissima Repub.ca

Ritornato dal solito annuale respiro della Campagna riuscito non molto felice alla salute devo rassegnare alla Ser.tà Vra la notizia della mancanza ultimamente seguita del Canonico Marchi di Sacile promosso ad uno de Canonicati della pur insigne Collegiata di Udine dal mio Predecessore volontariamente stato fuori nell' erezione del nuovo Capitolo e già due anni poco più rimesso nel med.mo per la mancanza di altro Canonicato riservato a Vra Serenità ed ora nuovamente ricaduto alla sua Regia Nomina e sovrana dispozione.

Atteso il Clementissimo assenso, e permesso di Vra Serenità e dell' EE.VV. confermato anche ne passati casi di potere io in tali circos=tanze devenire all'elezione e sostituzione di nuovo soggetto, che supplisca all'Uffizio del Defonto: eleggo, e presento à Vra Ser.tà la persona del Sacerdote Innocente Rainis di questa Città versatissimo nelle scienze scolastiche, e Canoniche ed assai Capace nella predicazione, il quale ha anche impiegati molti anni nell'Uffizio di Bibliotecario, e di Esaminatore ne Concorsi de

Benefizij

Benefizj Curati, e de' Chierici. Per seguenti)
esse come lo credo il più idoneo e più degno,
che si presenti alla mia considerazione, così
spero possa essere anche di aggradimento di V.ra
Ser.tà e meritevole della sua Clementissima
approvazione. Grazie.

Di V.ra Ser.tà Udine 9. Novembre 1760.

Umilissimo Devotissimo Obligatissimo servo e figlio
Obbedientissimo Daniello Patriarca Delfino Arci-
vescovo

Ex regestis Curie Archiep.lis
Utinensis edicto concordat ita est
Jo: Baptta Coronello Canc.ius
Archiep.lis Utini 16. Julij 1768

1599

1705. 15. Febbraro in Pregadi

Al Luogotenente d'Udine

Partecipa la V. Ecc.za l'avviso del nuovo accaduto a morte succeduta dell'Decano di cotesto Metropolitano Capitolo; e spettando però alla Repubblica Nostra secondo la bolla di Erezione il diritto della nomina ad una tale Dignità come anco a quella di Primicerio; e convenendo provvedere con ella presente vacanza, conforma il primo caso, come a tutti i casi avvenire delle vacanze delle due Dignità predette. Determina il Senato, che a norma de' metodi stabiliti col Decreto 16. 7bre 1756 riguardo alla nomina de' Canonici l'elezione delle Dignità stesse seguir abbia nel Reggimento vostro tra soggetti Nazionali di cotesta Provincia, qualificati con Dignità Dottorali, virtù eminenti, ed adornati delle loro Testimoniali. Sarà pertanto cura Vostra il far pubblicar Proclama d'invito al concorso, ... li concorrenti ... in nota ... ballottati nel detto ... i concorrenti abbia l'eletto ad esser nominato, e ... formalità ... nomina, istituzione ... detto ...

Si quali è stata stabilita la quota 10 del mese di Marzo venturo.

Del presente già data copia ai Secretari [illegible]

Pietro Ramarachi [illegible]

Pro-memoria

Il Martedì 7 Xbre 1756

Gl'Illmi Sri Paolo Ristuliano q. Co: Franco Cartagna, Sig. Antonio dalla Porta q. Franco Antonini Kr, Co: Asquinio Lirutti, e Sig. Domco Guile Deputati della Città presenti nel scritto co: Vittorio Sentito il contento dell'atto 4 corre di questo Illmo Metropolitano Capitolo, col quale esibisce a questa Magca Città il Decreto dell'Eccmo Senato di 16 7bre passo decorso, e rilevatone nei medmo le speciose Sovrane condiscendenze ne' casi di vacanza di questi Canonicati a vantaggio delle famiglie Friulane e Cittadine, non meno, che a comprova maggior lustro, e decoro di esso Illmo Capitolo, che si è compiaciuto in obbligante maniera di far pervenire a cognizione nostra in questa Cancelleria, hanno con tutti i voti terminato

Che d(ett)o atto e Decreto si debba registrare ne' libri Annali, ove sono già registrati li precedenti monumenti della Pubblica munificenza etc.

Seguono l'Atto e Decreto sopracitati

Die 4 Xbris 1756

Congregati capitulariter loco et more solitis Illmi ac Rmi D. Franco Richardo Decano, Franco Co: Florio Primicerio, Sig. Co. Antonio Bergamo, ... Hieronimo ... Franco Comite ... Legnani ... Boiani ... de ... Franco Lozania, Cristiano Sallateo ... de Masoni ... Co: Mantica Antonio ... Dominico Franco ... o: Dinelius

Vim recepit Decretum Exmi Senatus, quo ratio

et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
sancte huius metropolitane Ecclesie [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible], et
[illegible] non modo Capituli, et [illegible]
etiam in Provinciis totius ac [illegible] [illegible]
huius Civitatis ornamentum, utilitatem [illegible]
[illegible] tunc erit Canonicorum [illegible], ut [illegible]
num post [illegible] [illegible] [illegible] in
Capitulum [illegible] Decreti exemplar Capitulari
nomine Illi. Dni. Deputati Civitatis [illegible]
[illegible] [illegible], quo ipsi et [illegible] omne
[illegible] habeant [illegible] [illegible], et
Capituli Studium in [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] et [illegible], quam
[illegible] Dominus Praepositus [illegible] Baptista Comes Co-
[illegible] in huius [illegible] [illegible] tractatu ad exitum
usque feliciorem impendit
[illegible] igitur de Dignitate et [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] atque sententiam [illegible]
[illegible] statuunt ut exemplar Decreti eiusdem cum
[illegible] hoc Capitulari [illegible] per [illegible]
Magistrum [illegible] Nobb. D. D. Civitatis
[illegible] ab [illegible] [illegible] Septemvirorum Ma-
gistratui [illegible] [illegible] [illegible] Omnibus
votis

[illegible]

Ex registro Capitulari [illegible]
in fidem [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] Capituli [illegible]

1780

Pro - memoria

1756. 16. 7bre in Pregadi

Al Sig.r Cardinal Patriarca Delfino Arcive=
scovo d'Udine

Resosi consapevole il Senato dell'attenzione e vigi=
lanza di V. S. Ill.ma e R.ma col di Lei affettuoso
foglio 25 Lug.o decorso dell'inevitabile et immi=
nente pericolo di vita in cui era il Co: Franc.o
Manticà Canonico di cotesta Cattedrale uno delli
sedici riservati nella Bolla d'erezione alla Prencipal
nra nomina sopragiunse con la success.a lettera
di cotesto Luog.te la notizia della di lui morte
avvenuta nel giorno 26 del mese decorso. Fat-
tasi però dal Senato la debita considerazione
a quanto Ella ci accenna nel pred.o di Lei foglio
in rapporto al pnte caso, che è il primo e senza
esempio dopo l'erezione dell'Arcivescovato, e trovan-
dosi conveniente di disporre non solo ciò, ma in-
sieme in riguardo al grado et alla dignità sua
[illegible] di provvedere a tutti i casi che in futuro
avvenire si delibera

Che pnte Em.za abbia ella a proporre uno tra questi
Canonici, i quali non essendo [illegible]
perchè possa essere sollevato nel sud.o nro e successi=
vam.te nominato, e portato nelle Decime come
ella [illegible] ne scrive, e così dopo il pnte caso
[illegible] Ella a praticare anco in avvenire, proponen=
dosi il soggetto da sollevarsi, e nominarsi come
sopra sua vita durante. Lo che sia per [illegible]
anni per consolazione nra, e [illegible] della sua
[illegible].

Dovendosi in progresso provvedere anche per i tempi degli Arcivescovi successori resta stabilito, che in otto mesi abbiano i predetti Arcivescovi pro tempore a proporci quattro soggetti Nazionali del Friuli qualificati per nascita, Dottrina, virtù e meriti, ed accompagnarli colle loro testimoniali, perchè ballottati nel Collegio nostro abbia il prescelto ad esser nominato, e presentato colle debite forme, e poi al Sommo Pontefice per la sua Canonica Instituzione.

Negl'altri quattro mesi poi resta impartita la facoltà a cotesto suo Metropolitano Capitolo a proporci similmente col mezzo del Luogotenente quattro soggetti delle qualità sopra descritte, i quali siano tenuti di imparire accompagnati dalle attestazioni degli Arcivescovi pro tempore, onde colla forma sopradetta siano ballottati nel Collegio Nostro, ed il prescelto sia nominato e presentato a cotesta Curia Arcivescovile per esser poi in Canonica forma instituito.

Per il tanto gli Arcivescovi futuri quanto cotesto Capitolo sempre distinto, Capitolo, dovranno riconoscere una spontanea testimonianza della Paterna nostra Benedizione e della Clemenza che si ripone nel zelo, e fede delli medesimi.

Mentre però a consolazione di V. S. Illustrissima e Reverendissima ... la perverrà la notizia e da ... avrà

un

Pro-memoria

Pro Eq. Zaria

un argomento della stima e riguardo, che si pi[illegible] per la qualificata sua Persona, alla quale auguriamo in lunga serie d'anni le più compite felicità

Ex Annalibus mag.ce Civitatis Utini.
Andreas Brunelleschi Coad.
Die 30 Maii 1768

Pro-memoria

Copia / Ludovicus Manin Dei Gratia Dux Venetiarum
Nob: et Sap. Viro Petro Canal de suo Mandato
Locumt: Patriae Fori Iulij Fideli dilecto salutem,
et dilectionis affectum.

Datosi il conveniente riflesso ai tre uniformi ricorsi con li
decorsi e religiosi oggetti prodotti da Monsig.r
Arcivescovo dal Metropolitano Capitolo e dai
Deputati di codesta Città e Patria accompagnati
colle accette nostre Lettere 22 Luglio decorso. Il
Senato a scioglimento d'ogni dubbio introdotto
sulla intelligenza del Decreto 1756.16 7mbre
prescrive: Che nei casi di Vacanza dei dodici
Canonicati di regia nomina in codesta Cattedrale
le Proposizioni dei quattro Soggetti Nazionali
del Friuli concesse in otto Mesi all'Arcivescovo
pro-tempore e negl'altri quattro al Capitolo
debbano tutte religiosamente esser fatte colli
prefissi requisiti e congionte colla Testimonia
di ciaschiduna essere di volta in volta trasmesse
dalla Vostra Carica al Senato stesso per la suc-
cessiva metodica Elezione nel Collegio nostro.
Dichiarara così la volontà pubblica resta ini-
bita nell'avvenire alli Soggetti che saranno
proposti qualunque Comparsa in Venezia
per tale oggetto, da dove anzi immediate
dovranno partire se per avventura qui si
trovassero.
Anche per le due Dignità di Decano e Primicerio
convenendo una eguale provvidenza che allon-
tani la Comparsa dei Concorrenti al caso delle
future Vacanze si stabilisce che fermo sempre
le prescrizioni del Decreto 1765.25 7.bre 6.o abbia

a

a continuare la Publicazione costà dei soliti Proclami d'invito dopo la quale debba ciascun concorrente alle dette due Dignità darsi in nota nella Cancellaria di codesta Rappresentanza invece che nella Ducale Cancellaria perchè la Nota stessa pariamenti congiunta alle respettive Testimoniali di ciaschedun venga trasmessa a questa parte per la Elezione da farsi nel Collegio nostro. restando pure inibita per l'avvenire la comparsa e la dimora in Venezia anche agl' aspiranti alle pred.te due Dignità. E siccome importa che in tutte queste elezioni il requisito singolarmente del merito acquistato dall' aspirante nel servizio delle suddite Chiese consti nei documenti esibiti così averà questo a specificarsi nei medesimi onde all' atto della scelta non manchi la cognizione più interessante. Di tanto ciò il zelo nostro ne rende iat[illegible] nelle convenienti forme codesto Benemerito Prelato il Capitolo Metropolitano e li Deputati della Città e Patria in riscontro delle accolte loro istanze e per la di[illegible] esecuzione farete seguire il registro delle presenti tanto nella Vostra quanto nelle respettive loro Cancellarie.

Dat. in Nro Duc. Palatio Die 27 Augusti Indictione XIII MDCCXCV.

Pietro Alberti Secretario

Pro-memoria

Pro-memoria

Promemoria

Il Capitolo della Chiesa Metropolitana d'Udine è composto di tre Dignità e ventiquattro Canonicati.

Per dodeci tra questi Canonicati Monsig.r Arcivescovo al caso di Vacanza propone quattro Soggetti all'Ecc.mo Collegio, dalli cui Voti ne resta uno prescielto.

Li proposti per Decreto dell'Ecc.mo Senato 16 7mbre 1756 devono essere Nazionali del Friuli e qualificati per Nascita per Dottrina per Virtù, e per Merito.

Venuto ultimamente il caso di vacanza il Monsig.r Arcivescovo ha proposti all'Ecc.mo Coll.o

Il Sig.r Co: Ciriolomani
Il Sig.r Co: Vartu
L'Ill.mo Michieli
Il Rev.do Mavangoni

Il Capitolo con Parte presa pero solamente con voti undeci Voti ha presentato agl'Ecc.mi Sri Savj un Memoriale non molto rispettoso a Monsig.r Arcivescovo e ingiurioso molto al Rev.do Mavangoni Ecclesiastico di quella nobiltà e di quel merito che sono ben noti nella sua Patria e che dimostrano li suoi legali Attestati, pretendendo che esso non sia capace d'esser proposto.

Si sparse voce che il fine del ricorso riguardasse solamente la sola particolare Persona del Rev.do Mavangoni ma ora dalle voci di alcuni Canonici opponenti e dagl' attestati che ricercano, rilevando si vede chiaramente essere preordinata contro li Nobili de Cittadini Udinesi.

Si tenta di farli escludere intieramente dal poter esser proposti ad alcuno delli dodeci Canonicati di Regia

Nomina e perciò quelli tra li Cittadini Udinesi che sono ammessi al Consiglio di quella Città si vedono in debito di esporre a lume di chiunque non è prevenuto e desidera esser informato le vere circostanze di quest' affare.

Posta di sopra l'esposizione del fatto altro non deve ricercarsi se non come siasi stato inteso e come debba intendersi l'accennato Decreto dell' Eccellentissimo Senato.

Monsignor Camuzio Primicerio della Metropolitana che fu in Venezia all'occasione di quel Decreto ebbe parte in quest' affare. Egli adunque era pienamente informato dello spirito del senso e della forza delle parole del Decreto stesso.

Vediamo come egli all'ora la intese e come l'intesero gli altri Canonici.

Il Capitolo Metropolitano ne portò pubblica notizia come cosa di commune vantaggio alla Città d'Udine il cui Consiglio è composto di Consiglieri Nobili e di Consiglieri Cittadini.

Questo Consiglio la riguardò come cosa la quale era certamente di commune vantaggio a Nobili e Cittadini perche non solo accolse la notizia con dimostrazioni di gradimento ma con ringraziamenti a Monsignor Camuzio come si vede da [illegible] Marzo 1757.

[illegible] un Giudizio Sovrano del dì 17 9bre 1753 il quale tutt'ora è in vigore che per le cose riguardanti li soli Nobili non si dovesse spendere in alcun modo de' dinari della Città ma solamente per cose riguardanti li Nobili e li Cittadini e dovessero li Nobili spender del proprio nelle cose in cui avessero particolare interesse e così pure nelle cose [illegible] li Cittadini.

Ora se diceva all'ora evidentemente Monsignor Camuzio il Capitolo e la Città non intesero che per l'accennato Decreto fossero [illegible] a Canonicati di Regia Nomina sola ammessi li Ecclesiastici Nobili, ed esclusi li Cittadini.

## Pro-memoria

Così l'intese l'Emo Cardinal Delfino Patriarca Aquileiese che era non solo ottimamente informato della mente dell'Eccmo Senato ma che si faceva gloria di seguirne le massime. Egli poco tempo dopo nato il Decreto conferì alcuni di questi Dodici Canonicati a Soggetti di merito ma che non erano nati Nobili. E vero che egli durante la sua vita non fu obbligato a provedere li quattro Soggetti ma un solo. Come però egli ha sempre seguite con pubblica approvazione le Massime del Senato così non avrebbe voluto conferire uno de Dodici Canonicati a Soggetto qui dall'Eccmo Senato non fosse riputato conveniente il conferirlo ed arrischiare che nel presentarlo al Collo gli fosse ributtato.

Se così fu intesa il Decreto a principio viene per conseguenza che così debba intendersi presentemente.

Ciò a tutta ragione mentre le Leggi tanto meglio s'intendono quanto più siamo vicini al tempo in cui sono fatte perche all'ora e più note la mente de Legislatori e più note le vere ragioni da cui derivano.

Non è dunque da stupirsi che così l'intenda il presente Monsigr Aquileiese che alla nascita e alla pietà unisce quella Dottrina e quelle cognizioni che sono ben note anche per le produzioni del suo ingegno date alle Stampe.

Esaminiamo ora le parole del Decreto stesso. Si legge in quello Nazionali degli Friuli qualificati per nascita per virtù per Dottrina e per merito.

Ora io dimando se queste quattro qualificazioni debbano intendersi disgiuntivamente in modo che basti averne una o la maggior parte oppure se debbano intendersi unitamente in modo che sia assolutamente necessaria averle tutte e quattro.

Se fino ad ora fu inteso il Decreto che debbano prendersi disgiuntamente dunque tale io replico è la vera intelligenza: il non prendere tutte quattro queste qualificazioni conduce all'assurdo

quando non sia possibile il trovar sempre quattro Soggetti
che ne siano forniti nel che bisogna rimettersi a Monsig.r
Arcivescovo

Suppongasi però che unitamente debbano intendersi e non disgiuntiva
mente errori novamente all'assurdo della impossibilità
quando non si voglia intendere con quella moderazione
con cui furono prudentemente decretate da un Sapientissimo
Senato che non commanda cose impossibili, e furono sin
ora intese

Commanda il Senato che tali Soggetti proposti siano qualificati per Nas-
cita, qualificati per virtù, qualificati per dottrina,
qualificati per merito.

Io dimando quando si dice Ecclesiastico qualificato per virtù: Cosa
si intenda, s'intende forsi un Ecclesiastico che abbia
una virtù singolare, non già, ma s'intende un Ecclesiastico
che non abbia eccezione per virtù che sia di buoni costumi
e le di cui azioni non siano contrarie alle morali virtù.

Quando si dice Ecclesiastico qualificato per dottrina s'intende forse un
Ecclesiastico d'una dottrina eccellente, non già, ma s'intende
un Ecclesiastico che non abbia eccezione per dottrina e non
sia affatto ignorante.

Quando si dice Ecclesiastico qualificato per merito s'intende forse
un Ecclesiastico di merito distinto, non già, ma s'intende
un Ecclesiastico che siasi impiegato con qualche merito nel
servire la Chiesa

E quando unitamente alle sopradette qualificazioni si dice un Eccle
siastico qualificato per nascita, dovrà forse intendersi
un Ecclesiastico nato Nobile? No certamente, ma dovrà
intendersi un Ecclesiastico nato civilmente e onestamente.
un Ecclesiastico in somma che come non deve avere ecce
zione per virtù per dottrina e per merito così non abbia
eccezione per nascita, non abbia difetto di natali e

Pro-memoria

previo ottenuta dispensa, non sia legitimo per susseguente Matrimonio e non sia nato di Parenti infami o vili.

La ragione è manifesta perchè dovendosi necessariamente intendere la parola qualificato con qualche moderazione trattandosi di virtù di merito e di dottrina deve necessariamente e per conseguenza intendersi la parola qualificato con la stessa moderazione trattandosi di nascita giacchè l'espressione qualificato è nello stesso Decreto ed è espressione non già unita solamente alla parola nascita ma alle parole virtù, dottrina e merito.

Se l'Eccellentissimo Senato avesse voluto assolutamente che dovessero essere solamente proposti Soggetti nati Nobili si sarebbe spiegato saggiamente, e avrebbe potuto espressamente valersi nel Decreto della parola Nobili o dicendo Nobili Nazionali del Friuli oppure dicendo Nobili per nascita e qualificati per virtù per dottrina e merito quando disse qualificati per nascita per virtù per dottrina e per merito.

Non si è espressamente spiegato di volere solamente li nati Nobili dunque chi sarà mai che voglia credere che qualunque Nazionale anche non nato Nobile possa esser prescielto a Vicaria di Regia Nomina dallo stesso Senato e poi congiunta alle [illegible] a dodici Canonicati sopraindicati?

Tutti li Nazionali Veneti sono per legge capaci di Benefizi Ecclesiastici nello stato, ma si osserva che il Senato volendo restringere questa generale capacità trattandosi di questi dodici Canonicati ha detto chiaramente Nazionali del Friuli dunque se l'avesse voluta maggiormente ristretta alli solamente nati Nobili lo avrebbe detto chiaramente.

Li Sovrani anche quando si vagliono della loro suprema Autorità e concedono qualche Privileggio intendono di pregiudicare

richiegono che sia possibile al Giure che le Leggi generali conce-
dono à tutti.

Quindi è, che quando una Legge particolare, o Privileggio non parla affatto chiaramente come certamente questo Decreto non parla non si può credere che la Maestà voglia pregiudicare al gius altrui e deve in tal caso, poichè si tratta di cosa odiosa, interpretarsi ristrettamente.

Devono adunque sperare li Cittadini ammessi al Consiglio della Città d'Udine che questo Decreto continuerà ad intendersi come sempre fu inteso e che potrà ancora vedersi qualche Ecclesiastico Cittadino Udinese di probità e di merito in quello stesso Metropolitano Capitolo in cui se ne vedono presentemente anche nelli sopraindicati Canonicati di Regia Nomina come Mons. Ill.mo Can.co Rajnis stato presentato a Sua Serenità fino dall'anno 1760.

Procurino pure li Canonici oppugnanti di mettere in nuda vista li detti Cittadini ammessi al Consiglio e di rintracciare se nell'occasione che alcuno fu ammesso vi sia stata qualche connivenza che ciò [illegible], poichè qualche favore fatto se mai lo fu a qualcheduno particolare non reca pregiudizio alcuno a un ordine intiero, non potendo un caso o due derogare a quelle leggi che si richiedono necessarie a Cittadini per essere ammessi ad un Consiglio si rispettabile.

Sopra di ciò ad essi Cittadini fra le altre prerogative quella di aver sempre uno del loro numero tra li Deputati della Città si lusinghino che La Pubblica Sovrana Autorità continuerà a permettere che anche li Ecclesiastici Cittadini delle Famiglie ammesse al Consiglio della Città d'Udine possano esser proposti alli Decorosi sopraindicati Canonicati di Regia Nomina non essendo [illegible] in alcun modo con cui fu sempre [illegible] ragionevolmente, e [illegible]
[illegible]

Pro-memoria

Con molta sorpresa rileva l'Arcivescovo d'Udine che il suo Capitolo Metropolitano siasi prodotto all'Eccmo Collegio col Memoriale 16 corrente per occasione della proposta da esso Prelato fatta di quattro soggetti al vacante Canonicato di questa Cattedrale, ed ha ben giusto motivo di dolersi che nel memoriale esso siasi preso di mira il suo Cancelliere quasi che avesse egli mancato del suo dovere in ciò che aspetta al di lui ministero e nel render conto al suo Prône di quanto occorreva per direzione del medesimo. Il Cancelliere non ebbe in tal incontro altra parte che di eseguire ciò che gli fu comandato dall'Arcivescovo, e nella spesa degl' Attestati ai ind. Soggetti rilasciati, pronto egli a giustificare con documenti tutto ciò che in essi Attestati si contiene. Il Prelato poi, che prima di proporre detti nomi ha preso in esame tutte le qualità de Soggetti proposti non ha creduto, nè crede d'essersi allontanato punto dal sentimento del Venerato Decreto dell'Eccmo Senato 16. Sett. 1776 sicche avendo in questi ultimi giorni per vacanza d'altro Canonicato di sua libera elezione sostituito il Co: Marzio Madrisio persona Nobile ha creduto di distinguere abbondantemente la Nobiltà col proporre all'altro Canonicato pure vacante d'essa Chiesa tre persone Nobili aggiungendovi in ultimo luogo un Cittadino condizione che secondo l'espressioni del Decreto non ha supposto che resti esclusa dai Canonicati di Regia nomina. Per meglio assicurarsi che la proposta non potesse soggiacere

ad alcuna censura prima di pubblicare la medesima
si hà egli conferita col Co: Francesco Florio Primicerio della
pred.a Chiesa e suo Vic.rio Gen.le il quale ben consapevole
de Maneggi tenuti dal Capitolo sud.o per impetrar il
pred.o Decreto assicurò il Prelato che la mente di esso
Capitolo non fu giamai di pretendar che fossero
esclusi li Cittadini non Nobili da simili Canonicati
e si dichiarò pronto a ciò comprovare con le stesse
lettere di carteggio da esso tenute in di tal proposito
col Co: Giambatta Canciani Preposito di d.a Metropolita-
na Chiesa che in allora in Venezia trattava tal
affare. Con questo fondamento per tanto desideran-
do il Prelato d'incoraggire de' Chierici tanto Nobili
che Cittadini ad applicarsi alli studj appartenenti
al loro stato Ecclesiastico ed al servizio della Chiesa
hà esso proposti li seguenti quattro Nomi cioè il Rev.do
Co: Francesco Antonini il Rev.do Co: Giambatta
Michieli il Rev.do Co: Federico Varmo e il Rev.do
P. Giacomo Marangoni ogn'uno de quali hà potuto
credere capaci [illegible] l'altro requisito [illegible]
[illegible] del vacante Canonicato a tenor delle quali-
tà espresse in detto Decreto persuadendosi inoltre
che questi abbiano ad intendersi disgiuntamente
giacche non è così facile, che tutte concorrir si possano
in un solo individuo e quando pur anche si trovino
tutte unite non si può in un tempo stesso premiare
tutti ma gradatamente ciascuno potrà riportare
il frutto delle sue Ecclesiastiche occupazioni.

Memoria

Canonicati Vacanti tanto nell'estinto Capitolo
d'Aquileja quanto in quello della Collegiata
in presente Metropolitana Chiesa di Udine
sono sempre dispensati senza restrizioni nella
azione a tale Dignità al solo ceto Nobile.
questa verità ne fan prova le memorie
enti de Soggetti prescelti a tempi nostri a
mpire i posti del sopradetto soppresso
tolo e i varj Canonici che senza fregio
Nobiltà sono stati surrogati dalle libere
ioni di questi Rmi Arcivescovi nel presente
ropolitano Capitolo.
li sono i Rmi Rojnis e Romano attualmente
enti tale fu il Rmo della Vedova e tali
o ~~stati~~ i Defonti Rmi Deganis Marchi Agricola Virili Fontanini
o ~~Cumini~~ Magrini e tanti altri ~~[illegible]~~ Evangelista al primo
estinto Capitolo. Ne dissimile è l'uso
! altri Rmi Capitoli delle più riguardevoli
. di Terra ferma ne quali senza esclusione
l'uno ordine di persone ben nate vengono
ndo i respettivi meriti riempiti con Soggetti
~~[illegible]~~ non Nobili i posti vacanti.
fu sempre libero l'adito al merito
male di potere aspirare a quel decoroso
stato senza la permanenza di stimolo ai Religiosi
Studiosi d'ogni ordine per distinguersi nella
virtù e nella pietà onde rendersi degni del
to medesimo Questa strada così aperta
i onori e non interdetta dal Sovrano
reto 1756 rapporto alle Regie Elezioni
sà vedersi per qual giusto motivo si
voglia

ad alcuna censura prima di pubblicare la medesi.
S'hà egli conferita col Co: Francesco Florio Primicerio
pred.o Chiesa e suo Vic.rio Generale, il quale, ben consape
de Maneggi tenuti dal Capitolo sud.o per impetrare
pred.o Decreto, assicurò il Prelato che la mente di
Capitolo non fù giamai di procurar che fossero
esclusi li Cittadini non Nobili da simili Canonic
e si dichiarò pronto a ciò comprovare con le sue
lettere di Carteggio da esso tenute in di tal propo
col Co: Giambatta Caminer Preposito di d.a Metropo
za Chiesa che in allora in Venezia trattava tal
affare. Con questo fondamento per tanto deside
do il Prelato d'incoraggire li Chierici tanto Nob
che Cittadini ad applicarsi a tutte quelle cose appartenenti
al loro stato Ecclesiastico ed al servizio della Ch
hà esso proposti li seguenti quattro Nomi cioè il R
Co: Francesco Antonini il Rev.do Co: Giambatta
Michieli il Rev.do Co: Federico Varano e il Rev
P. Giacomo Mattiussi ogni uno de quali hà potuto
vedersi capaci per tal carica per l'altro requisito a
titoli del mancato Canonicato a tenor delle qu
tà espresse in detto Decreto, persuadendosi inoltre
che questi abbiano ad intendersi di giuntinamen
giacche non è così facile, che tutte concorrer si possa
in un solo individuo e quando pur anche si trov
tutte unite non si può in un tempo stesso premi
tutti, ma gradatamente ciascuno potrà riportare
il frutto delle sue Ecclesiastiche occupazioni.

# Memoria

I Canonicati vacanti tanto nell'estinto Capitolo
fu d'Aquileja quanto in quello della Collegiata
ed in presente Metropolitana Chiesa di Udine
furono sempre dispensati senza restrizioni nella
Vocazione a tale Dignità al solo ceto Nobile.
Di questa verità ne fan prova le memorie
recenti de Soggetti prescelti a tempi nostri a
riempire i posti del sopradetto soppresso
Capitolo e i varj Canonici che senza fregio
di Nobiltà sono stati surrogati dalle libere
elezioni di questi Rmi Arcivescovi nel presente
Metropolitano Capitolo.
Tali sono i Rmi Rojnis e Romano attualmente
viventi tale fu il Rmo della Vedova e tali
sono ~~stati~~ i defonti Rmi Deganis Marchi Alzerini Virili Fontanini
Silio ~~[illegible]~~ Magris e tanti altri ~~[illegible]~~ Cragolto al primo
ora estinto Capitolo. Ne dissimile è l'uso
degli altri Rmi Capitoli delle più ragguardevoli
Città di Terraferma ne quali senza esclusione
d'alcun ordine di persone ben nate vengono
secondo i respettivi meriti riempiuti con Soggetti
~~anche~~ non Nobili i posti vacanti.
Così fu sempre libero l'adito al merito
personale di poter aspirare a quel decoroso
posto senza la premanza distintiva ai Religiosi
[illegible] d'ogni ordine per distinguersi nella
virtù e nella pietà onde rendersi degni del
posto medesimo. Questa strada così aperta
agli onori e non interrotta dal Sovrano
Decreto 1756 rapporto alle Regie Elezioni
non sà vedersi per qual giusto motivo si

voglia

voglia in ora intendeta da~~l~~ ~~[illegible]~~ molti
di questi Rev.di Canonici quali in nome del
loro Capitolo non però appieno concorde col
~~[illegible]~~ mezzo del Memoriale li 16 Maggio decorso
presentato all'Ill.mo Collegio tentano di sovvertire
senza riguardi massime così salutari opponendosi
alla nomina fatta da questo Rev.do Monsig.r
Arcivescovo della persona del Rev.do Marangoni
di onorata famiglia, e decorosamente vivente.
per la futura Regia elezione.

Se questo loro divisamento potesse mai aver
effetto restarebbe esposta la Venerabile persona
di Monsig.r Arcivescovo e sarebbe a lui tolta
quella facoltà che dalla pubblica Sovrana
Munificenza gl'è stata concessa, e di cui
ora liberamente l'Rev.do di lui P. Decessore
Dolfino nella nomina o graduazione
fatta del Rev.do Rossi antedetto in relazione
al prenotato Decreto 756. avrebbe estinta negl'
animi delle persone civili, ed oneste d'una
intiera Città, e Provincia quella speranza che
è uno di gran momenti per battere il cammino
della virtù e un numeroso ordine di Sudditi
contemplati sempre con egual beneficio riguardo
dalla clemenza, e carità del Sovrano si vedrebbe che in forma delle pubbliche sue leggi e di una costituzione di go[verno] avrebbero sussistito da più remoti tempi e vantaggi. in questa Città delle primarie Cariche Magistrature in unione col ceto Nobile.
per sempre escluso da quei Posti che fino
ad ora sono stati occupati da quelli fra
suoi individui, che hanno saputo rendersi
meritevoli.

A tutti questi effetti per tanti riguardi
dolorosi per la stessa costituzione del Sacerdozio
sia permesso di unire ancora la considerazione
~~[illegible]~~ che il passo fatto è il tentativo

che

che in f
pare
che
guard
Arcivesc
per le
son d
la m
ne mo
Città
di me
così c
navi
da a
Ma s
l'iv
la co
vari
ne di
e Cap
n'bba
per
che s
tenn
Dan
del c
Città
ne c
e tan
gar

che in presente si medita dai Rmi Canci
pare ancora irregolarissimo nel riflesso
che essi vorrebbero limitate le Regie scelte
quando libere sono quelle che dai Rmi
Arcivescovi, dalla Curia Romana anche
per le primarie Dignità e dallo stesso Capitolo
son dipendenti, e che ora vorrebbero sommettere
la vera interpretazione data al Decreto medesimo
ai momenti stessi in cui fu ottenuto, e dalla
Città che vidde in esso beneficiato ogni ordine
de' suoi Cittadini, e dallo stesso Capitolo, che
così contemplolo in allora esteso a comune
vantaggio le pubbliche grazie, come risulta
da autentici documenti.

Ma sopra ogni altra cosa servirà a dimostrare
l'irregolarità del ricorso del Capitolo medesimo
la considerazione, che nel memoriale da esso lui
rassegnato si confessa giustamente, che alle
tre Dignità a Dodeci Canonicati, ed altri Mansionarii
e Capellanie tutte libero è il concorso a chiunque
sebbene nel Sovrano Decreto 15 Feb.° 1765 M.V.
per l'elezione a quelle fra le Dignità predette
che sono di Regia nomina stiano espresse cogli stessi
termini del precedente 1756 le condizioni degl'aspiranti.
Tanto è vero, che sempre anco fra loro prima
del caso presente si reputò non escluso l'onesto
Cittadino dall'ottenere quando sia degno di essere
ne' casi di Regia nomina surrogato ai posti vacanti
e tanto è vero, che con giusto dispendio di alcuni le private
passioni son più, che altro il motivo del Memoriale antidetto

che

che non può in alcun modo essere conciliato
coi casi occorsi coi nuovi provvedimenti del Capitolo
stesso, e con ciò che si legge in esso in un capo
quando si tratta in forza della novità per un altro
del tutto simile.

Reverendissime in Christo Pater

Si sono accolte dal Senato le prudenti riflessioni che V.S. Rmā ci
avanzò con accetto suo foglio 29 Agosto cad. e riconoscendo
nelle riflessioni medesime diretto il zelo suo à conservare
che nell'elezione ai 12 Canonicati di Reggia Nomina
non solo si trovino accoppiati li requisiti di Dottrina
virtù e meriti ma insieme si unisca la qualificazione
della nascita come prescrive il Statutario Decreto
16 7bre 1756. previo secondandosi dalla maturità
Pub.ca il di Lei sentimento dichiara anche in onore
di cotesto commendabile corpo che il requisito della
qualificata nascita dei nominati Nazionali del Friuli
abbia a verificarsi tra quelli di Famiglie Nobili
tanto Feudatarie quanto titolate non meno di Città
o d'altro luogo in cui si osserva distinzione di Nobiltà
e di Popolo. Sopra questo sistema V.S. Rmā si dirigerà
conseguentemente e nell'attuale nomina in supplemento
di quella avvanzata pr. sotto li 27 Aprile ed in ogni
altro caso di vacanza delli sud.i 12 Canonicati dipendentemente
dalle Pub.e massime e dell'accenato Decreto
con quel più lodevole impegno che le forma merito.
con che bramiamo a V.S. Rmā ogni maggior contentezza.
Datum in Nrō Ducali Palatio die 7 Xmbris, Ind.e 2da 1758

Aloysius Mocenigo Dei Gratia
Dux Venetiarum.

10

1/010

e

...one

...edralità ad...

del Defonto; co...

...oralità medesima

intervenire il Capitolo

1762 17 Aprile in Pregadi

Udite da' Savii del Collegio Nostro l'Esposizioni fatte per parte del Capitolo Cattedrale Metropolitano di Udine, e delli Parochi, e Fraglie Laiche di quella Città ed esaminate le Allegazioni prodotte da una parte, e dall'altra in Ordine al Decretto 6 marzo passato Delibera questo Conseglio, che essendo stati trasfusi nel nuovo erretto Capitolo Cattedrale Metropolitano d'Udine tutti li diritti, e Prerogative che prima godeva il Capitolo Colleggiato di quella Città ed il Catedrale Capitolo Metropolitano d'Aquileja, resti per tanto ferma ed invariabile nel Capitolo stesso l'antica Prerogativa della Canonica Instituzione de' Parochi di quella Città, da esequirsi però con li metodi canonici e per conseguenza continui nel Capitolo medesimo la facoltà di trasmettere a' detti Parochi anche per il tempo avvenire gli Ordini che di tempo in tempo da quella Curia Arcivescovile gli verranno rilasciati, come si ha praticato in passato.

Concorrendo poi alli Diritti di detta Chiesa come antico Capo della Pieve di Udine, e come erretta in Cattedrale e Metropolitana nel 1752, che in occasione delle Processioni Generali del Clero della Città predetta, li Parochi, Curati e Preti delle Chiese debbano caminare sotto la Croce del Duomo, come si osserva in tutte le altre Cattedrali dello Stato, si Dichiara che con lo stesso Ordine abbino a farsi le Processioni Generali del Clero anche nella Città medesima.

E quanto alla Solenne Processione del Corpus Domini che per prerogativa d'ogni Cattedrale a lei spetta primieramente d'ogni altra Chiesa farne la Funzione ed alla quale per gli Ecclesiastici Riti deve intervenire tutto il Clero Secolare, e Regolare ed anco Esente, si Dichiara che li Parochi pure della Città di Udine debbano imancabilmente intervenire colle loro Fraglie, ed Insegne.

Esecutivamente poi alla Bolla di Erezione di detto Capitolo Cattedrale Metropolitano avendo lo stesso proveduto alle Tumulazioni de' Cadaveri delle sue Dignità, Canonici e Beneficiati annessi ad esso Corpo Capitolare ed avendo stabilito di far capitolarmente tutta la Funzione funebre si stabilisce, Che il Capitolo in Ordine alla sua Cattedralità abbia ad avere la Preminenza della Rituale Benedizione del Defonto, come pure si Dichiara che dipendentemente dalla Cattedralità medesima qual'ora ad altre funerali Processioni fosse invitato intervenire il Capitolo

nelle rispettive Contrade de' Parochi, debbano questi in atto di Canonica Riverenza portarsi a levare nella sua Catedrale il Capitolo stesso, e ciò a similitudine degli altri Catedrali Capitoli.

Così determinata la Pubblica Volontà in ciò che riguarda il Memoriale 1761 14 Febraro presentato a quel Cardinale Patriarca, e dallo stesso avanzato a questo Consiglio li 18 Febraro sudetto, resta licenziato il Memoriale de' Parochi e Fraglie presentato nella Cancellaria Ducale li 7 Xmbre dell'Anno stesso, e per togliere per l'avvenire qualunque occasione di Controversia si Dichiara che salvo nel suo Integro il Giudicio seguito nel Pien Collegio Nostro a 6 Marzo 1684 a favore de' Parochi, sia pure in aggionta stabilito che abbia ad essere solo a Parochi stessi la libera Amministrazione de' SSmi Sacramenti e la Cura dell'Anime, come pure alle Fraglie laiche di quella Città il jus Patronato dell'Elezione de' Parochi delle Contrade, e la Presentazione degl'Eletti per la loro Canonica Instituzione.

1763

Documenti estratti dal Processo seguito tra il Rev.do Collegiato Capit.o della Città di Udine ed li RR.di Parrochi e Fraggiu dei Borghi della medesima Città ut intus

le
/i
mi.
mina
rli

70
li
/

M

S.
ge
S. P
SS:
e F
SS.
Laz
S. C
Ma
SS:
(an
S.
M
SS
fun
S.
(o

Memoria per il Rmo Metropolitano Capitolo di Udine

Dignità

Preposito Co: Gio: Batta Camuzio

Degano Francesco Belgrado

Primicerio Co: Franco Florio

Nomi de Santi cò quali si contradistinguono le dodeci prebende e Canonicati a quali resto accordato che la Republica nominerà li Canonici pro tempore, ed a quali li nominarà presentemente dal Numero di due Capitoli sopressi li Canonici seguenti

S. Marco Evangelista — Pietro Pellegrini

S. Pio PP. M — Fabio Pontoni

SS: Ermacora e Fortunato — Co: Ridolfo Sbruglio

SS. Mario e Taziano MM. — Gio: Domenico Fistulario

S. Grisogono Martire — Co: Franco Mantica

SS: Canziano e Canzianino MM — Carlo de Egregiis

S. Anastasio Martire — Co: Antonio di Montegnaco

SS: Felice e Fortunato MM — Coriolano Gallatico

S. Valeriano Pa Confessore — Co. Giulio Mantica

S. Cromazio
Conf. Pa — Co: Antonio Tartagna

S. Nicca confes
sore Pa — Co: Antonio Caiselli

B. Beltrando
Pa — — Co: Franco di Caporiaco.

Si dissegnano gl'altri undeci Canonici che
restano (non compreso quello del Masolini
lasciato a disposizione del Capitolo) gl'
infrascritti Canonici del Numero de' due
soppressi Capitoli come segue

Ettore Ettoreo
Gaspare Sabbatini
Giuseppe Vittorio
Girolamo Olti
Giacomo Viviti
Bernardino Sevili
Franco Deganis
Giuseppe Florenzis
Co: Gio: Batta Garzeda
Fabio di Maniotti
Franco Lovaria

La prebenda Masolini viene possessa
dal Sig.r Sebastiano Braida obbli-
gato alle Lezioni Scritturali

Si notano altri Nomi di Canonici vestiti
di fuori delli due respettivi sopra[illegible]
Capitoli d'Aquileia e d'Udine
furono d'Ud.te

Gio: Batta Gabbatini Teologo e Rettore
di Gravinio
Co: Giuseppe Daneluzzi
Pietro Simpronini
Bortolomio Marchi
Carlo Ruggeri
d'Aquileia
Co: Franco Frangipani
Co: ........ Bertoli
Co: ........ Rota
........ Cosattini
........ Pozzi
........ Uezzi P.o Marco

1753 a Monsig.r Ottorco successe Monsig.r Franco Trento 1786 a Mons.r Trento
successe Monsig.r Pietro Braida
1758 a Monsig.r Co: Franco Mantica successe Monsig.r Co: Giuseppe Daneluzzi
1761 a Monsig.r Daneluzzi successe Monsig.r Co: Giuseppe
~~Daneluzzi~~ di Giovanni
1759 a Monsig.r Gallatro successe Monsig.r Bortolomio Marchi e
1760 successe al Marchi Monsig.r Innocenzo Raini
1759 a Monsig.r Florenzis successe Monsig.r a Udina indi al Udina
successe Monsig.r Mario del Torso 1768 Poi 1770 Suc-
cesse Monsig.r Bujolini indi 1789 successe Monsig.r
Martinuzzi e 1792 successe Monsig.r Beltrame
1758 a Monsig.r Co: Ridolfo di Sbruglio successe Monsig.r Pietro
Simpronini e 1779 successe Monsig.r Carlo Belgrado
1760 a Monsig.r Domenico Ilarni successe Monsig.r Co: Mario Freschi
e 1789 al Freschi successe Monsig.r Co: Urbano Valentinis

1762 A Monsig.r Franc.o Decano Teologo successe Monsig.r Franc.o Romano 1774 successe Monsig.r Claudio Vorajo nell 1779 Monsig.r Vorajo passò alla dignità di Primicerio ed alla Teologale subentrò Monsig.r Paolo Parussiato indi Monsig.r Ilario Sovrano

1762 à Monsig.r Girolamo Celli successe Monsig.r Co: Alessandro Mantica

1762 a Monsig.r Gaspero Sgobattini successe Monsig.r Co: Nicolò Mantica e 1789 successe Monsig.r Co: Giulio Camuzzio

A Monsig.r Fabio Pordone successe Monsig.r Ant.o Pordone

1766 a Monsig.r Franc.o Decano Belgrado Vicario Generale di Diocesi successe Monsig.r Co: Ant.o di Montegnaco 1785 al d.o successe alla dignità di Decano Monsig.r Girolamo Fistulario ed in suo loco Co: Giacomo di Prampero

1766 A Monsig.r di Montegnaco successe Monsig.r Co: Girolamo Rinaldis

1767 A Monsig.r Co: Franc.o Frangipane successe Monsig.r Gabriele Fabrizio indi Co: Giuseppe Gallici

1768 - A Monsig.r Giuseppe Vittorio successe Monsig. Co: Marzio Madrisio

1768 - a Monsig.r Co: Ant.o Caiselli successe Monsig.r Co: Franc.o Antonini e che morì 1795 in Feb successe Monsig.r Co: Nicolò di Prampero

1770 - a Monsig.r Co: Gio: Batta Camuzzio Preposito successe Monsig.r Co: Franc.o Florio 1792 successe al Co: Florio - Monsig.r Vorajo Primicerio ed 1793 al d.o Vorajo nel mese di Luglio successe Monsig.r Co: Gio: Colloredo ed in suo loco Co: Alfonso Francipanini

1770 - A Monsig.r Co: Florio Primicerio successe Monsig.r Nicolò Nicoletti Can.co

1770 - A Monsig.r Nicoletti successe Monsig.r ~~Girolamo Fistulario 1792 ed~~ Co: Carlo Belgrado ~~Vorajo~~ morì 1792 successe ~~Monsig. Carlo Belgrado~~ ~~Girolamo Fistulario~~.

Si notano altri Nomi de Canonici
restati fuori delli due rispettivi
Capitoli d'Aquileja e d'Udine, cioè
del Capto di Aquileja

Co: Franco Frangipane
Co: ....... Bertoli
~~S. Ermano Aurilli~~
S. ....... Co:atini
Co: ....... Rota
....... Pozzi
Co: ....... 
Nob: Ho: Venetor... Uezzi

del Capto d'Ud.

S. Gio: Batta Gabbattini Teologo e Rettore del Seminario
Co: Gioseffo Daneluzzi
S. Bortolomeo Marchi
S. Pietro Tomporini
S. Carlo Ruggeri

1753 a Monsigr Clorio successe Monsigr Tresoro 1786 al Trento monsigr Pietro Braida
1758 al Co: Franco Frankia rientrò in Capto Co: Daneluzzi 1761 - [illegible] Co: Gioseffo di Sbruglio - 1808 mancò a vivi ne più fu nominato alcuno.
1759 - al Cano Gabbattini rientrò sigr Bortolo Marchi, ed 1786 S. Innocente Raini 1806 mancò a vivi ne più fu nomina
1759 22 Luglio. S. Florenzo Penitenziere ecc indi S. Pietro Uidua Curato del Duomo - 1768 S. mancò del Torjà Piovano di Tarcento - nel 1770 il Buzolini indi 1789 il Martinuzzi 1792 successe il Beltrame e circa 1798 il Sigr Capitolari che godè vacanti fu Uini capitolare

1758 a Mons.r Ridolfo di Sbruglio vicentro S.r Pietro Tomporini 1779 successe Co: Carlo Belgrado, e questo passò ad essere Primicerio

1760 mancò Mons.r Dom.co Ripistario e successe Co: Mario Freschi 1779 successe Co: Urbano Valentinis indi

176. mancò il S.r Organi Teologo successe S.r Franc.o Romano 1774 S.r Claudio Vorai 1779 successe S.r Paolo Pavessaro essendo passato il Vorai al posto di Primicerio, ed al Pavessaro 1806 successe S.r Ilario Soviano

1762 - Al Can.co Cilli successe Co: Alessandro Mantica

1762 - al Can.co S.r Gaspero Sabbatini successe Co: Nicolò Mantica 1789 successe Co: Gio Caimessio

Al Can.co Portone S.r Fabio successe il S.r Antonio Portone suo Nipote indi

1766 Al Mons.r Decano Belgrado Vicario Generale successe Co: Ant.o di Montegnacco 1785 S.r Givo. ... Ripistario Can.co passò alla dignità di Decano ed in loco suo fu Can.co Co: Giacomo di Prampero

176. - Al Montegnacco Can.co che passò al Decanato successe Co: Girolamo Rinaldis indi ... più nomina

1767 a Mons.r Frangipane successe S.r Gabriele Fabris indi 1801 Co: Giorgio Gallici

1768 a Co: Caiselli successe Co: Antoniani 1795 morì e successe Co: Giulio di Brazzà

1768 mancò il Can.co Vittorio, e successe Co: Mario Madrisio

1770 mancò il Preposito Co: Camuccio, e successe
Co: Franc.o Florio 1792 al Florio successe
Monsig.r Novarjo Primicerio ed 1793 fu
Preposito Co: Zuanne Colloredo e Can.co Asfo. Francischinis
al Florio Primicerio 1770 successe il Can.co Nicoletti
ed al Canonicato succ.e Sr. Gio: Maria Sigulano
che indi passò al Deganato in loco Montegnacco

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Dal Processo inserito – Capitolo Metropolitano d'Udine 1303
1263.

A. n. Rev. Pater ac Dom. Gregorius Dei gratia ... Aquilegen-
sis Patriarcha

Per principalem ordinationem seu statutum consulit in hunc modum videlicet.

Dilectis filiis .. Archidiacono Aquilejensi &c.

Volumus etiam et ordinamus ut illa quantitas Annone quam sibi predictus Archidiaconus ab Habitatoribus in Burgis, et mercato de Utino debere dicebat, ab ipsis per eundem Archidiaconum, vel successores suos, nullatenus exigatur, nec ipsi Habitatores persolvere de cetero teneantur, cum predicta omnia Nobis, et Ecclesie Nostre decimis debeantur &c.

Ad hec cum ad cultum et ampliationem [illegible] Nostrorum Communis de Utino Ecclesie Nostre subditorum ac ipsius loci utilitatem non modicam intenderemus, certos Canonicos in predicto Loco de Utino decrevimus ordinandos [illegible]

Volumus, ordinamus, et statuimus ut medietatem redditus quondam Plebis vacantis et Ecclesie, quae nunc dicitur S. Odorici de Utino, Canonici instituendi, cum a Nobis instituti fuerint, quod percipere debeant, et habere.

Attendentes autem quod ex predicta ordinatione Vestrum Archidiaconus Aquilejensis in annuis redditibus non modicum damnum incurrit &c. aliam medietatem redditus quondam predicte Plebis vacantis, et predicte Ecclesie S. Odorici, in compensationem redditus subtractorum eidem Archidiacono pro se et Successoribus suis ducimus assignandam &c.

Statuentes institutionem, et destitutionem in Capellis, et inferiorum Sacerdotum, et Clericorum in predicta Ecclesia S. Odorici ad Archidiaconum Aquilejensem qui pro tempore fuerit de cetero [illegible], et [illegible] continere &c.

Tomo ... 1334

F. B.

A. 5 Bertrandus Dei, et Apostolicae sedis gratia Patriarcha etc.

Inter alias sollicitudines nostras illa potissimum mentem nostram pervigat, ut in Ecclesiis nostrae ordinationi commissis, et in locis insignibus constitutis, cultus Dominus, sicut excrevit populus, augeatur. Dudum siquidem fel. Rec. Innocentius Pontifex IV. Patriarchae Aquilejensi Praedecessori Nostro, proprio nomine non expresso, Apostolicas concessit Litteras in hac forma: Innocentius Episcopus Servus Servorum Dei Ven. Fratri Patriarchae Aquilejensi etc. Datum Lugduni XII. Kal. Augusti Pontificatus Nostri anno sexto.

Quia ergo etc. Nos itaque hoc cum Dilectis filiis Canonicis nostris ipsius dilectae Ecclesiae nostrae Aquilejensis diligenti tractatu, de ipsorum consilio, et assensu Plebem seu matricem Ecclesiam Castri S. Odorici, sive Terrae Utini Nostrae Dioecesis, quae nunc sub B. Mariae vocabulo nuncupatur vulgariter, [illegible] de castro [illegible] necessarii Decanimus ubi Divina Gratia [illegible] multitudo excrevit fidelium, Collegiatam esse Decernimus, ipsamque Praepositum Ecclesiae S. Odorici [illegible] eiusdem Nostrae Dioecesis, cum Ecclesia ipsa in omnibus juribus, et pertinentiis suis, tum eadem auctoritate ordinaria, quam etiam Apostolica [illegible] [illegible] quam fungimur, in [illegible], [illegible], erectionem, et unionem etc.

Insuper, cum sicut ad nostram pervenit notitiam, [illegible] Gregorius Praedecessor noster ac certis causis non [illegible], nec [illegible] [illegible] Ecclesia [illegible] hanc Honori quae [illegible] S. Odorici hoc tempore vocabatur eadem Ecclesia, [illegible] nulla servata juris solemnitate submisit, ipsamque [illegible] Archidiacono Aquilejensi, qui tunc erat, et suis successoribus assignaverit, volentes Ecclesiae praedictae indemnitati providere, ipsamque velut haereditatem insignem, et populosi loci honoribus et proventibus augmentari, dictam assignationem, quae de facto non de jure processerat, revocamus de nostri Capituli praedicti Consilio, et assensu,

Decernentes

dictamque mediatatem reddituum [illegible] quam rigore, [illegible] concessionis Aquilejensis Archidiaconus sibi hactenus indebite vindicavit, a quibuscumque vel juribus consistere dignoscatur, auctoritate ordinaria de Consilio tamen, et assensu nostri Capituli memorati ad jus, et proprietatem ejusdem Ecclesiae Utinensis revocamus &c.

Datum, et actum in [illegible] Ecclesia Utinensi sub anno Dominicae Nativitatis 1334 Ind. 2 praesentibus &c.

D. 160. 1763. 23. 7bre

Ottenuto nella Cancelleria Ducale l'Eccellente [illegible] Franceschini Procuratore Fiscale e a nome di Monsig. Ill.mo Gradenigo Arcivesc. d'Udine e nella controversia pendente avanti gli Eccell.mi Sig.ri Savij [illegible] dai Canonici della Cattedrale Arcivesc. Metropolitana d'Udine [illegible], ordinato [illegible] Deputati e Sindici di quella Città dall'altra, fu umilissima istanza che non si devenga ad alcun atto ulteriore, ne' [illegible] deliberazione [illegible] se prima non sarà chiamato, e citato detto [illegible] Franceschini Procurator Fiscale [illegible] dedotte le ragioni d'esso Monsig. Arcivescovo [illegible] Consultor et sic &c.

D. 160. 1763 27. 7bre

Ottenuta nella Cancelleria Ducale dal Sig. Co: [illegible] Preposito e [illegible] Canonico della Metropolitana Chiesa d'Udine come Procuratore speciale dell Rev.mi Sig.ri Canonici e Capitolo d'essa Metropolitana Chiesa [illegible] Procura dal Di 15 andante con sua legalità [illegible] e [illegible] rilasciato [illegible] il di 23 corr.te in essa Cancelleria Ducale per [illegible] a nome di Monsig. Ill.mo e Rev.mo Bartolomeo Gradenigo Arcivesc. d'Udine [illegible] pendente avanti gli Ecc.mi Sig.ri [illegible] Canonici e Capitolo [illegible] Deputati, e Sindaci della Città stessa dall'altra [illegible] stato rappresentato [illegible] Arcivesc. [illegible] esso Capitolo voglia con detta [illegible] inferire qualche pregiudizio alle ragioni e ai diritti di Sua Sig. Ill.ma e Rev.ma, e della di lui Arcivescovile [illegible] che da esso Capitolo non fu mai [illegible] protestano [illegible] li sudetti Preposito e Canonici [illegible]

vori et sopra volontariamente, e delle migliori e più recite, come dichiara

anche il Rev. Capitolo detto nella pendenza e lite enunciata

altro mai non intese, ne intende, che di conservare i suoi antichi privilegj

diritti e prerogative delle manifestanze dai Patriarchi di Aquileja e dai

patti, e leggi di fondazione dei Patriarchi che si osservavano, come mera dell'

antico Capitolo pagato, con licenza, et permissione de' Patriarchi medesimi

derivati nel soppresso Capitolo Collegiato di Udine, e di poi interamente

[illegible] nel sud.o nuovo Capitolo Cattedrale e Metropolitano; che perciò non

[illegible] di [illegible] come [illegible], e protestano, che nella detta pen-

dente [illegible] intende il d.o Capitolo di [illegible] in alcun modo recare im-

ginabile pregiudizio alla Sacr. [illegible] di esso Monsig.r Arciv.o e della sua

[illegible] Arcivesc.: nulla che [illegible] [illegible] de sud.i Privileg. diritti, e prerogative

[illegible] ad [illegible] a tenore de Decreti del S. Concilio di Trento, e delle Pont.

ficie [illegible], e senza alcuna lesione del giusd. de' [illegible] [illegible] Monsig.r

Arcivesc.o come capo del Capitolo stesso e Ordinario Diocesano, entro di esso Capitolo

quanto delle Chiese, e dei Parrochi al [illegible] medesimo soggetti [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] con ordine delli detti [illegible].

Angelo Maria Ciconuzzi D. S.

D. n. 4. C. 5 [illegible]. Dall'Ultima Convocazione della Città di Udine a primo Maggio 1584

In praefidem Convocatione [illegible] convenit ex [illegible] Zucco Pizzarius [illegible] ne suffragarentur [illegible] Parrocchie [illegible] ad [illegible] passaggio- nem [illegible] infrascripta.

Acciochè si provveda all'onore del Signore Iddio ed alla salute delle Anime nel Popolo di questa Città con levar alli scandali, che d'esperienza si vegono alla volta [illegible] con gli ammaestramenti [illegible] e [illegible] che [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] che [illegible] [illegible] gno. Però l'andarà Parte, che oggi in questa convocazione siano eletti quattro honorandi Cittadini, i quali abbiano a [illegible] di gennaro [illegible] a [illegible] ad ele- gere [illegible] Chiese, che più comoda e soddisfazione universale parrà [illegible] [illegible] Corpo di [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] la [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] la relazion di [illegible] [illegible] [illegible] abbiano a [illegible] per la Contrada, secondo che [illegible]. Commettendo alli detti quattro di ricevere le [illegible] che [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] quel [illegible] ad [illegible] [illegible]

Parrochiani che li [illegible] [illegible].

Quae [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

D. [illegible]

1507. [illegible] capitolo [illegible] come della Chiesa di Piazza [illegible] [illegible] da Reggio [illegible] [illegible] capitolo [illegible]

D. [illegible] 1500. [illegible] Lorenzo [illegible] capitolo [illegible]

D. 15. 1550. [illegible] [illegible] capitolo [illegible]

D. 18. 1551 [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] Domenico [illegible]

Dalle
Stampe
dal Capitolo Metro-
politano d'Udine

Inscriptiones quae Plebes dioc: Aquil: visitanda per Archidiaconum Aqui-
leien: nec non Villae suppositae singulis Plebibus.

| | |
|---|---|
| Plebs Varmi | In Porta [illegible] |
| omissis | In Decania [illegible] |
| Plebs Tarcenti | In Porta [illegible] |
| Villa Tarcenti | In Porta [illegible] |
| Villa de Segnacco | Decania Burgi Aquileja |
| | Decania de [illegible] |
| Villa de [illegible] | Villa de Paderno |
| Villa Frigida | Villa de [illegible] |
| Villa [illegible] | Villa Colugna |
| | [illegible] |
| | [illegible] |
| | [illegible] |
| | [illegible] |
| | [illegible] |
| | [illegible] |
| | [illegible] |
| | [illegible] |
| | [illegible] |
| | [illegible] |
| | [illegible] |
| | [illegible] al Zuglians |

Osservazione cavata da un antico protocollo esistente nell' Archivio Arcivescovile di Udine. 4 xbre 1761

D.[illegible] in [illegible] 15. xbre [illegible] avendo [illegible] dal Comune di Udine [illegible] Stabilito in Udine [illegible] ordine [illegible] della vendita [illegible] quando detti [illegible] et [illegible] all'Arcidiacono d'Aquileja. Preparavano [illegible] in Capitoli

[illegible] 1760 [illegible]

1354 [illegible] Capitolo d'Udine comandò il [illegible] ... [illegible] di fatto andare le confessioni degl'infermi nel detto Borgo
1440 [illegible] Piero successore d'[illegible] comandò di fatto [illegible] [illegible] nella chiesa di [illegible] [illegible] S. Pietro [illegible] [illegible]

Borgo
[illegible] di S. Lorenzo [illegible] [illegible] Capitolo d'Udine [illegible] [illegible] in Parochia la detta Chiesa
[illegible] il 1560 [illegible] di [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] di [illegible] chiesa [illegible] S. Pietro [illegible] di S. [illegible] [illegible] il 15[illegible]
[illegible]

Dalle

Stampe

Dal Capitolo Metro=

politano d'Udine

Dopo

inscrizione, [illegible] [illegible] Aquil. [illegible] [illegible] Archidiacon. Aqui=

lejen. nec non Villae [illegible] singuli Plebis.

| | |
|---|---|
| Plebs Vanzoni | Jn Porta Cisinchiana |
| omissis | Jn Dacaria Pussij. |
| Plebs Tarcani | Jn Porta Poscolli. |
| Villa Tarcanti | Jn Porta Ganzani. |
| Villa de [illegible] | Dacaria Borghi Aquilejae<br>Dacaria de Pincoly |
| Villa de [illegible] | Villa de Padano. |
| Villa [illegible] | Villa de [illegible] |
| Villa [illegible] | Villa Colugna |
| Jn [illegible] | Villa [illegible] |
| omissis | Villa de [illegible] |
| | Villa de Modolato |
| Plebs [illegible] | Villa de Godia |
| Villa [illegible] | Villa de Beivars |
| Villa [illegible] de Corno | Villa de Levaria |
| Villa Villaltae | Villa de [illegible] |
| omissis | Villa de Cargnaco. |
| Plebs Utini | Villa de Pozzuolo Plebis |
| Jn Burgo [illegible] | Villa de [illegible] |
| Jn Porta S. Quirini | Villa [illegible] |
| Jn Porta S. Lazari | Villa de Basaldella et [illegible] |
| Jn Porta Villaltae | |

[illegible] da un antico [illegible] esistente nell' Archivio [illegible] vita di Udine 1761

Dice [illegible] 15. xbre [illegible] [illegible] quando stabilita [illegible] dal Comune di Udine [illegible] del luogo

Stabilito in Udina [illegible] ordine e stato [illegible] della vendita quondam Plebs

et Ecclesia, quae [illegible] Dioc. [illegible] da Udine quando detti [illegible] [illegible] [illegible] et habere

è [illegible] all'Arcidiacono d'Aquileja

Proprie [illegible] [illegible] Capitoli

[illegible] 1761 [illegible] [illegible] volumi [illegible]

et inferiori
Sacerdoti, et Clerici
con.i in predicta
Ecclesia
S. Venantii
ad [illegible] Diaconos
[illegible] che
saranno [illegible]
[illegible]
comandando
che nella [illegible]
la chiesa che [illegible]
in [illegible] da
[illegible]
[illegible] in
avvenire [illegible]
[illegible], o [illegible]
[illegible], o [illegible]
[illegible] le Ecclesiz
[illegible] [illegible],
[illegible] il Popolo [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] S. Venantii
[illegible]
[illegible], et
concedere ad [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
ecclesia
[illegible]
[illegible]

[illegible] Ecclesia [illegible]
dicta
S. Venantii de
Utino
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
D. B.

1334.
Bertrando Pa-
triarca
erige
la Chiesa di S.
Odorico, [illegible]
[illegible] S. Maria
della [illegible] o
Capitolo d'Udine
in Collegiata
et ad [illegible]
la Prepositura
di S. Odorico dal
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
a di [illegible]
IV. [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
d'Udine [illegible]
Maria

Maria d'Udine di
frutti
in [illegible]
ad [illegible]
[illegible]
ad la [illegible] delle
[illegible]
[illegible] nelle
delle Chiese di
Udine mancano
gli Offizj necessarj,
[illegible]
ad [illegible] la Pie-
ve di S. Giovanni
di Variano
dando al Piovano
di Variano il Nome
di [illegible]
e al Chierico il No-
me di Cantore
di d.a Chiesa d'Udi-
ne [illegible]
ad [illegible] i frutti del-
la [illegible] Pieve
ordina
che le [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
di [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

Chiesa
di S. Maria d'Udine
[illegible]
di S. Odorico,
che
[illegible]
tale aggregazione,
e che [illegible]
frutti alla Chiesa
d'Udine.
Stabilisce
che all'[illegible] dell'
elezione del De-
cano la nomina
dal Capitolo, e
la conferma
spetti al Pa-
triarca

D. P.

1343 4 [illegible]
[illegible]
che [illegible]
[illegible] d'un Bene-
fizio nella Chiesa
di S. Maria maggiore
d'Udine [illegible]
in di [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] del
[illegible]
[illegible] Decano
che [illegible]
[illegible]
[illegible]

che la d.ta presenta-
zione non vacà
dovesse
riddursi ancora
al Diocesano.
D. 10
1351. 13. g.bris
Nicolò
Patriarca conferma la
Pieve di S. Tom-
maso di [illegible] al
capitolo
d'Udine coll'obblig.
al capitolo di provve-
dere d'un Vicario.
D. 9
1357. 20. Jan.
Nicolò Patriarca
col consenso del
capitolo d'Udine
concede
all'Abbate Francesco
da Savorgnano, e
Tutti figli q.m
Federico Soldato
di potere loro, e succes-
sori avere uno
o più Capellani nella
Chiesa loro costruita
alla loro casa detta
de [illegible]
[illegible]
[illegible] come
capella [illegible]
[illegible] d'Udine
colli
obblighi [illegible] di

Di Capellani
da essi da eleggersi
al Capitolo.
D. 192
1356. 23. Aprile
Fr. Candido Abb.e
e Monasterio [illegible]
Eremitani della
Fondazione di S.
[illegible] d'Udine
nel Borgo di Gemona
[illegible]
[illegible] la Piazza
[illegible]
Nicolò
[illegible]
al Capitolo di Udine
di [illegible] una
capella
co patti infrascritti
cioè che li Fr. [illegible]
della capella [illegible] che
[illegible] una o [illegible]
[illegible]
Agostino di [illegible]
a d.to capellano ogni
anno finche sarà
[illegible]
[illegible] di Denari
Detto capitolo
[illegible] d.a capella
[illegible] potere [illegible]
la [illegible]
[illegible], e [illegible]
[illegible] quando non
possino [illegible]
[illegible] senza

senza pericolo
imminente.
che abbia da gover-
narsi il Capellano
al capitolo
che d.o Capellano
in nessuno sia soggetto
al capitolo e l'Abba-
dessa come li altri
capellani
di d.a Chiesa
D. 192
1354. [illegible] Maij
Fr. [illegible] Canonico
de Civitate Austriae
[illegible] D.
Tabeotti
de Tabeotti [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] che
che debba celebrare
[illegible]
[illegible] l'altare
maggiore della
chiesa di S. Maria
d'Udine
[illegible] che
abbia
per un mese
[illegible] da eleggersi
infrascritti.
ed confermarsi
dal capitolo.
D. 13
1375. 27. 7.bris
consenso
del [illegible] e potestà
[illegible] di Francesco
da

Savorgnano
Patriarca
Decan Chiesa
Dess. Filippo [illegible]
no Decan di S. Ste-
fano
Presenta
al Decano e
capitolo d'Udine
in Capellani Pré
Benvenuto figlio
di Giacomo Savor-
gnano, e Giacomo
figlio di
Francesco d'Udine
D. 14
1347. 9. X.bre
Giorgio [illegible]
[illegible] Federico
de Savorgnano
[illegible] Capella
S. Christophori
sita
in Borgo [illegible]
[illegible]
[illegible] al Capitolo
[illegible]
presenza
Fra Giovanni [illegible]
[illegible] Capellano di
S. Christoforo
D. 15
1390. 27. Marzo
simile
1397 [illegible]
simile
D. 16
1391 [illegible]
[illegible]
[illegible] Pra-
bende

canda di Tomigiai a Lovaria [illegible]
Articoli
[illegible] di Ora-
[illegible]
1400 i [illegible]
simile

D 16
1551 4 [illegible]
capitolo
Da [illegible] integra
[illegible] di Fiorenze
dalle Prebende
di [illegible]
1399 [illegible] [illegible]
simile

D 9
1395 [illegible]
capitolo
[illegible] dalla chiesa
di Padova
[illegible]
[illegible]
Memoria

D [illegible]
1401: 13 [illegible]
capitoli
[illegible]
a sindici e [illegible]
dalla [illegible]
[illegible] di [illegible]
[illegible] d'Udine
[illegible]
dalla chiesa di
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] che

che il Capitolo
debba [illegible] di
sindici al capitolo
che il capitolo
da [illegible] al
capitolo a da [illegible]
[illegible] della [illegible]
si dice a [illegible]
[illegible] la chie-
sa
che il [illegible]
[illegible]
che il capitolo
[illegible] celebra-
re in detta chiesa
ne giorni festivi e
solenni nella
che nella chiesa mag-
giore si celebra la
messa conven-
tuale [illegible] in
giorni ne quali [illegible]
[illegible] celebra-
re [illegible] messa ordi-
naria [illegible]
[illegible] della dedica-
zione e Anniversari
ne [illegible]
[illegible]
[illegible]
ne giorni [illegible]
[illegible] il
Decano Canonici e
capitolo [illegible]
[illegible] ad
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] celebrazione
di

di [illegible]
[illegible]
[illegible]
dicta maggiore
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] solenni-
[illegible] festivi
[illegible]
celebrare [illegible]
[illegible]

D 10
1407 13 [illegible]
[illegible] Michael [illegible]
[illegible]
Canonico [illegible]
[illegible] Novo [illegible]
[illegible] Tom-
maso [illegible]
[illegible] al Capitolo
[illegible] capitolo
simile
1437 16 [illegible]
1450 5 [illegible]
1501 [illegible]
1511 7 luglio
1545 [illegible] luglio

D 15
1444 [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] capitolo
al capitolo
simile
1450 17 marzo
1454 [illegible]
1456 [illegible]
1456 1 Agosto
1501

1541 6 [illegible]
1561 [illegible]
1500 [illegible] Agosto

D 11
1478 11 [illegible]
Decreto
de [illegible]
[illegible] di
[illegible] d'Udine
[illegible] la Capel-
la di S. Pietro da
[illegible] a Ora-
[illegible]
[illegible]
[illegible]

D 11
1487 14 [illegible]
Compagnia di
S. Tomaso [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] al Capitolo di [illegible]
[illegible]
[illegible] in
in Capitolo di [illegible]
[illegible] da [illegible]

D [illegible]
1489 10 [illegible]
capitolo
[illegible]
[illegible] da [illegible]
[illegible]
[illegible] di [illegible]
[illegible]
S. Maria e da [illegible]
[illegible] Capel-
la S. [illegible]
[illegible]

Del[illegible]
[illegible]
[illegible]

Dal Preposto [illegible] [illegible] per [illegible] di Cappellano alla Cappella di S. [illegible] con l'obbligo [illegible] Borgo [illegible] [illegible] [illegible] Angelo [illegible] [illegible] dal detto Sig. Co. [illegible] [illegible] nel Capitolo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dal loro [illegible]

1700 25 [illegible]

[illegible] [illegible] del Capitolo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ordinazione [illegible]

[illegible] del Capitolo [illegible] ordine [illegible]

1700 [illegible] Agosto

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dal Capitolo [illegible]

1706 [illegible] 7bre

[illegible] [illegible] di S. Pietro [illegible] [illegible] Capitolo [illegible] [illegible] Ora [illegible] [illegible]

1713 [illegible] Luglio

Sentenza del Capitolo sopra le differenze dell'[illegible] da [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] al Capitolo [illegible] [illegible] in Cappellano di [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

1717 [illegible] 7bre

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dal [illegible] Capitolo [illegible] [illegible] [illegible]

1720 [illegible] 7bre

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

1720 10 7bre

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

1723 23 Agosto

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

1725 [illegible] 7bre

[illegible] al [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Bolla [illegible] Bolla [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Bolla [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dal Capitolo

1730 [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] del [illegible] Capitolo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Bolla [illegible] [illegible]

1747. 23 7bre [illegible] Genn.o
1750 ii magg. [illegible]
1753 25 marzo [illegible] Giugno

d. 138
1752 4 Luglio
Supplica [illegible]
da Parochi [illegible]
al [illegible]
dal [illegible]

d. 140
1752. 18 7bre
Ducale
[illegible] Principe
che comanda [illegible]
[illegible] Pa-
rochi a [illegible]
loro che [illegible]
[illegible] il Capi-
tolo [illegible]

d. 141
1752 16 7bre
Atto
[illegible] del
[illegible]

d. 142
1754. 15 Agosto
Lettera
[illegible] del
Capitolo dalla [illegible]
del [illegible]
[illegible]
[illegible] Parochi
loro [illegible]

d. 142
1755 5 Marzo
Lettera
del Patriarca al [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] loro
[illegible]

d. 143
1756 13 magg.
[illegible] del Capitol
[illegible] la [illegible]
[illegible]

d. 193 1756. 21 Maggio
Relazione
d'uno [illegible]
[illegible] Chiamata la
[illegible]

d. 194
1760
[illegible]
de
[illegible]
[illegible] i Parochi
[illegible]

d. 195
1760. 25 Giugno
Lettera
[illegible]
del Sinodo
[illegible]
[illegible] Capitolo
[illegible] la [illegible]
[illegible]
loro [illegible]

d. 196 1760 [illegible] Luglio
Capitolo [illegible]
[illegible]

d. 196
1760 13 Luglio
[illegible]
[illegible] a Parochi
[illegible]

d. 197
1747. 18 Genn.o
Registrazione
[illegible] Angelo [illegible]
al Capitolo della Cappella
[illegible]
[illegible] Capitolo, ed
del [illegible]
[illegible]
[illegible]

d. 198
1752 19 Feb.
[illegible]
[illegible]
[illegible] il Capitolo [illegible]
ne

d. 156 [illegible] Lug.o
[illegible]
da [illegible]
[illegible]
de [illegible]
[illegible] al Capitolo

d. 187
1760 17 Marzo
[illegible]
Ducali & Parochi che
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

d. 187
1760. 26 Aple
Altro
[illegible] come
[illegible]
[illegible]
[illegible]

d. 179 1761 19 Feb.o
[illegible]
del Capitolo
[illegible]

d. 187.
1761. 10 Feb.o
Lettera
del Patriarca
[illegible]
[illegible]
[illegible]

d. 188
1761 [illegible] Marzo
Ducale
al [illegible] che [illegible]
[illegible] Parochi
[illegible]
[illegible] la [illegible]
[illegible]

d. [illegible]
[illegible] Maggio
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] Don [illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
de Ducali che [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] Parochi
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] i Parochi
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] Parochi
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

d. 187
1761
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

dove il [illegible] Antonio
sopra i Parrochi d'Udine
e invece [illegible] Baldassare
[illegible] nel presente
Maggio
d. 166.
1761. 5 7bre
Decreto
[illegible]
[illegible] Decreto
il Canonico [illegible]
della Chiesa Udine
[illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible] dipendenza
Parroch
[illegible] Collegio
d. 165
1761. 7 7bre
Suppliche
[illegible]
de Parrochi
[illegible] Udine
che [illegible]
con Decreto 5 7bre [illegible]
[illegible]
dipendenza
[illegible]
[illegible]
[illegible]
1° [illegible]
[illegible]
Parrochi [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] Canonici
altri Beneficiati del
la Cattedrale e nella
[illegible]
[illegible]
[illegible] Parrochi
[illegible]
Parrochiale
[illegible]
[illegible]
che la [illegible]
[illegible] Canonici
[illegible]

[illegible] d. 166.
[illegible]
d. 171.
1761. in 7bre
Relazione d'Udine
[illegible] Canonici [illegible]
[illegible] Decreto
Relazion
del [illegible]
[illegible] Canonici
[illegible]
[illegible] Decreto
[illegible]
[illegible]
[illegible] Decreto
[illegible]
d. 172.
1761. 9 Gennajo
Relazione del [illegible]
[illegible]
[illegible] Parrochi
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
d. 173.
1753. 27 Lug
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] Capitolo
[illegible]
[illegible]
[illegible] il [illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible] Canonici [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] del [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
Capitolo
[illegible]
[illegible]
d. 174.
1753. 30 Giugno
Terminazione
del Capitolo [illegible]
[illegible] Canonici
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] Canonici [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
d. 175
1755. 29 Ottobre
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
ed il Parrochi [illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
d. 176.
1755. 11 Marzo
[illegible]
Del R. Canonico [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
S. Nicolò [illegible]
[illegible]
ed il Canonico
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
del [illegible]
del Capitolo, ed [illegible]
[illegible]
altri Parrochi che
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] Capitolo [illegible]
[illegible]
Capitolo
[illegible]
d. 177.
1755 22 Luglio
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

D 179

1757. 23 Lugl.

[illegible] del Canonico Fioravanti [illegible]

Il Canonico Pietro [illegible]

[illegible]

D 180

1760. 19 Feb.

[illegible] del Canonico [illegible]

[illegible]

1780 23 Luglio

[illegible]

D 181

1760. 16 [illegible]

[illegible] Capitolo [illegible]

D 183

1762 5 [illegible]

[illegible]

1763 [illegible]

[illegible]

1766 [illegible]

[illegible]

D 187

[illegible]

1761 [illegible]

[illegible] del Capitolo [illegible]

[illegible]

D [illegible]

1764 6 [illegible]

[illegible]

1440 die 23 maggio
Instrum. Archiepiscopi
per Consiglio pro
Reverend.mo Pa
Cardinali Ravinne
in Aquilejensis, di
cuius Generalis
ordinario
Visitatore della Diocesi
nauen
l'Arcidiacono della Città di
Udine avendo
ogni anno ... nella
il Popolo in ordine
del ... dove
portarsi alla Chiesa
del Capitolo a ricevere
i Ss.mi Sacramenti
... ... delli
ne via di ordine
di ... ed
... ordina che
nelle 13 Capelle
infra ... Civi
tatis ... sitis
videlicet in Capella
S. Christophori Burgi
... ... , Capel.
... S. Spiritus Burgi
Grazzani, sive S.
Georgij, et in Capel
la S. Petri Burgi
Aquilejensis, li Capel
lani ... pro tem
pore sono, e sij il
Capitolo si ... 
...ano ... senza

di mandare ...
ad alcuna ...
ne le Eucharistie
e ... dare ...
...
...
fatta grazia
al Capitolo
i cherici Capella
ni delle Ospitale
dei Battuti posto
... ... ...
ministrare la ...
...
Comanda
a detti Cappellani, ed
a Rettori delli Ospitale
che facciano
... ...
... di tenere
detti sacramenti.
Di 15
1448 23 Ottobre
il Capitolo
unendo la Capella
di S. Spirito nel
Borgo di Grazzano
... di Pra
... Borgo di
... ...
La conferisce uno
all' Arcidiacono ...
... maggior
... in Majori Co
legio, e ciò per
... ...

Capella della
quale in ...
zione ... per
... ... ...
tione al Capitolo
Di 16
1448 10 Agosto
Nicolò Papa
in vigor delle Let
tere Apostoliche
di Eugenio IV Papa
... ...
di ... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
de detta ... di Udine
di dover portarsi
... alla Chiesa
maggiore ...
li sacramenti ...
... ...
avendo ...
... ...
che nella Chiesa di
S. Christoforo, S. Gior
gio e S. Pietro, e
nelli Ospitali ...
infermi si ...
...
ad ... ...
... Papa Nicolò
ordina al Arcidiacono
che chiama il
Decano, e Cap...

tolo di Udine di ...
...ferini, e ... la
cosa sono ...
... di stabilire
... li ... del
Capitolo nel ...
... ...
... ad ...
... ...
Di 19
1451
il Papa Nicolò
avendo ... ...
... ... ...
Arcidiacono d'Aqui
leja che ...
... dal Capitolo
di Udine, che dice
esser ... la
loro ... e
che ... della
Pieve di Agello
... ...
... ...
... ... di
... di ...
d'Agello ...
... Capellano
di ... di
... ...
... ...
al Capitolo
Di 110
1454 ... ...
Capitolo
... nella Chiesa
di S. Nicolò di
Pagella ...
... ...
...

D. 51
1456 [illegible]
Capitolo
Provvida della Chiesa
di S. Nicolò di Ospedaletto
e della Chiesa
di S. Leonardo vacanti
per la morte di P.
Giovanni de Civitate
[illegible] di Benefici
[illegible] Capitolo

D. 131
1460. 16 febb.
Il Capitolo
nomina
Prete Antonio, [illegible]
in Cappellano di S.
Nicolò di Ospedaletto
la Chiesa e Cappella
di S. Nicolò, e
[illegible]
[illegible] di d.a Cappella
[illegible] Daniello [illegible]
[illegible]

D. 132
1460 [illegible] Gennaio
Capitolo
[illegible] istanza [illegible]
[illegible] di S. Nicolò
di Ospedaletto e della
[illegible] investi
della Cappella di
S. Nicolò [illegible]
[illegible] Pietro de
[illegible]

D. 133
1503 [illegible] Ottobre
[illegible] Giacomo
di [illegible]
[illegible]
[illegible]

investi Pre Domenico
de Lucini, da
[illegible] vacante
per la morte del
q.m Pre Giacomo
[illegible] della
Cappella di S.
Spirito in [illegible]
[illegible], di S.
Giacomo [illegible]
[illegible]
e [illegible]
[illegible] Hermacora
e Fortunato [illegible]
[illegible]
[illegible] Da-
niele de Rubin-
lo.

D. 134. 13 [illegible]
1503 [illegible]
Capitolo
investe della
Cappella di S. Pietro
del Borgo d'Aquileja
Pre [illegible] di
Udine.

D. 135
1506 [illegible] Genn.
Capitolo
comanda a P. Dom.
de Pagliano che
[illegible]
[illegible] in Capi-
tolo a [illegible]
[illegible] nella
Chiesa di Pagliano
che [illegible]
spetta al Capi-
tolo

D. 135
1512 [illegible] febb.
Nicolò Baldan
dell'ospitale mag-
gior de da Rubatti
presentò al Capitolo
in Cappellano Pre
Bernardino [illegible]
[illegible] Pre
Bernardino [illegible]
[illegible]

D. 136.
1513. [illegible]
Preparazione
fatta al Capitolo
da [illegible]
[illegible] Cappellano
di S. Nicolò dell'[illegible]
[illegible]
d.o Capitolo [illegible]
[illegible]

D. 137.
1516 [illegible] Gennaio
Capitolo ad
istanza di
[illegible] Antonio
[illegible]
[illegible]
[illegible] di investire
una Cappella nella
chiesa di S. Giorgio
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

del Capitolo
Capitolo
Adunata la sup-
plica [illegible]
D. 138
1560 [illegible]
Assenso
dell'capitolo per la
[illegible]
[illegible] S. Giorgio
di Gruzzano con patti
e condizioni
e senza pregiudizio
del [illegible] del
[illegible] capitolo
[illegible] il Curato
[illegible] Chiesa
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] al Capitolo
che i Confratelli
debbano [illegible]
[illegible] al Curato
[illegible]
1561. 5 luglio
Preparazione
[illegible] di Gruzzano
fatta al Capitolo
di Pre Ovidio
[illegible]
Parroco.

approvata dal capitolo
la rinonzia la con-
traditione del cano-
nico della fraterna
di S. Spirito dalla
Parte di Cassignaco,
[illegible] li fatti
seguiti con d.º Capito-
lo ad [illegible] col
la fraterna di S.
Giorgio

D. 94
1577. 16 ofre
Altra
Presentazione
in Capellano di S.
Giorgio fatta
al Capitolo

D. 95
1570. 13 Xbre
D. Altro
col quale il Capitolo
cita D. Andrea
Bartoli di Marco
di Tomba, fatto di d.º
Capitolo Canonico di d.ª
Villa che debba
comparire avanti
Capitolo per vedersi
privato dalla Par-
rochial Chiesa sud.ª
stante che non si
è fatto [illegible]
di portarsi ad assistere
alla sud.ª Chiesa
come non [illegible]
i mandati si trattenne
no ad abitare nella
Villa di Quadro, [illegible]
i [illegible] di [illegible]
[illegible].

D. 96.
1571. 23 julij
Sentenza
dal Capitolo
che Prè Giovanni
de Monachij ritiene
Capellano della
Collegiata
e Capellano di S.
Cristoforo
Chiesa curata
stante
l'incompatibilità
di d.ª Capella
debba lasciare una
o l'altra
lasciò la Capella
della Collegiata

D. 97.
1571. 28 julij
Capitolo
conferisce [illegible]
la [illegible] il sud.º
de Monachij nella
Collegiata a Prè
Giuseppe [illegible]
organista

D. 98.
1572 10 7bre
Capitolo
sulle istanze
di quelli [illegible]
[illegible] [illegible]
loro Chiesa di Cu-
rato che si [illegible]
un [illegible] per
mandarsi in [illegible]
P. Cornelio Sabbatino.

D. 49
1573. 2 julij
Prè Giovanni de
Monachij
Capellano della
di S. Cristoforo [illegible]
ne per giusta causa
renonzia
al Capitolo di d.ª Capel-
la [illegible] Camera-
ro e Priore di d.ª
fraterna di S. Cri-
stoforo presentano
al Capitolo per Capella-
no Prè Lazio
[illegible].

D. 50
1576 28 Martij
comparsa del
sud.º P. Lazio
Capellano di S.
Cristoforo che
renoncia al Capi-
tolo
la sud.ª Capella

D. 51
1576 16 Junij
mandato
dal Capitolo a chi
celebra, e serve la
cura d'anime, ed
amministra sacra-
menta da [illegible]
comparire in Capi-
tolo sotto pena
di perdere la
residenza

residenza che
[illegible] non debba
[illegible] celebrare in
d.ª Chiesa, [illegible]
[illegible] senza
espressa licen-
za dal Capitolo
a comparire

D. 52
1576 7 julij
Nob. D. Andrea
[illegible] Priore dell'
Ospitale
de Battuti presen-
ta al Capitolo Prè
Luca [illegible] del
Consiglio di d.º
luogo come [illegible]
nato per Capellano
eletto alla Capel-
la di S. Maria e
S. Mattia, ne[illegible]
d.º Capitolo lo conferma

D. 53.
1591 28 Jennarij
mandato
dal Capitolo contro
P. Gio: Francesco Tolin
de eletto Capellano
della Chiesa di S.
Cristoforo, che
non debba ingerirsi
in d.ª Chiesa se prima
non sarà confermato
dal Capitolo

D. 53.
1591 ali [illegible] Agosto
Lettera
di Giovanni Niccolò
d'Arcano
Vicario Generale
d'Aquileja
alla quale si tra-
fer al capitolo
d'Udine d'essere tro-
vato idoneo per
la cura delle ani-
me P. Giovanni
[illegible] di [illegible]
lo eletto alla cura
[illegible] della chiesa
di S. Cristoforo.

D. 54.
1593 [illegible] Aprile
Marco Barbaro
Patriarca comanda
a tutti i Curati
della Città di
Udine e special-
mente a quello
della chiesa d'[illegible]
[illegible] S. Cristoforo e
di S. Valentino
e di S. Giorgio che
[illegible] che non
debbano venir ad
alcuna congregazione
[illegible] da pagare
[illegible]
[illegible] Pubblica-
zione.

D. 54.
1579 [illegible] 7bre
[illegible]
[illegible] di Giorgio
[illegible]

ad nomina Fraterni-
tatis sub invocatio-
ne S. Girolamo Pa-
latino eletto per Cu-
rato alla chiesa di S. Giorgio
[illegible]

D. 55.
1595 [illegible] Febbraio
Marco Bar-
baro Patriarca distri-
buisce la Città di Udine
in otto Parrocchie [illegible]
[illegible] a [illegible] de
Parrochi Curati [illegible]
[illegible] Sacerdoti
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

D. 57.
1596 [illegible] Aprile
[illegible]
Il [illegible] Vicario Luoga-
tenente [illegible]
al capitolo [illegible]
[illegible] della Chiesa
di S. Cristoforo [illegible]
eletto [illegible]
[illegible] Padre Anto-
nio [illegible]
dall'ordine de Servi.

D. 60.
1598 [illegible]
simile S. Cristoforo
1599 [illegible]
simile S. Lucia
1600 [illegible]
simile S. Valentino
1604 in Genaro
simile S. Giorgio

1605 [illegible] Marzo
simile S. Niccolò
1606 7 Luglio
simile S. Cristoforo
1609 [illegible] Giugno
simile S. Giorgio
1609 in 7bre
simile S. Cristoforo
1611 16 7bre
simile S. Giorgio
1615 14 Xbre
simile S. Giacomo
1616 19 Maggio
simile S. Pietro
1623 [illegible] Maggio
simile S. Niccolò
1629 [illegible] Maggio
simile S. Cristoforo
1638 18 Maggio
simile S. Pietro
1645 [illegible] Maggio
simile S. Cristoforo
1647 19 Xbre
simile S. Giacomo
1650 [illegible]
simile S. Giorgio
1653 [illegible] Feb.
simile S. Valentino
1654 [illegible] Maggio
simile S. Pietro
1660 [illegible] Giugno
simile S. Niccolò
1669 10 Feb.
simile S. Cristoforo
1676 4 Giugno
simile S. Pietro

1677 [illegible] Marzo
simile S. Redentore
1677 [illegible] Xbre
simile S. Giorgio
1678 [illegible]
simile S. Niccolò
1688 10 Agosto
simile S. Giacomo

D. 61
[illegible] 7bre
[illegible] del
Co. Bernardino [illegible]
Priore che
[illegible] al Capitolo
per [illegible] Parroco
di S. Giacomo il Rev.
Pietro [illegible]
1730 7 Giugno
simile S. Giorgio
1733 [illegible] Marzo
simile S. Redentore
1738 [illegible]
simile S. Pietro
7 [illegible]
simile S. Cristoforo
1784 17 Maggio
simile S. Valentino
1790 [illegible] Giugno
simile S. Niccolò
1797 [illegible]
simile S. Giacomo
1750 9 Maggio
simile S. Niccolò
1753 [illegible]
simile S. Giorgio
1753 [illegible] Luglio
simile S. Quirino
1756 10 Giugno
simile S. Cristoforo
1757 4 Maggio
simile S. Valentino

D 63.
1577. in Marzo
Parte
colla quale il Consiglio
della Fraternita di S.
Valentino ... elegge
di darne ... [illegible]
al R. P. Luca
Tilli ... di S.
Valentino ... [illegible]

D 64
1597. 7 luglio
Istanza
Dal Capitolo Padre
... et Rev.
... Francesco
Barbaro ...
opponendo quod nessun
... Cappel
lano della Città d'Udi
ne mai ... eserci
tar la cura d'anime
senza ottenere licenza
dal Capitolo
... il quale
sempre fa la cura
di d.a Città ...
di ... alcuni
Parrochi o Cappellani
... della
Parochia ... di
S. ... con
Compagnia Capitolo
non ... come ...
... solito di ...
del Capitolo ...
... parocchia ...
Capitolo ...
... ...

D 64
1597. 5 8bre
Compagnia
di ... Provveditori
della Chiesa di ...
... del ...
... Capitolo ...
vacante di d.a Chiesa
con ... Cappellano
... di ...
... Zuccolla
... il Cantelli
della Fraternita di S.
Cristoforo
hanno eletto in ...
... Cappellano
... di ...
che era ...
al Capitolo.
1597. 5 ottobre
Simile ... di Rosolla

D 66
1597. 5 ottobre
Compagnia
di P. Brida ...
Rettor della Parochial
Chiesa di S. Giacomo
... espone
... Parrochiale
... Parochiale
... et
... vacante
... in ...
... acconsentire
... a ...
che ... Parocchia ...
... Capitolo che ...
... ...
... ...
... ...
che ... Chiesa ...
... Giovanni ...
... d.o Brida ...
... ... 320 ...
... o Cadono.

D. 67.
1597. 14 ottobre
... Praticare
Francesco Barbaro ...
... dal Capitolo
... ...
che il ... di ...
alla Chiesa Parochia
... della Città di Udi
ne ... consacrando
vacante li ...
d'esso Capitolo ...
... giudici ...
... patita ...
dessi ... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
investitura.

D 68
1597 ... ...
... Barbaro
Pratica
... Capi
tolo che debba ...
dove la Chiesa del
Borgo di ... di
... di ...
quale ... ...
... vacante.

D 69.
1599 ... luglio
... ...
in Chiesa di S. Pietro
... P. ... ...
... vacante
... ...
... ...

alla Chiesa di S. ...
... di Rosolla

D 69.
1599 ... Agosto
Istanza
del Capitolo ...
de ... di ...
non ... della
Chiesa Parochiale di
Villalta che nel ...
di 4 giorni dalla
... ...
in Villalta ...
suo Uffizio.

D 70
1607. 16 ottobre
Capitolo
... ...
... ... della
Chiesa di ...
... ...
... ... ...
... ...
nelle Parochie di
... di ...
... Rettore
... ...
di P. Giuliano ...
di luoi Parochie

D. 71
1613 ... Agosto
Compagnia ...
... ...
... ... di ...
... ...
... ...
di ... ...
... ...
... di S. ...
... nella Chiesa.
Collegiata di Udine

D. 70

1625. 6. Giugno

Parte

Presa dal Conseglio della Fraterna di S. Lucia di Prosenicco al Capitolo per l'uomo Pre Giacomo Fabri

Dice

di d.a [illegible] in questa

Fraterna che [illegible] la differenza [illegible] le Fraterne [illegible] e [illegible] di S. Lucia [illegible] le conradizioni [illegible] dalle altre [illegible] della Chiesa [illegible] in [illegible] del Capitolo [illegible] a [illegible] il [illegible] Parroco [illegible] con [illegible] dalle altre Fraterne della Città [illegible] che [illegible] pregiudicare [illegible] [illegible] dal Capitolo

D. 74

1625. 13. Agosto

[illegible] Fraterni [illegible] di Udine

1625. 29 Agosto

[illegible] P. Orazio [illegible] Giovanni [illegible] [illegible] Ospitale, e Curato [illegible] [illegible] S. Maria [illegible] S. Cristoforo [illegible] dal Capitolo

D. 75

1625 30 Aprile

Costituito R. Pre [illegible] Curato di S. Giacomo [illegible] per [illegible] della Chiesa per elezione della Fraterna e per conferma del Capitolo.

così risposta

[illegible] Capitolo [illegible] di S. Nicolò d'Udine

D. 75 1625 [illegible] Maggio

così risposta

P. [illegible] [illegible] Curato di [illegible]

D. 76 [illegible]

Così il Giacomo Fabris Curato [illegible]

1625. 13 Maggio

[illegible] Curato di S. Pietro [illegible]

così

P. Gio. B.a [illegible] Curato di S. Giorgio d'Udine

D. 77

1627. [illegible] Agosto

Capitolo

[illegible] della Chiesa di S. Nicolò [illegible] [illegible] di P. [illegible] Capitolo

P. [illegible]

[illegible] Maggio

Capitolo

[illegible] che il [illegible] di [illegible] [illegible]

vo dalla presa di S.

2. Luogotenente

illico

comparvero li Curati

delle Città e fece

in istanza per esser presenti nell'occasione del [illegible] fatto dal [illegible] [illegible] Capitolo accompagnava e difendava e pure [illegible]

D. 76

1622. 20 [illegible]

Capitolo

ordina, [illegible] il possesso a P. Gio. B.a Micino di Pozzo eletto dalla Fraterna di Lucia, [illegible] dal [illegible] [illegible] [illegible]

1621. 19 Genn.

Simile S. Pietro

1654. 23 Maggio

Simile S. Pietro

1661. 10 Febb.

Simile S. Cristoforo

1670 12 Luglio

Simile S. Giorgio

1670 [illegible]

Simile S. Giacomo

1678. 13 Febb.

Simile S. Valentino

1676 [illegible]

Simile S. Pietro

1677 [illegible]

Simile S. Giorgio

1692 [illegible]

Simile S. Nicolò

1683. 10 Aprile

Simile S. Giacomo

1684. [illegible]

Simile S. Pietro

1733 [illegible]

Simile S. Giacomo

1733 [illegible]

[illegible]

1733 [illegible]

Simile S. Pietro

in [illegible]

Simile S. Cristoforo

1734 10 Maggio

Simile S. Valentino

1740 6 Giugno

Simile S. Nicolò

1747. 23. 7bre

Simile S. Giacomo

1750 16 Maggio

Simile S. Nicolò

D. 81

1636 [illegible]

[illegible]

Del Podestà [illegible] Gradenigo al Capitolo di Udine [illegible] acciò [illegible] [illegible]

D. 82

1692 [illegible]

Comparsa del [illegible] [illegible] [illegible] della Città di Udine, che [illegible] al Capitolo P. [illegible] [illegible] d'Udine eletto dalla Città in Capellano di S. Giovanni in Piazza [illegible]

D. 83.

1643. 25. Maggio

Fede

di matrimonio di Pre Zinini [illegible] Curato in S. Valentino.

Simile [illegible] della altra Parrocchia

[illegible] 1643.

in [illegible] S. Pietro

1644 13 [illegible] S. Nicolò

1644 [illegible] S. [illegible]

1645. [illegible]

1646.

1676 [illegible]
1676 [illegible]
1673 [illegible]
1673 [illegible]
1674 [illegible]
1675 [illegible]
1615 [illegible]
1676 [illegible]
[illegible]
1677 [illegible]
1677 [illegible]
1677 [illegible]
1675 [illegible]
1671 [illegible]
D. 85 [illegible]

1616 [illegible] Giorgio
[illegible] S. Rad.
[illegible] Nicolò
1677 9 marzo S. Rad.
1677 26 Agosto S. Pietro
1677 [illegible] S. Chiara
1678 30 [illegible] S. Giorgio
1679 [illegible] S. Giorgio

D. 1[illegible] 1642
[illegible] rivengono al [illegible] la congregazione [illegible] 1640 sono come tutti [illegible] capitolo [illegible]

D. [illegible]
165[illegible] in [illegible] Canonici [illegible]

1 Quod [illegible] habent
13 Quod Beneficia [illegible] habeat [illegible]
22 De [illegible]
[illegible] sua [illegible]

[illegible] S. Radegonda [illegible]

D. 47. S. Radegonda
D. [illegible] Capitolo [illegible]

[illegible]
Valentino
[illegible]
Nicolò
[illegible]
Giorgio
Pietro
[illegible]
[illegible]
[illegible] di [illegible]

D. 93
1660 [illegible] Decano [illegible] capitolo [illegible]

D. 94 1661

D. 94 1661
[illegible] capitolari [illegible]
[illegible] S. Pietro
[illegible] S. Chiara
[illegible] S. Radegonda
[illegible] Giorgio

D. 9[illegible]
1663 30 luglio
[illegible]

D. 95
1663 16 aprile
[illegible]

D. 96
1666 5 [illegible]
[illegible] de [illegible]

dalle [illegible] capitolare [illegible]
[illegible]
1677 13 [illegible]
[illegible]
[illegible] del R. D. [illegible]

D. 97
[illegible] 1670 [illegible]
[illegible] Valentino [illegible]
[illegible]
1672 [illegible]
1681 [illegible]
1683 [illegible]
1684 [illegible]
1691 [illegible]

D. 9[illegible]
1674 13 Agosto
Congregazione del R. [illegible] Decano [illegible] 1664
[illegible] 1677 [illegible] Rad.
D. 98.

[illegible] 1676 3 [illegible]
Ordine [illegible]
[illegible]

c. 100
1676 [illegible] 7bre
[illegible]

c. [illegible]
1677 [illegible]
[illegible]

c. 105 1676 [illegible]
[illegible] della [illegible] S. Pietro del Borgo [illegible]

c. 105 1679 3 Nov.
Ordine del Capitolo [illegible]

c. 106 [illegible] 7bre
Ordine
Del Priorato che [illegible] Capitolo [illegible]

c. 107
1679 [illegible] Maggio
[illegible] del Priore e Canonici [illegible]

c. 108
[illegible] 7 Gennaro
Lettera
[illegible]

c. 109 1692 14 Marzo
[illegible]

[illegible]

c. 111 1684 [illegible] Marzo
[illegible]

c. 113 1684 19 Luglio
[illegible]

c. 115 1685 [illegible]
[illegible]

c. 116 1692 [illegible]
[illegible]

[illegible] alla loro Religione.

c. 116
1692 [illegible] Feb.
Lettera
Del Priore e Canonici [illegible]

c. 117 1693 [illegible]
Lettera
[illegible]

c. 117
1692 [illegible] Marzo
[illegible]

c. 118
1692 25 Giugno
Capitolo [illegible]
[illegible]

Dal Processo del Capitolo Metropolitano d'Udine Vol. 163

D. 7.
1756 6 Novembre [illegible] [illegible] Rugo
Leonora Olivari [illegible] con altri [illegible] al Capitolo d'Udine [illegible]
[illegible] di D.ta Capella [illegible] Zanini [illegible]

D. 12.
1507. 22 Decembre Capitolo [illegible]
alla Capella di S. Giacomo di Mercà Nuovo
[illegible] Dominus De Regis
[illegible]

D. 12
1555 26 [illegible] Provveditori di S. Giacomo
di Mercà Novo [illegible] al Capitolo
[illegible] d'Udine [illegible]

D. 15.
1460 [illegible] Gennajo
[illegible]
[illegible]
dalla Capella di S. Nicolò [illegible]
[illegible] delle [illegible]

D. 16
[illegible] 6 Gennaro
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] Borgo [illegible]
[illegible]
del [illegible] Capitolo di D.o
[illegible]

D. 18
1573 22 Ottobre
Capitolo [illegible] della Capella di [illegible]
[illegible]
in Borgo di Gemona [illegible]
[illegible]

D. 9
1491 13 Maij [illegible] del Capitolo d'Udine
Giacomino del [illegible]

D. 12
1558 26 Luglio
Gio: Batta di Prata Decano

D. 16
1591 6 Gennaio
Evangelista de Bortolini

D. 18
[illegible]
[illegible]

D. 6 1562 [illegible]
[illegible]

D. 31 1578 13 Luglio
[illegible]

D. 54
1654 [illegible] Maggio
[illegible]

D. 57
1674 [illegible] Luglio
[illegible]

D. [illegible]
[illegible]
[illegible]

D. 155
1749 30 Ottobre
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible] Vescovo [illegible]
[illegible]
[illegible] Capitolo [illegible]
[illegible] Capitolo [illegible]
[illegible] di Beneficio [illegible]
D. 80 1646 [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

dabbano rescrivere con loro incomodo alla Chiesa del Duomo [illegible] i [illegible] fermarsi [illegible] ecclesiastica [illegible] Cattedrale [illegible] ciò [illegible] che nella Capella di S. [illegible] [illegible] del [illegible] del Borgo [illegible] Borgo d'Aquila. [illegible] [illegible] e Baradis [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

1554 [illegible]

[illegible]

1558 [illegible]

che [illegible] di [illegible] Chiesa del Borgo [illegible] e tutti [illegible] la [illegible] ad [illegible] di [illegible].

Terra della Sugliera

[illegible]

[illegible] 1556 [illegible] di Borgo [illegible]

[illegible] 1561 [illegible] Barbarana [illegible] Giovanni de [illegible] [illegible] Borgo [illegible]

[illegible]

Dalla Stampa col titolo ragioni [illegible] di Udine.

1784. Adì 5 Marzo in Udine

Detto Salvador Rovetta con li suoi Avvocati e come Economo della Confraglia Laicali della Città di [illegible] [illegible] dimandava gli dalla giustizia di sua Serenità [illegible] per la conservazione delle ragioni et indipendenze de Parochi, dalli quali dipende il juspatronato Laico, contro la Collegiata de Signori Canonici della detta Città, et infra.

Primo. Che nelle occasioni di Funerali sia sempre salva la libertà ai Parenti, ed Eredi di comandare, e far venire quelli, e quanti Sacerdoti, che loro parerà, e piacerà, oltre [illegible] che [illegible]

2do Che li Parochi nelle [illegible] funzione di [illegible] il [illegible] da [illegible] abbiano la solita [illegible] [illegible] con [illegible] e [illegible] di qualunque Mansionario della Collegiata così dentro come fuori de confini della Parochia.

3zo Item dimandando, che in ogni parte [illegible] di [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] abbiano essi a godere la precedenza [illegible] [illegible] ai Parochi in [illegible] o [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

4to [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de Canonici [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] indipendenti [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] di [illegible] [illegible] ma [illegible] [illegible] [illegible] delle [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nella [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

fose esclusi dalla sua Chiesa, sia meritato il Clero della Chiesa matrice evadata dal Duomo.

2°. Se quando si procede che fuori della propria Parrocchia nella quale debba avere la precedenza il Clero della medesima Parrocchia, non abbi precedenza qual Sacerdote della Chiesa evadata, che avesse stolla caminando unitamente

3°. Se quando si procede che nel corpo delli intervenuto de Sacerdoti del Duomo, la Croce di essa Chiesa matrice del Duomo, non abbi la precedenza.

Fu posto il Bossolo Bianco per le Persone Laiche, e il Verde per il Capitolo. Il Rosso non incluso, e si pose nel Bianco.

[illegible] dal [illegible] 1762 [illegible]

Roma [illegible] 1762 [illegible]

[illegible] ed eccel.[illegible]

Sono [illegible] ricevuta [illegible] col [illegible] 1762 [illegible] una [illegible] pervenuta [illegible] dall' [illegible] suo [illegible] d'Udine [illegible] [illegible] questo, che [illegible] e [illegible] della Città [illegible] superiore [illegible] dovendo [illegible], che per [illegible] tolta [illegible] con queste parti qualunque occasione di controversia [illegible] col [illegible] chiaramente [illegible] di dipendenza e soggezione canonica, con [illegible] devono riconoscere [illegible]; le prerogative, e le preminenze che competono al Capitolo [illegible], ed alla sua Chiesa, e come [illegible] della Pieve di Udine, e come eretta in Cattedrale [illegible] [illegible] da [illegible] Parochi [illegible] d'ogni soggezione, e della dipendenza più [illegible], non [illegible] [illegible] [illegible] fondare una speranza [illegible] [illegible] [illegible] che essi abbiano, e [illegible] [illegible] [illegible] di [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] interpretazioni [illegible] [illegible] [illegible], della [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] e [illegible] ordinaria [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] onde non [illegible] [illegible] [illegible] ad essi, che a tutti gli altri Parochi, Pievani e Curati [illegible] e di [illegible] [illegible]; [illegible] ancora [illegible] [illegible] [illegible] recente Visita che il Prelato fece della di lui Chiesa [illegible] di volersi sostenere in [illegible], e [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Visitatori [illegible] [illegible]: e [illegible] finalmente [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nominato [illegible] [illegible] ultimo ad il metodo della [illegible] nell'occasione dell'elezione fatta di nuovo Paroco, e [illegible] [illegible] [illegible]

nico, ed il modo necessario della di lui conformazione tutto colla

non mai disgiunto oggetto di conciliare affetto ne' questi Atti ogni Cura

ione dalla tirannica dipendenza, e suggezione degli Parrochi, e

della [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] al [illegible]

sogni di essi. Tutto ciò si sarebbe facilmente potuto da questi dissi-

mulare per il bene della pace, e della quiete, e per non rendersi

così frequentemente importuni alla Sac.ma Curia con ricorsi [illegible], se

non [illegible] [illegible] per sostenersi [illegible] a ricorrere

di bel nuovo della [illegible], che si [illegible] in questa, e li

[illegible] credere di poter [illegible], ogni giorno [illegible] Comunità

per nome de' Parrochi, e della [illegible] fatta [illegible]

intimare nella imminente occasione del funerale d'uno de' Ca-

nonici [illegible] li 26 Dicembre [illegible]

Tende questa, opportunamente a deludere l'effetto, che ad un sovra-

[illegible] [illegible] della Reale Suprema [illegible] di [illegible]

con evidenza del rispettabile [illegible] Decreto [illegible]

[illegible] ad aprire la via a [illegible] nuove [illegible] mai [illegible] a [illegible]

po' perturbazioni, e discordia [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] di [illegible] dipendenza [illegible] [illegible]

Capitolo, ed in [illegible] la [illegible], che ad [illegible] Decreto si

vogliono [illegible], ma quest' che già [illegible] e che [illegible] doloro-

simo a [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] con [illegible] [illegible]

[illegible] di essere un [illegible] violento, ed [illegible] di [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible], e [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] vi sono [illegible]

In tali [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] al Trono della [illegible]

[illegible], [illegible] [illegible] che [illegible] [illegible] [illegible] de' Diritti di [illegible]

[illegible]

Regio suo Rappresentante esso Dichiarato che essendo stabilito il Decreto

[illegible] che la giurisdizione dell'ispezione Canonica, onde

Parochi di quelle Chiese spetti al Capitolo, debbano perciò essi Parochi

usare di riconoscere quella subordinazione, e soggezione Canonica

che è relativa ad il Sacerdote. Inserito, ed il suo Ordinario in-

nato salva per altro sempre ai Parochi la libera amministra-

zione de' Sacri Sacramenti, e la Cura delle Anime.

Ed essendo in esso Decreto stata aggiudicata al Capitolo stesso tan-

to la funzione delle Tumulazioni de' suoi Capitolari essersi Dichia-

rato che li Parochi non abbiano a pretendere diritto alcuno

sopra detta funzione, nemmeno in figura di Assistenti nella

Benedizione, e lievo del cadavere, ma venendo essi Paro-

chi invitati e intervenendo alle dette Funerali Processioni

debbano, come è stato deciso anco per le Leggi d'altra Tumula-

zione portarsi a lavoro il Capitolo nella sua Cattedrale, e per-

ciò [illegible] non si possa questo nuovamente riguardando

[illegible] intimata nell'occasione del Funerale

del fu Canonico [illegible] del Sindaco [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

F [illegible]
Dalla [illegible]
dal [illegible]
poi [illegible]

[illegible]
dal [illegible]

F 46
Dalla Stampa
del Concilio Veneto
edizione [illegible]

[illegible]

[illegible] Jul
del 1763.

1548 [illegible] 20 Januarij

Illegi: [illegible] in Christo Pater [illegible]

[illegible] Gratia [illegible] et Apostolicae Sedis [illegible]

Palatij Patriarchalis [illegible] [illegible] condidit [illegible] Patriarcha [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible]

Civitate Utri [illegible] amplitudine loci [illegible] Civit[illegible] [illegible] longe, lateque

in Vicos, et diversa membra dispersa [illegible] [illegible] partitione

dispositus, ut [illegible] et habenus dispositione Parochiarum [illegible]

Parochiarum provisione, Ecclesiarum Parochialium [illegible] et [illegible]

[illegible], et incerto quodam spirituali gubernio, non sine Ani-

marum periculo usa fuerit, ut in normam aliquam, et distinctam

formam [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] Concilij Decreto [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] semper [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] aliquando [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Civitate [illegible] Parochi-

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] Civitatem in octo [illegible] [illegible] in octo Parochias [illegible] et

Distribuendam duximus ad praefati Decreto distinguimus, divisam, dissi-

unque pronunciamus, et pro divisa in has octo partes in omni-

bus [illegible] haberi debere censuimus, et judicari volumus et decla-

ramus. Prohibemus autem omnibus, et singulis Parochis, et Curatis,

[illegible], quod Sacerdotibus [illegible] [illegible]

nomine, ac titulo apud aliquam Ecclesiam Parochialem seu

Curatam [illegible] dictae Civitatis [illegible] sub poena suspensionis

a divinis, et alijs Arbitrio Nostro [illegible] transgressionem, et con-

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Parochia [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] ac confundere [illegible] Parochiali

[illegible] jura, quibusque Parochijs, et [illegible] [illegible] [illegible]

praesenti

[illegible] experti sunt, et Parochi, qui Parochiales obierunt, dum ingrediuntur
obtinebant, eorum originem integram, illibatam, et salvam esse, nec ullo
[illegible] tempore [illegible], licentia, vel praetextu [illegible]
[illegible], nec videri posse.

[illegible]
[illegible]
ec alle
in i.

omit
Borghi
gati
comp
on
non
unite
grazio
olo
Conf
Pian
schia
lon
hi
ma
onza
tali
nati
/
[illegible]
[illegible]
Dine
[illegible]
[illegible]
no
iatta
ona
ine
é

Di inc. 1728. a 23. Agosto

Il Rev.o Sig.r Pre Bonifacio Ipsaro à Peres dell Curati della Città di Udine umil=
mente dimandano, che l'ispezione del Quartese delle Contrade, e Borghi
rispettivamente dentro i Confini d'ognuna delle loro Parochie aspetti
ed aspettar debba alli proprij Parochi respettive d'ognuna, come cor-
responsione dovuta da Parochiani al proprio loro Curato, che amministra
i Sagramenti alli stessi, ne possano li Sig.ri Canonici con pretesti inva-
lidi, e fallaci giudicati, e conosciuti per tali, aggiongersi il Quarte-
se di dette Parochie, non intendendo impedirli per altro l'esazio-
ne del Quartese delle Ville ove essi pongono li Curati, ma solo
di conseguire il Diritto Parochiale del Quartese dentro li loro Confi-
ni per questa [illegible] di Udine.

Secondo. Che conformemente al Giudizio 1607. di questo Ecc.o Pien
Collegio nell'occasione di sepolture Cadaveri, abbiano essi Parochi, e
godan la precedenza da Mansionarij, Curati, e Cappellani, salvo
ad essi Sig.ri Canonici, e non ad altri, la precedenza da Parochi
da essi soli pretesa.

Et dall'altra udite li Sig.ri Canonici del Capitolo d'Udine unitamente
instanti d'esser licenziati dalle novità intentate, dopo l'osservanza
di più secoli nel primo Censo da Parochi delle Chiese filiali
d'Udine, contro il Diritto naturale della Chiesa Collegiata Matri-
ce, contro gli antichi documenti precedenti, e susseguenti, al
tempo del Serenissimo Dominio, confermati dalla stessa Podestà
del Principe Serenis.o per aggiongere ad essi Parochi il Quartese
antica Dote d'essa Matrice Collegiata, patrimonio delle quotidiane
distribuzioni, e di quattro Canonicati, che nell'atto dell'erezione
delle nuove Parochie non fu alle stesse assegnato, ne con patti ri-
portati, ed autorizati dallo stesso Eccelso Magistrato, fu riservato
intiero, ed indiminutamente [illegible] come suo, ed a lei dovuto
sempre espresso: Così volendo ancor il Sacro Conc. di Trento, la ragione
Canonica, e la pratica universale di tutte le altre Cattedrali [illegible]
diti, e la necessaria sussistenza del Capitolo d'Udine che
solo

solo sacro alle Pontificali funzioni dal Patriarca d'Aquileja
vigio Giuspatronato di [illegible].
Secondo Secondo li detti Canonici licenziati dal secondo uso [illegible]
[illegible] ad introdurre novità mai più [illegible] in alcun luogo, ne
tempo, perchè salvo il Giudizio seguito a favore delle [illegible]
[illegible] come [illegible] [illegible] fosse invitato il Capitolo
alla [illegible], abbi luogo la precedenza in esso [illegible],
nell'atto del medesimo Giudizio accordata, non essendo [illegible] luogo
la [illegible] [illegible] del Capitolo stesso nelli suoi membri
re. il disordine della Gerarchia Ecclesiastica con le [illegible] confu-
sione [illegible] [illegible] ad interpretazione del detto Corpo, ma abbi da
continuarsi nel modo che [illegible] il Giudizio [illegible] fu pos-
teriormente eseguito, anco con mandati degl'Eccellentissimi Signori
Luogotenenti.

Fu mandato il Bossolo Bianco per li Parochi della Città di Udine,
il Verde per li Canonici, ed il Rosso non sincero, [illegible] per il primo
Capo, e fu posto nel Bianco per li Parochi.

E nel secondo Capo fu pure mandato il Bossolo Bianco per li Pa-
rochi, il Verde per li Canonici, ed il Rosso non sincero, e fu
posto nel Bianco per li Parochi.

Gio: Francesco [illegible] [illegible]

[illegible]

Die 7. [illegible] [illegible]

[illegible] Excell. [illegible] Deputationis [illegible] sub die [illegible]
[illegible] 1723. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] pro Parochis [illegible], et [illegible] sub [illegible]
1673. [illegible] 1709 et [illegible] in [illegible], simul non omnibus
aliis super dictis [illegible] [illegible] [illegible], [illegible]
[illegible], et omnia [illegible], [illegible] disordine [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]; [illegible] [illegible]
[illegible], et [illegible] [illegible] [illegible], [illegible]
et [illegible] [illegible] loco et tempore [illegible], et [illegible], [illegible]
[illegible]

samne Illust. Dni Dominici Capa Rangola, Sigeris Giacomo, et Horatius Bembo Honor. Advocatis Comunis, et hoc visis scripturis, et Legibus ac eorum Officio, et ad excitamentum Lege D. D. ... ad hoc et senatus sapione (... Collegij saneto sub die 6. Martij 1667) ab Eccellentissimo Senatu decidatur quidquid ejus Prudentiae convenire videbitur, mandantes mihi Notario sic adnotari debere.

Die 9. Dicti ... Rogatum.

D. 131

Quod ipsud Decanus Eccellente ... Deputationis Carga ... sub die 10 Julij 1723 occasione ... cum Serenissimo Dominio produceri per ... et ... sub die 20. Novembris 1693, et ... 1709, et positum in Cancellaria Ducali simul cum omnibus alijs ... dictis supplicationibus inde ... et in ... tanquam omnia et ... nulla, inesabile, et non ... et quia neque citati, neque auditi fuere, qui de jure citari ... debebant, nec habitae fuerunt ... et necessariae informationes ... aliisque rationibus, et causis modo dictis, deductis, et allegatis, omnia ... hujus Eccell. Senatus ... cassari, revocari, et annullari ac ... ad hoc et senatus ... (... adeo Eccell. Pleni Collegij ... sub die 6. Martij 1667) ab Eccell. Senatu decidatur quidquid ejus prudentiae convenire videbitur, et ita ... fuit.

D. 131 — 1726 16. Marzo

Reverendissimo in Christo Padre ... da quello ... da V. S. Reverendissimo sotto li 22. Novembre ... zelante, con cui vegli in ... di codesta ... da qualunque pregiudizio, ... le medesime ... informato dalla vertenza che corre tra li Parrochi, e li Canonici d'Udine, e dalle conseguenze ... che dalle stesse ... in danno del ... Padrona-

lo ripo. Come pari li progressi della materia furono entro il te-
nor delle Pubbliche Leggi; così segui il Taglio della Deputazione
di Causa, e del Sindicato. Di quelle come dell'annessa copia, che
trasmettiamo a V.S. Reverendissima per di lei lume, osservandosi a
stabilire sopra le vertenze quello, trovandosi più aggiustato. Tant-
-to gradiremo in modo particolare, che la di lei applicazione
sia rivolta indefessamente a preservare indenne da qualunque
pregiudizio la di lei Mensa; studio, che pure ci prometteremo con-
tinuato, in aumento sempre maggiore del di lei merito.

Angelo Nicolosi Segretario

di 1800 [illegible]

[illegible] 18 [illegible] Luglio

Serenissimo Principe

Dopo [illegible] Anni di Civile differenze tra li Parrochi della Città di
Udine da una, e li Sig.ri Canonici di quella Collegiata dall'altra, e-
veva che dovesse aver il suo termine con replicati Giudizj seguiti
e nell'Ecc. Pien Collegio, e nel Consiglio [illegible] di [illegible]
Anni 1689, e 1703, e 1706, quando in luogo di vedere il fine
della lunghissima dipendenza [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] Giudizio 1689 dalla [illegible] suprema Autorità dell'Ecc.mo
Senato dopo intromissione degli Ecc. Avogadori, tagliati con
la precedente Deputazione di Causa i Giudizj medesimi, [illegible]
[illegible] decisa dall'Ecc. Senato, così che alla povera [illegible] Prudenza
[illegible] [illegible] [illegible] in questo affare Principe Serenissimo corrono
ormai sei Anni, da che si vedono stato decreto di [illegible] favori-
ti [illegible] silenzio del comando che doveva [illegible], godono li [illegible]
Canonici la continuazione de' pregiudizj gravissimi, che furono sofferti
[illegible] [illegible] Parrochi [illegible] contro il Sentimento de' [illegible] Sovrani
Consulti, [illegible] [illegible] gli Stessi da quella Giustizia, che
[illegible] [illegible] Corona così preziosa, che adornano il Trono

Augusto

Augusto dalla Serenità Vostra, umiliarono a suoi piedi, implorando che dalle Pubbliche Sapienze, al riflesso di ciò, che su operato nell'intromissione [illegible] Decreto dello stato doloroso di essi Parrochi, e così dispensargli quel rimedio, che più piacesse a Vostra Serenità, o in qual altra maniera si vedesse dalla sua somma Giustizia, et Autorità, acciò dato fine alle omai lunghe differenze, con quiete degli animi loro possano detti Parrochi attendere alla sola cura de' loro Tempij, e delle Anime loro raccomandate, a quali essi ricorderanno sempre l'indispensabile debito di Pregare l'Altissimo per il loro Prencipe, e Prencipe così Pio, così giusto. Grazie Ec.

f° 140.

1731 16 Settembre

Carlo Ruzzini Dei Gratia Dux Venetiarum etc. Nobili et Sapienti Viro Benedicto [illegible] Capello de suo mandato Luogotenente Patria Foriiulij fideli dilecto salutem et dilectionis affectum.

Per parte de' Parrochi di codesta Città è stata presentata alla Signoria Nostra l'annessa supplicazione, implorando termine alle differenze in materia di [illegible] col Capitolo di codesti Canonici, decise dalla Pubblica Autorità. Noi non [illegible] dalle considerazioni espresse [illegible] nella [illegible] a supplica medesima, abbiate a chiamar li Parrochi alla vostra presenza, e unirli, e [illegible] fate intender esser ferma volontà nostra che [illegible] di [illegible] Canonici di codesta Collegiata Insinuando, ammonendoli [illegible] di qualunque ulterior novità [illegible] oltre il seguito della condanna delle loro [illegible], qualche altra pena che ad arbitrio riserviamo contro qualunque contraventore, e che oltre [illegible] di [illegible] il [illegible] che in [illegible] Serenità Vostra. Dell'esecuzione ne [illegible] l'[illegible] de' [illegible] della presente e [illegible]; nell'[illegible] di [illegible] [illegible] Dei

ec.

Dedit adempimento ne' avvenzavale [illegible] di [illegible], [illegible]
et. Sn. Nro Palatio Ducali Die 13 [illegible], Indict. XI 1782.

N. 191. 1782: 16: Settembre

Fatti chiamare di Sua Eccell.ma Luogotenente in essecuzione della
predetta Ducali nella Camera della Sua solita Audienza li
Rev.di D. Gio: Batta Perabò Curato di S. Valentino, D. Nicolò
Grillo Curato di S. Nicolò, D. Nicolò Zamparo Curato di
Pirano, e D. Bortolamio Canella Curato di [illegible], fatta ad essi leg-
gemente la Lettera di sud.a Ducali, con la quale [illegible] [illegible]
li loro [illegible], fu [illegible] Ecc. sua in seguito, ed alla presenza
di numerosa piena Audienza [illegible] in [illegible], a [illegible] [illegible]
aver essi [illegible] le forme [illegible] dell' Eccell.mo Senato, che s'as-
tenghino da qualunque [illegible] [illegible] [illegible] Procuratore de' [illegible]
con il Rev.do Capitolo e Sig.ri Canonici di questa Collegiata, sotto
tutte le pene, che nelle medesime le sono comminate, ed avvertiti
pure che del sudetto Sovrano sentimento, e della presente [illegible]
[illegible] ammonizione ne seguirà un grato Registro, a lume
anche di NN. HH. Luogotenenti Successori, [illegible] d'atten-
zione sopra qualunque contrafazione, che da essi Rev.di Curati
venisse in altro tempo promossa. Alla qual [illegible] ammonizione
chiaramente osservata, e [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] Pubblico Sovrano Comando.

al Processo 1763 del Capitolo d'ing. Die Veneris 13 Decembris 1782

Ill.mi et Rev.mi Dom. Dominicus Patriarcha, [illegible] [illegible]
[illegible] compositione, et supplicatione predicti, nec non Decreto in
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Barbaro Patriarcha, [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible], allegatis ac aliis videndis [illegible] [illegible] etiam novis
informationibus, et considerandis [illegible] omnibus cum [illegible]
[illegible], et [illegible] [illegible] Christi nomine invocato [illegible]

par hoc

per hoc suum definitivum Decretum, quod etiam de jurispe=
ritorum Consilio protulit, dixit, et declaravit in provisione Ec=
clesiarum Parochialium hujus Civitatis standum esse juxta [illegible]
praecitatum Decretum dicti Patriarchae Francisci Barbaro et ad ejus=
dem tenorem Parochos singulos instituendos fore a praefato
Capitulo Utinen. Propterea futuris temporibus illud servari de=
bere, prout ultimo factum fuit in R. D. Cler: Petro Moratti
Parocho S. Jacobi, et non aliter, minime obstante, si quid
forsan discrepando a dicto Decreto gestum fuerit; cum eidem
jam executo, et in judicium deducto, atque novo judicio
servari servandi [illegible], nullum fuerit aut in meritis, aut
in possessione, generetur praejudicium, et ita dixit, et declaravit etc.

E Dionysius Patriarcha Aquilejensis.

[illegible]

Della [illegible]

#159.

Dalla Storia del Capitolo Metropolitano d'Udine

1761. 14. Febr.° Udine

Eminentiss.° e Reverendiss.° Signore

Oltre i diversi, e prerogative di Cittadinanza, che presentemente convengono a questo Capitolo della Chiesa Principale Metropolitana, ed oltre ai Privilegj col Regio beneplacito del Principe Serenissimo, e dall'Eminenza Vostra ottenuti gli furono nella sua Erezione. Sopravviva ancora tutte le ragioni, e prerogative che in qualunque modo dapprima competivano all'antico, e fin d'allora soppresso Capitolo Collegiato d'Udine.

Tra queste le più importanti sono certamente quelle, che gli si spettavano in qualità di Parroco antico, ed Originario della Pieve d'Udine, e di grazia Collatore delle otto Chiese entro essa Città dal Patriarca Barbaro sul fine del secolo decimo sesto distinte, e fatte di Semplici maggiormente le città stesse, di estensione, ed di qualunque luogo di Governante [illegible] di lui Capitolo, e diverse Contrade e Sobborghi, e senza alcun pregiudizio del suo prerogativa riguardante in otto parti, e Parrocchie, furono dal medesimo Patriarca divise.

Ora non però tutto di tali questi speciosi titoli tocca al medesimo Capitolo di risentirne gravi più che mai li pregiudizj per la strana condotta di medesimi Parrochi, e ministri delle Chiese predette, perchè posposto ogni modo della riverenza, ed ubbidienza da ciascun d'essi al Capitolo medesimo stata promessa, e giurata nell'atto di ricevere da lui l'instituzione della loro Chiesa, in presente ricusano di ricevere dalle di lui mano per fin quegli ordini, che

dovrà

dalla Curia dalli P. V. vengono di tempo in tempo, e secondo le spirituali indigenze, ad esso trasmessi, con ordine di farli per-
ve alle Chiese, o sia Parochi, e Curati ad esso Capitolo sog-
getti, e di collazione del medesimo.

Di più richiedendo il vero stato della Chiesa d'Udine, ed essendo già volte emanato l'ordine di questa Curia, che in occasione di Processioni Esercenti tutti i Parochi, Curati, e Preti della Chiesa stessa debbano camminare sotto la Croce del Duomo, ossia Cattedrale, ciò ancora viene da essi Parochi ne-
gato.

Essendo poi prerogativa di ogni Cattedrale, che nel giorno festivo del Corpus Domini a lei privatamente d'ogni altra Chiesa della Città tocchi la funzione della Processione solenne, a cui per gli Eccle-
siastici Riti deve intervenire tutto il Clero sì Regolare che Se-
colare, dopo l'erezione del nuovo nostro Capitolo Metropoli-
tano, questi Parochi [?] hanno sinora mai riconosciuto il loro debito d'intervenirvi. Oltre di ciò nelle Processio-
ne funerali, alle quali intervenga il Capitolo nella con-
trada di essi Parochi, dopo che questi nei primi tempi si por-
tarono per atto di Canonica riverenza a levarlo nella sua Cattedrale, in presente un tal officio viene da essi con notabile osservazione [?], sebbene questi Riti me-
desimi siano a ciò tenuti.

Finalmente avendo il Capitolo fin dalla prima sua istitu-
zione provveduto alle Giurisdizioni di Padronati della sua dignità, Canonici, e Beneficiati nei tempi di vita e di morte ad esso Corpo Capitolare, ed avendo stabilito di far la tutela, Collazione Capitolare, e sull'esempio di altri quelli nei Capitoli dello Stato, avendo ancora stabilito di fa-

di far capitolarmente tutta la Funebre Funzione, senza
però alcun minimo pregiudizio dei soliti Funerali emo-
lumenti de' Parrochi delle rispettive Contrade dopo essere
stata posta in pratica in varj casi, e per molti Anni quella
provvisione con universal edificazione, e senza alcun contrasto
de' Parrochi medesimi: L'anno decorso in due casi successivi
di due di essi è stato preteso, e tentato in faccia del Capitolo
stesso presente a far la Funzione sopra i Cadaveri di due
suoi Canonici, di arrogare a se stessi la preeminenza
della Rituale Benedizione del Defonto prima di levarlo
con oggetto di privare della Dignità del Capitolo, e del Diaco-
no a lui conviene sopra i defonti del suo Corpo Capitolare.
Perchè dunque la redenzione di nuovi Canonici, e la fin ora
usata Consuetudine con questi maggior fomento al disordine
cerca esso Capitolo per il dovere che tiene verso la propria
Chiesa, verso la R. S. che è il riguardevole capo, e verso il
Pastore suo: di cui essa Chiesa è Regio Juspatronato
d'essere obbligato d'esporle la importantissima emergenza, con
cui egli viene attaccato, e diviene il solo oggetto del
presente umilissimo Ricorso a quella di mantenere alla
predetta Cattedrale manutenzione le ragioni, e prerogati-
ve tutte che le competono in vigore di sopra enunciati titoli
e specialmente la sopra indicata, della quale con manifesta
ingiustizia e ingiuria ne viene defraudato. Sopra che de-
gna la Paterna Giustizia dell' R. S. terrà il prender quelle
deliberazioni nel proposito, che crederà con decoro competente
a reprimere gli attentati di predetti Parochi, e sarà
provveduto al decoro, e quiete del suo riveritissimo Ca-
pitolo

tolo. Il quale siccome ha la gloria d'esser nato sotto un capo tanto illustre, ed Eminente, così non cesserà di porgere incessanti Voti al Signor Iddio per la lunga sua conservazione, e sempre maggior esaltazione.

1761 [illegible] 16

Reverendissimo Signore

Da 162. Strana emergenza eccitata da alcuni Parrochi, o sian Curati de' Borghi, e Contado di questa Città, viene a turbare la quiete del Capitolo di questa Chiesa Cattedrale, [illegible] di presentarmi avanti la Sacra [illegible] Vostra, e ragguagliarla riverentemente [illegible]

Nell'annesso Memoriale mi ha egli esposti li nuovi attentati, co' quali [illegible] di sottrarsi dalla Canonica Dipendenza di questa Chiesa la quale per sono tenuti di riconoscere sì per ragione dell'antica Origine [illegible] Parrochialità, che per la loro propria instituzione, e molto più per il Titolo nuovamente alla medesima [illegible] di [illegible] di metropoli

Si vede che [illegible] gli attentati del [illegible] membri, [illegible] in non poter [illegible], a vista di [illegible] le vengono inferiti non solamente ai medesimi, ma anche a questa Chiesa [illegible] [illegible] della [illegible] Vostra per ora [illegible] sede, e [illegible] [illegible] [illegible] gli [illegible] da [illegible] [illegible] [illegible] Metropolitana [illegible] [illegible] Dai [illegible] delle [illegible], le quali [illegible] [illegible] nel [illegible] [illegible] fuori del [illegible] Dominio

Li [illegible] della [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] la [illegible] per [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ora [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] per [illegible] [illegible] a [illegible] [illegible] [illegible] non [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] di [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] per [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], che [illegible] della Chiesa di [illegible] [illegible] [illegible] di questa [illegible] della Cattedrale [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] non

solo

solo li Curati instituiti dai rispettivi Capitoli, ma per fino li Parochi co-
di collazione degli ordinarj, precisino li Canonici stessi, e gli altri
stravaganziali alle Chiese loro Cattedrali, e mercè anche dovrà
in esse quelli, sono Curati di nomina di questo Capitolo, e che da esso
sono instituiti nelle rispettive lor Cure, si vedessero andar avanti
nel loro diritto, mantenuto, e riguardati.

Aggiungendo dunque al debito, che conosco essere inerente alla mia Fede,
impegno il ricorso di esso Illustrissimo Capitolo in seno della Ossequia-
ta Providenza di V. E. per quelle deliberazioni, che rispettate
convenienti in materia, ed alla quiete di un Corpo benemerito
e qualificato, il quale si pregia di essere nato, e di vivere
non meno che il suo Capo, sotto la Regia sua beneficentissi-
ma protezione. Grazie Ec.

Udine 25. Feb.o 1761
Di Vostra Serenità
Umil: Div: Oss: Serv: e Figlio Obbed:
Daniello Card. Patriarca Delfino Arcivescovo

a 164.

1761 7: 7bre
Serenissimo Principe

Abilitati col veneratissimo Decreto dell'Eccell. Senato 5 settembre
corr.e li Parochi di Udine, e le Figliali ... di detta Città
che hanno il rispettivo Patronato delle loro elezione, produssero
a V. Ser. il confronto di questo Rev. Capitolo Metropolitano de' Sig.ri
Canonici della stessa per tutelare le loro ragioni, ed indipen-
denza da esso Capitolo sopra le novità, che si vanno pra-
ticando continuamente in aggravio, hanno essi esaminato, e deciso
come segue.

Primo Che spettandosi a detti Parochi l'amministrazione de' sacramenti
a proprj Parrocchiani, ... Funzioni nella
Tumulazion de' medesimi sarà terminato e deciso, che come nella
amministrazione de' SS.mi Sacramenti a Sig.ri Canonici, ed altri
Beneficiati della Cattedrale abitanti nella loro rispettiva Par-
chia ~~Parochia~~, e nella Tumulazion de' loro Cadaveri e nell'altre

Funzioni

In essa funzione non possa essere contrastato a Piovani stessi il medesimo diritto essendo egualmente soggetti come tutti li altri alla loro respettiva Parrochiale Giurisdizione.

Secondo. A preservazione del jus patronato Laicale di dette Chiese, compare a forma di detto Capitolo terminato, e deciso che la elezione del proprio Piovano unicamente spetti a dette Ville, ed in conseguenza non possi detto Rev.mo Capitolo arrogarsi titolo alcuno di ribalotazione de Piovani stessi, che venissero eletti, ma abbiano ad essere conservati ne loro diritti, ed indipendenza da detto Rev.mo Capitolo, come vuole ragione, e giustizia, e fu anche in altri tempi giudicato, e ciò con istanza, e senza pregiudizio. Grazia &c

Presentata nella Cancell. Duc. per Zuanne Cavalli [illegible] g. 1

In Causa

Avanti li Eccell. Pien Coll. con D. Andrea Callegari Interv. a per nome del Rev. Capitolo di Canonici d'Udine

D. ricc. del Popolo dal Capitolo metropolit. [illegible]

[illegible] 1750 [illegible]

[illegible]

[illegible] Canonicatibus, et Praebendis [illegible]

Firmato dal [illegible]

[illegible]

[illegible] con l'Autorità che da ma-
gono dalle Sig.rie Ill.me col Senato inspirata l'umile e riverente [illegible]
za del N. [illegible] Nani Canonico e N. D. [illegible]
Co. Antonio Bartolini Canonico, come Procuratori del M. R. Capi-
tolo della Cattedrale Insigne [illegible] Metropolitana, Città di [illegible]
Maggiore di Udine, con la quale espongono che avendo il Senato
sotto riguardo essa comportandosi alla sua naturale pietà di

riguardare

riguardano con giudicazione distinta detto Capitolo Arcivescovile di Udine

aderì al medesimo con grazioso Decreti, e per mezzo predetto [illegible] e giacenti

Giurisdizioni tutte e già devolute alla Pub.ca [illegible] le quali erano godute

ed esercitate dai due suppressi Capitoli d'Aquileja e d'Udine unite

alla loro [illegible] e [illegible] ordine a dette Giurisdizioni e

prerogative di Luoghi, Voci e Voti nel Generale Parlamento della Patria

relativamente [illegible] Decreto 6 Maggio 1751, ogni volta però

che li Canonici del Capitolo sud.o si presentassero per mezzo de' suoi Capitani

Deputati al Magistrato de' detti Inquisitori [illegible] ad implorare, ed ottenere l'

investitura delle Giurisdizioni summentovate feudale, [illegible] il consueto

giuramento di fedeltà nelle mani Nostre; non mancò il Capitolo stesso

di prontamente valersi della Pubblica graziosa Grazie, e ricorse al

Magistrato sud.o per mezzo i suoi supplicanti la investitura delli Feudi

[illegible] feudali già spettanti alli due suppressi Capi-

toli d'Aquileja, e di Udine, conforme alle prescrizioni per essi ottenute

e dal Magistrato [illegible] l'anno [illegible] 1752 [illegible]

e ordine alle quali [illegible] del detto Capito-

lo Arcivescovile [illegible] della Giurisdizione Civile e Criminale

mero, e misto impero, con pena azzardo di Sangue, ed ultimo sup-

plizio, salva però la ordinaria appellazione al Luogotenente Nostro

della [illegible]

in la Longa, nominati nelli antichissimi Privilegj Villa [illegible]

[illegible] di Capitolo, Martana [illegible] con li Dazi, Censi, rendite, ragioni

diritti e proventi feudali, e con la facoltà d'eleggere un Sindico che

a beneplacito e nome del Capitolo eserciti la Giustizia nelle materie

Civili, che Criminali, e di deputare il Cancelliere ed altri [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Conoscendo giusta e ragionevole l'istanza [illegible] abbiamo col

[illegible] il sud.o Capitolo

[illegible] della [illegible]. [illegible] Metropolitana [illegible] Maria [illegible] di [illegible] Giurisdizione [illegible] e [illegible] con [illegible] di [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] Nostro della Patria del Friuli [illegible] la Leggi Nostre in tal materia disponenti: nelle Ville [illegible] con li Beni, campi e [illegible] de, ragioni, Diritti, e proventi Feudali e con la [illegible] d'eleggere un [illegible] [illegible] a nome del Capitolo [illegible] la Giustizia nelle materie [illegible] che [illegible] di [illegible] il Cancelliere, ed altri Uffiziali per l'amministrazione pure della Giustizia, e con gli onori [illegible] e comodi soliti e consueti, e competenze feudali, e Giurisdizionali, che alli due soppressi Capitoli di Aquileja, e d'Udine spettavano e spettare potevano, [illegible] alla Signoria Nostra per la naturale sua pietà riguardare con predilezione distinta e [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], e concedere alla [illegible] con le predette Ducali [illegible] le Giurisdizioni [illegible] Beni e prerogative [illegible] che avevano godute e [illegible] dai due soppressi Capitoli, e dopo la loro soppressione rimanevano [illegible] devolute a Publica disposizione [illegible]. Quare mandamus Vobis &c.

Datum in Nostro Ducali Palatio die 12 Aprilis 1751.

Cattedrale

Sedime Sig.ri Capi del Collegio ... le Deputazioni fatte, ... parte dal Capitolo di
... d'Udine, e dei Parochi e Preggia... di questa Città, ... 
alle nuove differenze insorte tra essi, ed ... le differenze
... Commissione di ... 
... della ... 
... questo ... di determinare ... 
... 
... col Decreto 17 ... 1751 la ... di detti Parochi
... in quanto ai modi ... nomina de' Parochi ...
del Patriarca Dionisio Delfino nel 1725 ... 
... dell'intenzione ... dovevano i Parochi ...
... quella dipendenza e subordinazione, che si conviene tra
le Persone dell'Istituto, ed il suo Ordinario Institutore, ...
... il ... della Casa ... 
... 
... 
... Diocesano ... di esso Capitolo ... della Chiesa, e de' Parochi
al Capitolo ... il ... del ... 
... 1763 ... nella Cancelleria ... 
... con altro ...
dello stesso giorno

... alle ... de' Cadaveri de' Canonici ...
... stabilito, che i Parochi possano inter-
venire ... de' Canonici domiciliati nelle loro Parochie con
la Stola, e Croce ... al giudizio ... ma non debba
la Croce loro camminare del pari con quella del Capitolo: ...
... alcun diritto ... in figura di
... nella Benedizione, e ... de' Cadaveri

...

abbia sempre il posto di precedenza in quella de' Parochi e dopo il Corpo del Capitolo

Che la Croce del Capitolo, co' suoi Mansionarj e Beneficiati ~~abbia sempre la precedenza in quella de' Parochi e ... del Capitolo~~ non debba giammai essere in rispetto e diviso, ma andar sempre unita in conformità de' Riti della Chiesa, e della antica consuetudine osservata.

Si dichiara in oltre che [illegible] mancando i Parochi [illegible] di impedimento del Preposto [illegible] di qualche Canonico, debbano [illegible] nella precedenza i [illegible] di [illegible] Canonici [illegible] ora [illegible] statuito nel sud.o Decreto [illegible] ancora nelle [illegible] Processioni; [illegible] determinando detto Consiglio sopra la nova [illegible] fra il [illegible] Cattedrale [illegible] e li Parochi e [illegible] [illegible] di questa città, [illegible] e licenziati [illegible] in [illegible] Parochi [illegible] [illegible].

[illegible] Franceschi Avv.to Fiscale

Franciscus Lauredano Dei gratia Dux Venetiarum.

Nobili et Sapienti Viro Aloysio Mocenigo de suo Mandato Locumtenenti Patriae Fori Julii Fideli dilecto salutem et dilectionis affectum. Essendo volontà dal Senato che la deliberazione che vi si rimette in copia riporti il suo effetto, ed abbia la intiera sua esecuzione, cosicchè sciolti li dispareri tra codesto Cattedrale Metropolitano Capitolo, e li Parochi, e Fraglie di codesta Città, dimostrata giovando dinanzi a Voi tanto le Dignità del Capitolo, quanto li Parochi, e li Rappresentanti le Fraglie, a quali partecipando questa pubblica disposizione, loro ingiungerete altresì nome del Senato, che così venghi esequito; avendo ad ognuno preservati li diritti, e prerogative sue proprie, che giustamente loro competono.

Dato in Nostro Ducali Palatio Die 17. Aprilis Ind. Xma 1762

Udite da' Savj del Collegio Nostro le opposizioni fatte Giovanni Colombo, esaminate per parte del Capitolo Cattedrale Metropolitano di Udine, e dalli Parochi, e Fraglie Laiche di quella Città, ed esaminate le allegazioni prodotte da una parte, e dall'altra in ordine al Decreto 6. Marzo p. p., delibera questo Consiglio che, essendo stati trasfusi nel nuovo eretto Capitolo Cattedrale Metropolitano di Udine tutti li diritti, Privilegj, e Prerogative, che prima godeva, ed il Capitolo Collegiato di quella Città, ed il Cattedrale Capitolo Metropolitano d'Aquileja, restati per ciò tutti fermi, ed invariabili nel Capitolo stesso l'antica prerogativa della Canonica istituzione de' Parochi di quella città di esercirsi per i soli titoli canonici, e per conseguenza continui nel Capitolo medesimo la facoltà di nominare a detti Parochi anche per il tempo

avvenire

ricevere gli ordini, che di tempo in tempo da quella Curia Arcivescovile gli vengono ribasciati, come si praticava in passato.

Considerando poi altri diritti di detta Chiesa, e come antico costume della Pieve d'Udine, e come eretta in Cattedrale Metropolitana dell'anno 1751 che in occasione delle processioni generali del Clero della Città predetta, i Parochi Curati, e Preti della Chiesa dabbano caminare sotto la Croce del Duomo, come si osserva in tutte le altre Cattedrali dello Stato: si dichiara che con lo stesso ordine abbiano a farsi le processioni generali del Clero anche nella Città medesima.

Quanto alla solenne processione del Corpus Domini, che è una prerogativa d'ogni Cattedrale a cui spetta privatamente d'ogni altra Chiesa fare la funzione, ed alla quale, per gli Ecclesiastici, siti deve intervenire tutto il Clero Secolare Regolare, ed anche esente, si dichiara, che li Parochi predetti della Città d'Udine debbano immancabilmente intervenirvi con la propria Stola ed insegna.

Descendendo poi alla Bolla di erezione di detto Capitolo e Cattedrale Metropolitana avendo lo stesso provveduto alle Incombenze de' Canonici delle sue Dignità Canonici, e Beneficiati annessi ad esso Corpo Capitolare, ed avendo stabilito di fare Canonicamente tutte le ispirative funzioni di Ins[illegible], che il Capitolo in ordine alle sue Cattedralità abbia ad avere la preminenza della Ritualea Benedizione dei Defonti come pure di chiese che dipendono dalla Cattedralità medesima qual'ora ad altre simili occasioni fosse invitato ad intervenire il Capitolo

1763 4 [illegible]

[illegible]

[illegible]

è dalle giuste e modeste doglianze del Devotissimo Capitolo di Udine verso suo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] memoriale [illegible] e che chiare siano le delusioni, che leggonsi nella precedente [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] si [illegible] avere, che dal tal qual coraggioso loro memoriale volutosi [illegible] sotto il di [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] con [illegible] a [illegible] [illegible] riuscita essendo al premeditato loro disegno la gelosia svanita di quel Monsig. Illmo, e Revmo Arcivescovo [illegible] [illegible] di [illegible] [illegible] Capitolo, [illegible] via [illegible] il Clementissimo [illegible], che segui [illegible] nel di 13 del [illegible] [illegible].

Dal sopracitato [illegible] avversario non solo vi si contengono le delusorie sinistre interpretazioni, che [illegible] [illegible] alla Sovrana pubblica volontà chiaramente espressa nel venerato Decreto dell'Eccmo Senato 17 Agosto [illegible] con cui si licenzia il memoriale [illegible] [illegible] delli medesimi Pievani e [illegible] [illegible] in oltre [illegible] [illegible] alla fine di[illegible] [illegible] [illegible] dai loro [illegible] il [illegible] principalissimo a cui hanno diretto mai sempre le ingiuste loro meditazioni, cioè quello di [illegible] il [illegible] [illegible] di quelle [illegible] o [illegible] [illegible], che gli competono [illegible] [illegible] Parochi della Pieve di Udine [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Canonico [illegible] di Collazione, ed Instituzione Ordinario [illegible] la [illegible] madre, siccome quegli che [illegible] [illegible] [illegible] di cui [illegible] in qualche tempo [illegible] [illegible] sofferto [illegible] [illegible] [illegible] con cognizione di Causa degli stessi Patriarchi di Aquileja allora Ordinarj Diocesani [illegible] [illegible], ed [illegible] ha [illegible] in tutti i tempi [illegible] sopra i Pievani [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in conformità sempre ai Decreti del [illegible] [illegible], [illegible] reclamo di alcuno

Da [illegible] nuovo [illegible], ed ingiustissimo tentativo ben si comprende se quei medesimi Parochi potuto mai [illegible] quel sentimento di [illegible] [illegible] al Sovrano Decreto, e quel [illegible] di [illegible] [illegible], che professano nel sopracitato loro memoriale.

Come operò del Sommo Pontefice Benedetto XIV. coll'Apostolica sua Costitu-
zione Suprema disposizione nell'erigere la Chiesa d'Udine di
Collegiata insigne, qual era in Arcivescovile Metropolitana d'Aqui-
leia [illegible] Padronato di Voi [illegible], non solo [illegible] si trovò
in quel Capitolo nuovamente [illegible] la nobile sua prerogativa, e
diritti, ma se gli accrebbero per maggior suo splendore anche le pre-
rogative tutte, e i Diritti godevansi dall'altro Capitolo della Catedra-
le Chiesa Aquilejese già soppressa ed estinta, così esso fedelissimo
Capitolo non mai meno si è creduto in preciso debito suo indispen-
sabile di umiliare al Trono di tutti giusti ricorsi quanto ogni
si riconosca in presente a fronte del troppo [illegible] succes-
sivo memoriale di non altro ispirato, che di [illegible], e non vere
insinuazioni, e di nuove non mai più intese idee.
Rileviamo quindi dal divotissimo suo mem.le [illegible] gravissimo [illegible]
[illegible] il [illegible], che venga [illegible] anche il rispondere
nuovo mem.le [illegible], e [illegible] alla Sommo [illegible]
lenza [illegible] sia, e rispettosamente [illegible]
to come segue.
In primo luogo che [illegible] prerogativa della Canonica [illegible] delli
Parochi di questa Città, e Pieve, ed esso Capitolo Originalmente competente
come unico Corpo di detta la Pieve di Udine, prerogativa in cui sus-
sisteva nella nuova sua erezione in Capitolo Catedrale [illegible]
[illegible] volontà a favore della Serenità Vostra col [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] e [illegible] [illegible]
il Capitolo, come [illegible] [illegible]
[illegible]

tutora da esercitarsi in conformità sempre ai Decreti del Sacro Concilio di Trento ed alle Pubbliche Leggi, e senza lesione veruna della Venerabile Giurisd.ne di Mons.r Arcivescovo e Curia sua Arcivescovile, come quegli che [illegible] il Capo dello stesso Capitolo, e l'Ordinario Diocesano d'esso Cap.lo, sì della Chiesa e de' Parochi a lui soggetti [illegible] altri [illegible] la libera amministrazione de' Sacramenti [illegible] e la cura delle anime, salvo il [illegible] a questa Maggior Chiesa il [illegible] della Chiesa dalli Parochi e [illegible] ed il Capitolo [illegible] canonica istituzione, in conformità [illegible] del Sovrano memorato Decreto.

Dichiarando inoltre, che quello concerne la trasmissione degl'Ordini, che diversi vengono da questa Curia Arcivescovile al Capitolo, come lo sono stati sempre in passato dalla Curia Patriarcale, ed ai Parochi dipendenti da esso Capitolo soggetti, non aver egli mai inteso ne intendere d'introdurre novità d'alterazione alcuna, come con [illegible] [illegible] sogliono[?] delli Parochi, e [illegible].

Quanto poi alli metodi Canonici, co' quali debbono [illegible] la Presentazione ed [illegible] [illegible] dichiarasi, che non [illegible] non si [illegible] le novità che [illegible] dal [illegible] [illegible] [illegible] si vedono col nuovo nome [illegible] [illegible] senza [illegible] [illegible] Canonici metodi, che [illegible] [illegible] dai [illegible] [illegible] lungo tempo praticati sono senza reclamo di chi si sia.

Riguardo poi [illegible] stabilite [illegible] [illegible] va il Capitolo colla facoltà [illegible] dalla memorata Bolla di [illegible] di poter far [illegible] provvedimenti, e [illegible] di far [illegible] la [illegible] Funzione delle sue Dignità, Canonici, e Beneficiati

[illegible]

anzi ad esso Corpo Capitolare, abbia egli pure in ordine alla cerazione
in Cattedrale di d.ta Parrochiale Collegiata disputa la preminenza d.ta
Rituale Benedit.no e Defunti, che detti Parrochi ne [illegible] vengono
contrastata; perciò egli[no] pretendono non giovare col Deliberato [illegible]
to di quelle [illegible] spazio [illegible] che [illegible] viene col nuovo [illegible]
[illegible] nel pregar a' Parrochi [illegible] nemmeno nell'incontro d.ti
sud.o Rituale Benedett.no e Libro del Cerimoniale; ne tutte le funzioni [illegible] dalla
essere [illegible] e [illegible] del Capitolo, avvenendo invece li Parrochi
intervenendo nelle predette funzioni li Procurat. [illegible] come [illegible] di
altre [illegible] è stato decretato precedersi [illegible] il Capitolo nella sua
Cattedrale.
Finalmente vedendosi che intorno la precedenza nelle funzioni accennate [illegible]
[illegible] li Parrochi [illegible] d.ta [illegible] e [illegible] che [illegible]
[illegible] nella [illegible] scritture [illegible] ad [illegible] Collegio [illegible] che [illegible] a favore
dal [illegible] sono di considerare [illegible] la [illegible]
Giudicio med.mo onde [illegible] luogo [illegible] controversie [illegible]
[illegible] il Capitolo; Perciò a norma d.to stesso Giudicio [illegible] Dichiarato, che nelle
[illegible] funzione de' Parrochi di [illegible] di loro Parrochiane inter-
venendo li Mansionarj della Cattedrale, che [illegible], abbiano essi Parrochi
[illegible] la precedenza delle Mansionarj med.mi; ma venendo [illegible]
il Capitolo, ed intervenendovi il Corpo Capitolare [illegible]
Mansionarj della [illegible] e [illegible] la Canonica precedenza dalli
detti Parrochi [illegible] le [illegible] e [illegible]
dalla [illegible] de' Defunti, come [illegible]
[illegible] la [illegible] insieme [illegible]
[illegible] della Questione [illegible] che [illegible]
[illegible] fisse nel loro Animo
Grazia
[illegible] d'ordine [illegible] Cancellaria Ducale [illegible] Parte.

Nicolò [illegible] Nod.o

capitolo nelle rispettive Contrade de' Parochi, debbano questi in atto di Canonica residenza portarsi a levare nella sua Cattedrale il Capitolo stesso, e ciò a similitudine degli altri Cattedrali Capitoli.

Così determinate le Pub.che volontà, in ciò che riguarda il memoriale del Capitolo 1761 14 Febr.° presentato a quel Cardinale Patriarca, e della stessa avanzato a questo Consiglio li 20. Febr.° sud.to, resta licenziato il memoriale de' Parochi, e Supplica presentata nella Cancelleria Ducale li 7. 7bre dell'anno stesso. E per togliere per l'avvenire qualunque occasione di controversia si dichiara che resti nel suo intiero il Giudizio seguito nel Pien Collegio Nostro 6. Marzo 1654 a favore de' Parochi, sin presa in aggiunta stabilito, che abbia ad esser salvo ai Parochi stessi l'attribuir amministrazione de' SS. Sacramenti; e la Cura delle anime, come pure alle Suppliche laiche della Città il jus Plenario dell'Elezione de' Parochi delle Contrade, e la presentazione degli eletti al Capitolo per la loro Canonica instituzione.

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

Pres. 10 7bre 1763

Ser.mo Principe

Ill.mi, ed Ecc.mi Sig.ri Savij

Li Poveri Parochi d'Udine, e la Fraglia Laica [illegible] na Carità, e Clemenza dell'Ecc.mo Senato con [illegible] Decreto 30. Giugno [illegible] all'oggetto, sopra il Memoriale del Rev.mo Capitolo, [illegible] Metropolitano, non sol- tanto per ottenerne [illegible] Rispetto, devono alla Serenità Vostra con riverente loro Memoriale esporre:

Che le querimonie, le accuse, le pretensioni, e supposti con [illegible] date ingiuriosissime delli S.ri Canonici ad altro non tendono che a denigrare il [illegible] de' Sacerdoti, e corpi [illegible] della Serenità Vostra, ed a introdurre con studiata pretensione Questioni che [illegible] promosse [illegible] della Pubblica Sapienza, [illegible] sendo [illegible] forma, le [illegible] questioni [illegible] studio [illegible] Deliberazione [illegible] Agosto 1762.

Possedevasi li Parochi, e Fraglia Laica d'una Quiete [illegible] pure [illegible] questioni [illegible] e che [illegible] definita, implorano non solo che sia licenziato il Memoriale del [illegible] Capitolo nel [illegible] progetto di subordinazione, e soggezione canoni- [illegible] [illegible] proposta, come [illegible] ne' [illegible] Ordina[illegible] [illegible] [illegible] dell'Ordinario [illegible] d'[illegible] [illegible] la Giurisdizione del [illegible] più [illegible] dal Foglio [illegible] di [illegible]; non solo implorano, che sia licenziato il [illegible] nell'altro punto che tende ad escludere li Parochi [illegible]

de'

[illegible]

de' Canonici, come lesivi del diritto Parrocchiale altre volte siano stati ad accordare dell'Ill.mo Capitolo contrarii alla pratica e giurisdizione Parrochiale, contrario al sentimento del Decreto 17 Aprile 1762 non meno che al Giudizio dell'Ecc.mo Vicar. Collegio 6 Marzo 1654, risservato a tenore del sud.o Decreto, ma oltre a tutto ciò ingiungono agli [illegible] Parrochi e Chiesa unica a vera concordia, perpetua quiete che dall'Autorità e Sapienza di V.ra Ecc.za venga gratiosamente dichiarato.

Che in Canonica instituzione già decretata a favor del Rev.mo Capitolo altro non sia che quel unico suo Canonico che regga da praticarsi come seguita l'elezione del Parroco e la susseguente approvazione del Ordinario che è l'Arcivescovo, [illegible] dovendosi nell'instituzione accordata al Capitolo li medesimi canonici.

Che il Rev.mo Capitolo nel non alterare ai Parrochi gli ordini delle Chiese Anniversarii, [illegible] e [illegible], e metodi soliti senza alcuna novità ed alterazione.

Che salva sempre al Capitolo [illegible] la [illegible] ... [illegible] della Solenne Benedizione ai Funerali de' Canonici e [illegible] della Fabbrica del Duomo e [illegible] [illegible] fu espressamente [illegible] del Giudizio dell'Ecc.mo Collegio 6 Marzo 1654, che più nell'[illegible] disposizione del Sovrano Decreto 17 Aprile 1762, che ogni occasione di controversia [illegible] [illegible] se si [illegible] [illegible] [illegible]. Dell'Ill.mi Canonici. Grazie

1763. Ottobre [illegible]

[illegible] che sia posta in [illegible] [illegible], et unita alla Chiesa

Angelo Maria [illegible] N. D.

Del Piovano del [illegible] 1763 [illegible]

1763 21 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] che si aggiungono dal Rev. Capitolo di Udine i Poveri Parochi, e [illegible] Laiche di d.a Città col nuovo Memoriale [illegible] sono egualmente [illegible] che [illegible] intitolato doglianze, ma per quanti siano li [illegible] infondate accusazioni, non potranno mai con questi giustificare le proposizioni [illegible] con [illegible], ne difendere le [illegible] interpretazioni, che essi propongono al Sovrano Decreto dello [illegible] 15 [illegible] 1762, ed al Giudizio dell' Ecc.mo [illegible] 1762 6 [illegible]

[illegible] Parochi, benche istituiti nella Città di Udine [illegible] al precetto del Sacro Concilio di Trento [illegible] non hanno avuto fra [illegible] divisione, e devono che al [illegible] Ordinario Diocesano, e [illegible] per [illegible] disposizioni [illegible] Canonici la [illegible] Canonica subordinazione al loro Capo come [illegible] decisa dalle Sovranità del Rev.mo [illegible] e [illegible]

[illegible] della Canonica instituzione al Rev. Capitolo [illegible] il Sovrano Decreto [illegible]

[illegible] ogni [illegible]

[illegible]

[illegible] contro i [illegible] Canoni, contrarj al [illegible] della Sovranità del Principato.

Di conseguenza [illegible] essendosi delli [illegible] che [illegible] nel Rev. Capitolo [illegible] Parochi [illegible] ordinari [illegible]

[illegible]

[illegible]

2 [illegible]

[illegible] natu[ra] [illegible] come di gratificarsi in [illegible];
[illegible] non era lecito di [illegible] la forma, come [illegible] devo.
[illegible] Rev.mi Sig.ri Canonici, la dichiarazioni di quali
[illegible] [illegible] quando in [illegible] corrispondesse
[illegible] [illegible]: [illegible] nella [illegible] della, [illegible]
[illegible] di [illegible] non è [illegible], [illegible]
dal loro Corpo Capitolare [illegible] i [illegible], [illegible] ragioni
[illegible], come [illegible] [illegible] con la [illegible]
[illegible] [illegible] de' Parrochi nella [illegible], [illegible] del
[illegible] [illegible] de' Canonici, la maggiore [illegible]
[illegible] del Duomo, contro a quanto [illegible] nei precedenti
loro ricorsi, ed contro a quanto fu ultimamente prescritto dall'Eccell.mo

Senato [illegible]
[illegible] [illegible] dell'Eccell.mo Vice Collegio [illegible] Marzo
[illegible] [illegible], qual [illegible] da [illegible]
de' Rev.mi Sig.ri Canonici, l'intelligenza del medesimo [illegible]
[illegible] [illegible] chiaramente [illegible] ogni [illegible].
[illegible] de' Parrochi [illegible]
[illegible] de' Sig.ri Canonici non [illegible], e [illegible]
Parrochi [illegible] Croce [illegible] [illegible] con [illegible]
[illegible] del [illegible] [illegible].

3. [illegible] de' [illegible] delli [illegible], e [illegible] dall'Eccell.mo Senato [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible] non [illegible] del [illegible]
[illegible]
[illegible], e [illegible], che [illegible], e il
[illegible]
[illegible], che [illegible]
[illegible] nella [illegible], e distribuzione delle
[illegible]

[illegible]
[illegible] Che [illegible] [illegible] Capitolo [illegible]
[illegible] [illegible] S. B.

Dal Processo Spedito al Signori.

Capitolo Metropolitano di Udine 1763.

1756

F. 14.

Benedictus Episcopus Servus Servorum Dei

§. 1 Regis pacifici &c.

§ 2. Cum itaque post Aquilejensis Patriarchatus omnimodam suppressionem, et extinctionem &c.

§. 13 Omnia, ac singula cujuscumque generis indulta, gratias et privilegia quae praefatis Episcopis, et Ecclesiasticorum, necnon Capitulo Archiepiscopali et Canonicis, ac etiam Monasteriis, et Abbatibus quavis etiam Apostolica et Romanorum Pontificum Praedecessorum Nostrorum, et Nostra, seu Patriarchali Aquilejensis olim existenti Ecclesiae, seu alias aut respective Episcopali [illegible] Auctoritate concessione, et auctoritate &c. largita, et emanata &c. quatenus tamen praesentibus Literis seu alicui ex iis, quae per easdem praesentes infectis statuere ac disponere intendimus quoquomodo adversantur &c. revocamus, cassamus et abolemus &c.

§ 16. De Ecclesia ~~urbem~~ sive Capella S. Georgii in Domo nuncupata quae etiam S. Helenae nunc temporis appellatur, praefatae Cathedrali Ecclesiae contigua ~~sive peculiari tamen de~~ ~~clesiae contigua~~, sive peculiari tamen Juri Comparandi et [illegible] Canonicis, quarum novissime sub Anno 1740 a Patriarcha Aquilejensi in Parochiam specialem Canonicorum dictae Cathedralis Ecclesiae erecta fuit, volumus, ~~decernimus~~ atque statuimus, ut ea deinceps pro Parochiali Ecclesia nullatenus habeatur &c. itaut utroque ipsa ac Canonici dictae Cathedralis Ecclesiae qui semper per Civitatem [illegible] domicilium incolant, illam [illegible] Ecclesiam et non aliam in propriam respectivam Parochiam agnoscere teneantur, in cujus districtu singuli domicilium habent &c.

§. 22 In praeter memoratas Parochiales Ecclesias easdem [illegible] subjectae sunt, ac pro subjectis imposterum haberi debebunt

inspiciatur

infrascriptis etiam Laicis, sive mixtis &c.

§. 30. Criminales Causas contra praedictos Parochos, et quoscunque alios in necessitatis sugariis Ecclesiis Capitulo subjectis Summariam admi=nistrantes, illa videlicet, in quibus legitime affirmato processu, seu utraque judiciali forma ejus praescripta, certa judicii cognitione procedendum erit, si viden. Eorum crimina ipsam Animarum Curam, et Summariam administrationem concernant, [illegible] lativa, jurisdictione) ament tum scilicet Episcopi, quam Capituli, ita [illegible] sit lecius praevationis. At vero delicta nec ad Animarum Curam, nec ad Summariam administrationem spectant, ad privativam Capituli cognitionem spectabunt.

§. 31. Ad eum pariter Capitulum spectare debebunt Causae criminales, etiam Visitationem spirituale contra Capellanos, et Mansionarios per dictis Ecclesiis Capitulo subjecti inservientes, si tamen Capellanias vel Mansionariat ex relatione ejus observanda, et quatenus delinquerant circa ministerium illius Officii, aut Beneficii, quod ab ipso Capitulo recognoscunt &c.

Datum Romae apud S. Mariam Majorem, Anno Incarnationis D. 1586. 16. Kal. maij &c.

---

1763. 27. Agosto in Pregadi.

Che da uno dei Savij Grande di Consiglio sia scritto ai Capitolo de Canonici di Verona, e della Congregazione di quei Parochi, ed esaminate le informazioni che sopra loro ricorsi furono pro=dotte da Consultori in Jure, e dagli Avvocati [illegible] della Signo=ria Nostra, trovasi di deliberare, che essendo per la Bolla Pontificia, emanata a richiesta della Repubblica nel 1586. Rimaste il Capitolo, spogliato di ogni, e qualunque privileg=gio, che godesse nuovamente dopo in tal modo [illegible] Decreto di Dieci del 1733 [illegible] [illegible] onorare perpetua=mente [illegible] immemorabile consuetudine, ed il Clero Veronese,

approvate

seguente da molti Ecc.mi Prelati del Senato nell'occasione di chiamare i Sedmari dei Canonici, ed ogni qual volta i Canonici medesimi intervenissero in qualunque funzione funzione, dovendo quanto alla Parzialità, esser eseguita la Bolla medesima, ed esser licenziato il memoriale del Capitolo sopradetto.

Andrea Gradenigo N. D.

Colto documenti per cuazioni della Vonvina
al concorso el Canonicato ut intr.
1708

Del [illegible] Giacomo Marzoni d'Udine.

Jo: Hieronymus Gradenigo

ex Congregatione Clericorum Regularium
Dei et Apostolicae Sedis Gratia
Sanctae Metropolitanae Ecclesiae Utinensis
Archiepiscopus et S. Petri Rosacensis
Ejusdem Dioecesis Abbas, et Marchio

Universis, et singulis praesentes nostras inspecturis fidem facimus, et attestamur Presbiterum Jacobum Maranzoni Esse Civem Originarium hujus Civitatis in quadragesimo nunc sextae suae aetatis anno constitutum: qui emenso studiorum suorum curriculo et Theologiae moralis quinquennio privatim etiam, et in Publica Archiepiscopali Bibliotheca ipsamet studia prosecutus est: In Ecclesia Presbiterorum Congregationis S.ti Philippi Neri diebus festivis divinis interfuit functionibus et ob ejusdem morum probitatem, et gravitatem a clarae mem. Cardinali Patriarcha Delphino Praedecessore Nostro Visitatorum [illegible] Christianae in Parochijs hujus Civitatis Socius deputatus fuit: quo in munere omni diligentia spatio decem, et octo annorum sese laudabiliter exercuit: nunc vero Primum inter ipsos Visitatores locum obtinet: quem propterea dignum habilem et idoneum judicamus ad [illegible] Canonicatum et [illegible] vacandam in hac Metropolitana Ecclesia Utinensi.

In quorum

Datum Utini ex [illegible] Archiepiscopali die 30 Januarij 1768.

L. S. { J. H. Archiepiscopus Utin.

Jo: Baptista Cornelli Cancell. Archiepli

Il Giovine del Lio che si fà Servidore umilissimo dell'

Ill.mo Sig.r Maffio Pinelli non lasciò di star nella
miglior attenzione per rilevare quanto gli com:
mandò rigoroso [illegible]. Altro
non le può dire se non che all'ore [illegible]
in circa col mezzo del [illegible] fu por:
tato la lettera giusto diretta con'ord[illegible]
[illegible] consegnare nelle mani [illegible]
[illegible] fatto. [illegible]
nomina all'ora che scrivo non sò dirle
se [illegible]
qui [illegible] oggi [illegible]
[illegible]
rojo al ned.o Sig.r Contarini del Cognome di:
[illegible]
[illegible]
altro Conte che era in Compagnia vocal:
mente intesi vi possi essere il nome
del Marangoni. Si fà rigoroso osservante
il stesso Arigoni; altro non le posso dire,
ne alcuno terminato il [illegible] il più
[illegible] L'occasione lo permetterà [illegible]
[illegible] ventura partecipata, sono
[illegible]

Ecc.mo

a V. E. sotto ... nel
dal S. Cons.r Canian... per
la cosa, ho raccomandato
to, Il quale alli ... della
... che favorirà
Dimani si potrà sapere
con l'ordinario di ...
ola. Quando era ser
na, io non lasciavo di  ... sostene
... anche con ...  l'astro
...  vantaggi
... che si riesca,  ...tevole
... sono assai  nel car
... come vedrà dalla  ..., e per
... nella nomina che
... Contarini che è ...
... si accerti della maggior
mia sempre più divota

Div.mo et Obl.mo Servitore
Geo: ... Quirini

... Ecc.mo ...
... Cornaro ...

Ill.a Rma

Molt' Ill.re Sig.r Sig.r Prone Col.mo

Ecco quanto posso notiziare a V. S. Ill.ma Rma nel proposito raccomandatomi dal Sig. Cons.r Panizza. Per sapere dunque di preciso la cosa, ho raccomandato l'affare ad un mio cognato, il quale all'ima della notte mi trasmette l'acclusa lettera, che favorirà dopo letta rimandarmi. Dimani si potrà sapere cosa più precisa, ed io con l'ordinario di Mercor: di non lascierò d'avvisarla. Quando ella certam.te vi sia nella nomina, io non lascierò di adoprarmi a di Lei vantaggio, anche con mezzi d'amici miei. Iddio voglia però che vi riesca, perchè le sollecitazioni de' Comunisti sono assai incerte, e quel ch'è peggio, come vedrà dalla accl. lettera, vi è persona nella nomina che viene protetta dal Sig. Cavalier Contarini che è presentem.te in Collegio. Ella si accerti della maggior mia premura, onde potermi sempre più dimostrare. Di V. S. Ill.ma Rma

sottometti
l' Pietro:
Sangoni
revevole
nel cari:
e, e per

Venezia 30 Aprile 1788

Dev.mo ed Obbl.mo Serv.re
Gio: Lucas Duinoya

Ill.mo Rev.mo Sig.r [illegible]
[illegible]

[illegible]

endo
fo
zi
(ce
ce
cè

Ecc.a R.ma

Eccellenza

[Ess]endo vacante il posto di Canonico della Cattedrale d'Udine sotteme=
so dal fu Ill.mo Caiselli, si raccomanda vivamente al Patro=
zinio di V.E. la persona del R.do D. Giacomo Ravagnoni
Cittadino Originario d'Udine, per implorare l'autorevole
di Lei voto nella prossima elezione da farsi a quel cari=
co essendo religioso di molta prudenza, ed abilità, e per=
ciò degno di tal posto, che della grazia.

[illegible]

In obb

Venez

vaca

potes

di ciò

benel

tale

vengo

giuri

vuoi

alla

nella

suo

mun

da pi

ed ab

mi p

Venezi

A S

non

Ecc.ª Rmo

In obbidienza ai commandi di Vostra Ecc.ª Rmo mi sono portato in Venezia a procurarmi un onorevole Ballotazione per il Canonicato vacante ed avendo anche bene incaminato l'affare ho traspirato mi potesse venir data l'eccezione per non essere di Nascita Nobile. Sopra di ciò ho consultato li Ecc.mi Protettori e sono stato assicurato che il Decreto 1756 non faccia l'effetto preteso dai Nobili e perciò sopra d'un tale punto m'era rassicurato. In questo momento con mia sorpresa vengo positivamente avvisato dall'Illmo Monsig.r Co: Camuzzio che gli sia giunta Procura speditagli da codesto Rmo Capitolo col commando di protestare non solo la Nomina fatta da V. Ecc.ª Rmo come contraria alla nominata Parte ma anche d'intromettere l'Elezione se fosse seguita nella mia Persona insinuandomi il medesimo Co: Preposito a ritirarmi. Io però per timore di far cosa che non sia di piacere dell'Ecc.ª Vostra ho preso il consiglio risoluto di spedire con Staffetta apposita innanzi d'accettare il consiglio ... ad informata d'ogni insorgenza da parte mia per renderla pienamente informata d'ogni ... pronto ad obbidirla come ella mi ... ed attendere i suoi venerati commandi e bacciandole la sacra porpora sono

Di V. Ecc.ª Rmo

Venezia @ 13 Maggio 1768

A Sua Ecc.ª Rmo
Monsig.r Arcivescovo di Udine

Umilissimo Devotissimo ed Obbligatissimo Servidore
Giacomo Maranzani

sonia,

In Christi Nomine Amen

Mto Illre, e Revdo Sigr. Non posso darle consiglio nell'affare, di cui Ella mi scrive, per due ragioni: la prima [redacted] ho creduto, che la proposizione da me fatta de quattro soggetti non sia contraria al Decreto dell'Eccmo Senato: e in questa mia opinione sono ancora tutti que' Canonici che non compariscono nella Procura spedita dagli altri al Sigr. Preposito. E in secondo luogo qualunque consiglio le dessi potrebbe incorrere nella taccia di poco avveduto, quasi che io volessi farmi interprete del sudo. Decreto su di cui intende muoversi questione. Mi ristringo adunque a dirle, ch'Ella si rivolga a prender lumi dal Sigr. Fedelio, e consigli co' saggi suoi Protettori. Le desidero ogni bene; e mi dico D.V.S. [illegible] obbedienza

Udine 13. Maggio 1768.

Affmo cel. Sigl
G. S. A. di V.

[illegible] Canonico Marangoni [illegible]

Copia

In Christi Nomine Amen

... originali
Corte Coll.o e Cong.o Ecc.ma
di S. Ser.tà Ecc.ma Consulta
d'altra mano over occor-
reno delle vag.e e primi
Dal Anagiono

All'Ill.mo Ill.re e Rev.do Sig.r Col.le
S. Giacomo Marangoni

Venezia.

Copia

In Christi Nomine Amen

Giorno di Giovedì 12 Mag.o 1768

Fatt' in U.d. nella Sacrestia della U.d.a Chiesa Metropolitana, ove

Li Nobb: e RR.mi Monsig.ri Carlo degl' Coreggi, Franco Fonaria Co: Giulio Mantica, Co: Ant.o Tartagna, Co: Franco Caporiaco, Ant.o Portoni, Co: Mario Freschi, Innocente Raijni, Co: Alessandro Mantica, Co: Nicolò Mantica, Co: Giuseppe di Sbruglio, Gabriele Fabrizio e Mario del Torso quivi capitolarmente congregati Rapresentanti il loro R.mo Capitolo Metropolitano di questa Città, quali nel miglior modo che hanno saputo e potuto hanno creato, e costituito in di loro Procuratori, Noncij, e Commessi

Li Nobb: e RR.mi Mons.ri Co: Gio: B.a Camuzzio Preposito e Girolamo de Rinaldi altri Canonici assenti, ma come se fossero pnti ed il carico accettanti, dando alli medemi ampla ed assoluta facoltà di poter in nome e per nome d'esso R.mo Capitolo tanto uniti che separati comparire avanti qualunque Ecc.mo Mag.to Corte Coll.o e Cons.o Ecc.ma Stola Avogaresca in Pien Coll.o a piedi di S. Ser.tà Ecc.ma Consulta degl' Ill.mi ed Ecc.mi Ss.ri Savij dell'una, e l'altra mano, ove occorrerà e richiederà il bisogno ed ivi a sostegno delle rag.i e privileggi del predetto R.mo Capitolo che le derivano dal grazioso Decreto di S. Serenità 16 Settembre 1756 prestar Scritture memoriali e suppliche di qualunque sorte per occasione dell'elezione da farsi del Canonico di Nomina Reggia sostituir altri Procuratori coll'istessa o limitata autorità e far tutto ciò e quanto far potrebbe il pref.o R.mo Capitolo sive d.i Sui Nobb: e RR.mi Can.ci Cong.ti come se al tutto personalmente intervenissero.

Promettendo in fine li medesimi RR.mi Monsig.ri Canonici de rato di quanto sotto obbligazione in forma

Furono pnti D.o Giuseppe q.m Gio: Batta Gastaldis di Pozzo Guanda ora abitante in questa Città e D. Franco q.m Stefano Truglio di questa Città Testij etc.

Mandatum procuratorium premissum de notis meis eduxit seq requisitus subs. in robur

Camillus Merluzzi Not.s Duod.s Utine

Die 14 Maij 1768. L:D:M:

Copia.

Ill.mi ed Ecc.mi Sig.ri

Rappresenta umilm.te all' E.E. V.V. l'ossequiosissimo Capitolo della Chiesa Metropolitana d'Udine, che nella erezione di esso Capitolo furono create tre Dignità, venti quattro Canonici, dodeci Mansionerie, e otto Capellanie. Alle tre Dignità a dodeci Canonicati, ed a tutte le Mansionarie, e Capellanie predette restò libero il Concorso a qualunque persona, che fornita fosse de requisiti Legali, e Canonici; Ai restanti dodeci Canonicati soli contrasegnati co' Nomi de dodeci Santi, che sono risservati alla sua Regia Nomina, piacque all' Ecc.mo Senato, che in otto mesi dell'anno gli Arcivescovi pro tempore dopo l'Emm.o Sig.r Cardinale Patriarca Delfino, e negli altri quattro il med.o Capitolo propor dovessero quattro soggetti Nazionali del Friuli, qualificati per Nascita, Dottrina, virtù, e Meriti da essere accompagnati a questo Ecc.mo Collegio colle Arcivescovili Attestazioni, affinchè ballottati, avesse il prescelto ad esser presentato per la sua Canonica instituzione, e fe' nota all' Sig. Cardinale Patriarca Arcivescovo d'allora questa grazia, e questa spontanea testimonianza della Paterna sua Predilezione.

Per forma di queste Ducali non è lecito ne agli Ill.mi Arcivescovi nè al Capitolo di propor nomi, a quali manchino le qualità Decretate; e fino al presente non ciè caso che sia accesso altrimento.

Vacato ultimam.te il Canonicato del fu Co: Ant.o Griselli; ha penetrato esso Capitolo, che tra i quattro Nomi proposti all' E.E.V.V. sia stato incluso quello pur anco del Rev.do P. Giacomo Marangoni.

Se il Cancell.r Arcivescovile non avesse forsi deferito unicamente alle asserzioni del Postulante, e si avesse fatto esibire, come doveva, le fedi del matrimonio de di lui genitori, e de suo Battesimo comprovanti la di lui estrazione, ed avesse voluto informare Monsig.r Ill.mo, e Rev.mo Arcivesc.o dell' impiego te=

nu=

tenuto dal S. Reverendissimo a questi ultimi anni in Casa Tranti, [senza anco far menzione delle restanti qualità predette, che si lasciano alla ben informata coscienza del pijssimo Prelato] averebbe egli certamente conosciuto, che non possono verificarsi in lui le qualificazioni prescritte dalla Publica volontà; Nè l'ottimo, e Religiosissimo Prelato l'averebbe accompagnato colle Testimoniali rilasciate al med. che lo dichiarano degno, ed Idoneo del vacante quali[ficato] Beneficio.

Non potendo però il prefato Capitolo dissimulare questo primo esempio, che sarebbe così pregiudiziale agli oggetti caritativi, e Politici avuti allora in accuratissima considerazione, e quello singolarmente espresso del di Lui Decreto, giacchè non sono state considerate le più cortesi, ed oneste insinuazioni fatte al Sacerdotte proposto; si trova esso in necessità di umiliare l'emergente all'EE. VV. per quei ripieghi, e deliberazioni, che crederanno colla grande maturità loro convenienti a render eseguita la mente, e la volontà espressa dell'Eccmo Senato ed a preservare a tanti poveri Chierici forniti abbondantemente delle qualità tutte sopradescritte, una prerogativa, ch'è stata loro clementissimamente concessa.

[illegible]

Lo stesso [illegible] in Jure.

Ill.mo [illegible] Sig.re

Reputo superfluo, che io scriva al Sig.r Can.co Ferri [illegible] do abbondantemente supplire un suo biglietto di non [illegible], il quale suppongo che non avrà difficoltà di estendere qualunque volta V.S. Ill.ma venga ricercato; con che al suo piacere rimango. D.V.S.

Dalla Catt.a Visita
7. Giugno 1768

Serv.e di cuore
G. S. Ac[illegible]

Sig. Giambatista Bariani / [illegible]

Giorno di Martedì 14 Giugno 1768

Udine in Bnd.

Consti. li ss.ri Pietro Campanti q. Antonio, e Fabio Sotto figlio del Sig. Francesco ambi di questa Città presso me Nodaro, e Testimonj infrascritti, quali in atto di pura verità, et a' lume di Chiunque s'offeriscono an notarsi, qualmente le soggionte persone ad essi benis simo note esercitano arte mecanica, e sono

Domco. Magotti Caffettiere,

Giacomo Spaetti Tentore,

Benedetto Burri Orefice,

Francesco Favetti q. Camillo Battirame

Nicolò Montegano Casaino,

Giuseppe Zorn Cortelino,

Francesco Calafà Calligaro, ed

Ogniben Vuatolo Libraro, e così

il q. Giacomo Menegazzi eserciva pur esso arte me canica di Linarolo, e tanto in siffatti annotarsi, ...
si dichiarandosi di comprovare quanto col loro giu ramento quando tale fatto notoriamente ognuto ...

Furono presenti li ss.ri Nicolò Bevilacqua, e Ferdinando Zigotti Dto. Verregnassi ambi di questa Città Test.

Consti. Gio requisito de Nod. suis
eduxit, et subt. in robur
Camillus Macluzzi Not. S. Prio
Utinensis die 19. Junij 1768 Ind.

Copia
[illegible]
Mon

Da S
m. s
il [illegible]
altr
sinc
un
nè
inte

Ten

Copia Ricevuta ... Sabbato

Dalla gravissima sua intendo con piacere che S. Ecc.za
Mons.r Arcivescovo sij costante nel sostenere la di lui
... all'onore e decoro del Sig.

Molto Ill.re Sig.r Sig.r Col.mo

Da Soggetti di riguardo, fui consigliato d'insinuarle, di rinovar a S. Ecc.
M.r suo Prelato l'offerta di sua spontanea rinunzia, come cosa, che assicura il decoro di M.r Arcivescovo, e impegna sempre più la grazia del medemo in altre Promozioni a suo favore. Trovando io prudente il consiglio con quella sincerità, e premura con cui mi sono impiegato a suo prò l'esorto a prender un così savio ripiego, e prevenir, e divertir un Decretto, che non farebbe onore nè al Prelato, nè alla sua Persona. Mio Padre, che di ciò è pienamente inteso e persuaso la riverisce, ed io sono.

Di V. S.

Venezia 21 Maggio 1768

Aff.mo Obb.mo Serv.e
Marco Corner

Risposta. Quanto ...

Copia ... Rev.mo ... Ill.mo [illegible]

Dalla gratissima sua intendo con piacere che S. Em.za Rev.ma
Monsig.r Arcivescovo sij costante nel sostenere la di lui
sublime Dignità unitamente all'onore e decoro del Sig.
D. Giacomo Mavangoni da 40 anni ... per Canonico [illegible]
riconosciuto in [illegible] qualche grado di qualificaz.e in tutte
le condizioni prescritte nel Decreto 1756 16 ... non
... [illegible] motivo da dubitare che S. Em.mo Colleg.
dovrebbe [illegible] motivo da [illegible] all'uno e all'altro ad
e non sij per fare giustizia all'uno e all'altro [illegible]
[illegible] alla Bassa ... zione con che [illegible] Popolani.
ane le prerogative di Cibo [illegible] Popolani.

Il Sig. Co: Uracchia (a) è soggetto giusto intrepido
e dotto e si [illegible] la Nobiltà del suo animo
nel [illegible] a fargli qualche [illegible] Egli è
nel [illegible] molta bontà [illegible] ma
[illegible] da alcuni [illegible]
è qualche tempo che non [illegible] e non
[illegible] Amici [illegible] di [illegible] fare
mancare [illegible] lo [illegible] darà luogo di [illegible] delicatezza
[illegible] grande [illegible] dal [illegible]
[illegible] lo Scisma introdotto nel [illegible] sotto all'[illegible]
[illegible] rispettoso [illegible] di disposizione [illegible] a
[illegible] l'inizio di [illegible] così [illegible]
[illegible] componimento per [illegible] il cuore di qualche [illegible]
[illegible] Dio muova il cuore e delicato [illegible]
capace di maneggiare [illegible] il Provveditore [illegible]
[illegible] altra mano il [illegible] et [illegible]
e chi ha la [illegible] e [illegible] giudica ottimamente [illegible]
Civili e [illegible] al [illegible] non sapere qual
[illegible] [illegible]

giudizio formare della di lui premura in [illegible] affari,
Procurai da sua [illegible] Ecc.za sapere da esso come l'intenda
S. Ecc.za [illegible] mi [illegible] non essere opportunità
di parlargli in [illegible] giorni mentre era tutto [illegible]
in una importantissima causa di Vacuità della di lui
Dama contro le [illegible] Pisani di S.ta M.a e [illegible]
Gli ho data questa mattina la stessa ricevuta e mi ha [illegible]
sotto lo stesso motivo avendogli io replicato che sono già
diversi giorni che la [illegible] e divisa nulla mi ha risposto
[illegible] chiamato [illegible] altro
[illegible] chiamato [illegible]
operare.

Fanno molto bene i Cittadini nostri a [illegible] con molta
zione [illegible] tanto più che [illegible] nel Memoriale
del [illegible] sij data esclusione al Sig.r Mavanzon per [illegible]
Cittadino Popolare ma alla di lui originaria esclusione
(che non [illegible]) [illegible] in coll[illegible]
però la prerogativa di Cittadino quale [illegible]
acquistata nel [illegible] dell'Aggregazione [illegible]
haverebbe dalla nascita.

Vedo anco [illegible] la ragione del concorso a tutto
il [illegible] Cittadini tanto nell'[illegible] o Decreto del Capitolo
4 Xbre 1756 che nell'atto [illegible] d'esso Decreto
del Magistrato [illegible] di 7 Xbre seguente ne
[illegible] in questo caso introdurre alcuna distinzione [illegible]
[illegible] di [illegible] Cittadini [illegible]
si quelli che sono [illegible] Ceto o sij Consiglio e
[illegible] sotto [illegible] Politiche [illegible] Sacerdoti [illegible]
senza pericolo [illegible] quando [illegible]
chi [illegible] quando [illegible]
proposito [illegible] et quod in [illegible]
sub legibus vivat politicis [illegible] dubbio
il

il Consiglio della nostra Città: onde io considero che nello
stato presente delle cose quando non nascano altre novità
sopra le quali conviene che chi c'ne [illegible] Ufizj sij
molto vigilante accio non si [illegible] del nome e Casa
della Città in [illegible] del nostro [illegible] quando
dico non nascano e siano nate altre novità oltre quelle
che a quest'ora sono note [illegible] non
mostrando la [illegible] dubitazione che il Sr. [illegible]
essa per questo motivo [illegible] dal concorso che
[illegible] alle sue [illegible] egli c'a pieno
[illegible] il ha un Procuratore ed Avvocato auto
[illegible] all'ombra del [illegible]
[illegible] dubbio pare che
[illegible] a quello delle [illegible] sono che [illegible]
a codesta parte sopra quest'affare perche
non nascano [illegible] di Nostro Ordine [illegible]
[illegible] con il Sr. [illegible]
[illegible] sono con la più [illegible]
[illegible]
stima

Venezia li 4 Giugno 1768

(a) Abati Consultor [illegible] Repubblica in Venezia
(o) Abate [illegible] di [illegible] in Venezia

[illegible] Sig.r Giancarlo Barisani
Udine

[illegible]
Antonio Zanon

Copi

Arriv
con
qua
auc
voi
(lu
me,
la
il
co
ov
ai

Copia /

Per maggior fondamento dei ricorsi che fossero necessarj a difesa del Memoriale prodotto al Rev.do Capitolo di Udine occorrono le carte e lumi seguenti:

Ecc.za Sig.r Sig.r Mio Prone Colmo

Arrivato in Ud.e i miei primi passi sono stati a inchinare l'Illmo e Rmo Mons.r [illegible] Arcivescovo dal quale fui accolto con somma benignità e [illegible] facendomi insieme assai chiaramente rilevare il sensibilissimo dispiacere che egli aveva risentito e [illegible] dal noto Memoriale. Oggi poi che mi vengo onorato [illegible] Foglio di vostra Ecc.za [illegible] al partito che con [illegible] suggerisce [illegible] ne jo mi protesto di voler [illegible] posso dipendere non solamente da commandi ma dai cenni ancora dell'Ecc.za vostra così non indugiarei [illegible] ad eseguire l'amoroso di lei consiglio quando io fossi in libertà di farlo senza [illegible] la grazia del mio Prelato. Stavo [illegible] e su tutta l'attenzione di cogliere se mi si dava [illegible] di rilevare il di lei suggerimento [illegible] che il Prelato medesimo [illegible] della mia condotta. [illegible] l'onore [illegible] coll' ordinario [illegible] in questo proposito e [illegible] la mia [illegible] con profondo ossequio sono all'Ecc.za Vostra [illegible]

23 Maggio 1758

A Sua Ecc.za [illegible] Cornero

Um.mo [illegible] Maranegа

Nobili [illegible] Castellani

[illegible]

Copia

Per maggior fondamento di ricorsi
che fossero necessarj a difesa dei [illegible] memoriali
prodotto al Rev.do Capitolo di Udine occorrono
le carte e lumi seguenti:

La Bolla di Erezione del Capitolo medesimo emanata al tempo della
ultima soppressione della [illegible] d'Aquileja

Li nomi di Rev.di Canonici componenti esso Capitolo con la distinzione di quelli che ora sono fra li dodici di nomina
Regia, e così pure con la nota, e distinzione di quelli
che tra essi dodici non fossero di nascita Nobile.

La nomina fatta dal defonto Card.l Delfino del Rev.do [illegible]
uno dei 12 della Regia Nomina [illegible] con la
sua approvazione dell'Em.mo Card.e o qual altro documento fosse solito registrarsi in tali casi.

Li documenti della Civiltà, o sia aggregazione di esso Rev.do [illegible]
alla Cittadinanza di Udine o qual altro documento
[illegible] comprobante la di lui [illegible].

Il Decreto, o sia Parte presa nel consiglio della Città di Udine
che gli affari appartenenti a rispettivi Corpi di
Nobili, [illegible] di essa Città debbano essere maneggiati a spese del corpo rispettivo [illegible] affari si
trattano, e gli affari comuni debbano essere trattati
a spese comuni.

La parte presa in esso Consiglio o altro atto che fosse per la ricognizione al Rev.do Capitolo al caso dell'[illegible]
1756. e così pure il giro del pagamento di essa ricognizione dimostrante essere stato [illegible] a spese della
Cassa Comune.

L'Elezione de' [illegible] Deputati soliti della Città nel modo, e con la
forma che si fa nel Consiglio e con la Distinzione delli
Nobili dal [illegible] Popolani.

Li Nomi degl'ultimi Consiglieri della Città con la dichiarazione
indicata, il tutto tratto dagl'atti della Cancelleria
della Città in forma legale et autentica.

Copia degl'atti fatti o altro che fosse seguito nel Nuovo
Capitolo per occasione delle discordie interne del med(esi)-
mo, come la differenza ora vertente.

[illegible]

[illegible] Daniel [illegible]

[illegible]

[illegible] sotto il detto Daniele [illegible]

[illegible]

[illegible] seguenti.

La forma della distinzione [illegible]

[illegible] di ordine [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] come verò [illegible] che riscontro in [illegible] memoriale, [illegible]
[illegible]
maggior sollecitudine, assieme con gli altri [illegible] [illegible]
[illegible]
governi [illegible]
[illegible] a tanto che [illegible] le opportune cognizioni si possa formar, e produrre [illegible]
[illegible] dalle informazioni [illegible]
[illegible] memoriale [illegible]
[illegible]

[illegible] di [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] a suggerire ciò che
indicarà opportuno per formar Procura, o altro atto tale coll. [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] per [illegible] il nto. ricorso. non [illegible]
[illegible], gli suggerirà [illegible] delle ricercate notizie non le ritarda punto, a [illegible]
[illegible] il [illegible] [illegible] [illegible] e se li [illegible] formino, [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible], [illegible].

Io l'ho disturbata lungamte., ma così ho dovuto fare per [illegible] ogni
[illegible] [illegible] le [illegible] del Sig. Gio. Batta. che mi [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] non mi resta se non che pregarla [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
mentre con vera stima mi protesto

Padova 29 [illegible] Lugl. 1765

Div. [illegible]

P.S. Aggiungo la necessità di avere la copia degli atti [illegible] [illegible]
[illegible] giorni dal [illegible] nel [illegible]: così la copia della [illegible]
[illegible] della Procura [illegible], che [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]. questa sarà [illegible] [illegible] o col mezzo di [illegible] [illegible]
o [illegible] [illegible], [illegible] di [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] a memoriale [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] di [illegible].

[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

All'Ill.mo et Ecc.mo Sig.
Sig.r Giambatta Scariani
Padova.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Sig.r D. Giacomo Stimatiss.mo

Sig.r D. Giacomo Stimatiss.mo

Sig.r D. Giacomo Stimatiss.mo

Mi sono care le notizie, ch'ella mi scrive circa il
venerato [illegible] luogo [illegible] ente nel
[illegible] compiacuto, e me tiro intera[illegible]
[illegible] Carrer, che [illegible] e
se n'era [illegible] questa parte [illegible]
[illegible] bene [illegible]
far vedere al [illegible] quale è il carattere
da lui [illegible]
Desidero, che [illegible] non [illegible]
[illegible] ma mi è [illegible]
si ha mostrato [illegible]
degli [illegible] Ancelotti [illegible]
de' saluti [illegible], et ora con
[illegible] in [illegible]
[illegible] di potere
[illegible] e con [illegible]
vire [illegible] suoi [illegible]
[illegible] ente amico.

[illegible] 68 [illegible]

[illegible] Sig.r [illegible] Stimatiss.mo
[illegible]

@ 20 8bre 1768

Sig.r D.n Giacomo Stimatiss.mo

Sig.r D.n Giacomo Stimatiss.mo

Sig.r D.n Giacomo Stimatiss.mo

Sig.r D.n Giacomo Stimatiss.mo

[illegible]

[illegible] tal [illegible]

[illegible] degna di scrivere [illegible] V.S. Cornaro [illegible]

[illegible] mi venga al caso e che [illegible] sarà

[illegible]

[illegible] in conto veruno [illegible]

[illegible]

[illegible] Niente mi ricordo [illegible]

[illegible]

[illegible] parte [illegible]

[illegible] della Famiglia [illegible]

[illegible]

[illegible] 1718

[illegible]

1718

Ill.mo Sig.r Sig.r P.ron Col.mo D. Giacomo Stimatissimo

Ill.mo Sig.r Sig.r P.ron Col.mo D. Giacomo Stimatissimo

Ill.mo Sig.r P.ron Col.mo D. Giacomo Stimatissimo

[illegible] tardi a [illegible], e ciò avvenne [illegible] che il Sig.
Zanetto [illegible] nel [illegible] a Venezia [illegible]
buone nuove nel [illegible]
[illegible] ha [illegible] V.S. Ill.ma [illegible]
[illegible] la causa [illegible] e
quella in conseguenza della sua [illegible].
In un simil stato [illegible]
cotesto [illegible] Luogo Tenente durante il suo [illegible]
mente, [illegible] proposito [illegible] costui
[illegible] andera cambiando il Collegio, e
chi sa che col mutarsi di [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible], e continuo [illegible] in stato
buono, tanto [illegible]
[illegible]
[illegible] ancora. Continui ad amarmi, ch'io
[illegible] sarò sempre.

Franco li 29 Agosto 1768

[illegible] ed [illegible]
Gio. Batta Sarriani

[illegible]

Venezia 23 [illegible] 1768 — [illegible] co: Luigi [illegible]

@ 29 Agosto 1768

Sig. R.D. Giacomo Stimatiss.mo

Sig. R.D. Giacomo Stimatiss.mo

M.R.D. Giacomo Stimatiss.mo

Fin qui non hò alcuna notizia dell'arrivo in Venezia del Generale, ma spero di riceverla a giorni: Ho preso l'occasione il quale mi conviene ... di ritorno da ... Fanetti ha scritto anche a me della sua arrivata alla Dominante con impegno di porsi in maneggio e la causa comune ... Venez.a ... Antonio ... a favore del Capitolo ... senza ... a tutto potere, ma sempre ... e ... in ... del Cielo, al di cui volere ... se ne staranno rassegnati.

Ha ... che ... sia stato documentato da Monsignor ... et ... poi ... con ... Padroni. La ringrazio dei ... che mi ... e ... incontro di vedere ... a ... di ... vita ... e ... regola. La riverisco anche a nome della mia ... Lucietta e con verità mi segno

Di V.S. M.to R.da
Sua Aff.ma ... e ...
... Bianchi

Venezia 26 luglio 1768

... to d'effetto alcuno, e le continue ... e riverendo con la ... vero ... l'... Leonio ... ed il co: Luigi ...

Brescia 23 giugno 1768

@ 29 Agosto 1768

@ 26 Luglio 1768

Ill.mo Sig.r D. Giacomo Stimatiss.mo

Ill.mo Sig.r D. Giacomo Stimatiss.mo

Molto Ill.re Sig.r Sig.r Pron Col.mo

Ho ricevuto le trasmessemi carte con l'occhiesani per il Sig.r D. Savetti, e dopo mi è da lei suggerimeni, ne ho fatto di tutte cinque un piego, e con la Gazetta per il Sig.r D. Savetti l'ho fatta consegnare in proprie mani dello stesso che trovavasi essere a S. Maurizio in a oves, ed io credo, che ne avrà riscontro di ciò. Ho [illegible] memoria del Sig.r Conte Colonna, e veramente [illegible] ben concepito è avvalorato su la verità. Ho riverito il Sig.r Venerio, il quale è pieno di buona intenzione, e si è stabilito di attendere il Sig.r Zanchi, che trovasi ancora fuori di città, per dirigersi nell'affare come egli crederà. Se il Sig.r Montagnaco è uomo ragionevole, dovrà ivi [illegible] cessare lo spirito di Malignità contro la persona sua, e quella del Savian, che non hanno apu[illegible]to delitto alcuno. Le continuo i doveri mei [illegible] e riverendo con la consorte sono [illegible] ed l'Ill.mo

Venezia 23 giugno 1768

Sig.r Co: Luigi Occioni

a 20 Agosto 1768

a 23 Luglio 1768

Ill.mo Sig.r D.n Giacomo Stimatiss.mo

Ill.mo Sig.r D.n Giacomo Stimatiss.mo

Ill.mo Sig.r D.n Giacomo Stimatiss.mo

In quanto ella mi serpine [illegible] a quest [illegible] in Venezia, haueua portato [illegible]

[illegible]

[illegible] anco [illegible] modo [illegible]

[illegible] altero nel [illegible]

[illegible] contarlo [illegible]

[illegible] col [illegible]

[illegible], e consigliatti [illegible]

[illegible] ancora cosa si gotra aggrauata [illegible]

[illegible] fatto, gli in annui [illegible]

[illegible]

[illegible] io giunto [illegible]

[illegible] elle [illegible]

[illegible]

[illegible] nel [illegible] aggiro, [illegible]

[illegible] più muoversi [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] mi capita in una Pregiatissima [illegible]

[illegible] dei 13, in cui leggo con ammirazione [illegible]

[illegible] Zanardi ne scrive il contenuto

[illegible] come ho altro motivo d' [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] Do [illegible]

[illegible] Maestà in ogni punto [illegible]

[illegible] intorno al [illegible]

[illegible]

Ill.mo Sig.r D. Giacomo Stimatiss.mo

Ill.mo Sig.r D. Giacomo Stimatiss.mo

elle
e
pri=
Meno.
Effe.
resta
ecini
ofle
ed
quaegli ri
i quali rbo
ono
to
ene
etti
ero
to
an=
che
re.
pre=
primo
nona=
le vid.
eronde

ed in fine d'à ... Decovo, e mi giova credere Lo

Venezia, o sarà

@ 21 Luglio 1768

Ill.mo Rev.mo Sig.r Giacomo Stimatiss.mo

Ill.mo Rev.mo Sig.r Giacomo Stimatiss.mo

e tutto [illegible]

L'impegno col quale sostiene la nomina Mons.r
Arcivescovo, e le compite maniere che usa verso
l'Ecc.mo Rappresentante, onde si determini alle
sapute informazioni, sono tutte cose che accrescan-
no bene, quando l'informazioni stesse venghino ad
essere a lei favorevoli, come me lo fa accer-
tare il di Lei compitiss.mo foglio, avendo ciò ella
riservato nell'occasione di produrvi a rassegnargli
le carte comprovanti la sua giustificazione; quan-
do egli ciò faccia, io credo che non sarà difficile
ch'ella possi anche ottenere una lettera di raccomand.e
dal detto Ecc.mo Rappres.te presso questo Cavaliere Con
Ecc.mo di Lei fratello, che pare accordi molto nell'
opinioni di famiglia, per quanto ho ricavato dal
mezzo che tengo presso il detto cav.re, ch'è mezzo
che può. Il Sig. Menevio nell'affare presente, non
dovrebbe tacere certam.te che le parti di Mon Cittadi-
no non solo per secondare le premure del Prelato
ma molto più per difendere la causa del suo ordine,
è in fine il di lei decoro, e mi giova credere
Lo

Venezia

Lo farà, poiché io lo conosco per uomo che possede ragione.
Gl'ecclesiastici contro questa sera sarà consegnata al
Sig.r D. Antonio Silvestrini, si vede da questa la
irregolarità del Memoriale, ma ad onta di ciò l'
hanno fatta. Io prevedo che la cosa anderà al
mese venturo, e vi forsi anche di più, sicché
nell'occasione della mia costì venuta per l'inverno
avremo campo di sistemare l'affare, ed operare
a misura delle circostanze, e dal canto mio si
assicuri di tutta la maggior mia premura
per il di lei vantaggio, e che non sarà omessa
la minima attenzione e diligenza per il di lei
buon servizio come lo vuole il mio preciso
Dovere. Al Sig.r D. Antonio gli consegnai io
stesso la di lei lettera, come gli scrisse il mio ragaz-
zo Pietro. Resta riverita da tutti e specialmente dalla
mia Sig.ra Caterina, ed assicurandola della costante
mia servitù riverendola con vera stima mi pro-
testo

Di V. S. Molto Rev.da

Venezia 20 giugno 1768

Devot.mo ed Obbl.mo Servitore
Gio: Luigi [illegible]

Gl'è trasmesso l'annesso Memoriale, dal quale rileverà l'affare che contiene. questa è premura d'un mio Nipote, onde se può graziare mi farà piacere, e di nuovo mi protesto

@ 20 Luglio 1765

Ill.mo Sig.r D. Giacomo Stimatiss.mo

Ill.mo Sig.r D. Giacomo Stimatiss.mo

Ill.mo Sig.r D. Giacomo Stimatiss.mo

[illegible] della X [illegible] [illegible] [illegible] bene officiera [illegible] Avere [illegible] [illegible] ritrovano [illegible] che forse [illegible] [illegible] cagione [illegible] [illegible] tutto [illegible] confuso [illegible] [illegible]

-mente di avvertirvi d'una coppia delle vite di cotesto Regim.o, quando Le averà mandate a Venezia o sarà

dalle [illegible] di pri[illegible] cotesto [illegible] che il [illegible] sono [illegible] [illegible] che [illegible]

@ 24 Luglio 1768

non vi è cosa che Lei una qualche ragione di
trovar bene, ed hò veduto io stesso le lettere dell'
ultima [illegible] Sig.r Luigi hò scritto ad Origano
circa le commedie, e mi avvisa volersi servire e puoi
ringraziamenti [illegible] Lo ringrazia dei
saluti e se ne vedrà [illegible]. Io poi la prego e miei
rispetti alli suoi Sig.ri fratelli, ed ossequiandola mi
[illegible].

Sig.r D. Giacomo [illegible]

Franco li 14 Lug.o 1768

Suo Aff.mo Amico ed Obb.mo Ser.e
Gio. Batta Barisani

Sig.r D. Giacomo Stimatiss.mo

Dalla vostra intendo restituito dalle
visite ~~di~~ Monsignor Arcivescovo e
ch'egli continua nel fervore di pri-
ma intorno al nostro affare. Il riceve
l'accoglimento statoli fatto dal Sig. Abb.e
Rigoni e la di lui venuta a cotesta
parte l'ho saputa dal Sig. Abb.e Faccin
da di cui lettera: non è improbabile
che lo abbia posto in timore, che il
Sig. Arcivescovo potesse risolversi
di fare qualche novità. Quanto
al bacio; questi veramente sono
in uso in Venezia, ma appunto
questi sono sospetti. Dio facia che
le nottizie raccolte in Casa Falcetti
siano vere. Mi sarà caro intendere
l'andata a Venezia del Sig. Venerio, e
che la di lui andata sarà molto
opportuna. Ottener sollecitato il Sig. Zan-
chi, cui d'altro non abisogno, che
nel resto egli ha potere e sapere.
Circa il promemoria che viene pre-
sentato da Cittadini più esteso del primo
questo darà lume maggiore. L'averete nova-
mente di procurarvi una coppia delle vost.
di cotesto Regim.; quando le avrà mandate
Venezia, o sarà

@ 12 luglio 1768

P spedirle la ricevuta di n.ra fam.e con tutti e
p home di tutti, et abbracciandola sono.

Franco li 12 Lug.o 1768

Suo Aff.mo Amico ed S.re
Gio Batt.a Barziani

Ill.mo Sig.r D. Giacomo Stimatiss.mo

[illegible] non oltre

Al Sig. Cons.e Varisan, al quale scrissi di tener a sua disposiz.e una cassetta bottiglie da [illegible], ven-
ne in opinione di rispondere i regali d'esser vero
per ragione d'invitate, anche con le [illegible] bottiglie
da me credere non esser questa l'ora di tali ma
bensì d'esempio terminata che sarà la battaglia:
Egli poi mi scrive che disponga io delle bottiglie
perche son mie, io dunque resto confuso e ringra-
zio la bontà sua per un tal regalo che sarà
goduto per di lei amore, e inoltre gli credo che
tengo anch'io persona che molto può presso il
[illegible] Sig.r [illegible] ma se non vengono le raccomandazioni da
costì commesse a V.S. precisamente niente si può
operare converrebbe così vi fosse persona ben
affetta al detto Sig. [illegible] onde la sollecitasse e
che scrivesse a lei favorevole come lo vuole
necessariamente tutta la giustizia, per poter poi qui ri-
pigliare il maneggio. [illegible] per i Sig.ri [illegible]
di e pregandola de mei rispetti resto tutto di V.S.
degnat.a casa a nome anco della mia [illegible]

@ 12 Luglio 1768

@ 9 Luglio 1768

Lucrezia dalla quale umil'a me resta con tutta
stima riverita mi professo
D. V. S. Ill.ma ...

Venezia 9 Luglio 1768

Devot.mo ed Obblig.mo Servi.re
[illegible] Giorgio Beccari

Ill.mo Sig.r D. Giacomo Stimatiss.mo

Rimarco dalla stimatiss.ma sua, che costesso Luogoten.te
non si è ancora posto in moto per le consaputte
risposte, et è sperabile che il Arcivescovo che
s'attende a momenti lo decisi a parte, e l'auer-
to di procurarne una coppia per Lei ecc. Non
si pensa in costernaz.e circa il Nihil transeat poi-
che questo era meditato dal Zanchi nel solo
caso che nel Consiglio di Savij fosse stato ten-
tato un decreto sospensivo, e forse di mano reg.
ma questo non è più seguito, ne più si può te-
mere. Il memoriale de Cittadini questo si sarà
assolutamente necessario, e non bisogna in-
caricarsi, ma tener dietro da vero alla cosa
che ho saputo tendevano i Montagnachi (?) pen-
sieri di far sì che la Maestà Suprema si obbligasse a
ritirar[illegible] ma ne pur questo si crede fatto; quanto
si credeva dover si è già portato alla Dominante
quanto ne dissi [illegible] raccomandato se lo
può imaginare. Starò a sentire cosa sia per
fare il Sig.r Canon. alla di Lui venuta. Il Sig.r D. Fauchi (?)
me ha risposto nell'istante [illegible] di
aver scritto con un segno al Fratello, e mi rin-
grazia.
Ho consegnato alla Sig.ra Nicoletta la lettera di Maria Ad.
la quale ella sarà rassegnata. Quando si
risponderà si resolverà nel modo da lei suggerito
se prendesse buona piega le cose che [illegible] in ma-
neggio il Ferrari (come sarà venuta a rilevare
dalla mia di martedì) l'occasione non potrebbe
esser migliore anzi d'una trascendente fortuna
ma raffreno le lusinghe per non trovarmi ingan.
Le di lei attenzioni circa la sud.a mia Figlia mi
calmano sinceramente. La supplico di raccoman-
dare alli nove

@ 7 Luglio 1768

La mia Persona e la Famiglia mia Dio ricevuto la lettera del Sig.r Gottardo, e che quanto ho detto a lei può servir di risp.a così la prego di riveririmelo e di rendermi scusato se non supplisco ritrovandomi senza il servitor vale che s'attrovano indisposto.

Mi continui il suo affetto, Favorisca di riverire ogn'uno de Parenti, e con piena stima mi dico

Di Lei Sig.r D. Giac.o Stimatiss.mo

Franco 17 Lug.o 1768

Suo Aff.mo Amico ed Um.e Ser.e
Gio. Batta Barziani

Sig.r D.n Giacomo Stimatiss.mo

Ill.e D. Giacomo Stimatiss.mo

[illegible]

[illegible] che sia dalle Virtù [illegible] [illegible] sendere, [illegible] medesimo [illegible] [illegible] e quali [illegible]

[illegible]

che è quello di [illegible]

@ 7 luglio 1768

La [illegible]
eti[illegible]
pu[illegible]
Di[illegible]
me[illegible]
Ne[illegible]
vi[illegible]
me[illegible]

(Fra[illegible]

[illegible] a lei [illegible] [illegible] mi [illegible]
[illegible] e nel [illegible] [illegible] il Canon e coi altri ella
[illegible] mi farà [illegible] segnate nella Carta,
[illegible] a [illegible] dell'Autore e il lume
[illegible]
[illegible] aver [illegible] ch'ella avesse [illegible]
[illegible] la quale [illegible]
[illegible] [illegible] fine [illegible]
[illegible]
[illegible] nel [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] delle [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] e quello [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] quello [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

detti

Sig.r D.n Giacomo [illegible]

Ai scrivevogli [illegible] i suoi rimproveri, dandosi
contezza d'esser lui in sua[?] visita [illegible]
onde se avesso eseguito [illegible]
letto avere di questa carta [illegible] caricato de mi
scrivere conservando la Marzia mi [illegible]
[illegible] e singolare tanto, che
continua, [illegible] in questa, e avvertì di segnar-
mi in carta separata quanto avesse da fornir-
[illegible]
al che occorresse le di Lei [illegible] riverirà li
suoi Sig.ri Fratelli, e la Figlia, continuandomi l'amor
suo, e miei rispetti, e saluti al [illegible], e resto
[illegible] mi dico

Castelfranco li 4 Luglio 1768
[illegible]

Suo Aff.mo Amico e Ser.
[illegible]

a 7 luglio 1768

a 4 luglio 1768

Sig.r D. Giacomo [illegible]mo

Poche righe le scrivo in risposta della ca-
ra sua [illegible] seguente, rimettendomi
al di più che le ho significato con le
antecedenti mie, e a quello che gli fu
scritto in [illegible] dal Sig.r D. [illegible] e [illegible]
del Sig. [illegible] [illegible] raccomandato
il Sig. [illegible], e [illegible] di certo
[illegible] di [illegible] [illegible], con
cui egli trattò di [illegible], egli mi
faccia avere il [illegible] contra-
[illegible] a [illegible] [illegible], e
se mi ha [illegible] il corpo, sarò a [illegible]
[illegible] [illegible] ordine della
[illegible] [illegible]. [illegible] scritto [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] Occasione, impegnan-
do [illegible] [illegible] sentimento [illegible]
mio [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible], [illegible] [illegible] guadagnar-
si [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible], [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] a
[illegible] [illegible] accennato con altra mia) ti
[illegible] troverà rimedio. [illegible] senza ami-
ratione [illegible] il fatto che mi accenna
del Sig. Marchese [illegible] [illegible] [illegible]
se gli

@ 30 Giugno 1768

faccia fatale. La lettera del Sig. Zanon, che m'è fatto leggere al Sig. Co. Colonna, m'à [illegible] questo soggetto a scrivere e [illegible] l'ordinario venturo gli sarò a spedire l'estesa, e riverendo in fretta con distintissima stima mi dico

[illegible]

Frances[illegible] li 30 Giugno 1768

Dev.mo ed Obblig.mo Serv.re
Gio. Batta Barizani

29 giugno 1768 Sig.r D.n Giacomo Amati

Molto Ill.re Sig.r Sig.r Pron Col.mo

All'arrivo del Caveccioni procurarò la ricevuta Ill.mo che a disposiz.e del Sig.r Comm.e Stanisau mi dice aver spedito, ho scritto quest'oggi al nominato, onde me ne dia la disposiz.e Ella poi che si riserva servirmi in altro tempo, le dico costantem.te che non deve incomodarsi; e di assicurarsi all'incontro di tutta la mia maggior stima e premura per il degnis.mo suo personale, e di comandarmi in tutto ciò che può occorrerli. La mia inalterabile servitù dagli Riverita contracambi [illegible] distinta ed io rimettendola con tutto l'osseq.o

Le bacio le mani [illegible]

Venezia 29 giugno 1768

Devot.mo ed Obbl.mo Servitore
Giò: Luigi [illegible]

@ 30 Giugno 1768

@ 29 Giugno 1768

Aff.mo Am.o Et Coll.mo Serv.re

Gio. Batta Barizzani

Ill.mo Sig.r D.r Giacomo Amati

Faccio risp.ta alla carissima Sua dei 22, e p[er] quanto concerne al nro: affare le confermo quanto gli è stato scritto da Fierro dal Sig.r D.r Rainati, ricordandogli anch'io le carte stategli ricercate p[er] ordine del S. Zanchi, ed il solecito avvanzamento a questa parte ch'io poi le farò aver dal S. Daniele ... Zanon me ha poi scritto una lett.a dalla quale si vede, ch'egli si è poi disinganato: mando la medesima lett.a al S. Gottardo da cui se la farà mostrare, e così si farà leggere quant'io gli scrivo a di Lei lume. Non senza stupore rimarco li [maneggi] costituti che prendono di mira la di Lei Persona ma fa ottimamente a non sgomentarsi, con la sicurezza che risulteranno alla sua maggior gloria. Circa di Marzi io non posso se non se raccomandarmi alla sua prudenza, e abandonarmi in quella, sicuro che a tempo opportuno saprà far uso della lett.a sì fatta con che rin.o cordialmente, pregandola di salutar tutti e a nome di tutti, mi raffermo.

Castelfranco li 27 Giug.o 1768

di Lei
Aff.mo Amico, e Ser.e
Gio: Batta Barisani

@ 27 Giugno 1768

Ill.mo Sig.r Giacomo [illegible] Ill.mo

Ill. Sig. Dr. Giacomo Zimatti Ill.mo

Rispondo c'altra mano alla di lei gratiss.ma
lettera in data 15 corr.te, e ciò per motivo
di ritrovarmi giacente in letto per la
recente emissione di sangue che mi
son fatta fare in minoratione di quella
quantità di cui mi sentiva aggravato, e
in continuazione della mia solita, già
in quest'anno tralasciata purga.
Sento con tutto il piacere la buona ac
coglienza statagli fatta da cotesto Sig.r
Luogotenente, e che di lui sperar possi
prova sperare buon seguito nel noto
affare; mà non così sapeva Monsig.
Montaruaco, intorno al quale dal
Sig. Cr. Colonna venuto sabbato da Ve
nezia, hò inteso [illegible] cose, cioè
che in [illegible] sospesa egli fà disputa
sopra il noto Decreto, & stà estesa in
riservato la risposta del suo Memoriale
del Sig.r [illegible] e [illegible] in Collegio

@ 27 Giugno 1768

si vanta di voler far scrivere dall'Ill.mo
Ecc.mo Con. a cotesto Regimento inmedian-
do di fratello di sollecitar le risposte, e
disegnare del tenore della Pubblica
volontà ordinando, che non si stia a
discorrere sopra questa partita qualifica-
ta [illegible] uscita, e mi ha inoltre soggiunto
il prefato Ill.mo e Donna, che quand'era
la cosa de' Ill.mi Guarini non venghi
compresa con insegna maggiore,
ella certamente ne attesta male.
Ecco dunque il discorso, secondo mi è
pervenuta della del mio Ill.mo Commiss.re
Eccellentissimi, che mi raguaglia esser il Sig.r
Zanetti a Piove; indicandomi la
giornata di domani se potrebbe ri-
trovare, poiché sta [illegible] partire per
Brescia. Nel grado, ch'io mi trovo,
Ella si può bene immaginare la mia
sorpresa, e in sì dure angustie io

Sig.r D.r Giacomo Arnaldi

io risolvo di pregare il Sig.r D.r [illegible]
acciò egli [illegible] si voglia trasferire
in [illegible] informare il Sig. Daniel, e
ricevarne il di lui parere.
[illegible] al medesimo tutte le carte
che mi ritrovo, unitovi anche
le più recenti [illegible] mancatemi, egli
[illegible] a quest'ora furono da lui esa=
minate [illegible] parere [illegible]
na ancora quelle [illegible] nell' [illegible]
so [illegible] aver tutto ciò che [illegible]
potesse occorrere [illegible] formarsi con fon=chi
[illegible] una [illegible] in=
dispensabile anche dallo stesso [illegible]
[illegible], e [illegible] quanto il più, acciò e=
non [illegible] all'[illegible] erro.
il [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] e querelle [illegible]
[illegible] [illegible] e [illegible] intere [illegible], [illegible]
[illegible] concerne questo [illegible]
[illegible] non [illegible], che un [illegible] del [illegible]

Verona illuminata [illegible] maneggi del [illegible]

@ 27 Giugno 1768

[illegible] Sig.r [illegible] Gainati averà com[illegible]
[illegible] scriverGli da Fiesso il risultato del=
la conferenza, onde [illegible] citar[illegible] l'affare,
[illegible] della ponerà ogni avvertizione [illegible]
fretta dalle Coppie indicate nella su
nominata Carta, & una delle più nec=
cessarie sarà quella dell'ultimo an[illegible]
[illegible] e [illegible] [illegible] nel
Capitolo Conviene, che l'Ill.mo Sig.r Giò
Batta Gainati col Sig.r [illegible] Bevilaqua
nel proposito, che li Sig.ri Canonici Con=
corsi alla [illegible] non [illegible] in
numero [illegible] [illegible] egualmente
[illegible], e però suggerirei a [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] Canonici, li quali
compì l'intiero Capit.o e pur
~~[illegible]~~, che questo [illegible] servirà a le
non altro [illegible] [illegible] irregolar par=
[illegible] corso, e [illegible] [illegible] no=
taro. Mi sarà caro sentire il risul=
tato della radunanza [illegible] [illegible]
[illegible]

Sig.r D.r Giacomo Arnaldini

Cittadini, et io le dirò d'aver scritto
due righe al Sig.r Caretti, ragua-
gliandolo del servitio operato del
Suo Sig.r Fratello, e ciò ad fine ch'egli
si possi ricordare. Non mi scordo
il suggerimento delli Sig.ri Gilorio e Gio-
rgio circa la premura di guadagnare
il Sig.r Cav.r Toni, e quall'ora il Sig.r Zanchi
non si creda buono da sè, converrà
prevalersi del Sig.r Manzoni, unico mez-
zo, però in un tal caso sarebbe neces-
sario far capitar alle sue mani col mezzo
delli Sig.ri Casati un regalo di [illegible],
onde mostrarsegli grati delle cose
passate, et interessarlo per li bisogni
futuri, e se le parerà proprio io faccia
capitar dal Sig. Mandeci, onde servir-
sene a misura &c. Spero che la
Persona illuminata nei maneggi del

@ 27 Giugno 1768

Dominante sarà utile, e che il [illegible]
rine della mia [illegible] risulterà il
meglio, poiche lo stesso e risparetti che possa
esser commessa dal nostro Provveditore
S. Marco Corner (che come Consiglier
ne può aver la mansione) altra
informatione sopra il Decretto alli
Ecc.mi Avvocati Fiscali, lo che sarebbe
un bel colpo [illegible] il Monta-
gnacco, ma di questo non ne faci
parola con alcuno, acciò non ven-
ghi penetrato il pensiere.
Circa l'ultimo [illegible] nella [illegible]
sua 15 corr.te mi riporto a quanto gli
hò scritto l'abbato, e con riverirla
come di [illegible], [illegible] affetto mi
segno

com

Franco [illegible] 1768. Di Lei
[illegible] Amico ed Obb.mo ed
Gio Batta Barizan

Al Sig.r Dr. Giacomo Anastini mio:

@ 27 Giugno 1768

@ 20 Giugno 1768

[illegible]

Sig.r D. Giacomo [illegible] Ill.mo

Ill.mo Sig.r D. Giacomo [illegible]

Ieri hò ricevuta la stimatiss.ma sua
in data dei [illegible] e mi giunse anco
quella del [illegible] capitatami
in buon punto, che à tempo
di [illegible] consegnare al Sig.r D.
Carinaldi prima ch'egli havesse
[illegible], e al med.mo ho consegnato
la copia del [illegible] acciò il
Daniel resti illuminato di tutto.
[illegible] col [illegible] che
[illegible] scrivo [illegible] quanto
aveva raccolto dal [illegible] e lu=
me di [illegible] del mio
instituto [illegible] e giu=
[illegible] nelle [illegible]
[illegible]
[illegible] anche
a Venezia [illegible] di me
[illegible] della sua [illegible]
[illegible] in questa
[illegible]
[illegible] ritorno [illegible] tutta.

@ 27 Giugno 1768

@ 20 Giugno 1768

Che intanto favorirà di riverirlo
a mio nome, rendendogli conto
di quanto ho risolto di fare p. mo-
tivo dell'incomunicabile [illegible].
Al Sig.r D.r Fanetti ho permesso di scri-
vere una lett.a et annessa di man-
do la copia [illegible] accerti tutto il
sud.o costituto si avrei mandato
ancor quello, ma del medesimo
rende conto in questa sera [illegible]
[illegible] onde si rimetta dalli incon-
[illegible] ed [illegible] ancor lui. Tan-
to e [illegible]; io mi rimetto in tutto
nelle [illegible], ma mi preme sapere
qual conto fa la medesima
sopra la lett.a di [illegible] e
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] che il S.r
Gio Batta [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] certo che io [illegible]

Sig.r D.r Giacomo [illegible]

avrò sempre.

[illegible] li 23 Lug.o 1768

Suo Aff.mo Amico e Ser.e
Gio. Batti. [illegible]

@ 27. Giugno 1768

@ 20 Giugno 1768

@ 23 Giugno 1768

Sig.r D. Giacomo Amadeini

Ill.mo Sig.r Sig.r P.ron Stimat.mo

In questa era mi sono felicem.te restituito ... no

Notta

Che la promemoria è stesa senza alcun documenti neccessarj: siano aggiunti e sia corretta. Può servire a quelli, che si desideravano informati o che possono esser favorevoli. Ma bisogneva produrci con un memoriale il quale deve esser più breve ed esteso diversamente. Dovrebbe esser prodotto a nome di Cittadini: non mi è noto come si unicano e come si siano altre volte prodotti in giudicio. Forse il Deputato dell'ordine di Cittadini potrebbe eccitare li Cittadini ad assumere la difesa in materia già riputata nel Consiglio di comune vantaggio, ma difficilmente prenderà parte una Città, nel cui Consiglio prevalsero i Nobili.

dar le sue memorie ... de suoi ne
Cittadine, e col riverirla di cuore mi ... vetta
... [illegible] ... anche ... ella
... ecc.
... etta

@ 27 Giugno 1768

@ 20 Giugno 1768

@ 23 Giugno 1768

Al D.r Giacomo Angelini Ill.mo

[illegible] Sig.r Ill.mo e Stimat.mo

In questa sera me sono felicem.te ricondotto a Casa con tutta la Compagnia in ottima salute, lo che è pregata di partecipare a tutti di casa [illegible] con riverirmeli, Ho qui trovato la sua seconda lettera pur essa capitata in questi momenti e siccome il contenuto lo interessa [illegible] volentieri perche significante nell'affar nostro quando vera sia la penetrazione del N.H. Contarini. Dalla mia [illegible] in [illegible] averà inteso che io [illegible] il Sig. Occioni per saper [illegible] [illegible] amici [illegible] di Domenica averò qualche ricordo - siccome ho inteso oggi si ritrova per in Campagna il N.H. Tron. Rimetto meco con questa mia di tutto l'impegno e secondi dar la sua premura, e quella di cod.i Signori Cittadini, ed il riverirla di cuore unitam.te alli Signori fratelli e Fig.lo che fa anche loro

@ 27 Giugno 1768

@ 20 Giugno 1768

@ 23 Giugno 1768

@ 16 Giugno 1768

mea sig.a Lucchetta on. ricono affetto

pmo Dco

Di V.S.

Ho ritrovato tutta la Famig.a a star

bene, che ne sia ringratiato il Signore

, resp.ndola do. partecipare il mio arrivo

a casa anco alli Parenti;

Venezia li 16 Giug.o 1768

Suo Aff.mo Amico e Ser.e

Gio Batta Barziani

Sig.r D.r Giacomo Arcatiri Ill.mo

Sig.r D.r Giacomo Stimatiss.mo

In questa mattina con la venuta dell'Ill.
Comp.e Galiani che hà qui accompag.
mia Consorte e la Figlia Cattina hò
riceuto la di Lei Lett.a dalla quale
racolgo quanto ella desiderava e quello
che suggerisse di fare li Sig.i Vencrio e
Pilosto. Le dico in risp.a che per servirla
io affretterò la facitura di questo mio
bilanzo per ritornarmene a Casa colla
maggior solecitudine, e forsa (dopo
data un occhiata alli affari miei)
portarmi a Venezia. Scrivo intanto
al mio Ill. Comp.e Perroni per esser ragua-
gliato intorno la Persona dell'Ill. Zanchi
che forse passerà in Villa, et anderò
a ritrovarlo oue sarà e mi regolerò
nel di più dietro le instruttioni di
questo Sig.re. Di tanto l'assicuro, ne
d'avvantaggio mi estendo per la fretta
che hà di partire il porzatore della
presente. L'hò servita dei saluti et
io gli porgo quelli della Sig.a Lucietta

@ 27 Giugno 1768

@ 20 Giugno 1768

@ 13 Giugno 1768

Mi piace quanto sia in concerto
con Maria, e passato il tempo prefiss
la medema attenderò quanto durà
risolto di fare il mio Lume. Mi ringe=
zrica le Figlie e i Mariti di quelle
colla Sorella e Cognatto. Assicurerà An=
neta del ben stare di Vicenzo.
L'abbraccio e bacio cordialm.te, e sono

di Lei Sig.r D.n Giacomo Am.o

Sacile li 13 Giug.o 1768

Aff.mo Obb.mo Ser.e et Amico
Gio Batta Barisani

Sig.r D.r Giacomo Arcadini Ill.mo

Jeri sera fù a ritrovarmi il Sig.r Andrea
Cornier col [illegible] della di lui [illegible]
prevenendo la visitina, che doveva e
voleva farli io. Sua Ecc.za mi reser conto,
che le cose nostre si sono rimesse in
buon aspetto, e che il Sig.r Contarini, che fù
quello che hà indotto il Sig.r Marco a scri=
vergli la nota lettera, ora sembra compro=
dal [illegible] memoria dell'[illegible] Arcivescovo, con
animo di sostenerlo, e sembra andar
del pari il Sig.r Morosini. Ecco dunque com=
provato quanto anch'ella mi ha scritto
quel che mi è piacciuto si fù che il Sig.r Arcid.
in assicurò della costanza del figlio nel
sostenersi, e che mai si fu veduto da
Cervona sull'accidente, che il Sig.r Zanchi fatto
[illegible] in Villa [illegible] della comprèda delle
[illegible] ma delle lettere di Roma sarò
più [illegible] ragguagliato, e domani an=
[illegible] no [illegible] farmi levare un po=
di sangue di cui sento averne bisogno, e
esser [illegible] in istato di [illegible]
A questi [illegible] la figlia Maria deve aver [illegible]
ta circa il [illegible] o il ritorno a Cas[illegible]
[illegible] intanto ottimo [illegible]
[illegible] una lettera ieri scritta da questo [illegible]
[illegible] il sistema e le qualità
personali della Famiglia [illegible] che [illegible]
non possono esser migliori, e non saressimo
da rigettare

essendosi quei tutto che la Figlia sembra
di desiderare. Ho dato un sentore alla Si.
Lucietta circa i miei sospetti, che potessero
aver fatto breccia le giustificationi del Sig. Dom.
Folin riguardanti la Persona di Zanetto, e
ne resto sorpresa. Dice Maria se questo vero
fosse mancarebbe a quei sospetti che la di
lei maturità gli dovrebbe far vedere in
un'aperta di palpebre. Che si tratta d'un
giovane vallescato da non molti Anni che
è ancora Agente, e che ha la disgrazia d'esser
Figlio d'un [illegible] marito fallito da fresco.
Che ancora da guardare la strada della Sua com-
posta di due sorelle nubili che sono piacenti
di mancanza di dote. Due fratelli secolari
uno, in attualità di Garzone, l'altro giovane
dell'età [illegible] e di 3.° ozioso, toltone un qualche
impiego facendo lavorare una Campagna che
ogni anno gli può esser levata. Se lei vedesse
di usare questa mia lettera [illegible] nuove
significhi la decadenza, che nevede a far
la Figlia nell'opinione, che ho sempre avuto
di lei, e tanto più quanto che mi dà a credere
che la saviezza del Figlio non sia ne anche da
immaginarsi una tal cosa. Se in fatti mi deci-
dero che la risoluzione [illegible] l'anno
[illegible] il procedimento di radunare
il tenzione, ed è il signore quello che già da
dare il partito, ed il [illegible] da se una
un [illegible] maricordi ciò che rivedersi fuori
di tempo

La prego quanto so è posso di partecipare
alla S.ra Orlandi col spirito del Signore, e mi
lusingo della buona riuscita, a riflesso
del mio spirito, e di quello di sua Madre, che
riceverebbe un nuovo urto a quello già provato
da tant'altri, che ne ha sofferti. Mi riverisca
tutti i Parenti, et Amici e non lasci di
credermi [illegible].

Di Lei, Sig.r D. Giacomo Amatini

[illegible] li [illegible] Giug.o 1768

Suo aff.mo Amico e Serv.re
Gio Batta B[illegible]

All'Ill.mo e Rev.mo Sig.r Sig.r Pron Col.mo
Il Sig. D.n Giacomo Marangoni

Udine

@ 19 Giugno 1768

Lettere
dell'Ill.mo [illegible] del Canonico
d'Udine
Mons. Marangoni

-ro in Presadi

ccurate

fe'e
, Ca'si
ri-
Secinra
Frez:
Rondo
altri
ra'to
Rivo
Roma,
vo
Ci
e'
soli
ra
ilu.
na
'ro
'ove
na
ta
visto
car-

Coai

1776. 14. marzo in Pregadi

Copia

Raccolto il Senato dalle accurate Scritture ora lette del magistrato alle Xme del clero, e del savio Cassier del Collegio le istanze del Capitolo Arcivescovile d'Udine per motivo della nuova imposta Xdecima che dimostrano alterate le misure fissate nell'Erez.e di quell'arcivescovado e del capitolo stesso rapporto agli assegnamenti delle Dignità Canonici ed altri individui che lo compongono. Costante però questo Consiglio nella massima di preservare nell'intiero suo essere quanto fu convenuto con la corte di Roma, e dichiarito nella Bolla d'Erezione 14. Gennaro 1753. m. v. riguardo alle Rendite formanti li rispettivi assegnamenti, determina di commettere al magistrato sopradetto l'Esame, e confronto de' conteggi sulle Rendite calcolate in allora per le rispettive congrue fissate nella Bolla sudetta colli mezzi stabiliti generalm.te per la nuova Xdecima Ecclesiastica per riferire a questo Consiglio il risultato da cui apparisca l'alterazione che deriva dalla nuova imposta addossata al Capitolo stesso delle misure stabilite col Decreto 1753. per passare alle relative deliberazioni coerenti alla massima che per pubblica Giustizia e fede trova l'autorità del Senato necessario di riconfermare preservando li fatti assegnamenti, e le cose tutte nei modi convenuti con la Corte di Roma

Piero Franceschi Nod.o Duc.le

Tratta med.te altra mano da consimile esistente nell'Archivio di questo Ill.mo metrop.o Capitolo, e fatta l'incontraz.e mi sottoscrivo in fede, Udine 6 maggo 1791 Io Andrea Brunelleschi Arch.o ?

Copia

1776. 27. Aprile in Pregadi

L'Essendo comprovata evidentem.te dalla scrittura ora letta del magistrato alle Xme del clero e dall'accompagnato conteggio l'alterazione che deriva agl'individui del capitolo arcivescovile di Udine delle misure fissate per le rispettive congrue della nuova imposta Redecima e riconfermatosi da questo consiglio con la recente Deliberaz.e 14. marzo decorso di preservare a quel capitolo per atto di giustizia e fede inalterabilm.te come furono nella sua erezione assegnate le rendite tutte componenti le stabilite congrue ne' modi convenuti con la Corte di Roma ed espressi nella Bolla di detta erezione: La Pubblica maturità in riflesso anche alla singolarità del caso coerentem.te delibera che inalterabile rimaner dovendo la summa delle quote stabilite non abbia ad alterarsi l'aggravio fissato col Decreto 2. Giugno 1753. al qual effetto sarà cura del magistrato suddetto ordinare le occorrenti rettificazioni

Gislanzoni Segretario.

Tratta med.te altra mano da consimile esistente nell'Archivio di questo R.mo Metropol.o Capitolo, e fatta da me l'incontrazione coll'originale in fede — Io Andrea Brunelleschi Nod.o Cancell.o di

Udine primo Magg.o 1791.

1796 21 Xmbre. In Pregadi. Taglio di Supplica dei RR. Parochi di Ud.e relativa al Quartese del. Rmo Capto Metropolitano

1782 8 Kal. Julij. Da Monsig.r Gian Girolamo Gradenigo fu dato principio alla nuova Fabrica del Pio Ospitale sui Fondi dell'antico Convento dei Conventuali di San Franco, li quali passavano nell'anno 1770 al Convento soppresso dei PP. Carmelitani posto nel B.o d'Aquileja ed nell'anno 1806. Dal Governo Francese furono licenziati, e destinati ad altro Convento.

Copia 1796 2

Con la luminosa scorta delle più sagre ed irrefragabili canoniche sanzioni e del Sacro Concilio di Trento non che dalle va[illegible] gione adottate con Sovrane deliberazioni da questo R[illegible] gno Religioso Governo avvalorate da antichi e re[illegible] centi giudizj si presentano ossequiosi al Regio Trono di Vostra Maestà i [illegible] [illegible] che indefessamente e [illegible] [illegible] si presentano giorno e notte [illegible] implorare dalla [illegible] Giustizia della Maestà Vostra [illegible] un giusto riparo a queste angustiose circostanze [illegible] sono [illegible] [illegible] che [illegible] e [illegible] e il Diritto [illegible] communità [illegible] e Contrade della di Parrochialità [illegible] [illegible] cura del [illegible] Anime [illegible] Ma e al [illegible] stipendiati [illegible] più [illegible] e convertiti [illegible] furono le [illegible] Contrade con Patriarcali Decreti in formati [illegible] della Nomina de' Parochi [illegible] applicanti [illegible] respettivi [illegible] sostenendosi in tal guisa [illegible] dal [illegible] nati tra [illegible] Quart[illegible] [illegible] delle [illegible]

Inverso

Importe [illegible] [illegible] [illegible] smembrazione [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] molti [illegible] divenute
questioni [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] Parochiale [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] nelle quali [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] a favore d'essi Parochi [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
poi osservo [illegible] nel nuovo [illegible]
della Pubblica maturità mediante il Sovrano
Decreto [illegible] [illegible] [illegible] avvito tra gli
[illegible] e sopra questioni [illegible]
[illegible] [illegible] Parochi [illegible]
[illegible] [illegible] emanate [illegible]
Stiche [illegible] il governo [illegible]
di sue [illegible]
e famose [illegible]
[illegible] addietro argomento di [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
esame il diritto [illegible] [illegible]
ed a confini e limiti d'esse Parochie [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] anche [illegible]
[illegible] [illegible] ha [illegible] un [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] dei
in [illegible] [illegible]
Parochie [illegible] [illegible]
[illegible] d'irregolarità fu seguito
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] d'una [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] qualche modo migliori
[illegible] [illegible] con le [illegible]
di caritatevole Testatori [illegible] e tolta al
impiego

Religio, e Pubblic. [illegible] hanno [illegible] vemora [illegible]

presente ogni speranza per la [illegible]
[illegible] o conchiudevano
[illegible] divanti [illegible]
[illegible] Parochi [illegible]
divinanti [illegible] Parochi
e Canoniche azioni, che [illegible] e precario delle
[illegible] sussistenze
[illegible] si trovano di
massime [illegible]
[illegible] aumentato il numero di
[illegible] affittate [illegible]
d'esse Parochie sino al numero di 3000 [illegible]
[illegible] ed assi
[illegible]
senti [illegible]
gense e mancando [illegible]
[illegible]
di rivolgere [illegible]
[illegible] moderazione le loro [illegible]
e più studiata moderazione le loro [illegible]
instanze [illegible]
[illegible]
provenienti dai Quartieri [illegible]
[illegible]
goduti [illegible]
hanno [illegible] contribuenti [illegible]
[illegible]
[illegible] è conveniente [illegible]
[illegible]
[illegible] grave [illegible]

21. Xbre 1796. in Pregadi

L'esatte ora intese Scritture degl'Avvocati Fiscali
sulle, ignorio Nostra e Consultori in jure sull'
avvenimento de' Quartese nel Distretto di Udine hanno
somministrato motivo al Senato di prendere in riflesso
le Deliberazioni 9. Marzo 1726, e 13. 7bre 1732, e
in esse ancora la serie delle cose contenute fra
Principi nella soppressione del Patriarcato d'Aquileja
e nella contemporanea erezione della Chiesa Arcive=
scovile Metropolitana di Udine all'eminente diritto
di Regio Jus Patronato della Repubblica Nostra. non
dovendo quindi permettersi che alterato venga lo
stato sul proposito stabilito, resta in conseguenza dall'
autorità del Senato tagliata la Supplica in via
Giudiziaria irregolarmente prodotta li 20. Aprile
pass.o dai Parrochi di Udine che avrà a considerarsi
come se presentata non fosse, e tagliata pure la di
lei accettazione del medesimo giorno e resta ugual=
mente tagliata la susseguente Supplica dai detti
Parrochi prodotta li 27. 7bre decorso dovendo esserne
fatta la relativa annotazione al margine del-
le autentiche Suppliche esistenti nelle filze della
Cancelleria Ducale. Viene poi in conformità licen-
ziato il Memoriale sul proposito prodotto nella
giornata dei 16. Maggio pass.o ai Capi del Collegio
Nostro dal Capitolo de' Canonici di quella Chiesa
Metropolitana.

D. O. M.

An. Rep. Sal. MDCCLXXXII. 8. Kal. Julij.

Domus haec sub invocatione B.M.V. aedificari coepta est hac die ad egestatis solatium, publicaeq. pietatis monumentum. In hac pauperibus hospitium ad levandam inopiam, orphanis utriusq. sexus ad promovendam honestatem educationem parandam refugium haud legitimo natis foedere infantiae protectio: mente captis angustiarum lenitio, omni morborum genere vexatis aegrotis valetudinis restitutio, sive externa humanitatis officia parantur: Rejecto vetere rece[illegible] taculo ad charitatis publicae mensarum inepto et in novi aedificii proventus deducto. Primus lapis Deo sacer pauperum curatori positus est a Hieronymo Gradenico Archiep.° Utinensi summa celebritate plausuque civium quorum fere omnium Pastoris amantissimi vocibus et exemplis incensa pietas symbolam attulit, ut spei retributionis aeternae, praesentis quoque praemii haud iniucunda expectatio, sortis largitionibus adjiceretur. Foret laus deus sit, Antistiti nomini, charitatis praesidio, providentiae fiducia magna indito. Plaudant, et Praefecto nobilibus, atque piis Nicolao Comiti Dragonio nos[illegible] [illegible] domui Praefecto Josepho Corio Camerario: Nicolao Com: Romano Bartholomeo Mordasio Antonio Equiti Bartolino, Antonio Contio, atque honoratissimis civibus Jacobo Polito, et Dominico Ottelio VI. viris novae structurae curatoribus. Ob sedulam collatam operam ac diffusum gratiam in futuros dictis habento: Deoque O.M. incipienti, perficienti qui legerint, de Patria merere meritos commendanto. Formam a Petro Bianchio Veneto Cive Architectonico opere in modulos magnificos composita servet Deus in perennis lapidis firmitatem:

per-

mercedem beatæ retributionis unica expectatam concedat - sospitet Pastoris, Præfecti, Curatorum vitam ut, eo benefaciente, perfici videant, quæ cœpta sunt, priusquam somnum quiescant immortalitati. Quæ legis hoc monumentum (utinam in sera sæcula) charitatis documentis incenditor ut quoniam ex humanorum rerum vicissitudine effodior suavius in hoc nocte pervenio anquietum, quæ tempus edax absumpserit, restaures, renoves, erigas.

Venerare prisca nomina tam multa virtute veneranda. Christo pro ipsis preces effundito: zelum imitator. Acta sunt hæc Pio VI. Pontifice sedente an. ejus VIII, quo Urbem hanc sua præsentia et majestate implevit: Paulo Rainerio Venetæ Reipu: Duce: Joanne Barbaro ejus Utini Locum-tenente.

Tibi derelictus est pauper: orphano tu eris adiutor.

prossimini, et nolite peccare. È massima necessaria
nel capo di ventilar minutamente de subalterni
e domestici, di quelli rimproverare negl'incontri
de qualche mancanza, onde non si verifichi l'
assioma extremis malis extrema remedia.
Che se il male di sua natura è giunt'all'
estremo conviene poi in pratica anco col sagri:
sagrificio li più risoluti espedienti uniformandosi
al Divin precetto: si pes tuus scandalizat te
abscinde eum con quel che segue in S. Matteo
Diceva un Antico Medico: Malum signum si
Asino, ed i Greci dicono: dal capo spuzza il Pesce.
A me sovengono li Proverbij del Papa Lambertini
che qui mi piace registrare. Dio ci guardi
di Pioggia e da Vento e da Frate fuori di Convento
di Pellegrino grosso, e da Villan che va à spasso;
da Gentiluomo poverino, e da Zinno che sappia
da Latino, ed io aggiungo l'altro, più volgare da
Gentiluomo poverino arichito coll'altrui commu:
nemente chiamato pidocchio rifatto. Un Prelato
che giusto il detto della Sacra, scrittura deve
essere prudentes sicut serpentes, et
simplices sicut columbæ &c. siccome si farà conoscer
tale se anco li Ministri suoi non siano simili.
Anche Salomone era saggio e prudente, ma ciò
si verificava non solo in lui ma altresì nelli

individui tutti

individui tutti, come ebbe à dire la Regina
saba. Questa questa si è la strada di perpetuarsi
con del buon nome così = est melior auro et ar=
gento, et omnia vana. Questa è la pratica che
si perpetua, e si eterna, ed il dente del tempo
ver la maligna = in memoria eterna erit justus,
ab audicione mala non timebit. Non potrà un
Prelato conseguir la Palma della gloria senza
Ministri disinteressati, e fedeli, prudenti, e
sapienti. Lo stesso Gesù Cristo prototipo de'
Prelati ed divin Maestro ce ne ho' lasciato l'
esempio coll'accorto accidente in uno de' suoi
Apostoli tinto d'avarizia a motivo della di lui
passione. L'oggetto per cui scrivo la presente
tarda al ben Pubblico, privato, e particolarmente
d'un Prelatto Zelante Virtuoso Cristiano e Dotto,
è verissimo, ma unicamente privo di Mondo circuito
d'ossentatori ed Adulatori, che per proprio pro=
verbio colui maro o sacrificarlo ed a forte sen=
parire. Il male potrà essere irrimediabile
mentre non si tronchi il membro putrido ricavato
nel Rettore del seminario troppo Celebre nell'
educazione di Gioventù. V. C. R.ma col zelo inesso
lei connaturale avuti questi ricordi, penso d'uno

cenno

penna disinteressata ed imparziale non si
lasci portar via da Candidia Cividaline, e
Rettoriali per non avere á pensare inutil=
mente. Deus misereatur nostri, et benedicat
nobis illuminet vultum suum super nos et misereatur
nostri, ut cognoscamus viam tuam amen

NB. Arcivescovo d'Ud.e Mons.r reverendissimo Gradinigo e
Rettore del Seminario Mons.r Nicoletti da Cividale
Primicerio nel Capitolo d'Ud.e 310

[illegible]

17

17

1796 - Lettera del Papa Pio VI - al Co: Carlo Belgrado Primicerio nel Capitolo Udinese

1796 - Memoriale de Canonici della Città d' Udine presentato all' Ill.mo [illegible]

1796 - Ducale del Senato in proposito dell' oltraggio menzionato

Copia

Pius PP. VI.

Dilecte Fili Salutem et Apostolicam Benedictionem.
Litterae Tuae majorem Nos delectarunt in modum
Virum enim exhibent nedum Officijs erga Nos
addictissimum sed et Religione praestantem
et in litterarum cultum vehementer propensum
quod sane nostrum de litteris tuis iudicium con
firmant Commentarij de Vita et scriptis Jacobi
Belgradi a te nuper publica luce donati.
Justa tibi est Laetitiae causa quod elucubrationem
hanc tuam ornaverint nitidissimae Bodonij
formae quibus nihil nostra aetate celebrius ac
Principis [illegible] auctoritas muniverit singulari pietate
insignis. Sed animum id quoque perculit Nostrum
atque alterat Nobis affert tibi gratulandi causam
quod nempe scribendi argumentum vir tibi ob
tigerit cui sanguinis propinquitate ita conjun
ctus [illegible] ut non alienam sed agnatitiam ac [illegible] do
mesticam [illegible] tractasse videris. Ubi occasio
aderit idonea nostram de te benemerendi volun
tatem senties: interim signum paterni gra
tique quem in te gerimus animi [illegible] certis
simam Apostolicam Benedictionem quam Tibi
Dilecte Fili intimo cordis affectu peramanter
impertimur.
Datum Romae apud S. Petrum X Kalendas Aprilis 17[illegible]

Ab extra
Dilecto Filio
Carolo Belgrado Utinensis
Metropolitanae Ecclesiae Primicerio
Utinum

Callistus [illegible]
a Cam[illegible] Epistolis Sancti[illegible] [illegible]

[illegible]

1796. 26. Gennaro in Pregadi.

Dato riflesso alle Rappresentazioni fatte a sua dalli Ecc.mi HH. U.U. Contrad.i dal Conso di 40. C.V. delle deliberazioni 21. Xbre decorso per il Taglio di una supplica, prodotte dalli Pareri di Udine, & li 20. Aprile e 27. Xbre decorsi, rimosse dall'autorità del Senato sospese per ora le deliberazioni med.me onde passate le convenienti intelligenze con li Ecc.mi U.U. Contrad.i possa il Senato procedere alle ulteriori regolari determinazioni.

1796. 26. Gen.o in Pregadi

Corse le convenienti intelligenze coi Contrad.i del Cons.o di 40. C.V. sulle deliber.i 21. Xbre decorso relative al Taglio delle suppliche di que Parochi di Udine 20. Aprile e 21. Xbre decorsi diviene il Senato dietro le intelligenze pred.e a riconfermare con l'autorità sua in ogni sua parte le delibe.i med.me e ad avanzare li relativi riscontri.

Al Luogotenente di Udine

È devenuto il Senato dietro la sospensione enonata col Decreto 26. Gen.o cor.te che vi si unisce in copia a riconfermare dietro le corse intelligenze col Decreto in seguito, come che per in copia vi si rimette in ogni parte con autorità le Delibere. 21. Xbre decorso d'incarico la sua Virtù d'invigilare assiduamente per l'esatto adempimento.

1796

Con la luminosa scorta delle più sagre, ed irrefragabili Canoniche
Sanzioni, e del Sacro Concilio di Trento non che dalla ragione
adottate con Sovrane deliberazioni da questo Augusto Religioso
Governo avvalorate da antichi e recenti giudizij si presentano
ossequiosi al Regio Trono di Vostra Serenità i poveri Parochi
della suddita Città d'Udine, che incessantemente e ne' modi
li più edificanti si prestano giorno e notte alla Cura delle
Anime alle loro Parochie soggette per implorare dalla
Equità ed esemplare Giustizia della Serenità Vostra
un giusto riparo a quelle angustiosissime circostanze nelle
quali sono fatalmente involti. Sarà vero, al principio l'eversi-
sino che ne' rimoti secoli risiedeva appresso li Patriarchi
di Aquileja, e nel Rev.mo Capitolo della Cattedrale dell'in-
allora Comunità d'Udine il Diritto di Parochialità di
tutta l'estensione e contrade della Comunità stessa eser-
citando in esso la Cura dell'Anime anche col mezzo di
Curati a tal oggetto destinati e stipendiati dal Capitolo
stesso. Non è altresì vero, che resasi in progresso di tempo
più popolosa e convertitasi in Città, erette e smembrate
furono le crescenti Contrade con Patriarcali Decreti in
formali Parochie accordando alle varie supplicanti il Jus
Patronato della Nomina de' Parochi respettivi addossando
alle medesime l'obbligo del loro mantenimento, sollevan-
dosi in tal guisa, ed il peso della Cura delle Anime e
del mantenimento de' Curati, che venivano dal Capitolo des-
tinati trattenendo a suo beneficio l'intiero Quartese
che veniva, e viene tuttavia corrisposto dalle Contrade
e luoghi esistenti dentro li confini delle Parochie suddette.
Insorte dopo tal legale, e positiva smembrazione delle
medesime nel decorso secolo moltiplici, e diramate questioni
di Diritto, e di preferenza nell'esercizio delle Parochiali Funzioni
fra essi Parochi, ed l'querelante Capitolo de' Rev.mi Canonici
nelle quali sino del 1674. era seguito un solenne Giudizio

dotti

dall' Ecc.mo pien Collegio à favore d'essi Parochi riguardan:
rono queste anche nel secolo presente mà poi ebbero pre
nel modo e con il metodo stabilito dalla publica maturità
mediante il sovrano Decreto 1762. e con un eccelso esau:
rito trà gl' Ecc.mi Savij, e sopra questioni d'un tal genere
vertevano e vertevano essi Parochi le pubbliche prescri:
zioni emanate: col Savio oggetto di svellere dalle radici
il germe di giornaliere e famose discordie, e di dissenz
dissi litigij; già pure ne' tempi addietro argomento di
giudiziario esame il diritto dell' esazion de' quartesi che
nelli Confini, e limiti d'essa Parochie pretendeva esso
Capitolo d'integralmente esigere per impinguare anche
con tal fonte le ricche loro Canonicali prebende; Ma dopo
un giudizio in aspetto contraditorio seguito à favore dei Parochi
e d'alcune successive vicende alle quali fù capo d'irre:
golarità fù seguito il giudizio stesso restò pure in presente im:
perfetto il destino d'una tal questione ad onta della
risserve contenute in calce dell' intromissione seguita li
Marzo 1727.

La concepita lusinga di poter in qualche modo miglio:
rare la loro angustiosa condizione con lecite di carità e delli
Testatori per quali è tolta al presente ogni speranza per la
sopravenienza della sovrana Legge 7. settembre 1764. o con
oblatarie Contribuzioni derivanti dalla pietà de' respettivi Pa:
rochiani o con qualche altro Savio mezzo derivante dalle
esercizio, ed uso di quelle legitime e canoniche azioni, che
competono ad essi Parochi per avere in giusta mercede, e
premio delle loro fatiche un decente modo di sussistenza
massima nelle circostanze in cui s'attrovano, che essendosi
di molto aumentato il numero delle Anime alla Cura
loro affidate ridotto in alcuna d'esse Parochie sino al numero
di 7000 persone si vedono costituiti nella ben ragionevole
necessità di aggravarsi del peso di Cappellani, ed Assistenti
subalterni, onde poter suplire alle spirituali esigenze, ...

, mancando

mancando quindi le sorgenti d'un congruo sostentamento
non possono più oltre differire di rivolgersi all'Esemplare
Giustizia di Vostra Serenità rassegnando nella misura della
maggiore, e più studiata moderazione le loro fervide istanze
onde in confronto di esso Autenticissimo Capitolo resti deciso che
dalla Massa delle Rendite provenienti dai Quartesi delle
Contrade e Borghi situati ne limiti delle rispettive Paro=
chie che vengono goduti da essi Reverendi Canonici che non hanno
alcun peso di prestarsi alla Cura delle Anime d'essi Paro=
chiani contribuenti li Quartesi predetti non possa esser
negato ad essi Parochi un discreto e conveniente augmento
di Rendita con Annuali proporzionate corrisponsioni sotte=
rali al loro congruo necessario sostentamento. Il che

Religiosi [illegible] hanno [illegible] all'esercizio
fatti [illegible] ora sino al servizio [illegible]

Venerabili Fratri Andreae Episcopo Feltrino
Pius PP. VI
Salutem et Apostolicam Benedictionem

Abbiamo veduta con particolar piacere la di Lei
lettera, la quale palesandoci il di Lei godimen-
to per la nostra assunzione al Sommo Pontifi-
cato ci fa vie più conoscere quale sia il di
Lei animo verso di Noi. Può esser sicura
che le professiamo tutto il gradimento, che
meritano le di Lei espressioni, come dee esser
certa, che abbiamo avuta sempre presente
l'Amicizia fra Noi contratta in tempo della
felice memoria di Benedetto XIV. di questa
non sapremo mai dimenticarsi all'occasione
di rimostrargliela, onde potrà con fiducia con-
tare sulla medesima dal canto, che sul di Lei meri-
to, e sulla stima che facciamo della di Lei per-
sona. Con questi sentimenti corrispondiamo a
quelli, che ci ha espressi e frattanto in pegno
della nostra sincera propensione non meno
a Lei, che a tutto il suo Gregge diamo di cuore
l'Apostolica Benedizione.

Datum Romae apud S. Petrum die prima Aprilis 1775
Pontificatus Nostri Anno Primo
Pius PP. VI

1234 8 8bre Per Man. di Martin Nod.° Sentenza
del Rmo Bertoldo Patriarca d'Aquileia
a favore dell'Abbatia di Rosazzo et i una
di Piovano di Tricesimo relativa alli Capi e
di Rizzolo e di Avo...

2

Liti e contrasti

fra i parroci di Udine e il Capitolo del Duomo

con scritture in proposito

di mons. Pietr. Braida

(1711-1790)

## Parte presa
## Nell'Ill.ma Convocaz.ne della Città di
## Udine
## Il dì 29. Maggio 1711.

Non ponno esser più stringenti i motivi che rendono interessata q(ue)sta Città nel sostenimento della sussistenza, e della sussistenza decorosa del Rmo Capitolo della med.ma e che la impegnano ad unirsi seco alla difesa delle di lui ragioni, e prerogative, che vengono ad essere, non può negarsi; prerogative anco della Città; ora che dai Cappellani Curati dei Borghi sono macchinati con indebiti tentativi altissimi pregiudizi al Capitolo stesso con due suppliche prodotte à piedi del Ser.mo Prenc.e una sotto il dì 10. Novembre 1695. l'altra sotto il dì 4. Feb.ro 1709. Persuasi Noi Deputati della necessità di q(ue)sta difesa, concordemente proponemo:

Che abbracciata con l'autorità di q(ue)sta Ill.ma Convocaz.ne la riverente scrittura d'esso Rmo Capitolo ora letta, sia data facoltà al Magistrato n(ost)ro e successori d'incaricar il S. n(ost)ro Nunzio in Venezia ad intraprender a nome della Città n(ost)ra unitamente col detto Rmo Capitolo nella Causa pendente nell'Ecc.mo pien Collegio tra il med.mo e li detti Cappellani Curati dei Borghi la difesa delle ragioni e prerogative del Capitolo stesso communi anco alla Città n(ost)ra con quei patti che saranno dai Communi Consultori reputati propri, et opportuni.

— Segue la scrittura del Rmo Capitolo —

Ill.mo ed Ecc.mo Sig.r Luog.te, Ill.mi Sig.ri Deputati e Convocati

La non meno ardita che ingiusta lite dai Cappellani Curati di cod.ti Borghi con le ingionte suppliche umiliate alla Ser.tà del Prencipe nell'Ecc.mo pien Collegio promossa al n(ost)ro Capitolo che tende alla destruzzione del med.mo [illegible]

sussistenza fondata nella primeva di lui dotazione dei predetti Quartesi, ma anco l'onorevole, porge ben giusto motivo a noi Decano Canonici e Capitolo di rappresentare a V. E. et a VV. SS. Ill.me l'attentato stesso con la parziale riverente di voi.tre che come buoni concittadini professiamo a questo Ill.mo Pubblico, et a questa Ill.ma Città, nostra ossequiata Madre comune.

Puono ben comprendere V. E. e VV. SS. Ill.me che si degnamente possiedono l'interesse esser promiscuo, mentre dalla conservaz.ne del n.ro Capitolo dipende la conservaz.ne d'una riguardevole pre=rogativa della Città stessa, prerogativa, che verrebbe a per=dere coll'annichilaz.ne del n.ro Capitolo, mentre resterebbe sen=za Capitolo di Canonici.

Abbiamo però eseguito debito indispensabile di rappresentare, e partecipare a V. E. et a VV. SS. Ill.me il Caso med.mo, che chiama la loro prudenza a più pesati riflessi, acciò se così comandano, intraprendano con noi la propria difesa avanti il S. Ser.mo

Attenderemo le loro savie deliberazioni in comprobazione di quella distinta professata riverenza, con cui ci protestiamo eter=namente

Di V. E. e di VV. SS. Ill.me

Devot.mi Obblig.mi e S.ri

Il Decano Canonici e Capitolo.

Ex ... Mag.ce Civitatis Utini
Eiusdem Cancell. ...

nebiti
a noi
ime
come
a

enbe
varie
ore=
per=
den=

e je
nas bas
idano,
der.ta
one si
no eber=

Parte presa dalle Convocationi
d'Offitio per la Sera del
Capitolo sotto le Capitoli
Fatti di detto [illegible]

N.º 5.

[illegible]

[illegible] umilmente [illegible]

[illegible] delle contrade, e [illegible] rispettivam[ente] [illegible]

17[illegible] — 1763

[illegible] tra i Parrochi di Udine

ed il Capitolo di Udine.

Paste pezo dalle fonucatione
d'ffine per le lettere del
Capitolo ontro l'ope[illegible]
[illegible] di deta libri

N.° 5.

[illegible]

[illegible] Parrocchi della Città di Udine umilmente dimandanti, che l'esazione [illegible] [illegible] de' [illegible] [illegible] [illegible] ed asvettar dubba [illegible] [illegible] [illegible] corrisponsione [illegible] de Parrocchiani al proprio loro Parroco etc.

Secondo. Che esecutivamente al Giudizio 1684. di questo Eccell. Collegio nell'occasione di tumular Cadaveri, abbino essi Parrochi a goder la precedenza da Mansionarii, Curati, e Capellani salvando essi Sign. Canonici, e non ad altri la precedenza da Parrochi ad essi soli riservata

[illegible] Canonici del Capitolo di Udine [illegible] instanti d'esser licenziati dalla novità intentata, dopo l'osservanza di più secoli nel primo Capo da Parrochi etc.

Secondo. Saranno li detti Canonici [illegible] [illegible] [illegible] luogo [illegible] [illegible] e giace, nel caso fosse invitato alla [illegible]

Fu mandato il bossolo Bianco per li Parrochi della Città di Udine, il verde per li Canonici, ed il rosso non sincero [illegible] fu preso nel Bianco per li Parrochi.

E nel secondo Capo fu pure mandato il bossolo bianco per li Parrochi, il verde per li Canonici, ed il rosso non sincero, e fu preso nel bianco per li Parrochi. –

[illegible]

C D: 

H.

Copia

L D.

N. 5.

Copia

Die 7. Martij 1726.

Decretum Excell. Senatus Dominationis causæ secutum sub die 10. Julij 1723. occasione supplicationum coram Serenissimo Domi= nio productarum per Advocatos Privatarum, et Viarum Itinera rio diebus 20. Novemb. 1693., et 4. Feb. 1709. et positarum in Cancell. Duc., simul cum omnib. aliis super dictis sup.nis lationibus inde— secutis tenoris ut in eis tanquam Decr., et omnia ut supra male indebite et cum disordine lata, eo quia neque citati, neque auditi fuere qui de jure citari, et audiri debebant, nec habitæ fuerunt debitæ et necessariæ informationes juxta leges asserue rationibus et causis suo loco, et tempore dicendis, et allegandis, intromiserunt Illustris. Dom. Hermolaus Cesar Venerio, Angelus Zuccareno, et Horatius Lamperti Honor. Advocatores Comunis, et hoc visis, attentis et legibus ex eorum Offitio, et ut existimaverunt [illegible] tum ad hoc, et secuta incisione [illegible] firmo remanente Judicio Excell. Senat. [illegible] secuto sub die 3 Martii 1684. ab Excell. Senatu de cidatur quicquid eius prudentiæ consonum videbitur, mandantes mihi Notario sic adnotare debere.

N.° 5.

[illegible]

Die [illegible] [illegible] omnium

[illegible] Consilio [illegible]

Quod istud Decretum Excellentiss. [illegible] Deputationis Causae [illegible] sub die 10. Julii 1723. occasione supplicationum [illegible] [illegible] Domus [illegible] per [illegible] ordinariarum, [illegible] nensium sub die 20. [illegible] 1693., et 4. Februarii 1700. et positarum in Cancellaria Ducali, simul cum omnibus aliis super dictis supplicationibus inde secutis tenoris ut in eis, tanquam decretum et omnia, ut supra, male, inordinate et contra ordine lata, et nulla neque citati, neque auditi fuere, qui de iure citari et audiri debuerant, nec habitae fuerunt debitae, et necessariae informationes juxta leges, aliisque [illegible], et [illegible] dictis decretis, et allegatis, auctoritate huius Excellentissimi Senatus in [illegible] cassentur, revocentur, et annullentur, ac si minime lata fuissent [illegible] et [illegible], [illegible] [illegible] Excellentiss. [illegible] [illegible] sub die [illegible] 1084 [illegible] Exc. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ita ante fuit.

Ex Libro Intromiss. etc.

Bernardinus Contini Advoc. Com-
[illegible]

N.° 5.

Copia

1720.

Rever. in Christo Patri D. Dionysio Delphino Dei gratia Patriarchæ Aquilejen. Dignissimo.

Rever. in Christo Pater: Corrisponde [illegible] a quelle [illegible] di V. S. Rever: sono li S. Governatori [illegible] attenzione, zelanti, con cui segue la preservazione [illegible] da qualunque pregiudizio, avendoci a pieno informato della vertenza, che corre tra li Parrochi e li Canonici d'Udine, e delle conseguenze importanti, che dalla stessa puon risultare in danno del Jus Patronato Nostro. Come però li gravami della materia furono contro il tenor delle Sue Leggi, così seguì il taglio della Delegazione di Causa, e del giudizio di [illegible] come dall'annessa copia, che trasmettiamo a V. S. Rever: per di lei lume, riservandosi a stabilire sopra a [illegible] nello [illegible] più aggiustato. Intanto godiamo in modo particolare che la di lei applicazione sia intieramente rivolta a preservare intatta qualunque pregiudizio la di lei Chiesa, [illegible] continuato in aumento sempre maggiore del di lei merito.

Dat. in Nostro Ducali Palatio Die 9. Martii Ind. [illegible] 1720.

{ Aloisius Mocenigo Dei gratia Dux Venet.

Angelo [illegible] Segret.

N.° 5.

Copia

Serenissimo Principe.

Sono sessanta Anni che civile differenza tra li Parrochi della Città di Udine da una, e li Sig.ri Canonici di quella Collegiata dall'altra parte, che doveste aver il suo termine con replicati giudizj seguiti e nell'Ecc.mo Pien Collegio, e nel Consiglio Eccellentiss. di [illegible] C. X. gl'Anni 1684. 1723. e 1725. quando in luogo di godere il frutto delle lunghissime dispendiose contese, essi poveri Parrochi videro salvo il solo Giudizio 1684. dalla Venerabile Suprema Autorità dell'Ecc.mo Senato, [illegible] degl'Eccellentiss. Avogadori, taglati con la precedente cognizione di Causa, giudizj medesimi [illegible] [illegible] deciso dall'Ecc.mo Senato [illegible], che alla grave sua Prudenza consono apparisse [illegible] [illegible] Serenissimo corrono ormai sei Anni, [illegible] Dec.to di V.ra Serenità [illegible] nel silenzio [illegible] [illegible] susseguire [illegible] Canonici la continuazione de' pregiudizj gravissimi, che hanno sofferto a [illegible] Parrochi anco contro il sentimento de' più [illegible] Consulti. In tale stato [illegible] gl'istessi [illegible] giustizia [illegible] l'una [illegible] [illegible] [illegible] il [illegible] [illegible] della Serenità Vostra, riccorrono a suoi Piedi, implorando, che dalla Sov.ma Sapienza [illegible] nell'[illegible] sua, senza [illegible] dallo stato [illegible] d'essi Parrochi [illegible] Giudice [illegible] più paresse a V.ra Serenità [illegible] maniera [illegible] sua somma Giustizia, ed Autorità [illegible] ormai [illegible] [illegible] [illegible] Parrochi [illegible] tua sola coltura [illegible] e [illegible] Anime a loro raccomandate, [illegible] mai [illegible] [illegible]

più

[illegible] premio [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Principe, e Principe così pio, così giusto. [illegible] etc.

[1]532 · 4 · Luglio. [illegible]

[illegible] etc.

N.° 5.

1733 -

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Venerabili [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] salutem, et [illegible]

Per parte de' Parrochi di cod.ta Città è stata rassegnata alla Sig.ria [illegible] l'annessa [illegible], implorando senza differire in materia di [illegible] col Capitolo di codesti Canonici l'assistenza della Sua Autorità. Noi però con [illegible] tale considerazioni, e riflessi avuti, volemo che [illegible] resta [illegible] a [illegible] nad.ma abbiate a chiamar li Parrochi alla vostra presenza, e in seria e risoluta maniera farli intender esser [illegible] nostra [illegible] [illegible] che cessino di più inoltrar nel [illegible] il Capitolo e [illegible] di codesta Collegiata, seriamente [illegible] narsi da qualunque ulterior novità, con comminarli, oltre il sequestro delle Rendite delle loro Chiese, quelle altre pene [illegible] [illegible] contro qualunque [illegible], e che [illegible] e intieramente [illegible] al preciso comando, che in questi termini li farete sentire. Dell'[illegible] [illegible] seguire [illegible] [illegible] [illegible] alla [illegible] a lume di [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] incaricati sopra qualunque contravenzione, che in alcun tempo venisse promossa, et Noi nell'adempimento ne attenderemo [illegible] diligenti notizie.

Dat. in [illegible] die 13 Februarii Indict: XI. 1732.

[illegible]

N.º 5.

N.º 5.

er
i
re.
e.
re
e
hic ello
om ico:
um mo
rio
d na
et n
nil u
inen ro
ri
non o
sol ne
nat e
te e
pro co
n
i e

N° 5.

Nº 5.

N.º 5.—

H. 5.

N.° 5.

# Dalla Bolla di Benedetto XIV.
## 1752. 14. Febbraro
## sopra l'erezione dell'Arcivescovato, e Capitolo d'Udine

1752

Pro Capitulo vero, et omnibus Capitularibus prefate Collegiate Ecclesie Sancte Marie majoris nuncupate in Archiepiscopalem Ecclesiam Utinensem ut prefertur erecte, omnes, et singulos redditus cujuscumque generis, et speciei cum omnibus juribus, et actionibus, ac unionibus Beneficiorum Ecclesiasticorum tam Capituli olim Patriarchalis Ecclesie Aquileiensis per Nos, ut prefertur, suppresse, et extincte, quam prefate Collegiate Ecclesie Sancte Marie majoris nuncupate in Archiepiscopalem Ecclesiam Utinensem, ut prefertur erecte, ad tresdecimmille, et quadringentos Ducatos similes in totum annuatim ascendentes, non deductis oneribus, ita ut facta distributione inter singulos, ut supra, superesse debeant annuatim sexaginta Ducati pares in salarium Acolythorum, qui prefate Collegiate Ecclesie Sancte Marie majoris nuncupate in Archiepiscopalem Ecclesiam Utinensem, ut prefertur erecte, inserviunt, erogandi Apostolica auctoritate prefata similiter perpetuo applicamus, et appropriamus.

Dalli Registri della Cancelleria di questa Mag.ca Città

Andrea Brunedelli [illegible]

Udine. 15. Marzo. 1791.

ei
i
ze.
e.
re,

elbe
cco:
mo
ç
na
n
cu
do

o
ne
e.
e
co

ve

iz

n
no
el
em

Copia



Serenissimo Principe

Strana emergenza eccitata da alcuni Parrochi e [illegible] de' Borghi, e Contrade di questa Città, viene a turbar la quiete del Capitolo di questa Chiesa Cattedrale, e mi costringe di presentarmi innanzi la Seren: Vostra, e rassegnarlene riverentemente la notizia.

Il motivo, [illegible] sono li nuovi attentati, co' quali cercano di sottrarsi dalla [illegible] dipendenza da essa Chiesa, a quale pur sono tenuti di riconoscere [illegible] per ragione dell'antica originaria Parrocchialità, che per la loro propria instituzione etc.

Principio, che merita [illegible] ai proprj [illegible], e che io non posso certamente [illegible] pregiudizj, che verranno inferiti non solamente ai medesimi, ma anche a questa Chiesa di Regio Juspatronato della Serenità Vostra, per ora della mia Sede, e [illegible] in custodia.

Mi trovo [illegible] gl'esempi de' miei Antecessori, che negli ultimi anni della vita del mio Predecessore le obbligarono a metter argine all'intraprese suscitate dai Curati di allora co' Decreti Sovrani dell'Eccmo Senato, co' quali [illegible] e [illegible] mano a raffrenare i disordini e le conseguenze perniciose, che potevano insorgere, [illegible] la via sicura, [illegible] per metter riparo a quelli nuovi disturbi; tanto men ragionevoli quanto [illegible]

muov[illegible]

nuovo di questa Chiesa dovrà essere [illegible] fermamente [illegible]
onde per tenerli lontani etc.

Sperando dunque nel benefizio, che conosce esser [illegible] dalla [illegible], ravveggano il ricorso di esso divotissimo Capitolo in seno della Suprema Providenza di V. Ser.tà per quelle deliberazioni che remettesse convenire alla materia etc. Grazie.

Udine li 18. Febbraro 1761.

Di Vostra Serenità

Umilissimo Divotissimo Servitore e [illegible]
[illegible]

[illegible] e [illegible]

Oltre i diritti e prerogative di [illegible] che [illegible] com: [illegible] [illegible] della Chiesa [illegible] [illegible] [illegible] col Regio Beneplacito del Principe Serenis: [illegible], gli furono nella sua erezione trasfuse an: [illegible] tutte le ragioni e prerogative, che in qualunque modo [illegible] all'antico, e [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]:

[illegible] queste le più importanti [illegible] [illegible] quelle, che qui [illegible] [illegible] in qualità di [illegible] [illegible] [illegible] della [illegible] [illegible] [illegible] Chiese [illegible] [illegible] dal Patriarca Barbaro nel fine de'[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] maggiormente la Città stessa, di assicurare [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] di lei [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] alcun pregiudizio da [illegible] [illegible] [illegible] nel med.[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] per tanto di tutti questi speciosi titoli [illegible] del med.mo Capitolo di risentirne gravi [illegible] mai li pregiudizj [illegible] strana Condotta de' med.mi Parrochi, o sian Curati della [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] med.mo [illegible] [illegible], e [illegible] nell'atto di ottenere da lui instituzione della loro Chiesa, in [illegible] [illegible] di ricevere dalla [illegible] mano per fin quegli Ordini, che dalla Curia dell'E: V:

vengono di tempo in tempo, e secondo le spirituali [illegible] ai
[illegible] con ordine di tutti [illegible] alle Chiese, ossia a Par-
rochi e Curati sotto il loro rispetti[?], e di collazione [illegible]
Di più richiedendo il buon stato delle Chiese [illegible], ed essendo
[illegible] ordinato [illegible], che in occasione
di Processioni [illegible] tutti i [illegible], Curati e [illegible] delle
Chiese stesse [illegible] sotto la Croce del Duomo [illegible]
Cattedrale, ciò [illegible]
Essendo [illegible] prerogativa di [illegible] Cattedrale che nel giorno [illegible]
del Corpus Domini, a lei privativamente d'ogni altra Chiesa della
Città spetta la funzione della Processione solenne, a cui negl'
Ecclesiastici editti deve intervenire tutto il Clero anche Re-
golare, ed esente; [illegible] nuovo [illegible]
Metropolitano, [illegible]
[illegible] intervenirvi. Oltre di ciò nelle Processioni
funerali alle quali interviene il Capitolo nelle contrade di-
[illegible]
per atto di Canonica [illegible] d'levarlo nella sua Cattedrale
in presenza [illegible] osserva-
zione [illegible] siano [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] ad esso erano a-
[illegible], ed avendo [illegible] nella Scrittura Capitolare
e sull'esempio di altri qualificati [illegible] dello Stato, avendo
[illegible] Capitolarmente tutta la [illegible]
funzione senza però alcun minimo pregiudizio dei soliti
[illegible]

[illegible], emolumenti de' Parrochi delle rispettive Contrade
dopo essere stata posta in pratica in varj casi e per molti
anni questa provisione con universal edificazione, e senza
alcun contrasto de' Parrochi med.mi, l'anno scorso in due
casi successivi di due [illegible] è stato preteso, e tentato in fac-
cia del Capitolo stesso parato a farla [illegible] sopra i Cadaveri
di due suoi Concanonici, di arrogar a se stessi la preminenza
della Rituale benedizione del Defonto, [illegible] in
aperto disprezzo della Dignità del Capitolo, e del diritto, che
il med.mo [illegible] sopra i Defonti del suo Corpo Capitolare.
Perchè dunque [illegible] de' Canonici, e la sin ora usata con-
suetudine [illegible] il [illegible], ancora
esso Capitolo per il dovere che tiene verso la suddetta Chiesa,
verso l'E.V. che è il riguardevole Capo, e verso il Sovrano
[illegible] di cui essa Chiesa è Regio Juspatronato, d'esser obbligato
di ricorrere l'importantissima insorgenza, con cui egli viene
attaccato, e siccome il solo oggetto del presente umilissimo
ricorso è quello di preservare alla pred.a Cattedrale [illegible]
[illegible] le ragioni, e prerogative tutte, che le competono in
vigore de' sopraccennati titoli e specialmente le sopra indicate,
dalle quali con manifesta ingiustizia, ed ingiuria ne viene
[illegible] l'alta vigilanza dell'E.V. sarà
il [illegible] queste deliberazioni nel proposito [illegible]
con tanto compenso a reprimere gl'attentati de' pred.i Par-
rochi, e sarà proveduto al decoro, e quiete del suo [illegible]

Clero

tissimo Capitolo, il quale siccome ha la gloria d'esser nato sotto di un capo tanto illustre, ed eminente così non cessarà di porgere incessanti voti al Signor Iddio per la lunga sua conservazione e sempre maggior felicità.

Copia 1762. 12. Aprile in Pdi. 10

Udite da Savj del Collegio Nostro l'esposizioni fatte per parte del Capitolo Cattedrale Metropolitano d'Udine, e delli Parrochi, e Fraglie, Laiche di quella Città, ed esaminate le allegazioni prodotte da una parte e dall'altra in ordine al Decr.to di Marzo passato: Delibera questo Consiglio, che, essendo trasfusi nel nuovo eretto Capitolo Cattedrale Metropolitano di Udine tutti i diritti, privilegj, e prerogative, che prima godeva, ed il Capitolo Collegiato di quella Città, ed il Cattedrale Capitolo Metropolitano di Aquileja, resti pertanto ferma, ed invariabile nel Capitolo stesso l'antica prerogativa della Canonica instituzione de' Parrochi di quella Città, da eseguirsi però con li metodi Canonici, e per conseguenza continui nel Capitolo med.mo la facoltà di trasmettere a detti Parrochi anche per il tempo avvenire gl'ordini, che di tempo in tempo da quella Curia Arcivescovile gli saranno rilasciati, come si praticava in passato.

Convenendo noi alli diritti di d.a Chiesa, e come antico capo della Pieve di Udine e come eretta in Cattedrale, e Metropolitana nel 1752, che in occasione delle Processioni Generali del Clero della Città predetta i Parrochi, Curati, e Preti delle Chiese debbano camminare sotto la Croce del Duomo, come si usa in tutte le altre Cattedrali dello Stato, si dichiara, che con lo stesso ordine abbiano a farsi le Processioni Generali del Clero anche nella Città med.ma

E quanto alla solenne Processione del Corpus Domini, che per prerogativa di ogni Cattedrale a lei spetta privativam.te ad ogn'altra Chiesa, farne la funzione [illegible] della quale [illegible] gl'ultimi [illegible] Città Sera

intervenire tutto il Clero secolare, Regolare, e non Esente, si
dichiara, che li Parrochi tutte della Città di Udine debbano imman-
cabilmente intervenirvi con le proprie Croci, ed insegne.

Esecutivamente poi alla Bolla di erezione di detto Capitolo Cattedrale
Metropolitano avendo lo stesso provveduto alle Tumulazioni de'
Cadaveri delle sue Dignità, Canonici, e Beneficiati annessi ad
esso Corpo Capitolare, ed avendo stabilito di far capitolarmente
tutta la funebre funzione, si stabilisce, che il Capitolo in ordine
alla sua Cattedralità abbia ad avere la preminenza della Ri-
tuale Benedizione del Deposito come pure si dichiara, che dipen-
dentemente dalla Cattedralità med.ma, qualora ad altre fune-
rali Processioni fosse invitato ad intervenire il Capitolo nelle
respettive Contrade de' Parrochi, debbano questi in atto di Canò-
nica riverenza portarsi a levare nella sua Cattedrale il Ca-
pitolo stesso, e ciò a similitudine degl'altri Cattedrali Capitoli.

Così determinata la Sov.a volontà in ciò, che riguarda il Memoriale
del Capitolo dei 14. Genaro presentato a quel Cardinale Patriar-
ca, e dallo stesso avanzato a questo Cons.o li 18. Genaro sud.o resta
licenziato il Memoriale de' Parrochi, che fu presentato nella
Cancellaria Ducale li 9. Gennaro dell'anno stesso; e per troncare
per l'avvenire qualunque occasione di controversia, si dichiara
che resti nel suo intiero il Giudizio seguito nel Cons. Collegio nostro
ai 6. di Marzo 1684. a favore de' Parrochi, sia pure in aggiunta
stabilito, che abbia ad essere salva a' Parrochi stessi la libera
amministrazione de' Santi Sacramenti, e la Cura dell'Anime, come

pure

Copia

1762. 26. 9bre

Quando il sentimento del Reverendo Capitolo Metropolitano di questa Città
sia uniforme alla risposta data per parte d'esso Capitolo alli due
Soggetti, di non voler accordare al Rev. Sign. D. Domenico Sebastiani
Parroco di S. Giorgio la precedenza delli loro Sig. Mansionari, e
Cappellani né che la Croce Parrocchiale camini al pari colla Croce
di detto Rev. Capitolo in essecuzione del venerato Spazzo 1684, li
quali Soggetti a nome d'esso Rev. Sebastiani hanno praticato li
convenienti Offici per essequire il venerato Decreto dell'Eccell.
Senato 17. Aprile 1762; e concertare il buon ordine della Funzione
funerale, che deve farsi per la morte del qu. Ill.mo, e Rever. Mons.
Girolamo Elti Canonico Metropolitano, e Parrocchiano di detto Rever.
Parroco, tutti li sudd.ti Parrochi di questa Città, e le venerande Frater-
ne Parrocchiali giuspatronanti dovrano unitamente con la pre-
sente Estragiudiziale protestare a detto Rever. Capitolo, che quando
espressamente, e senza ambiguità esso non si dichiari, che in esse-
cuzione della Deliberazione dell'Eccmo. Senato 17. Aprile 1762, e
del Giudizio 8 Marzo 1684 dell'Ecc.mo Pien Collegio con detta
Deliberazione per espresso nel suo intiero preservato, dovrà la
Croce Parrocchiale nella Processione funerale caminare colla
Croce Capitolare, e il detto Rev. Parroco di S. Giorgio a precedere
alli sud.ti Sig.ri Mansionari, e Capellani di detto Rever. Capitolo, non
potrà il Parroco med.mo, per oviare li Scandali, ed acciò non
prenda fomento esso Rever. Capitolo di praticare li soliti atti di
fatto intervenire in detta Processione con offesa de' Diritti Parroc-
chiali colla Deliberazione med.ma 17. Aprile 1762, chiaramente
preservati; ma solo detto Parroco si porterà colla Croce Parrocchiale,

a suo Levo alla casa del Defonto per assistere alla funzione, e levo del Cadavere nella qual funzione fu conceduta a detto Rever. Capitolo della Sapienza del Comune Rev: la preferenza; riservandosi detti Parrochi e Venerande Fraterne gl'opportuni ricorsi per astringere detto Rever. Capitolo all'intiera essecuzione de' precitati venerati Giudizj; così etc. salvis etc.

Udine 26 Novembre 1762.

In Conventu Civitatis Utini

1513. 18 Augusti

In dicta magnifica spectabili Convocatione comparens Reverendus Dominus Gregorius de Bertholinis Decanus Collegiatae Ecclesiae Beatae Mariae de Utino, dixit, quod ipse ob satisfaciendas praedictis [illegible] hanc Magnificam Comunitatem jam anno fere elapso, quotiescumque ex hac Civitate ad Urbem Romam pergeret, majori qua potuit sollicitudine, et diligentia expediri fecit Bullas Pontificales circa unionem Plebis St. Laurentij de Buja ad Fabricam Collegiatae Ecclesiae Sanctae Mariae de Utino, quas ibidem praesentavit in actis [illegible] cum pendentibus plumbeis, et Cordulis sericeis rubeis; et ideo requirens proinde ipsam spectabilem Convocationem quod velit efficere, ut idem Dominus Gregorius, ut par, et aequum est satisfiat per hanc magnificam Comunitatem juxta conventionem initam alias manu [illegible] Notarij Utinensis inter ipsum Dominum Gregorium, et spectabiles DD. [illegible] pro tempore existentes nomine [illegible] Comunitatis.

Qua expositione intellecta, et lectis ibidem [illegible] Cancellariam ipsius Bullis [illegible] ad omnium intelligentiam, [illegible] quas attulerat [illegible] quod satis fit in [illegible] ipsi

Fratri Conventus commorigerarent Procuratoribus
Regij Deputatis praesentibus et audientibus
mox exequare, et curare velint, ut idem
eius Thesaurarius satisfiat iuxta contentam
Conventualis mentem ut supra, et quae velint
etiam exequi omnia, quae erunt neces-
saria ad executionem, et satisfactio-
nem suprascriptarum Bullarum expedi-
tarum.

ze.
ve:
re,
uelbo
icco:
imo
ma
me
ne
ze
ne
iz
n
ma
del
em

1763. 26. Gennaro. In Pregadi.

Udite da Savij del Collegio Nostro le esposizioni fatte per parte del Capitolo Cattedrale metropº di Udine, e de Parochi e Fraglie Laiche di quella Città rispetto alle nuove differenze insorte tra essi ed esaminate essendosi le informazioni rassegnate per Pubblica commissione da Consultori Nostri in Jure, e dagli Avvocati Fiscali della Signoria Nostra sopra le carte prodotte da una parte, e dall'altra, trova la maturità di questo Consiglio di determinare: Che spettando ad esso Capitolo, siccome fu già riconosciuto, e deciso da questo Consiglio medesimo col Decreto 17. Aprile 1762. la Canonica Instituzione di detti Parochi debba questa in quanto ai modi esercitarsi a norma dei metodi prescritti dal Patriarca Dionisio Delfino nel 1708, e corsi sino in presente. E quanto agli effetti poi dell'instituzione medesima, doveranno i Parochi osservare verso il Capitolo quella dipendenza e subordinazione che si conviene tra la Persona dell'instituito ed il suo Ordinario Institutore salvo sempre ai Parochi il libero esercizio della Cura delle Anime e la libera amministrazione de Sagramenti e senza lesione alcuna del Jus e de Diritti dovuti a Monsigr Arcivescovo come a Capo del Capitolo stesso e Ordinario Diocesano tanto di esso Capitolo quanto delle Chiese, e de Parochi al Capitolo medesimo soggetti, giusta il tenore del Costituto di Dichiarazione 27. Settembre 1763. annotato nella Cancellaria Ducale per parte del Capitolo ed accettato da Monsr Arcivescovo con altro Costituto dello stesso giorno.

Rispetto poi alle Tumulazioni de Canonici considerato il Giudizio 1684. resta stabilito che possino i Parochi intervenire ai Funerali dei Canonici domiciliati nelle loro Parocchie con la Stola, e Croce propria, giusta al Giudizio medesimo, ma non debba la Croce loro camminare del pari con quella del Capitolo: Che pretender non si possa da essi alcun diritto nem

meno

meno in figura di Assistenti nella Benedizione, e Lievo de Cadaveri: Che la Croce del Capitolo abbia sempre il posto di precedenza da quella de Parochi, e che il corpo del Capitolo co suoi Mansionarj, e Beneficiati non debba giammai esser intersecato, e diviso; ma andar sempre unito in conformità de Riti della Chiesa, e della pratica comunemente osservata.

Si dichiara in oltre, che intervenendo i Parochi all'accompagnamento del Cadavere di qualche Canonico debbano essi portarsi a levar il Capitolo nella Cattedrale in atto di Canonica riverenza, relativamente anco a quanto fu stabilito coll'antedetto Decreto 1762. rispetto alle altre Funerali Processioni.

Tanto determinando questo Consiglio sopra le nuove questioni tra il Capitolo Cattedrale metropolitano d'Udine, e li Parochi e Fraglie Laiche di quella Città restano rejetti, e licenziati coll'auttorità sua, li memoriali presentati da detti Parochi e Fraglie Laiche.

Piero Franceschi Nod. Ducal.

le cada:
recedən:
manси:
e diviso;
, e della

gnamento
levar
a, rela:
creto

estioni
rochi
iati
hi

e della Repub.ca

; ed estinto il

e nuove

ra Austriaca

753 . avenne

stico Capitolo

Patriar. ave

Cattedrale Metro=

il Capitolo d'Aqui=

rian tenevano

overo Collegiato

e quella di

città . prerogative

ev immediato

Occorenze di

removabil

i egli si accese

no sempre

ogni Canonica

litano, cominci=

ndicati ; cosicché

li ritenevano si

inal Patriarca

, e con nuove

pure delle Fraglie laiche di quella Città il jus Patronato dell'elezione de' Parrochi dalle Contrade, e la presentazione degl'eletti al Capitolo per la loro Canonica istituzione.

1761 · 20 Aprile

l'Eccmo. Senato, che dietro [illegible]
aggiunto, termina le differenze
a favori del Capitolo

[illegible] mente [illegible]
[illegible]

della Repub.ca
ò estinto il
nuove
Austriaca
3 . avenne
ico Capitolo
Patriarcale
ttedrale Metro
l Capitolo d'Aqui
i appartenevano

reno Collegiato
omeda di
tà; prerogative
to immediato
ccorenze di
movasi il
egli li facesse
o sempre

ogni Canonica
itano, comincia
dicati; perloche
potevano si
nal Patriarca
. e così nove

della Repub.ca
ed estinto il
nuove
Austriaca
3. avenne
tico Capitolo
Patriarcale
attedrale Metro
il capito.o di Sop.
i appartenevano

vero collegiato
oneta di
tà; prerogative
v immediato
recorenze di
amovabil
egli si facesse
o sempre

ogni Canonica
litano, canonici
dicati, cosicchè
l. ottenevano si
nal Patriarca
. e con nove

lla Repub.ca
estinto il
uove
Austriaca
avenne
o Capitolo
atriarcale
edrale Metro
apitolo di sopra
appartenevano

uo Collegiato
onata di
; prerogative
immediato
overe di
uvabil
gli si facesse
sempre

gi Canonica
no, cominci-
cati; cosicchè
ttenevano si
il Patriarca
con nove

1761. 18. febº

Lettª del Cardinal Patriarca al [illegible]

che

accompagna l'intero [illegible] [illegible] Capitolo Metropolitano d'Udine

e

Parochi della Città per diritti e preminenze canonic[he]

Della Subordinazione, e soggezione Canonica
de' Parrochi d'Udine al Capitolo d'essa Città
loro Ordinario Collatore, o sia Institutore,
Scrittura di Monsig.r Can.co Sebastiano Braida.

§ I.°

Corte di Vienna, e della Repub.ca
ontificia soppresso, ed estinto il
l'erezione di due nuove
Udine, e l'altra Austriaca
le seguì l'anno 1753. avvenne
neve anche l'antico Capitolo
di quella della Patriarcale
: Collegiata, ma Cattedrale Metro
ragioni, che avea il Capitolo d'Aqui
qualunque voto mantenevano
di stati.

ennavano al soppresso Collegiato
a era certamente quella di
rrochi di quella Città; prerogativa
dai Patriarchi per immediato
massime nelle occorenze di
atriarca da immemorabil
pitolo, perche poi egli li facesse
tra i quali furono sempre

di sottrarsi da ogni Canonica
tedrale Metropolitano, comincia
ordini sopra indicati; perlochè
novità derivar gli potevano si
d'allora Cardinal Patriarca
14. Febraro 1761., e così pure

1571.18 xbre

Lett.a del Cardinal Patriarca di [illegible]

[illegible]

raccomanda [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

Della Subordinazione, e soggezione Canonica
de' Parrochi d'Udine al Capitolo d'essa Città
loro Ordinario Collatore o sia Institutore.
Scrittura di Monsig. Can.co Sebastiano Braida.

## § I.°

### Stato della Causa 21

I.° In seguito de' trattati, e delle convenzioni della Corte di Vienna, e della Repub.ca Seren.a di Venezia, fu l'anno 1751. dall'autorità Pontificia soppresso, ed estinto il Patriarcato d'Aquileia e nello stesso fu stabilita l'erezione di due nuove

Stampa N.o 218. Cattedrali, e Arcivescovili Chiese, una Veneta in Udine, e l'altra Austriaca in Gorizia. Nella erezione di quella d'Udine, che seguì l'anno 1753. avvenne, che così ricercando la detta Repub.a il Papa supprimesse anche l'antico Capitolo della insigne Colleg.a d'Udine, siccome avea già fatto di quella della Patriarcale Aquilejese, e che nel nuovo Capitolo della, non più Collegiata ma Cattedrale Metro-

N.o 219. politana Chiesa d'Udine passassero trasfuse tutte le ragioni, che avea il Capitolo d'Aquileia nello stato Veneto, e tutte quelle altresì che in qualunque modo spettenevano alla Collegiata d'Udine, senza alcuna distinzione di stati.

2.° Tra le ragioni, e le prerogative, che d'appima convenivano al soppresso Collegiato Capitolo d'Udine la più importante, e la più speziosa era certamente quella di Collatore, o sia Institutore Ordinario di tutti i Parrochi di quella Città; prerogativa per cui esso Capitolo fu in tutti i tempi riconosciuto dai Patriarchi per immediato superiore Ecclesiastico de' Parrochi medesimi e ciò massime nelle occorenze di spirituali provvedimenti della Diocesi; avendo essi Patriarchi da immemorabil tempo praticato di trasmettere i loro ordini al Capitolo, perchè poi egli li facesse tenere ai Parrochi, Vicarj, e Curati a Lui soggetti, tra i quali furono sempre

N.o 134. compresi tutti i Parrochi d'Udine.

3.° Con tutto ciò l'anno 1760. questi Parrochi cercando di sottrarsi da ogni Canonica subbordinazione, e soggezione del nuovo Capitolo Cattedrale Metropolitano, cominci-

N.o 234 arono a ricusar di ricevere dalle di Lui mani gli ordini sopra indicati; per lochè il Capitolo a riparo de' pregiudizj, che da questa novità derivar gli potevano si credette in necessità di ricorrere all' Arcivescovo d'allora Cardinal Patriarca Delfino, siccome fece con sua riverente memoriale 14 Febraro 1761., e così ricorre

N.° 238. esso Cardinale Arcivescovo vedendo, che trattavasi delle ragioni di una Chiesa, e
di un Capitolo di Regio Juspatronato, pensò di dover rassegnare il memoriale stesso
all'Ecc.mo Senato per quelle deliberazioni, che la Pubb.a Sapienza reputasse convenienti
alla materia.

4.° Dopo varj incidenti, sotto li 7. settemb.e 1761. Li Parrochi, e le Fraglie laiche di
N.° 243. Udine, le quali hanno il Juspadronato della lor nomina, presentarono contro
il ricorso del Capitolo un memoriale, con cui in un secondo Capo imploravano
= che = a preservazione del Juspadronato di esse Fraglie fosse a fronte del Capitolo
= terminato, e deciso, che la elezione del proprio Parroco unicamente spetti alle
= Fraglie med.me, e in conseguenza non possa il Capitolo arrogarsi titolo alcuno di
= riballottazione de' Parrochi stessi, che venissero eletti, ma abbiano ad essere
= conservati ne' loro diritti, ed indipendenza da esso Capitolo. =

5.° Sopra questi memoriali, uditesi dagli Ecc.mi Savj le esposizioni fatte per parte si del
N.° 245. Capitolo, che dei Parrochi, e delle Fraglie, ed esaminate le allegazioni prodotte
da una parte, e dall'altra sortì l'anno 1762. 17. Aprile il Decreto dell'Ecc.mo
Senato, con cui restò stabilito. =

= Che essendo trasfusi nel nuovo eretto Capitolo Metropolitano d'Udine tutti li diritti
N.° 245. = privilegj, e prerogative che prima godeva ed il Capitolo Metropolitano d'Aquileia
= ed il Capitolo Collegiato di quella città; resti pertanto ferma, ed invariabile nel
= Capitolo stesso l'antica prerogativa della canonica Instituzione de' Parrochi di quella
= città, da eseguirsi però co' metodi canonici, e per conseguenza continui nel
= Capitolo med.mo la facoltà di trasmettere a detti Parrochi anche per l'avvenire
= gli ordini, che di tempo in tempo da quella Curia Arcivescovile gli venivano
= rilasciati, come si praticava in passato. =

Segue poi il Senato a stabilire quello che deve osservarsi riguardo agli altri capi, che
contenevansi nel memoriale del Capitolo, e in ultimo del Decreto si dice = che
N.° 246. = così determinata la Pubb.a volontà in ciò, che riguarda il memoriale del Capitolo
= 1761. 14. Febraro presentato a qual Cardinale Patriarca, e dallo stesso mandato
= a questo Consiglio li 16. Febraro suddetto, resta licenziato il memoriale de' Parrochi,
= e Fraglie presentato nella Cancelleria Ducale li 7. settemb.e dell'anno stesso.

= E per togliere per l'avvenire qualunque occasione di controversia, si dichiara, che salvo
N.° 247. = nel suo integro il Giudizio seguito nel Pien Colleg.o ai 6. di Marzo 1664. a
= favore de' Parrochi, sia pure in aggiunta stabilito, che abbia ad esser salva à

Parrochi

= Parrochi stessi la libera amministrazione de SS.mi Sagramenti, e la Cura delle
= anime; come pure alle Fraglie il juspadronato della elezione de' Parrochi
= delle Contrade, e la presentazione degli eletti al Capitolo per la loro canonica
= instituzione. =

6° Siccome era stata la provvida intenzione del Senato, così questo Decreto avrebbe certamente dovuto togliere per l'avvenire ogni occasione di controversia; ma i Parrochi sostenuti, e fatti coraggiosi dalle loro Fraglie, dopo di esso han mai che mai coltivata la primiera loro pretesa d'indipendenza dal Capitolo, e lo hanno costretto à nuovamente presentarsi al Regio Trono, e implorare ciò verti dichiarato:

= che avendo stabilito col Decreto 17 Aprile 1762. che la prerogativa dell'instituzione
= canonica de' Parrochi d'Udine spetti ad esso Capitolo, debbano percio essi Parrochi
= verso di Lui avere quella subordinazione e suggezione canonica, ch'è relativa
= tra il Sacerdote instituito, ed il suo Ordinario instituitore, salva per altro
= sempre à Parrochi la libera amministrazione de SS.mi Sagramenti, e la Cura
= delle anime.

7° Contro a questo capo del memoriale del Capitolo, i Parrochi, e le Fraglie hanno
N.o 130. proposti tre altri capi, i quali formano tre questioni già assai prima da essi meditate per ingombrare l'intendimento, e ritardar l'esecuzione del Decreto 17 Aprile 1762. La prima delle quali è intorno la prerogativa della canonica instituzione dal Senato aggiudicata al Capitolo. La seconda intorno ai metodi canonici, coi quali deve eseguirsi questa instituzione: e la terza intorno alla pratica da osservarsi dal Capitolo nel trasmettere ai Parrochi gl'ordini Arcivescovili.

8. Quanto alla qualità della prerogativa dell'instituzione, li Parrochi, e le Fraglie pretendono, che essa sia un semplice jus Onorario, da cui il Capitolo
N.o 263. non possa che malamente dedurre quella canonica subordinazione, e suggezione che esso dimanda ai Parrochi da lui instituiti. E quindi per caso di consenso implorano, che sia ~~dichiarato~~. che la canonica instituzione decretata a favor del Capitolo altro non sia, che quell'unico atto canonico, che resta a praticarsi dopo seguita la elezione del Parroco, e la seguente approvazione d'idoneità dall'Ordinario, che è l'Arcivescovo.

9° Rispetto poi ai metodi canonici, coi quali, secondo il prescritto del Decreto med.mo

N.° 274. 275. Dovea eseguirsi questa instituzione, i Parrochi, e le Fraglie accusano il Capitolo di abusi, di arbitrij introdotti, ed atti contrarij a SS. Canoni, e alle Pubbliche Leggi.

10. E per terzo lo accusano di novità, e di alterate forme nella trasmissione degli Ordini Arcivescovili.

N.° 266. 11. Difendendosi però il Capitolo dai consueti abusi, e insieme sostenendo il suo capo di principale, con un nuovo suo memoriale 8. ottobre 1763. umilmente implora, che sia decretato, e rispettivamente dichiarito.

N.° 270. = In primo luogo, che l'antica prerogativa della canonica instituzione de' Parrochi = d'Udine dal suppresso Collegiato Capitolo trasfusa nel nuovo eretto Cattedrale = Metropolitano, e che per decreti del Senato 17. Aprile 1762. ferma deve restare = in Lui, ed invariabile, sia essenzialmente quell'atto canonico di superiorità, e di = Giurisdizione ecclesiastica, per cui essi Parrochi debbano presso esso Capitolo, come in = passato, quella canonica subordinazione e suggezione, ch'è relativa tra il Sacer= dote instituito, e il suo Ordinario Institutore; da esercitarsi in conformità sem= pre dei decreti del Concilio di Trento, e delle Pubbl.e Leggi, e senza lesione alcuna = della Giurisdizione dell'Arcivescovo, e della di lui Curia Arcivescovile, come = quegli, che è il Capo del suo Capitolo, e l'Ordinario Diocesano tanto di Lui, quanto = delle chiese, e Parrochi al Capitolo stesso soggetti, e salva sempre ad essi Parro= chi la libera amministrazione de' SS.mi Sacramenti, e la Cura delle anime; = e salvo altresì alle Fraglie il iuspatronato della elezione dei Parrochi, e la = presentazione degli eletti al Capitolo per la loro canonica instituzione.

N.° 271. 12. = Quanto poi alli metodi canonici, co' quali eseguir dovranno la presentazione = e l'instituzione, sarà dichiarato, che non solo introdotte non si trovano le = novità, che professavansi col secondo capo del memoriale avversario 7. 7bre = 1761. già licenziato; ma nemmeno quelle, che sostituite si veggono nel nuovo = memoriale 3. ottobre pross.o pass.to; Ma continuar devonsi quelli stessi = canonici metodi, che sempre furono riconosciuti dai Patriarchi, e che per = tanto tempo si sono praticati.

N.° 271. 13.° = Dichiararsi in oltre per quello, che concerne la trasmissione degli ordini, = che diretti vengono dalla Curia Arcivescovile al Capitolo, come lo furono = in passato dalla Curia Patriarcale, per li Parrochi stessi della città ad esso

Capito

= Capitolo soggetti, non aver egli mai inteso, nè intendere d'introdurre novità
= nè alterazione alcuna.

14°. Questo è lo stato della presente controversia intorno la canonica subordinazione, e suggezione de' Parrochi d'Udine a quel Capitolo: Ora segue a farsi partitamente l'esame di ciascuno degli esposti di lei punti.

## §. II

### Esame sopra la qualità della prerogativa Capitolare della Canonica Institutione de' Parrochi d'Udine.

15°. Intende dunque il Capitolo, che la sua prerogativa della Canonica Institutione de' Parrochi d'Udine non sia altrimenti un semplice *Ius Onorario*, nè una nuda formalità, che spiri coll'*atto* dell'instituire, siccome vorrebbero essi Parrochi, e le lor Voglie; ma sia un atto canonico di superiorità, e giurisdizione ecclesiastica, per cui essi Parrochi debbano verso il Capitolo quella subordinazione, e suggezione canonica, che è relativa tra il Sacerdote instituito, ed il suo Ordinario Institutore.

16°. Che nei Capitoli insigni, negli Abati, e in tutti quelli, che sono, e si chiamano Prelati inferiori si possa dare una simile prerogativa ella è cosa indubitata presso tutti li Canonisti, e che di fatto ella si dia in moltissimi, facilmente si potrebbe comprobarlo con gran numero d'esempij non men d'Italia, che d'Oltramonti; ma senza andar cercando esempi forastieri basterà accennar quelli delle Città di Terra ferma di questo Ser.^mo Dominio; anzi valerà per tutti gli altri quello del Capitolo di Verona, a cui, se colla Bolla recente *Regis Pacifici* emanata l'anno *1756.* a richiesta della Republica furon tolti gli antichi suoi Indulti di esenzione della Superiorità, e giurisdizione di quel Vescovo, nello stesso tempo però fugli confermata la primiera sua antica prerogativa di Collatore, o sia Institutore Ordinario di molte chiese e semplici, e Parrochiali di quella Città, e Dioces. Veronese, e con essa il Diritto di superiorità, e giurisdizione così sopra i Parrochi, che sopra gli altri Beneficiati delle Parrochie, e chiese di sua Collazione; e da qui reducendosi alla Dioces. Aquileiese, e oggidì Udinese, tale prerogativa era nel soppresso Capitolo d'Aquileia, e tale ritenni sempre, e tuttavia mantiensi

Van: espen } Rota } Barbosa } N.° 72.
Gibert - N.° 72.
Rota - N.° 73
Van: espen. N.° 73.
Pyr. Corad: N.° 207.
=

Aquileia. N.° 202. al 207.
Sesto. N.° 184. al 188.
Moggio. N.° 188. al 195.
Rosazzo. N.° 195-196

Cividale N.° 197. ad 205. negli Abati di Sesto, di Moggio, di Rosazzo, e più, che in ogni altro nel Capitolo della Insigne Collegiata di Cividal del Friuli, che in grado di Prelati Inferiori, e Subordinati al Diocesano furono in ogni tempo, e oggidì sono riconosciuti per immediati superiori di tutti i Parrochi, Vicarj, e Curati di
N.° 182 - 183. loro Collazione, o sia Institizione, ed eziandio in quelli di Juspadronato laico.

17.° Ciò premesso; ora è da vedere, se il Capitolo Collegiato d'Udine, il quale era del rango medesimo degli altri Prelati inferiori della Dioceci Aquilejese,
N.° 182. 183. avesse esso una prerogativa simile alla loro di Collatore, e Institutore ordinario con superiorità ecclesiastica sopra i Parrochi, Vicarj, e Curati da lui instituiti.

18. Di diritto commune le Collazioni, e Instituzioni de' Beneficj così semplici che Parrochiali spettano a' Vescovi; ma per titolo particolare spettar possono,
Convenzion N.° 72 Barbo: N.° 72 e di fatto, siccome si è mostrato, esse spettano anche ai Prelati inferiori e subordinati ad essi Vescovi. Tre poi sono i titoli ognun de' quali basta a stabilire in essi Prelati inferiori il diritto, e la prerogativa delle Collazioni, e Instituzioni Beneficiali: Il p.mo è di Privilegio; il secondo di Legge di fondazione, e il terzo di prescritto possesso. E tutti tre questi titoli concorrono a favor del Capitolo d'Udine e a stabilire in Lui la prerogativa d'Institutor ordinario de' Parrochi di essa Città e Pieve con Prelatura, e Superiorità ecclesiastica sopra gli altri instituiti.

19.° E quanto sia al p.mo titolo di Privilegio anticamente, e allora quando la Chiesa di Udine non era più che Chiesa Pievana, il Patriarca d'Aquileia Gregorio di Montelongo l'anno 1263. divise le di Lei rendite, e una metà di esse assegnò all'Archidiacono pro tempore d'Aquileia, a cui in oltre vi
N.° 1. aggiunse il Diritto Institutionis, et Destitutionis in Capellis inferiorum Sacerdotum et clericorum d'essa Chiesa Pievana, che all'ora chiamavasi di S. Odorico.

20.° Questo Diritto Institutionis, et Destitutionis da sestesso indica, e spiega la relativa superiorità, e sugezione canonica, che passar doveva tra l'Archidiacono Institutore, e i Sacerdoti, e Chierici da Lui instituiti. Con poi sotto il nome di Capelle, secondo la frase canonica di quei tempi, s'intendono
N.° 2. le Chiese minori, e subalterne del distretto della Pieve medesima, il di cui giro stendevasi e si stende non solo per tutti i Borghi, e le Porte della Città; ma in oltre per molte Ville circonvicine.

21.° Questo provvedimento del Patriarca Gregorio a favore dell'Archidiacono

Semplice

Aquileiese durò sino a che la chiesa d'Udine restò nel suo primiero stato di semplice
N.ª 3. Pievania. L'anno poi 1334. il Patriarca B. Bertrando la eresse con tutte le canoniche
solennità in Collegiata formale, e nell'atto stesso di darle il nuovo stato, volendo il
N.ª 4. Beato Patriarca siccome egli stesso s'esprime, nel suo decreto, provedere alle di
lei indennità, ipsamque velut matricem insignis, et populosi Loci, honoribus, et
proventibus augmentare, non solamente le restituì quella metà di rendite, che il
Patriarca Gregorio aveva sottratte per darle all'Archidiacono Aquileiese; ma glie
la restituì con tutti gli annessi diritti = in quibuscunque rebus, vel iuribus
consistere dignoscantur = cioè a dire col diritto etiandio institutionis, et destitutionis
in Capellis, et inferiorum Sacerdotum, et Clericorum, siccome le aveva sin all'ora
goduta esso Archidiacono; e di fatto questi d'allora inanzi, siccome non ebbe più
parte nelle Rendite della chiesa d'Udine, così tampoco non ebbe alcuna ingerenza
nelle institutioni, e sopra le chiese, e Benefiziati della Città, e Pieve
d'Udine, e nei primi posteriori casi, cioè sin dall'anno 1343. si vede il
nuovo Capitolo della nuova Collegiata d'Udine entrato in possesso dell'esercizio
zio di questo diritto.
22. In seguito a questo primo titolo di Privilegio, viene il secondo, che i Sottori
chiamano Legge di Fondazione. La p.ma sopramotta, che si ha di fondazioni di Benefizij
nelle chiese della Città di Udine dopo l'erezione della Chiesa Maggiore in Collegiata si è quella de'
Proces. Auer: 20. Beneficij della chiesa di S: Steffano, iuspatronato della Patrizia Famiglia Savorgnana; e in questa, che fu autorizata col decreto del Patriarca Nicolò l'anno
1351. ai fondatori, e loro eredi fu riservata la nomina, e la presentazione de' Capellani, ed al Capitolo: Confirmatio, et Infirmatio; ma lasciate da
parte queste, ed altre simili chiese, e Benefizij d'Udine, che non entrano
nella presente causa, passiamo tosto a quelli, che oggidì sono Parrochiali,
che formano il soggetto delle controversie del Capitolo co' Parrochi, e colle Fraglie
23. glie Laiche dei Borghi d'essa Città. La prima tra queste è quella di S:
Cristoforo del Borgo di Gemona. L'istromento della di lei fondazione fu
N.º 4. celebrato l'anno 1358, e tra i patti con esso concordemente stabiliti tra
N.º 5. il Capitolo, e la Fraterna di detto Santo alla presenza, e coll'espressa
approvazione del Patriarca Nicolò, il p.mo è quello della dote in essa, e
N.º 6. l'ultimo = quod Sacerdos, seu Capellanus, qui pro tempore fuerit, in omnibus

subsit Decano, et Capitulo maioris ecclesie Utini, sicut alii capellani eiusdem ecclesie, et eis humiliter obediat in licitis, et honestis.

24. Similmente nell'instromento della fondazione della Chiesa di S. Giacomo di Mercanuovo,
N° 9. che è un'altra delle Parrochiali della Città d'Udine stipulato l'anno
D° 10. 1401. tra il Capitolo e la Fraterna d'esso Santo detta de' Pelizzari, il primo patto fù = Quod eccla Sti Iacobi cum capellano in ea instituendo sit perpetualiter subiecta Collegiate ecclesie S. Marie Utinen. et Decano Canonicis et Capitulo Utinensi, sicut et quamplures sunt alie ecclesie, seu capelle infra limites prelate Collegiate ecclesie constitute; e perche non potesse mai sorgere alcun dubbio, che ciò avesse ad essere con pregiudizio della Diocesana Autorità de' Patriarchi, vi fù aggiunta la clausola = salvo semper in omnibus
N° 10. iure superioritatis Aquileiensis ecclesie, et D. Patriarche qui nunc est, et pro tempore fuerit. = Un secondo patto fù, che la Fraterna fondatrice della Chiesa, e dotatrice del Benefizio, avesse ad avere il iuspatronato della
N° 11. presentazione del Capellano al Capitolo; e l'ultimo = Quod Sacerdos, sive Capellanus per ipsos Patronos presentatus, et per Decanum, Canonicos, et Capitulum institutus, et confirmatus, si eum aliqualiter contigerit delinquere, corrigi, et puniri valeat ac debeat, et corrigatur, et puniatur iuxta exigentiam delicti, prout corrigi, et puniri debent, ac possunt, et consueverunt ceteri Sacerdotes, et Capellani aliarum, sive ecclesiarum in dicta Cura, sive Parochia, seu intra limites ipsius Cure, sive Parochie maioris ecclesie Utinensis limites situatarum. =

25. Il paragone poi, che in questi Instromenti si fà della soggezione dei Sacerdoti instituiti nelle Chiese di S. Cristoforo, e di S. Giacomo verso il Capitolo Institutore con quella degli altri Capellani sì della Chiesa Maggiore, che delle altre minori e subalterne della Città, e Pieve d'Udine, siccome ancora quello della superiorità del Capitolo, correttiva delle delinquenze del Capellano di S. Giacomo con quella che esso Capitolo esercitar poteva, anzi doveva sopra le contingenti delinquenze degli altri Capellani d'esse Chiese minori, e subalterne, sono una prova convincentissima del Diritto, che il Capitolo d'Udine fin dalla sua origine hà avuto d'Institutor Ordinario in tutte le Chiese d'Udine, con Prelatura, e Giurisdizione Ecclesiastica sopra i Sacerdoti da Lui instituiti. E tantopiù, quanto, che il possesso e l'esercizio di questo Diritto si legge, che fù addotto in esempio anche in un'altro
Processo f. 55. Instromento dell'anno 1386. celebrato tra esso Capitolo da una, e il Consiglio di quella

Città

città dall'altra sopra la fondazione della chiesa, e del Beneficio di S. Giovanni di Piazza.

26. E qui sarebbe luogo a entrar di proposito in questo possesso, il quale forma il 3.º titolo per cui a un Prelato inferiore può competere la prerogativa di Collatore, e Institutore Ordinario de Beneficij con superiorità, e Giurisdizione ecclesiastica sopra i Sacerdoti da Lui instituiti; se non che i Parrochi, e le lor Fraterne concertavano, che questa fosse la prerogativa anche del Capitolo d'Udine per tutto quell'Antico primo tempo, in cui le loro chiese furono Capelle, e Chiese semplici; ma non così poi dacchè le medesime furono erette in Parrocchie. Questa che è la più ricantata eccezione, che danno i Parrochi, e le Fraglie all'intenzion del Capitolo, ricerca che a scioglimento di ogni equivoco, e a chiara dimostrazione della verità, si prenda in esame questo punto; se la qualità Parrocchiale sopravenuta alle chiese d'Udine le abbia emancipate da quel Capitolo.

27. E inrivinamente, che il carattere, e la qualità Parrocchiale, o Originaria, o acquistata, che ella sia, per se stessa non esenti nè la Parrocchia, nè il Parroco della canonica subordinazione, e soggezione, che (salva la libera amministrazione de' Sagramenti, e la Cura delle anime, in cui consiste la vera essenza Parrocchiale) deve il Parroco Instituito al Prelato suo Ordinario Institutore, questa è una Dottrina tanto certa, e tanto comune, che non vi è Canonista, il quale insegni in contrario; e Papa Benedetto XIV. nella Bolla *Regis Pacifici* dell'anno 1756. confermò al Capitolo di Verona l'antica di lui superiorità e Giurisdizione ecclesiastica così riguardo alle Parrocchie, et ai Parrochi, come riguardo alle chiese semplici, e ai Capellani, che sono di lui collazione, ed investitura. E nella nostra Diocesi già Aquileiese, e oggidì Udinese, gli Abati di Sesto, di Rosazzo, e di Moggio, e il Capitolo della Insigne Collegiata di Cividale sono in un pacifico possesso di questo medesimo Diritto. Che più? se lo stesso Capitolo d'Udine, per più di due Secoli, prima che fossero erette in Parrocchie le Capelle della Città godeva, e tuttavia gode di una simile prerogativa sopra tutte le Parrocchie foresi della Pieve Udinese, e sopra il loro Rettori da esso Capitolo instituiti, ed investiti, i quali furono sempre, e sono dalla stessa Curia Patriarcale, e Arcivescovile riconosciuti per veri Parrochi, quali tutti essi sono,

N.º 215.

N.º 184. ad 207.

Proces. A 14 36. t.º

N.º 168.

N.º 101. 105.

e niente meno di quello, che oggidì siano i Parrochi de' Borghi della Città medesima.

28. Che se la qualità Parrochiale per se stessa non basta ad esimere il Parroco da quella Canonica subordinazione, e suggezione, ch'egli deve al Prelato suo Ordinario Institutore, resta ancora a vedere, se nella erezione, e costituzione delle Parrochie d'Udine vi siano tali condizioni, e stabilimenti, che a loro favore intatti abbiano questo odioso effetto in pregiudizio dell'antichissima, e originaria prerogativa di quel Capitolo.

29. La prima differenziazione delle Parrochie de Borghi d'Udine fu fatta l'anno 1446. N.° 20. Da Martino Arcivescovo di Corfù Visitatore, e Vicario Generale del Patriarca d'Aquileia Ludovico Cardinale Scarampo Mezzarota, e tre furono le Chiese da lui prescelte, e destinate a questo fine, cioè quella di S. Cristoforo del Borgo di Gemona, quella di S. Spirito, o di S. Giorgio del Borgo di Grazzano, e quella di S. Pietro del Borgo d'Aquileia. Ora l'Arcivescovo Visitatore e Vicario Ordinò bensì, che i Capellani, e i Sacerdoti in esse instituiti, e da institursi dal Capitolo avessero in seguito della loro Instituzione una piena, e libera facoltà di amministrar tutti i Sagramenti, e tutti altresì gli altri soccorsi spirituali annessi alla Cura delle anime (nel che come si è già detto consiste la vera essenza Con. eccen N.° 22. di una Parrochia, e il vero carattere di un Parroco.) ma nel resto lasciò egli intatta al Capitolo la sua prerogativa d'Institutor Ordinario di tutte tre esse Chiese, con tutti quegli altri diritti, che le andavano annessi. E nella N.° 21. Bolla di Eugenio IV. confermativa di questo decreto, impetrata dalla Città N.° 23. d'Udine, e sulle di lei instanze spedita da Nicolò V. l'anno 1448., vi è la clausola espressa, che fuori di ciò, che con esso decreto era stato provveduto per la libera amministrazione de' Sagramenti e Cura delle anime del numeroso Popolo d'Udine, in tutto il resto fosse sempre salvo ogni altro diritto della Collegiata d'essa Città, e del di lei Capitolo = iure Decani, et Ecclesiæ predictorum alias in omnibus semper salvo. =

30. Ma poichè l'effetto di questa provisione delle Parrochie Udinesi fu, né si sa per qual mai la vera cagione, ritardato per più d'un secolo, seguitiamo a vedere, se N.° 25. nella esecuzione, che finalmente le fu data, siasi di fatto preservato al Capitolo il diritto di cui ora si tratta. L'anno dunque 1562. la Fraterna del Borgo di Grazzano dimandò al Capitolo, che la sua Chiesa di S. Giorgio fosse

fosse attualmente eretta in Parrocchia a tenor del Decretto Cosfiense 1446. e della
Pontificia Bolla 1448. confirmativa del med.mo = Senza però pregiudicar in conto
N.º 25. alcuno ad esso Capitolo, ed alle di lui raggioni come ben si contiene in detta Bolla =
son queste le parole della Fraterna med.ma. A questo oggetto dunque l'anno stesso 1562
N.º 27. fù estero l'instrom.to di questa erezione, e nei patti in esso convenuti tra il Cap.lo
e la Fraterna, uno dei primi fù la suggezione della Chiesa, che veniva ad erigersi
in Parrocchia, e del di lei Curato, e Parroco allo stesso Capitolo; un altro la riserva
della elezione d'esso Parroco alla Fraterna, e la presentazione dello stesso da farsi
dalla Fraterna med.ma al Capitolo, come pure al Capitolo quella dell'instituzione, e
N.º 28. conferma del presentato, e finalmente al Capitolo stesso la facoltà correttiva dell'
instituito Parroco, qualora egli fosse in alcuna parte delinquente; e tutto ciò
fu regolato, e stabilito coi modi stessi, che si erano praticati l'anno 1401 nella
fondazione della Chiesa di S. Giacomo di Mercato nuovo; e così la erezione di questa
Parrocchia, come i Patti in essa inseriti ebbero la canonica approvazione, e confer-
N.º 29. 30. ma dal Patriarca Giovanni Grimani l'anno stesso 1562., e quindi pochi mesi
dopo la Fraterna presentò al Capitolo il suo nuovo Parroco, il quale fù anche
N.º 31. dal Capitolo stesso ammesso, ed instituito colle canoniche forme.

31. Eccitata dall'esempio di quella di S. Giorgio anche la Fraterna di S. Cristoforo
del Borgo di Gemona l'anno 1563. si determinò di ridur la sua Chiesa in
Parrocchia; ma perche essa voleva, che il nuovo suo Parroco fosse instituito
dal Capitolo con condizioni contrarie, non meno all'essere di vero Parroco,
N.º 32-34 che à quello di vero Beneficiato, il Capitolo non accettò la di lei presentazione;
N.º 35. ma finalmente ridottasi la Fraterna a dimandare lo stabilimento della sua
Parrocchia a norma del Decreto Cosfiense 1446. e dalla Pontificia Bolla
1448. confermativa del med.mo, il Capitolo instituì canonicamente il presentato.
Nelle Vacanze poi così di questa, come dell'anterior Parrocchia di S. Giorgio,
N.º 36. 37. 38. avvenute dopo la publicaz.e del Concilio di Trento negli anni 1573 1576. 1577.
N.º 37. 37. 38. 1591. e 1594. niuno di questi Parrochi fù instituito dal Capitolo, se prima non
Sess. 7 cap. 13 et Sess. 24. cap. 18. furono essi esaminati, e dal Patriarca riconosciuti idonei alla Cura delle anime,
giusta il prescritto d'esso Concilio.

32. Ma i Parrochi non fondavano la pretesa loro emancipazione dal Capitolo
sopra questo primo stabilimento delle Parrocchie d'Udine; ma bensì sopra un altro

provisione fatta in questo proposito dal Patriarca Francesco Barbaro l'anno 1593.

Prima però di esporre il decreto di questo Illustre Patriarca, che egli stesso dice aver fatto in esequzione d'un altro Decreto del Concilio di Trento; e due essendo i Decreti di questo Concilio sopra la provisione delle Parrochie, conviene vedere à qual d'essi veramente si riferisca l'esecutivo Decreto del Patriarca; perochè da questa ispezione dipende il comprendere il diritto, o il torto dell'argomento de' difensori de' Parrochi, e delle Fraglie.

33. Dunque il primo di questi Conciliari Decreti si è quello della sessione 21. cap. 4. in cui si ordina, che i Vescovi in quelle Parrochie = in quibus ob locorum = distantiam, sive dificultatem Parrochiani sine magno incommodo ad percipienda = Sacramenta, et Divina offitia audienda accedere non possunt novas Parrochias, etiam invitis Rectoribus, iuxta formam constitutionis Alexandri III. quae = incipit Ad audientiam constituere possint =. E il secondo è quello della sessione 24. cap. 13., con cui si vuole, che i Vescovi = in iis Civitatibus, = et locis ubi Parrochiales ecclesiae certos non habent fines, nec earum = Rectores proprium Populum, quem Regant, sed promiscue petentibus Sacramenta = administrant, pro tutiori animarum salute, distincto Populo in certas propriasque = Parochias, unicuique suum perpetuum, peculiaremque Parrochum assignent, qui = eas cognoscere valeat, et a quo solo licite Sacramenta suscipiant, aut alio = utiliori modo, prout loci qualitas exegerit, provideant; Idemque in iis Civitatibus, ac locis, ubi nullae sunt Parrochiales, quamprimum fieri curent.

N.º 41.

N.º 44.

34. Il primo di questi due Decreti, secondo il Capo Ad Audientiam, a cui egli si riferisce, importa una vera dismembrazione di Chiese, per modo tale, che la nuova Parrochia eretta non riconosce più alcun Capo, ne alcun altro Superiore Ecclesiastico, se non il proprio Vescovo; ma a far questa dismembrazione si ricerca non solo una di quelle gravissime cause indicate dal decreto del Concilio, e dal Capo Ad Audientiam; ma in oltre vi vogliono tutti quei metodi, e quelle condizioni, che in esso Capo Ad Audientiam vengono prescritti, e di più ancora il Vescovo non può mai farla senza chiamar in consiglio il Capitolo suo Cattedrale, e senza aver prima il di Lui assenso. Il secondo Decreto poi, che è quello della divisione, e distinzione delle Parrochie, non importa questo l'effetto di una canonica dismembrazione, ne' v'è Autore, che lo intenda

Card. de Luca
Pagnan
Fanzi
N.º 43.

o interpretati in tal senso; e quindi perche i Vescovi abbiano di eseguire la comandata divisione, e distinzione delle Parrocchie confuse, e fra loro promiscue, non si ricerca altra causa, nè alcuna solennità del consiglio, ed assenso del Capitolo cattedrale; ciò posto; segue manifestamente, che se il Decreto 1595 dal Patriarca Francesco Barbaro sia esecutivo al primo Decreto del Concilio sess. 21. cap. 4. i Parrochi avran tutto il diritto di essere dismembrati dal Capitolo, e quindi di non dover aver più alcun debito di alcuna canonica subordinazione, e soggezione verso di Lui; ma se per contrario si faccia chiaro, che il Patriarca Barbaro nel suo Decreto delle Parrocchie d'Udine siasi unicamente riportato al secondo Decreto del cap. 13. della Sess. 24. del Concilio, chiaro altresì apparirà e manifesto il torto di essi Parrochi da quello dedurre la loro emancipazion dal Capitolo.

A ben dunque conchiudere questo punto non resta più, che veder in fatto a quale di essi due decreti siasi riportato col suo Decreto il Patriarca Barbaro.

35. In primo luogo però convien premettere, che prima del 1595. nella città di Udine, oltre la Parrocchia del Duomo, e oltre quelle di S. Giorgio del Borgo di Grazzano, e quella di S. Cristoforo nel Borgo di Gemona, de' quali si è ragionato sopra al n.° 29., ve ne erano tre altre, cioè quella di S. Nicolò del Borgo di Poscolle, quella di S. Pietro del Borgo d'Aquileia, e quella di S. Valentino nel

N.° 39. 40. Borgo di Pracchiuso; e questa è cosa tanto certa, quanto che viene documentata dagli stessi registri della Curia Patriarcale d'allora. Non si può dunque dire, se non se impugnando una verità di fatto, che prima del Decreto 1595. in Udine nulla erant Parochiales, se ve ne erano fino a sei, senza comprender in queste le altre due del Castello, e dell'Ospital maggiore, che non entrano nella presente causa; e molto meno poi si potrà dire, che il Patriarca Barbaro per provvedere alle anime della città d'Udine avesse bisogno di ricorrere al rimedio che i Dottori chiamano ultimo, ed estremo di una canonica dismembrazione di chiese dall'antico lor capo; se già quanto al numero delle Parrocchie essa città era provveduta a vantaggio non che a sufficienza. Il male bensì era nella confusione, e promiscuità delle Parrocchie medesime; e questo fù il disordine, a cui il zelante Patriarca eseguiva zelantissimo del suriferito Tridentino decreto Sess. 24. c. 13. rimedio. e affinchè sopra di ciò non resti luogo ad alcuna dubitazione,

basta scorrere il Decreto med.mo del Patriarca, in cui non solo s'incontra il senso, ma le parole ancora dello stesso Conciliare Decreto = Civitatem Utini, dice

N.° 46. = egli, amplitudine loci, et civium numero in Vicos, et diversa membra longe, late

= dispersam --- Licet hactenus distinctione Parochiarum, propriorum Parochorum

= procuratione, ecclesiarum Parochialium commodo, et usu caruerit, et incerto

= quodam spirituali gubernio non sine animarum periculo usa fuerit, cum in

= normam aliquam, et distinctam formam distribuere, qui ante nos fuerunt non

= commode fortasse potuerint . . . Nos perspecta locorum qualitate, et Tridentini

= Concilij Decreto de re huiusmodi edito; ne Civitas Utinensis illo careat, quo

= reliquae Regionum, et fruuntur Civitates, distributioni Parochiarum bono, prefati

= Concilij Tridentini Decretum exequuti, Universam Civitatem in Octo partes, idest

= in octo Parochias, divisam, distinctamq. pronuntiamus. Iniunximus autem

= omnibus, et singulis Parochis, et Curatis curam animarum apud aliquam

= ecclesiarum Parochialium, seu curatarum in dicta Civitate exercentibus . . .

= . . . ut quisque se suis limitibus finibus contineat . . . Parochialia vero iura

= quibuscumque Parochijs, et earum singulis decreto presenti erectis, et Parochis, qui

= Parochiales obtinent, seu inposterum obtinebunt volumus omnia integra,

= illibata, et salua esse = Sin qui il Decreto Patriarcale, in calce di

N.° 47. cui segue la Polizza de confini di Parrochie, tra le quali, oltre le sei

che erano prima d'esso Decreto, compariscono due altre nuove, una di S. Giacomo di Mercà nuovo l'altra di S. Lucia del Borgo detto presentemente di S. Lucia, sopra le quali si verifica la parola erectis usata dal Patriarca sul fine del suo Decreto. Cosicche tutto quello, che esso Patriarca fece nelle Parrochie di Udine, fu dividere, e distinguere quelle sei che già erano, ma confuse tra loro, e promiscue, ed erigerne due altre, così avendo egli reputato spediente pro loci qualitate che è tutto quello, che si comprende nel cap: 13 della sess: 24 del Tridentino.

36 Dopo questo confronto del Decreto 1595 del Patriarca col Decreto 13 sess: 24: del Concilio, non occorrerebbe di più per convincere, che questo, e non altro conciliare Decreto fu quello, che il Patriarca stesso si prefisse di eseguire col suo, e che di fatto eseguì; non pertanto giova di confermar questo fatto, cioè, che esso Patriarca col suo Decreto alla sola divisione delle Parrochie di Udine abbia inteso, e non altrimenti a una canonica dismembrazione di alcuna delle med.me di quel Capitolo, e questa conferma si è la confessione del Patriarca med.mo; imperciocche in una istanza, che in questo proposito, siccome ovvia nessuno, ebbe esso Capitolo a fare al Patriarca l'anno 1597, detto egli

N.° 52. avea, che nella Distinzione della Parrochie di Udine vi era concorso il suo assenso

colle

colle condizioni, però q.º il Patriarca dopo di aver esaudita la di lui istanza, avvertì dogli bene, di non lasciar inemendate alcune incongruenti espressioni, che esso Capitolo aveva usate nella di lui istanza, a questo passo vi fece questa nota: N.º 56. fine, et 55.
Item scriptum est, cioè nella istanza del Capitolo, post distinctionem Parochialium factam a D. Patriarcha cum consensu Capitali, qui fuit prestitus cum = conditione q Potuit (questa è la nota, che fa il Patriarca) esse modestior = enunciatio; neque enim in distinctione Parochialium ulla unquam proposita = est conditio, sed nec ius cuiquam erat illius proponendę. = Quod scriptum = est (questa è l'ultima annotazione del Patriarca) de consensu novum est = et vanum; non enim ita supremè Prelatus gubernium ecclesiasticum tractat, ut = in huiusmodi re consensum capituli collegiatę ecclesię exectet, cum ne Metropolitane quidem ecclesię capituli tractatum aut consilium, nimus vero consensum = habere compellatur =. Che più dunque si vuole a convincere i difensori dei Parrochi, e delle Fraglie che la provisione del Patriarca Barbaro 1595. sopra le Parrochie di Udine non sia altrimente stata di dismembrazione veruna al Capo 4. della Sess: 21. del Concilio, al Cap: 3. Ad Audientiam di Alessandro III, ma soltanto di divisione, e distinzione comandata dal Concilio med.mo nel Cap: 13 della seguente Sess. 24? il Patriarca med.mo non solo non rimproverava il Capitolo, che esso avesse chiamato quel suo decreto anzi di divisione, che di dismembrazione; ma egli stesso lo qualifica per tale; è per questo, che il decreto era di pura, e mera divisione, soggiunge, che a tutto canonicamente egli non aveva avuto bisogno nè di condizioni, nè di trattati, nè di consigli, nè di consensi altrui; cose N.º 42. 43. tutte, che per il tenore dello stesso Capo Ad Audientiam, e per le communi dottrine de' Canonisti sono indispensabili in ogni atto di dismembrazione, altrimenti l'atto stesso è ipso jure nullo ed invalido.

37. Tuttochè poi queste due voci divisione, e dismembrazione al loro suono sembrino essere poco men, che di uno stesso significato, in senso canonico però vi è tra di esse una differenza grandissima, quale appunto la dimostrano le varie loro cause, e le solennità ricercate nell'atto di una vera canonica dismembrazione ma non così poi quello di una semplice divisione. E la ragione di ciò si è, perchè nella dismembrazione la chiesa dismembrata si toglie, e si aliena dal suo capo non altrimenti, che avverrebbe d'un membro reciso dal suo corpo: ma non così nella divisione, con cui si toglie bensì la confusione di una Parrochia coll altra, e si distinguono, o si vuol dire, si separano una dall altra; ma tutte però restano sotto il primo loro capo, o diciam Prelato, in quella guisa, che

in un corpo continuo si separano i membri l'uno dall'altro, senza però recidere alcuno d'essi, e sottrarlo dal proprio suo Capo. In una parola la divisione delle Parrochie d'Udine fatta dal Patriarca Barbaro l'anno 1595. non fu altro

Letter. N.º 211. che una partizione di Cura quia Parochia dicitur partitio Curæ, e questa cadde, e venne a verificarsi, come fu espresso nella Polizza de' Confini di esse Parrochie aggiunta al Decreto med.mo tra i Curati del Duomo, e i Curati, e i Parrochi delle altre divise Parrochie, e non mai tra il Capitolo della Colleg.ª d'Udine, e i Curati, e Parrochi d'essa Città; imperciochè esso Capitolo non è nè Curato, nè Parroco, ma sibbene egli è il Capo, e l'Institutor Ordinario di tutti i Curati, e Parrochi così del Duomo, che delle altre Parrochiali di essa Città, val a dire, il Capitolo non è già quegli, che amministra la Parrochia, mà sibben quegli, che instituendo i Parrochi, ed i Curati, conferisce loro il titolo Canonico di provederla, e di amministrarla, e di questo titolo, e di

Var: exam N.º 56. questa Instituzione parla la Regola C. 1. de Regulis Iuris in 6º: Beneficium Ecclesiasticum non potest licite sine Institutione Canonica obtineri.

Finalmente la divisione delle Parrochie porta tra i divisi Parrochi una perfetta eguaglianza, e quindi una totale indipendenza d'uno dall'altro, e salva altresì à ciascun d'essi tra i suoi confini libera, ed intiera l'amministrazione de' Sagramenti, e la Cura delle anime, e l'uso di tutti i Parrochiali diritti, e che il Capitolo pure vuol salvo, ed illibato; ma l'intender poi, come s'intende da Parrochi, e dalle Braghe nel loro ultimo memoriale 21. Ottob. 1763. che l'uguaglianza di Parrochiale diritto stabilita con

.. N.º 276. fine. esso Decreto di divisione, e distribuzione delle Parr.e d'Udine abbia pareggiati i Parrochi, ed i Curati non solamente tra loro, ma ancora allo stesso Capitolo, che è il superior Institutore Ordinario sì di quelli, che di questi, egli è un Paradosso, che ripugna allo stesso senso commune, non che agli esempj della stessa nostra Diocesi Udinese, dove gli Abati di Sesto,

N.º 187. 194 196. 201 di Moggio, e di Rosazzo, e il Capitolo di Cividale, siccome sono gl'Institutori de' Parrochi, Vicarj di tutte le Chiese in qualunque tempo erette, e distinte nel distretto di Ciascuna delle respettive lor Pievi; così essi Parrochi, Vicarj e Curati riconoscono per loro immediato superiore Ecclesiastico quel d'essi Abati, o Capitolo da cui ricevuto hanno l'instituzione, ed il titolo delle loro chiese.

38. Ma oramai abbastanza, e forse anche più del bisogno si è ragionato del Decreto 1595. Passiamo ora a vedere ciò, che in seguito di quello è avvenuto al nostro proposito. L'anno 1597. la Parrochia di S. Pietro del Borgo

d'Aquileia

d'Aquileia trovavasi da qualche notabile tempo senza Parroco per cagione del troppo tenue mantenimento, che doveva essere somministrato da quella Fraglia, la quale, in grazia di questo peso hà il Jus patronato della elezione, e presentazione dello stesso Parroco. E però il Patriarca intimò al Capitolo, che dovesse prendersi cura, che in breve termine fosse quella chiesa proveduta di Parroco, e la ragione di questa intimazione viene espressa nel mandato medesimo; ed è, perche esso Capitolo *in dicta Parrochiali Ecclesia tanquam unita mense ius habet*: Se dunque l'anno 1597: la chiesa Parrochiale di S. Pietro dei Borghi d'Udine stava unita alla mensa di quel capitolo, e se il capitolo aveva diritto in essa come in chiesa della sua Mensa, chi potrà più dire, che le chiese Parrochiali d'Udine fossero state due anni prima dismembrate, ed emancipate da esso Capitolo col Decreto 1595? eppure il Patriarca, che parla in questo mandato 1597 è desso l'Autore del Decreto 1595.

Nº 75.

39. Non occorre però dissimulare, che poco dopo la divisione delle Parrochie Udinesi non fosse venuta in mente alle Fraglie Laiche di quella città l'idea di una qualche dismembrazione delle Parrochie med.me da quel Capitolo; imperciocche essendosi l'anno 1596 rendute vacanti tre di queste, cioè quella di S. Nicolò, di S. Giacomo, e di S. Cristoforo, esse Fraglie declinarono dal Patronato, presentarono i rispettivi loro eletti Parrochi non più al Capitolo ma bensì alla Curia Patriarcale, e da questa furon' eglino ammessi, e indotti al governo, e al possesso delle stesse chiese, e cure. Ma che? al primo ricorso, che l'anno 1597 fece il Capitolo a quel non mai dotto, che giusto Patriarca Fran.co Barbaro, di essere da lui conservato nell'antico possesso delle sue ragioni sopra le chiese d'Udine, e in particolare di quella, di cui allora trattavasi, d'instituire, e investire tutti li Parrochi di quella Città, segnò egli a favore del Capitolo med.mo questo Decreto = "D. Franciscus Barbaro Patriarcha &
= Visa instantia Rev.di Capituli Utini; in qua conclusive petit ius investiendi
= ad ecclesias Parochiales Civitatis Utinen. sibi conservari, visisque iuribus
= ipsius Capituli & iuste petita sentiens esse prompte concedenda, decrevit
= Curatos (con q.to nome fù sempre solito il Patriarca di chiamare i Parrochi d'Udine) e
= prefate Civitatis ad idem capitulum remittendos esse, prout remisit pro inve=
= stitura accipienda =: e ben si sà, che conferire, instituire, e investire in
= Canonica sono parole, che sostanzialmente significano una stessa cosa.

Nº 50. 51.
Nº 51, 52.
Thomas Van. espen. Eibert. } Nº 56 Nº 72.

40 Siccome poi il Patriarca prima di segnare il suo Decreto, rimandò, come nel Decreto stesso
si dice, al Capitolo i Parrochi, che dalle Fraglie erano stati presentati alla Curia Patriar=
cale, e da questa avevan eglino ricevute le Patenti delle lor chiese, così comparisce
N.º 56. 57. 58. = qualche giorno prima della data del Decreto med.mo la lor presentazione al Capitolo, e la
susseguente Canonica Instituzione a cadaun di loro data dal Capitolo medesimo; e dietro
a questo vengono in seguito per un secolo, e senza interruzione alcuna le Prese=
Presentazioni, e Instituzioni N.º 58. 63. 66. 67. ntazioni di tutti gli altri Parrochi della Città fatte dalle Fraglie al Capitolo, e le
Bolle. 67. 68. 69. Instituzioni, le Bolle, e i Possessi datti dallo stesso Capitolo ai Presentati.
Possessi. N.º 70. 41. Eppure dopo tutte queste cose, cioè a dire, dopo due secoli, e più di possesso
prima del Decreto del Patriarca Barbaro, e dopo il decreto stesso, con cui da
esso Patriarca *Viris iuribus*, fù aggiudicato, e confermato al Capitolo d'Udine
questo Possesso delle Instituzioni, ed Investiture di tutti i Parrochi di quella Città, e
dopo un altro secolo di questo stesso pacifico, e non interrotto possesso del Capitolo
s'incontra, che l'anno 1687. la Fraglia della Parrochiale di S. Valentino del Borgo
di Prachiuso presentò al Patriarca il suo Parroco, e che questo ebbe dal Patriar=
ca stesso le Bolle di quel Benefizio. Quale fosse all'ora la cagione di
una tal novità, se la negligenza, o la trascuratezza del Capitolo, o se anche
l'abuso d'impetrare dalle Curie Episcopali quei Benefizj, che sono di collazioni
e d'instituzione de' Prelati inferiori, siccome in pregiudizio de' Vescovi medesimi
non rare volte succedono le Beneficiarie impetrazioni nella Curia Romana,
non si sà dire di certo. Egli è ben vero, che dietro l'esempio di quella di S.
Valentino anche le altre Fraglie ai casi delle Vacanze delle lor chiese presentarono
gli eletti loro Parrochi alla Curia Patriarcale, e che questi pure furono instituiti dai
Patriarchi, e ciò fino all'anno 1720. È vero altresì egli è, che trascurata, e
dimessa dal Capitolo d'Udine la sua ragione della Canonica Instituzione dei Parrochi
d'essa Città, questi presero motivo d'intentargli lo spoglio de' Quartesi di tutta la
Campagna d'Udine; ciò che anche andò loro fatto col Giudizio, che a loro favore
N.º 112. ottenero dall'Ecc.mo Pien Colleg.º l'anno 1723. E finalmente è vero, che siccome
i progressi [illegible] erano stati contro il tenore delle Pubbliche leggi [illegible]
N.º 114. nel Pregadi 19 Marzo 1726. sulla Intromissione fatta da tutti tre gli Ecc.mi
Avogadori ad eccitamento degli Ecc.mi Savj, seguì il taglio della deputazione di
essa causa, e del Giudizio della med.ma
42. Reintegrati con questo sovrano Decreto i Canonici d'Udine nel Possesso de'
Quartesi di quella Campagna, e avedutisi della cagione, per cui avevano
patito lo spoglio, pensarono a reintegrarsi altresì nel Diritto delle Instituzi=
oni de' Parrochi di essa Città, a cui come accessorio al suo Principale và
unito quello d'essi Quartesi. Per la qual cosa essendo accaduta nell'anno 1728.
N.º 122. la vacanza della chiesa Parrochiale di S. Giacomo di Mercà nuovo, il Capitolo
fece

fece amichevolmente vedere ai Sindici, e ai Provveditori della Fraglia, a cui spetta
il Gius della elezione, e presentazione di quel Parroco, i titoli, e le ragioni dimos=
tranti non dover essa presentazione esser fatta ad altri, che a Lui, e altresì
non dover il Parroco da altri, che dal Capitolo stesso ricevere la sua Canoni=
ca Instituzione; ed essa Fraterna pienamente persuasa della chiarezza, e
concludenza dei titoli, e dei diritti Capitolari, e di buon animo stando a ragi=
Nº 121. one, fece la presentazione del suo Parroco al Capitolo, e questo fù dal Capitolo
stesso con tutte le canoniche solennità instituito, e indotto al possesso d'essa
Parrochial chiesa di S. Giacomo.

43. Tutto quello che fù fatto dalla Fraglia di S. Giacomo, e dal Capitolo rispetto a
Nº 123 questo Parroco tutto era seguito con piena scienza, e di consenso del Patriarca.
Nº 122. Perchè però la restaurazione di questo Capitolare diritto fosse dal Patriarca medesimo
definitivamente decretata, e con cognizione di causa, il Capitolo nel decembre
dell'anno stesso 1728. a lui si produsse coi documenti comprovanti lo stesso suo
diritto, e gli fece istanza, che rilevate le verità, e la giustizia de' di Lui titoli,
Nº 123. volesse in seguito decretare, e stabilire, che quello stesso, che di recente si
era osservato, e praticato nella provisione della Parrochiale chiesa di S. Giacomo,
Nº 124. si avesse pure ad osservare, e praticare nelle provisioni di tutte le altre Parrochi=
ali della Città, che da indi innanzi si rendessero vacanti. Esaminate pertanto dal
Patriarca le ragioni del Capitolo, e prese le necessarie informazioni e sentito anche
il parere de' Giureconsulti, fù dallo stesso pienamente annuita la di Lui istanza
e con definitivo decreto dichiarato, che per l'avvenire tutti i Parrochi d'Udine
avessero ad essere instituiti dal Capitolo, e che perciò nelle loro instituzioni
osservar si dovesse senza alcuna alterazione tutto quello, che si era praticato
col Parroco della predetta chiesa di S. Giacomo. E di fatto tale di poi fù
egli sempre l'esercizio di questo diritto nel Capitolo colleg.º d'Udine nelle provi=
Nº 125. ad 128. sioni di tutte quante sono le Parrochiali chiese d'Udine sino all'anno 1753
che fù quello della di lui soppressione, siccome lo mostrano gli atti stessi delle
presentazioni fatte dalle Fraglie, e delle instituzioni date da esso Capitolo dell'
Nº 128. a 130. anno 1730. sino al detto anno 1753., le Bolle Capitolari degli instituiti Parrochi,
Nº 130. 131 e gli ecclesiastici possessi loro conferiti dagli Officiali Capitolari.

44. Esposta sin qui la storia di tutto ciò, che è occorso nelle Instituzioni de' Parrochi
d'Udine dopo il decreto del Patriarca Francesco Barbaro 1595. della divisione,

e diciam pur anche erezione delle Parrochie d'essa Città, non vi vuol molto a dimostrare, che la prerogativa di queste Instituzioni sia sempre stata nel Capitolo Collegiato d'Udine, qual era prima del Decreto medesimo una prerogativa di Collatore, o sia Institutore Ordinario, e un atto di superiorità, e Giurisdizione ecclesiastica, per cui i Parrochi Instituiti doveano al Capitolo Institutore quella canonica subordinazione, e suggezione, che appunto è relativa tra il Sacerdote instituito, e il suo Ordinario Institutore.

N.º 53. 45. E in primo luogo per Decreto dello stesso Patriarca Francesco Barbaro 1597. il Capitolo ha conservato quel diritto medesimo delle Instituzioni, e Investiture de' Parrochi d'Udine, che egli aveva prima del Decreto 1595. della Divisione, e diciam pur anche erezione delle Parrochie d'essa Città: Dunque, se questa prerogativa del Capitolo prima del Decreto stesso 1595 era una prerogativa di Collatore, e Institutore Ordinario con superiorità, e Giurisdizione ecclesiastica sopra gli instituiti, tale pur dee dirsi, che ella sia stata dopo il Decreto medesimo. Di più il Collatore, e Institutore Ordinario de' Beneficij sian semplici, sian Parrochiali egli è quel Prelato, a cui di diritto particolare, e proprio si conviene una tale prerogativa, e quello altresì, che conferisce, instituisce, e investe iure suo, et nomine suo proprio; ma così è, che al Capitolo Collegiato d'Udine dopo la divisione delle Parrochie d'essa città 1595. fu solennemente aggiudicato questo diritto prima dal Patriarca Francesco Barbaro l'anno 1597. e poi dal Patriarca Dionisio Delfino l'anno 1728., e così pure quel Capitolo esercitò sempre questo diritto iure suo, et nomine proprio, come chiaro apparisce da tutte le Instituzioni, Bolle, e possessi da lui dati a tutti i Parrochi d'Udine sino all anno della sua soppressione 1755. Dunque la prerogativa delle instituzioni de' Parrochi d'Udine fu sempre in quel collegiato Capitolo una prerogativa di Collatore, o sia Institutore Ordinario.

Var. ... N.º 72.
Rota. N.º 72.

46. che poi essa fosse anche un atto di superiorità, e Giurisdizione ecclesiastica, per cui i Parrochi instituiti doveano al Capitolo Institutore una subordinazione, e suggezione canonica, anche ciò facilmente si dimostra. L'atto d'instituire i Parrochi d'Udine dopo la divisione delle Parrochie 1595. nel Capitolo Colleg.º di quella città, fu sempre quell'atto stesso, che avea prima di detto anno 1595. e fu egli sempre praticato dal Capitolo colle stesse solennità di prima. Questa si è una verità di fatto, che risulta e spicca dal confronto delle instituzioni date da esso Capitolo prima dell'anno 1595 con quelle date

date interamente da Lui dopo questo tempo sino all'anno 1733. Dunque se p.ma dell'anno 1693 era questo un atto di Superiorità, e Giurisdizione ecclesiastica ne viene di necessaria conseguenza, tale essere egli stato ancor dopo.

47. E di nuovo se, come osservano i Dottori, l'atto di conferire, e d'instituire indica per se stesso Giurisdizione, qualora poi questo tal atto sia accompagnato dal giuramento di obedienza dell'Instituito al suo Institutore, non può mai darsi prova più chiara, e più espressa della subordinazione, e suggezione Canonica d'esso Instituito al suo med.mo Institutore: ma così è, che egualmente dopo, che prima della divisione delle Parrochie d'Udine tutti i Parrochi instituiti da quel Capitolo nell'atto stesso delle loro instituzioni hanno sempre giurata ad esso Capitolo ~~nell'atto stesso delle loro instituzioni, hanno sempre giurata ad suo Capitolo~~, e riverenza, ed obedienza; e il giuramento è registrato in tutte le loro Instituzioni, e Bolle: come dunque in onta del giuramento med.mo avrannoora i Parrochi sostenere di non essere nè subordinati nè soggetti al Capitolo stesso in quel modo, con cui canonicamente sono soggetti, e subordinati tutti gli altri Parrochi al ~~rispettivo~~ loro Ordinario ~~[illegible]~~ Institutore.

48. Noi chiudiamo, che è omai tempo questo discorso coll'indice di quegli atti, che mostrano in pratica la subordinazione, e suggezione Canonica, che i Parrochi d'Udine han sempre dovuta a quel Collegiato Capitolo Ordinario loro Institutore, e questi sono.

1º I Sinodi dello stesso Patriarca Francesco Barbaro, e de' Successori Patriarchi Antonio Grimani, Giovanni Delfino, e Daniele Delfino, che è stato l'ultimo de Patriarchi d'Aquileia; nei quali Sinodi tra il [illegible] soggetto al Capitolo d'Udine si leggono annoverati un per uno tutti i Parrochi d'Udine. — N.º 78. 79. 133.

2º Lo scrutinio Sinodale del Patriarca Gio: Delfino, in cui interogati un per uno tutti i Parrochi d'Udine a chi fossero soggette le loro chiese, tutti un per uno confessorono, che esse eran sogette al Capitolo d'Udine. — N.º 79.

3º Le Visite Patriarcali: In quella del Patriarca Antonio Grimani dell'anno 1625 i Parrochi d'Udine interogati rispondono di riconoscere [illegible] di quella Città il [...] delle loro chiese. E il Patriarca Gio: Delfino nelle sue Visite negli anni 1658. e 1665. dimanda conto al Capitolo d'Udine sopra — N.º 50. 51. N.º 84. 85. 86.

la dottrina Cristiana delle Parrocchie d'Udine, sopra le Congregazioni de' casi, e sopra l'amministrazione de Sacramenti di tutta la Città.

4°. Le congregazioni de' casi di conscienza, alle quali il Capitolo d'Udine hà sempre avuto diritto di chiamare tutti i Parrochi, Vicarij, e Curati di sua collazione, o instituzione, e tra questi i Parrochi d'Udine, e di puntare gli assenti, o di scusarli secondo le cause da lui riconosciute vane, o legitime.

N°. 177. 178.

5°. Finalmente l'uso sempre osservato dai Patriarchi di trasmettere le requisitoriali al Capitolo d'Udine egualmente che agli altri Prelati della loro Diocesi quegli ordini, che essi volevano e publicati, ed eseguiti nelle Chiese, e dai Parrochi ad essi capitolo soggetti, tra i quali per sede della stessa Curia già Patriarcale, e oggidì Arcivescovile, furono sempre compresi tutti i Parrochi de' Borghi della Città d'Udine. E questi ordini sono non solamente di Giubilei, d'Indulgenze, e d'Indulti, ma per la buona disciplina de chierici, per residenza de' Parrochi, per Preci Publiche, per regole de' Confessori, per dottrina Cristiana, per osservanza di Costituzioni Sinodali, e in una parola per tutto ciò che occorre al buon governo d'una Diocesi; e in consonanza delle requisitoriali de' Patriarchi furono altresì dal Capitolo scritte lettere esecutive egualmente, e coi termini stessi, ora d'insinuazione, ora d'incarico, ed ora di comando tanto ai Parrochi d'Udine, quanto a tutti gli altri Parrochi, Vicarij, e Curati a Lui soggetti.

N°. 154.

N°. 89. ad 101.

N°. 135. ad 152.

49. E per conclusione di questo punto, ecco ove si stende la superiorità, e la Giurisdizione del Capitolo d'Udine sopra i Parrochi, Vicarij, e Curati di di Lui instituzione, e a Lui perciò soggetti; non ad angustiarli, nè a restringerli nel libero esercizio della Cura delle anime, e dell'amministrazione de' Sagramenti, dipendenti dal titolo loro Parrochiale, che a ciascun d'essi nella loro instituzione fu dal Capitolo conferito, e che il Capitolo ne' suoi memoriali si è dichiarato di voler, che sia salvo, e libero; ma soltanto nel diritto d'invigilare sopra i medesimi per la retta amministrazione e governo della loro cura, e di obbligarli all'osservanza di quegli ordini, che una volta i Patriarchi medesimi, e poi gli Arcivescovi han voluto o voranno, che il Capitolo facia osservare, ed eseguire in tutte le chiese a Lui annesse, e di di Lui Giurisdizione, e parimenti da tutti i Parrochi, Vicarij, e Curati a Lui soggetti.

... Casi,

... hà sen=
... di sua
... ntare
... , o

... requisito=
... vo Dio=
... iese, e
... lla Curia
... utti i
... n solame
... rtina
... per
... i Costitu
... ien, que
... rio, che
... e col
... uanto
... icarij, e

... orità, e
... uvati
... li, nè a
... ministra
... ciascun
... olo neo[illegible]
... ma solo.
... strazione
... li ordini,
... e non
... re a Lui
... , e Curati

St.

St.

St.

St.

St.

St.

St. [illegible]

# Considerazioni

## sopra il Memoriale del Capitolo di Udine

### 5 Febraro 1764 M. V.

### Contro i Pievani di questa Città

### Il Memoriale è nella stampa @ 39

St. 39 A. Il Capitolo nella enunziativa del suo Memoriale espone di aver avuti prima d'ora
varj motivi di dolersi, che per parte dei Pievani d'Udine, non fosse eseguito il
Decreto dell' Ecc.mo Senato 26 Genaro 1763 M. V. ne tampoco l'antecedente, de 17
Aprile 1762, in ciò, che riguarda la loro dipendenza, e subordinazione verso di lui:
Tra questi motivi poteva certamente annoverarvisi un Omilia Latina stampata,
e divulgata col nome di Monsignor Arcivescovo, in cui trattandosi dell'argomento
d'esso Sovrano Decreto 26 Gen.° 1763, a parer loro egli si dà un intendimento
svantaggioso al Capitolo; e più ancora una volgare manoscritta, anonima ed in
spiegativa d'essa Omilia; ma lasciando da parte tutto ciò, che potesse avere relazione
coll' ossequiato nome d'esso M.r Arcivesc.°, il Capitolo nella sua stampa, ha già rilevato, se un
St. 25 A. B. uno degli enunziati motivi, e questo particolare del Pievano di S. Giacomo d'Udine, ma di
doppio riguardo, cioè prima, perche esso Pievano in contraposizione del Decreto 17 Aprile
St. 26 A. B. 1762, il giorno del Corpusdomini 1764 mancò d'intervenire alla Processione di quella
Catedrale; e poi, e molto più perche avendolo il Capitolo con sue lettere ricercato ed
eccitato a fargli in iscritto pervenir nota le ragioni, e i motivi di questa sua mancanza,
quegli in vece, o di addur le sue scuse, se le aveva legitime, o di chieder venia, se
la sua mancanza era stata volontaria, ebbe più tosto di sottrarsi con mendicati
ripieghi, da ogni dovere di subordinazione, e di dipendenza da esso Capitolo.

St. 39 C. Quindi però dall' enunziativa del Memoriale, venendo tosto al punto, che forma il
principal oggetto del presente ricorso del Capitolo, egli espone, che essendogli stata commessa
nel decorso mese d'Ottobre dalla Curia Arcivescovile e per publico servigio, la nota di tutti
i Sacerdoti, e Chierici secolari esistenti nelle Parrochie a lui soggette, esso colle solite sue
circolari, approvate dall' Ecc.mo Senato, incaricò tutti i Pievani a formar detta nota
St. 39 D. respettivamente incombente. Soggiunge poi, che otto essendo i Pievani della Città, e sentiti
quelli di fuori da lui dipendenti, e di di lui instituzione, niuno di quei di fuori veruno
esitò di dare colla pronta ubbidienza all' Ordine ricevuto i più veri contrassegni insieme
St. 40 E di sua canonica subordinazione al Capitolo instituitore. Ma non così gl'otto Pievani
di Udine, i quali nelle studiate risposte alle lettere d'esso Capitolo, lungi dal significare
alcuna loro dipendenza dal medesimo, non lo hanno considerato più che un semplice
trasmissore degli Ordini della Curia.

Contro dunque un così strano contegno di questi Pievani contrario al praticato da' loro
St. 40 F. G Antecessori; contrario al commun sentimento di tutti gl'altri Pievani di eguale instituzione
dello stesso Capitolo

dello stesso Capitolo; E quel che è più contrario al Sovrano Decreto 26 Genaro 1763 M. V. e delusorio de primi immediati effetti dal Decreto medesimo voluti, e spiegati, Il quale implora la Sindica Clemenza, affinchè nella esecuzione de Sovrani Provedimenti, ed in tanto Ecclesiastico impegno, questi non restino levati ad esso Umilissimo Capitolo, Vassallo, e Giuspatronato quei diritti di cui fu egli investito, e preservato, e possa una volta assicurarvi, senza timori di ulteriori turbamenti una stabile quiete.

Tre cose per tanto sole sono da esaminarsi intorno a questo ricorso; La prima se i Parrochi d'Udine colle accennate loro risposte siansi veramente sottratti da ogni dimostrazione di dipendenza da quel Capitolo, e non lo abbiano considerato più che un semplice trasmissore degli Ordini della Curia. La seconda se questo contegno de Parrochi d'Udine sia contrario al praticato da loro Antecessori, e al commun sentimento di tutti gl'altri Parrochi, i quali sono di eguale instituzione d'esso Capitolo. E la terza, se sia egli pure anche contrario al Sovrano Decreto 26 Genaro 1763, e delusorio dei primi immediati effetti dal Decreto medesimo voluti, e spiegati.

St 30 e segg. A.B.C.D.E.F.G.H.

La verità della prima di queste tre proposizioni rilevasi assai chiaramente dalle stesse risposte dei Parrochi d'Udine, da cui certamente non spicca alcun segno di loro canonica dipendenza dal Capitolo, ma solamente dall'Arcivescovo, ai cui soli Ordini essi riferiscono ogni loro obbedienza nell'estesa dell'accenato Catalogo, tutto che non altrimenti dall'Arcivescovo, ma sì dal Capitolo fossero stati incaricati di formarlo. E per via meglio riuscire nel conceputo disegno di eludere l'osservanza Sovranamente prescritta della loro subordinazione, e suggezione al Capitolo, con artifizioso modo

St 30. A. B.

31. C.

hanno mostrato di rilevare l'onore, la degnazione, e la benignità dal Capitolo stesso verso di essi usata col trasmettere loro gl'ordini della Curia; Il perchè è chiaro, ch'essi per questa parte non lo hanno considerato più che un semplice trasmissore degli ordini d'essa Curia; [illegible]

Che poi il contegno di questi Parrochi d'Udine sia contrario al praticato da loro antecessori, e al commun sentimento di tutti gli altri Parrochi, i quali sono di eguale instituzione del Capitolo, ciò pure manifestamente comprovasi colle risposte ch'essi

St: i. B.

St 32. 33 34 35 36. 37.

A. e segg.

I I K L

diedero al Capitolo stesso nel fatto identico di cui ora si tratta, risposte estese con chiari termini di ricognizione della loro dipendenza da esso Capitolo, e della loro ubbidienza ai di lui Ordini, e ciò in seguito del giuramento da essi fatto nell'atto stesso della loro instituzione. Ma v'è ancora di più, perocchè il Parroco d'Ontagnano Austriaco, con tutto che, egli non sia d'instituzione del Capitolo d'Udine, non per tanto, avendo annessa alla sua Pieve, la Villa e Chiesa Veneta di Gonars soggetta ad esso Capitolo, e dovendo per essa rispondere al Capitolo stesso, su la [illegible] nota dei Putti di essa Villa di [illegible], [illegible] egli fatto con dimostrare in questa parte la sua dipendenza dal Capitolo medesimo, e il dover suo di obbedire

ai di lui ordini

ai di lui Ordini, ciò, che si accetta alla vita stessa di [illegible], siccome si
è dato a quel Capitolo. Molto più dunque doveran farlo i Parrochi d'Udine doppiamente
addetti ad esso Capitolo, cioè a dire, e per raggione delle loro Parrochie a lui soggette, e
per effetto della loro instituzione, che da lui pure essi hanno avuta, col sacro giura=
mento di costante ubbidienza al medesimo.

Basta di vedere in terzo luogo, se il contegno de Parrochi d'Udine nelle loro risposte al
Capitolo, sia altresì contrario al Decreto dell'Ill.mo Senato 26 Genaro 1763 M.V., e
distruttivo de primi immediati effetti dal Decreto medesimo voluti, e spiegati. E a dimostrare
St: 20. B. ancor questa opposizione non occorre più che, fare il confronto del Decreto medesimo.
Vuol dunque in primo luogo col suo Decreto il Senato, che nelle Instituzioni dei Parrochi d'Udine, sian
salvi e integri i modi approvati dal Patriarca Dionisio Delfino, nell'1724, e così fino
St. 21 23. G. in presente, e con ciò vuol egli, che si osservi il giuramento d'obbedienza dei Parrochi
instituiti al Capitolo instituitore, perocchè tra quei modi vi fu sempre, e tuttavia è questo
St. 20. C. giuramento. In seguito poi, e per effetto dell'instituzione praticata con tai modi, il Senato
prescrive, che i Parrochi d'Udine debbano osservare verso d'esso Capitolo, quella dipendenza
e subordinazione, che si conviene tra la persona dell'Instituito, ed il suo Ordinario
St. 21 E. instituitore. E in ultimo il Senato coll'autorità sua rigetta, e licenzia i Memoriali
d'essi Parrochi, e in conseguenza le loro pretese esposte nei Memoriali medesimi, tra
St. 15. 16. B. le quali la prima si era, che la prerogativa del Capitolo nella instituzione dei Parrochi
d'Udine non fosse altro, che un semplice jus Onorario. La seconda che da questa
prerogativa, niuna canonica dipendenza potesse dedursi dei Parrochi verso
St 19 B. il Capitolo Instituitore. E la terza, che i Parrochi d'Udine non avessero mai avuta,
ne aver dovessero altra canonica dipendenza, che dall'Ordinario Diocesano, che è
l'Arcivescovo. Ora i Parrochi col fatto delle loro risposte apertamente contradicono
al Sovrano Decreto e rendono gli effetti in esso voluti, e spiegati. Primo perchè
ricusano di obbedire in alcun conto al Capitolo. Secondo perchè espressamente ricusano
di osservare verso di lui quella dipendenza, e subordinazione, che si conviene tra
la persona dell'Instituito, ed il suo Ordinario Instituitore, e che realmente hanno
osservata tutti gli altri Parrochi, i quali sono di eguale Instituzione d'esso Capitolo,
E terzo perchè rimettono in Campo le primiere loro, e già dall'Ecc.mo Senato rigettate,
e licenziate pretensioni, di non aver essi, ne di dover avere altra canonica subordinazione,
che a Monsig.r Arcivescovo.

Se non che si vuol anche vedere ciò che questi Parrochi sogliono dire a loro difesa.
Dicono dunque, che se nelle loro risposte essi riguardano il Capitolo, come semplice Trasmissore
degli Ordini della Curia, vengono con ciò a conformarsi alla Lettera del Decreto 17 Aprile
St. 7 8 F. 1762 che in tal proposito usò la stessa parola trasmettere. Dicono in secondo luogo

aver essi fedelmente

avere essi fedelmente eseguiti gl'Ordini non del Capitolo, ma della Curia, han detto St: 1
bene, perciocchè gl'ordini dal Capitolo ad essi trasmessi furono veramente Ordini
della Curia. Diran per ultimo dover il Capitolo esser contento, ch'essi Parrochi lui
abbian colle loro risposte accompagnata, e consegnata la nota dei Preti delle loro St: 3
Parrocchie, secondo che dallo stesso Capitolo erano stati ricercati.

Riguardando però alla prima di queste difese, è vero, che il Decreto 17 Aprile 1762, usò
nel proposito la parola trasmettere, nè il Capitolo si dorrebbe che la usassero
anche i Parrochi, qualora con mala fede non la travolgessero, siccome han fatto
a un intendimento tutto diverso. Imperciocchè i Parrochi usando la voce trasmettere
intendono di usarla in senso puramente ministeriale, dove che l'Ecc.mo Senato, invece St. 6
l'usò [illegible] qual si conviene all'Ordinario Institutore, verso il Parroco da lui
instituito, cioè a dire al Superior Ecclesiastico verso l'inferiore a lui subordinato,
e da lui dipendente. Ecco le parole del venerato Decreto.

St: 7. E.F. " Che essendo trasfusi nel nuovo eretto Capitolo Cattedrale Metropolitano d'Udine
" tutti li diritti, privilegi, e prerogative, che prima godeva, ed il Capitolo Collegiato
" di quella città, ed il Cattedrale Capitolo metropolitano d'Aquileja; resti pertanto
" ferma, ed invariabile nel Capitolo stesso l'antica prerogativa della canonica
" instituzione dei Parrochi di quella Città, da eseguirsi però coi metodi canonici
" e per conseguenza continui nel Capitolo medesimo la facoltà di trasmettere,
" a detti Parrochi anche per il tempo avvenire gl'ordini, che di tempo, in tempo
" da quella Curia Arcivescovile gli verranno rilasciati come si praticava
" in passato.

Chiaro egli è dunque il senso del Decreto, che il trasmettere gl'ordini della Curia
ai Parrochi d'Udine, non è altrimenti un carico ministeriale di quel Capitolo, ma sì
una facoltà, e una facoltà, che viene in conseguenza della prerogativa, di cui
esso Capitolo gode della canonica instituzione de Parrochi medesimi. Che se in oltre
si esamini la pratica in questo proposito osservata nei tempi passati, si troverà
che, o si considerino le lettere della Curia trasmissive de suoi ordini al Capitolo,
o le lettere del Capitolo trasmissive dei ordini della Curia ai Parrochi, in quelle,
St 7. A.B.C. e in queste risalta la rispettiva superiorità, e soggezione del Capitolo, e dei
St: 9. A. 17. A. Parrochi. Ed esso pur fu questo il punto principale della controversia d'essi Capitolo
1 A... A.B.C. e Parrochi decisa col Decreto 17 Aprile 1762, val a dire non d'una semplice, e St
ministerial trasmissione di ordini, ma di una trasmissione, siccome si è detto facoltativa,
qual si conviene al Superior Collatore, cui competa colla trasmissione di ordini,
di commettere eziandio jure suo proprio, et Ordinario l'esecuzione degli ordini
stessi al Parroco da lui instituito, e quindi da lui dipendente, e ripartito in quel
modo, che corrisponda

St. 11 23 G modo che corrisponda al giuramento di espressa obbedienza, di cui l'instituto è tenuto al suo instututore, per forma della sua stessa Instituzione. E che sia così, ecco pur le parole dello stesso ricorso del Capitolo 1.. Febraro 1761 con cui egli si dolse.

St. 13. C. D. " Che posposto dai Parrochi d'Udine ogni riguardo della riverenza, ed obbedienza da
" ciascun d'essi ad esso Capitolo promessa, e giurata nell'atto stesso di ottenere da lui
" l'instituzione della loro Chiesa, ricusassero poi di ricevere dalla di lui mano
" per fin quegli Ordini, che dalla Curia Arcivescovile venivangli di tempo, in tempo
" trasmessi con ordine di fargli tenere alle Chiese, o sia ai Parrochi, e Curati
" a lui sogetti, e di collazione del medesimo.

St. 6. A B. contro di che i Parrochi col loro memoriale di risposta 7 Settembre 1761 non contrastando per alcun modo a nuda trasmissione degli Ordini, che poco ad essi sarebbe importato, e importarebbe il riceverli dalla mano del Capitolo più tosto, che da quella di un curiale dell' Arcivescovo, riguardo a questo punto si restrinsero a dimandar questo solo, d'essere conservati ne' loro diritti ed indipendenza dal Capitolo stesso; dimanda, che dall' Ecc.mo Senato fù licenziata col licenziamento dello stesso loro Memoriale. Da tutto poi questo discorso, che mette in chiaro come quel che sia la facoltà del Capitolo di trasmettere ai Parrochi d'Udine gli ordini della Curia, non solo si scopre l'affettato equivoco, con cui i Parrochi che loro risposte hanno usata la parola stessa trasmettere, non per altro, che per deludere quell' osservanza di dipendenza inalterata, che gli era prescritta dalle Publiche deliberazioni; ma in oltre comparisce, qual è il vero stato della presente ricorso del Capitolo, e che egli non è già mente intorno a formalità, e a parole, siccome vanno spargendo i Partegiani dei Parrochi, ma bensì intorno alla reale esecuzione del Sovrano Decreto 26 Genaro 1763, cioè che i Parrochi d'Udine, per effetto della loro instituzione, debbano osservare verso il Capitolo quella dipendenza, e subordinazione, che si conviene trà la persona dell' Instituito, ed il suo Ordinario Instututore.

La seconda difesa de Parrochi, consistevà in dire, che il Capitolo non abbia ragione di aggravarsi, perche essi nelle loro risposte, lasciando di dire d'aver obbedito agli Ordini ~~della Curia~~ d'esso Capitolo, abbian solamente detto di aver obbedito agli Ordini della Curia; imperciocche l'ordine ad essi dal Capitolo trasmesso, era di fatto un ordine della Curia, e non del Capitolo. Ma si risponde, che l'ordine della Curia al Capitolo, fù per aver la nota de' Iure esistenti nelle Parrochie

St. 27 A B. a lui sogette, e nulla più, lasciando anzi al Capitolo la facoltà di raccogliere questa nota, o col commetterla a suoi Parrochi, o col servirsi d'altro mezzo, come egli avesse voluto; onde l'ordine della detta nota, fu tutto, e solo della Curia siccome poi tutto, e solo del Capitolo, si fù l'ordine, che egli diede colle sue circolari an suoi Parrochi di formarla, e di spedirgliela con loro scienza risposta.

Quindi però è

Quindi pare è, che il Capitolo giustamente si dolga dei Parrochi d'Udine, che contra il commun sentimento di tutti gli altri Parrochi di eguale instituzione d'esso Capitolo, più tosto, che riconoscere dal Capitolo stesso un tall'Ordine, tutti d'accordo e a solo oggetto di sottrarsi da ogni dimostrazione di dipendenza, dallo stesso Capitolo, contro la verità del fatto abbiamo voluto mostrare, che per essi, sia stato Ordine della Curia. Che se questi Parrochi avessero voluto procedere con buona fede, e conformarsi siccome doveano alle Publiche deliberazioni, potevano in un tempo stesso riconoscere, e rilevare nelle loro risposte, l'ordine della Curia al Capitolo, e l'ordine del Capitolo ai suoi Parrochi, siccome han saputo fare assai bene alcuni di questi Parrochi fuori di Città, e il Curato ancora dell'Ospital Maggiore di Udine; che questo appunto è il sentimento del Decreto

St. 37 G. H.

St. 20 D

26 Genaro 1763 M. V. che colla dipendenza immediata dei Parrochi al Capitolo, sia sempre illesa la superiorità di Monsig.r Arcivescovo Capo dello stesso Capitolo, e Ordinario Diocesano tanto di esso Capitolo, quanto delle Chiese, e dei Parrochi al Capitolo medesimo soggetti.

Finalmente la terza difesa dei Parrochi d'Udine in questo fatto si è, ch'eglino abbian bastantemente dimostrato la loro [illegible] al Capitolo, e ciò non solamente con aver formata la nota della Curia di esso Capitolo commessa ma ancora con averla poi rassegnata colle loro risposte al Capitolo medesimo, siccome esso li avea ricercati. Ma ancora questa difesa resta apertamente convinta; primo perche l'obbedienza di formare detta nota per espressa dichiarazione di questi Parrochi non mai riguardava ne punto, ne poco l'ordine ch'essi aveano avuto dal Capitolo, ma solamente l'ordine di Monsig.r Arcivescovo e della di lui Curia, talloche siccome si è dimostrato, l'ordine di Monsig.r Arcives.vo e della di lui Curia fosse diretto al solo Capitolo, il quale poi per a [illegible] a lui competente di Ordinario Institutore trasmise l'ordine stesso ai Parrochi delle Chiese a sè soggette, e di sua Institutione. In secondo luogo i Parrochi d'Udine nelle loro risposte al Capitolo e nell'atto stesso, siccome essi dicono di rassegnargli il Catalogo da essi formato in obbedienza degli ordini, non già del Capitolo, ma della sola Curia, quanto si sono mostrati abbondanti di [illegible], e di complimenti, altrettanto sono stati riservati di non dare il minimo segno di alcuna lor dipendenza da esso Capitolo, e realmente non lo hanno considerato [illegible], che un [illegible] si, ma semplice, e ministerial trasmissore degli ordini della Curia ai Parrochi d'Udine, e delle risposte di questi alla Curia stessa. La vera difesa sarebbe stata, ch'essi Parrochi conoscendo di non aver nelle loro risposte al Capitolo dimostrata verso di lui l'osservanza, di quella subordinazione, e dipendenza, che fu ad essi prescritta dal Sovrano Decreto 26 Genaro 1763, rendersi della loro resistenza alle Publiche deliberazioni con un

[illegible]

legal costituito avessero coperto il loro mancamento. Però è però le loro intenzioni sono state, e tuttavia sono di eludere in questa parte gli effetti del Decreto medesimo voluti, e spiegati, non che ritirarsi dal primiero disegno, si sono anzi mossi alle altre volte da essi adoperate maniere di riscaldare nell'animo a Monsig.r Arcivescovo, geloso de suoi Arcivescovili diritti, e di conciliarsi il di lui appoggio in una Causa, che conoscono benissimo di non poter da se soli sostenere.

## Considerazioni
### Sopra il Costituto 7 Febraro 1764 M: V:
### Del Procurator Fiscale
### di Monsignor Gradenigo Arcivescovo di Udine

Questo costituto è nella stampa C. 4 i

In esso, il Procurator Fiscale di Monsig.r Arcivescovo hà fatta instanza, che sopra qualunque supplica, e ricorso del Capitolo di Udine per occasione delle ~~[illegible]~~ lettere di risposta dai Parrochi di quella Città alle lettere di esso Capitolo trasmissive degl'ordini della Curia Arcivescovile non sia deliberata cosa alcuna, se prima non sarà citato, ed ascoltato esso Procuratore, per dedurre le proprie raggioni avanti l'Ecc.ma Consulta. Il fondamento di questo Costituto non può esser altro, e non, che il [illegible] ricorso [illegible] contro i Parrochi d'Udine possa essere offensivo del jus, e dei diritti Arcivescovili, che [illegible] nel Senato col stesso suo Decreto 26 Gen.ro 1763 si vogliono sempre illesi, con tutta la dipendenza, e subordinazione, che essi Parrochi osservar debbono verso il Capitolo medesimo. A conoscere però l'insussistenza di questo Costituto del Procurator Fiscale di Monsig.r Arcives.vo, non occorre altro, che mostrare che quella subordinazione, e dipendenza, che il Capitolo di Udine esige dai Parrochi di quella Città, e che forma l'oggetto unicamente del presente di lui ricorso, non sia ne possa per alcun modo esser offensiva del jus, e dei diritti di Monsig.r Arcivescovo, quando ella fosse in cosa, che privativamente dal Capitolo si aspettasse, ed esso Monsig.r Arcives.vo o pur quando il Capitolo la richiedesse in modo esclusivo la ricognizione della superiorità diocesana di Monsig.r Arcives.vo medesimo; [illegible] che nel caso in cui si tratta, niente di ciò vi hà luogo; [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Fiscale. E primieramente, che la dimostrazione di [illegible] dipendenza, che esige il Capitolo dai Parrochi d'Udine non sia in materia, che privativamente ad esso Capitolo si aspetti al suo Monsignor Arcives.vo, questo è tanto chiaro, quanto che esso M.r Arcives.vo cercando aver dal Capitolo la nota dei Preti delle Parrocchie al capitolo stesso soggette hà lasciato, che il Capitolo stesso per raccoglierla si servisse del suo

diritto di ordinaria

St: 20. D.

Lo che pure si dimostra con questo argomento. Allora solamente una tal dipendenza sarebbe offensiva dei diritti Arcivescovili, quando

St. 27 A. B.

diritto di ordinarla ai Parrochi, da lui nelle Parrochie stesse instituiti e quindi di nuove
da lui dipendenti. Che poi il Capitolo in questo fatto, in cui egli richiede da suoi
Parrochi quelle dimostrazioni di dipendenza da lui, che corrispondono al titolo della
loro instituzione, non si sia scordato di riconoscere, e di far riconoscere anche
dagli stessi suoi Parrochi la superiorità Diocesana di Monsig.r Arcives.vo, ne fanno abbon-
St: 28. A.B. dante prova le stesse di lui circolari ad essi Parrochi e le di lui risposte allo stesso
St: 38. M. Monsig.r Arcives.vo. E questo appunto egli è il combinamento voluto dall'Ecc.mo
Senato della subordinazione, e dipendenza dovuta dai Parrochi d'Udine a quel
Capitolo come a loro Ordinario Institutore, colla salvezza del jus, e dei diritti
dovuti a Monsig.r Arcives.vo, come a Capo del capitolo stesso, e Ordinario Diocesano tanto
di esso capitolo, quanto delle Chiese, e dei Parrochi al capitolo medesimo soggetti; cioè
a dire in modo, che nè la dipendenza dei Parrochi verso il Capitolo, abbia da
offendere la superiorità dell'Arcives.vo rispetto a questi, e a questi, nè la superiorità
dell'Arcivescovo abbia ad esimere i Parrochi dalla dipendenza, e suggezione del
capitolo; ma si conservi la gerarchia, e la preclatura di Ordinario Diocesano
che è l'Arcivescovo rispetto a tutta la Diocesi e di Ordinario Institutore che è il capitolo d'Udine rispetto
alle chiese, ed ai Parrochi di sua Instituzione, siccome più sono in quasi tutte le Diocesi
di questo Serenissimo Dominio i Capitoli insigni, e gli Abbati; ~~[illegible]~~
~~[illegible] Capitolo Metropolitano di Udine~~.

In ultimo, e a stringere maggiormente il Procurator Fiscale, che ha notato il costituto, di
cui si tratta, si vuol brevemente riflettere, ch'egli con questo suo costituto, viene a
contradire al fatto stesso di Monsig.r Arcives.vo e di tutti gl'Illustri di lui Precessori
Patriarchi d'Aquileja, dove che il capitolo col suo presente ricorso viene anzi a uniformarsi
St. , A. 27. A. B. tarsi al fatto medesimo. Imperciocchè qualunque volta occorra, che Monsig.r Arcives.vo
abbia a spedir ordini per le Chiese, o pei Parrochi soggetti ai Capitoli, o agli
St: 7. A.B.C. Abbati della sua Diocesi, non lo fa altrimenti che colle sue Rappresentanze, ad essi
Capitoli, ed Abbati, e ne fede dalla stessa Cancelleria Arcivescovile, non solamente
tal fu la pratica sempre osservata dai Patriarchi d'Aquileja, rispetto espressamente al
Capitolo d'Udine, ma in oltre tra i Parrochi ad esso Capitolo soggetti, vi sono sempre
compresi, e oggi giorno si comprendono tutti i Parrochi della Città stessa d'Udine.
Dunque il Capitolo, il quale col suo ricorso non tende ad altro, che ad esigere
da questi Parrochi nei casi delle accennate Rappresentanze le convenienti dimostrazioni

di loro dipendenza

N. 5. A B C

di lor dipendenza, e suggezione ad esso Capitolo, si conforma al fatto stesso di Monsig.r Arcives.vo, e degli Illustri di lui Precessori Patriarchi d'Aquileja, e all'incontro il Procurator Fiscale, che col suo Costituto vuol risentirsi di questo ricorso del Capitolo, apertamente contradice al fatto medesimo. Per la qual cosa se egli voleva dimostrare il suo Zelo dei giusti riguardi di Monsig.r Arcives.vo, doveva anzi, e sull'esempio del Cardinal Delfino ultimo Patriarca di Aquileja, e primo Arcives.vo d'Udine, appoggiare il ricorso stesso del Capitolo, e tanto più, quanto che ora non si tratta solamente di uniformarsi al fatto, ed al giudizio di Monsig.r Arcives.vo, ma sì, e principalmente al Sovrano Decreto 26 Genaro 1763 M.V. con cui l'Ecc.mo Senato hà prescritto ai Parrochi d'Udine di dovere osservare verso lo stesso Capitolo quella dipendenza, e subordinazione, che si conviene trà la persona dell'Instituito, ed il suo Ordinario Institutore.

p.

Martedì. 13. Maggio. 1796. Udine

In questo giorno questo Ill.mo Metropolitano Capitolo col mezzo del Nob. e Ill.mo Sig.r Primicerio Mons.r Co. Carlo Belgrado, e del Nob. e Ill.mo Mons.r Canonico Co. Alfonso Francesconi diede parte agl'Ill.mi Sig.ri Deputati della Città del giudiziario ricorso fatto con l'annesso Memoriale nell'Ecc.mo Ven. Collegio dalli R.R. S.S. Parrochi di questa Città; riflettendo a S.S. Ill.me nell'atto di queste partecipazione, accompagnata dalla copia del Memoriale medesimo, che la Mag.ca Città in altri tempi ebbe ad assumere il Giud.o in unione al Ill.mo Capitolo contro li Parrochi nel presente argomento.

Andrea Brunich Cancell.re della Città

# Serenissimo Prencipe

Parrochi e Capitolo

Con la luminosa scorta delle più sacre ed irretragabili Canoniche Sanzioni e del Sac. Conc. di Trento non che delle massime adottate con sovrane deliberazioni da questo Augusto Religioso Governo, avalorate da antichi, e recenti giudizii si presentano ossequiosi al Regio Trono di V.ra Serenità li poveri Parochi della Suddita Città di Udine, che indefessamente, e ne modi i più edificanti si prestano giorno e notte alla Cura delle anime alle loro Parocchie soggette per implorare dalla equità, ed esemplare Giustizia della Serenità V.ra un giusto riparo a quelle angustio=sissime circostanze nelle quali sono fatalmente involti.

Sarà vero, Principe Ser.mo che ne rimoti Secoli risiedeva appresso li Patriarchi di Aquileja e nel R.mo Capitolo della Cattedrale della in allora Comunità di Udine il diritto di Parocchialità di tutta l'estensione e Contrade della Comunità stessa esercitando in essa la Cura delle Anime anco col mezzo di Curati a tal oggetto destinati, e stipendiati dal Capitolo stesso, ma è altresì vero, che resali in progresso di tempo più popolosa, e convertitasi in Città erette e smembrate furono le crescenti Contrade con Patriarcali Decreti in Formali Parrocchie accordando alle Fraglie supplicanti il Jus Patronato della nomina de Parochi rispettivi addossando alle medesime l'obbligo del loro mantenimento sollevandosi in tal guisa e dal zelo della Cura

delle anime e del mantenimento de Curati che
venivano dal Capto destinati, trattenendo però a
suo benefizio l'intiero Quartele che veniva e
viene tuttavia corrisposto dalle Contrade e Borghi
esistenti dentro li Confini delle Parocchie sud.e

Insorte dopo tal legale e positiva smembrazione delle
med.e nel decorso Secolo moltiplici e diramate
questioni di diritto e di preferenza nel esercizio di
Parochiali Funzioni tra essi P.chi e l'opulente
Capitolo de Rmi Canonici nelle quali fin dal anno
1684. era seguito un solenne Giudicio del Ecc.mo
Pien Coll.o a favor di essi Parochi, ripullularono
queste anche nel Secolo presente: ma queste
ebbero fine nel modo e con il metodo stabilito
dalla Publica maturità con il Sovrano Decreto
1762. e con un ascolto esaurito tra gli Ecc.mi
Savii e sopra questioni di un tal genere venerano
e venereranno sempre essi Parocchi le suddette
che prescrizioni emanate col provido oggetto di
svellere dalle radici il germe di giornaliere, funeste
discordie e di dispendiossi litigii.

Fu pure ne tempi addietro argomento di giudiciario esa
me il diritto del esazione de Quarteli che nelli
confini e limiti di esse Parocchie pretendeva
esso Capitolo di integralmente esigere per impin
guare anco con tal fonte le ricche loro Canonicali
Prebende, ma dopo un Giudicio in aperto contra

dittorio seguito a favore de Parochi e di alcune successive vicende alle quali per capo d'irregolarità fù soggetto il Giudicio stesso restò sino in presente pensile il destino di una tale questione ad onta delle riserve contenute in Calce del Intromissione seguita li 9. Marzo 1726...

Le concepite lusinghe di poter in qualche modo migliorare la loro angustiosa condizione con lasciti di Carita=tevoli Testatori pe quali è tolta al presente ogni speranza per la sopravenienza della Sovrana legge 7. Sett.e 1767. o con volontarie corrisponsioni derivanti dalla pietà de respettivi Parocchiani, o con qualche altro provido mezzo derivante dalle religiose pubbliche disposizioni anno fatto remora sino al presente al esercizio, ed uso di quelle legitime Canoniche azioni, che competono ad essi Parochi per avere in giusta mercede e premio delle loro fatiche un bastevole modo di sussistenza massime nelle circostanze in cui si ritrovano, ch'essendosi di molto aumentato il numero delle anime alla loro Cura affidate ridotte in alcuna di esse Parocchie sino a tre mille si veggono costituiti nella ben ragionevole necessità di aggravarsi del peso di Capellani ed assistenti Subalterni, onde poter supplire alle Spirituali esigenze, e mancando quindi le sorgenti di un congruo sostentamento non possono

più oltre differire di rivogliersi alla esemplare giustizia di V.a Serenità rassegnando nelle misure delle maggiore e studiata moderazione le loro fervide instanze onde in confronto di esso opulentissimo Capitolo resti deciso;

Che dalla massa delle rendite provenienti da Quartesi delle Contrade e Borghi situati ne limiti delle respettive Parocchie che vengono goduti da essi Rmi Canonici, che non anno alcun peso di prestarsi alla Cura delle Anime di essi Parocchiani ~~dette anime di essi Paroch~~ contribuenti li Quartesi pred.ti non possa esser negato ad essi Parochi discreto, e conveniente augmento di Rendite con annuali proporzionate corrisponsioni bastevoli al loro congruo necessario sostentam.to il che unicam.te deciso in punto di ragione, e con la scorta di ogni Ecclesiastico diritto delle Leggi e de Sovrani Giudicii in tale proposito seguiti avranno poi luogo in linea di quantitativo con tutti li più proporzionati esami di fatto e delle respettive circostanze gli effetti tutti che saranno di Giustizia verificabili anco ne modi e forme che saranno credute opportune dal Rmo Capitolo sudetto. Grazie.

1796. 20. ap.le in Coll.o

Che sia rimessa ai Savii

Consiglieri

S. Piero Girolamo Venier
S. Fran.co Lippomano
S. Zuan Mattio Balbi

S. Giacomo Condulmer
S. Ludovico Morelli
S. Girol. Ant.o Bragadin C. 40. C.

1796. 20. aprile

S. Filippo Calbo Savio in Settimana

D'Ord. sopra supplica delli Parochi della Città
di Ud.e in Causa avanti l'Ecc.mo Pien Coll.o
con il Capitolo de Canonici della Cattedrale
di Ud.e sia accettata e posta in Cancell.o
Ducale, ed intimata alla Parte

Alessandro Fontana Nod.o

Cause, che sono state aggitate tra li RR. PP. Parrochi e Fraglie Laicali da una, ed il Rmo Capitolo dall'altra

Nel. 1684

Li Parrochi e Fraglie Laicali dimandarono in confronto del Capitolo.

primo Che nella occasione de Funerali fosse salva la libertà a Defonti, ed Eredi di comandar, e far invitar quelli, e quanti Sacerdoti, che loro parerà, e piacerà, tanto Secolari, che Regolari.

A questo primo Capo si oppose il Rmo Capitolo in quanto si pretendesse pregiudicare alla Chiesa Matrice del Duomo nella legitima, e praticata prerogativa, e ragione, che volendo la Casa del Defonto altri Sacerdoti oltre quelli della sua Chiesa, sia invitato il Clero della detta Chiesa matrice.

2° Che li Parrochi nella propria Funzione di tumular Cadaveri de' Parrochiani avessero la solita Canonica precedenza colla Stola e Croce a qualunque Mansionario della Collegiata così dentro, come fuori dei confini delle Parrochie.

A q.to 2° Capo si oppose il Capitolo in quanto si pretendesse da Parrochi, che fuori della propria Parrochia non avesse la precedenza quel Sacerdote della Chiesa Matrice del Duomo, che avesse Stola, caminando unitamente.

3° Che non dissentendo li Parrochi, che in caso fosse invitato da Laici il Capitolo de' Sri Canonici, avessero questi a godere la precedenza, purche sia salva ai Parrochi la Stola, e Croce propria della Sepoltura de' Defonti sempre praticata, quale dovesse caminare coll'altra Croce del Capitolo solamente

Si oppose il Capitolo anche a q.to 3° Capo in quanto si pretendesse, che in caso dell'intervento de' Sacerdoti

del Duomo, la Croce d'essa Chiesa matrice del Duomo non avesse la precedenza.

Questa Causa con Giudizio dell' Emmo Sien Coll.o 6. Marzo. 1684. fu in tutti tre li Capi decisa a favore dei Parrochi, e Fraglie senza l'intervento del nome della Città

---

Negli Anni. 1603, e 1709
dalli soli Parrochi senza le Fraglie, e dal Capitolo con la Città fu incoata altra Causa sopra li punti segt.

Primo Che la esazione del Quartese delle Contrade e Borghi rispettivamente d'ognuna delle Parrochie aspettasse, ed aspettar dovesse alli loro rispettivi Parrochi d'ognuna, come corrisponsione debita de' Parrochiani al proprio Parroco, che amministra li Sacramenti alli stessi; nè potessero li Sri. Canonici con pretesti indebiti, e falsi giudicati, e consensi per tali appropriarsi il Quartese di dette Parrochie; non intendendo impedirle peraltro la esazione del Quartese delle Ville, ove essi pongono li Curati, ma solo di conseguire il diritto parrochiale del Quartese dentro li loro confini.

2o. Che esecutivamente al giudizio. 1684. dell' Emo Sien Coll.o nell' occasione di tumular Cadaveri, avessero essi Parrochi a godere la precedenza da Mansionarj, Curati e Cappellani, salva ad essi Sri. Canonici, e non ad altri, la precedenza da Parrochi ad essi soli riservata.

Si oppose il Capitolo al primo Capo, dicendo, essere la dimanda dei Parrochi delle Chiese filiali contro il diritto naturale della Chiesa Collegiata matrice, contro gli antichi Documenti precedenti e susseguenti al tempo del Veneto Dominio, confermati dalla stessa potestà del Principe; per appropriare ad essi Parrochi il Quartese

antica

antica dote di essa matrice Collegiata; patrimonio delle
quotidiane distribuzioni, e di quattro Canonicati; che nell'
atto della erezione delle nuove Parrocchie non fu alle stesse
assegnato, ma con patti stipulati, ed autorizati dallo stesso
Emmo Luogte fu riservato intiero, ed indiminuto ad essa
matrice Collegiata, come pacificamente lo ha in dopo
come suo, e a lei debito sempre riscosso; così volendo anco
il Sac. Conc. di Trento, la ragione Canonica, e la pratica
universale di tutti li altri Capitoli sudditi; e la necessaria
sussistenza del Capitolo, che solo serve alle Ponti=
ficali Funzioni del Patriarca di Aquileia Iuspatronato
del Principe.

Si oppose il Capitolo anche al 2.º Capo come ten=
dente ad introdurre novità mai più praticate in alcun
luogo, nè tempo, perche salvo il Giudizio seguito à fa=
vor delle Fraglie Laicali come sta e giace, nel caso
fosse invitato il Capitolo alla funerazione, abbia luogo
la precedenza ad esso dovuta, e nell'esterno del medesimo
Giudizio accordata; non potendo aver luogo la mostruosa
laceratione del Capitolo stesso nelli suoi Membri, nè
il disordine della Gierarchia ecclesiastica con la pretesa
confusione delle Croci, ed intersecazione del suo Corpo,
mà avesse da continuare nel modo, che anche dopo il
Giudizio sopradd. fu eseguito anco con Mandati degli
Emmi Luogotenenti.

Questa Pendenza fu dal Capitolo communicata l'anno. 1711.
alla Convocazione, riflettendo che la Lite promossa
da Capellani Curati di questi Borghi tendeva alla distru=
zione del Capitolo medmo, dalla di cui sussistenza dipen=
deva la conservazione di una riguardevole prerogativa
della Città; invitandola perciò ad assumere con esso
la sua propria difesa.

Sopra detto Memoriale la Convocazione con Parte. 19. Maggio

1711. incaricò li Nunzio della Città in Venezia d'intraprender a nome della Città stessa unitamente al Capitolo la difesa delle di lui ragioni e prerogative comuni ance alla Città nella Causa pendente nell'Ecc.mo Pien Coll.o tra esso, e li detti Capellani Curati dei Borghi; ciò che fù dal Nunzio eseguito con suo Costituto in Cancellaria Ducale sotto il giorno 22. Agosto. 1711.

Detta Causa con Giudizio dell'Ecc.mo Pien Coll.o 23. Agosto 1723. fù decisa a favore dei Parrochi e contro il Capitolo.

Ma tale Giudizio fù querelato li 24. Agosto 1723.

perche nell'estesa a cui fù il Giudizio stesso appoggiato non fù nominata la Città quantunque Assuntrice di Giudizio

perche nella Causa non sono intervenute le Fraglie Iuspatronanti.

perche nel progresso della Causa essendo morti alcuni Parrochi, si è la Causa med.ma espedita senza la necessaria Assunzion di Giud.o dei Successori.

perche Due d'essi non intervenero nè per procura, nè in persona

perche finalmente li Parrochi anno esibito in Scrittura agli Ecc.mi Giudici varj Attestati delle Fraglie interessate contro le Leggi.

Nacque perciò l'Intromissione Avvogaresca 9. Agosto 1724. per tutte le ragioni addotte d'Aggravio, ma particolarmente perche, nella estesa del Detto Giud.o non fù nominata la Città Assuntrice di Giud.o: salvando però la ragioni delle Parti in altro purgato Giudizio con la remozione delli Attestati sud.ti, e coll'intervento delle Fraglie, e del nome della Città.

Seguì altro Giudizio a favore dei Parrochi li 21. Agosto 1725., ma neppur questo ebbe effetto; poiche essendo stato avvertito, che anche il Decreto dell'Eccmo Senato 10. Lug.o 1723. col quale fù deputata la Causa avanti l'Eccmo Pien Coll.o, aveva le medesime mancanze, e difetti, restò questo intromesso li 7. Marzo 1726. dagli Eccmi Avvogadori; e sopra questa seconda Intromissione naque il Decreto dell'Eccmo Senato 9. Marzo sud.to che tagliò ed annullò tanto il detto Decreto 10. Lug.o 1723. quanto le cose tutte indi seguite, ad effetto, che fermo il Giudizio 6. Marzo 1684. venga dall'Eccmo Senato deciso secondo la sua prudenza.

---

Nell'anno 1760. insorsero altre Controversie fra li Parrochi, e Fraglie Laicali da una, ed il Capitolo dall'altra senza l'intervento della Città

Li Canonici attaccati dai Parrochi e dalle Fraglie con Memoriale nell'Eccmo Pien Coll.o sopra li punti che in seguito saranno qui esposti ne diedero parte all'Emo Sig.r Cardinale Patriarca Daniele Delfino, dal quale fù rassegnato il Ricorso del Capitolo all'Eccmo Senato.

Un argomento considerato dall'Eccmo Senato tanto più geloso, quanto che per il Regio Iuspatronato ha rapporto a riguardi essenzialissimi di Stato, fù con suo Decreto 6. Marzo 1762 comandata la definizione della materia in via deliberativa con l'assolto accordato alle Parti contendenti fra gli Eccmi Savj del Collegio la sospensione del Decreto 5. Sett.e 1761., che

l'aveva rimessa in forma di aperto Contradditorio all'Ecc.mo Rev.o Coll.o

Quindi l'Ecc.mo Senato con suo Decr.o 17. Ap.le 1761. sulle esposizioni fatte dietro l'esaurito ascolto dagli Ecc.mi Savj, deliberò sulli punti controversi come segue.

Che essendo stati trasfusi nel nuovo eretto Capitolo Cattedrale, Metropolit.o di Udine tutti li Diritti, Privilegi, e prerogative, che prima godeva il Capitolo Collegiato di questa Città, ed il Cattedrale Capitolo Metropol.o di Aquileja, resti ferma, ed inviolabile nel Capitolo stesso l'antica prerogativa della Canonica instituzione dei Parrochi della Città, da eseguirsi però con li metodi Canonici; e continui per conseguenza nel Capitolo med.mo la facoltà di trasmettere a detti Parrochi gli ordini, che gli verranno di tempo in tempo dalla Curia Arcivescovile rilasciati, come si praticava in passato.

Che convenendo alli diritti di detta Chiesa, e come antico Capo della Pieve di Udine, e come eretta in Catedrale, e Metropolit.a nel 1751, che in occasione delle Procession generali del Clero della Città, li Parrochi, Curati, e Preti delle Chiese debbano caminare sotto la Croce del Duomo, come si osserva in tutte le altre Cattedrali dello Stato; ciò sia pure osservato per le Processioni generali del Clero anche in q.ta Città

Che quanto alla Processione solenne del Corpus Domini, che per prerogativa di ogni Cattedrale

a

a lei spetta privativamente d'ogn'altra Chiesa far=
ne la funzione, ed alla quale ss gli Ecclesiastici
soggetti deve intervenire tutto il Clero Secolare,
Regolare, ed anco Esente; debbano li Parrochi
di Città immancabilmente intervenire con le
proprie Fraglie, ed Insegne.

Che esecutivamente poi alla Bolla di erezione
di detto Capitolo Cattedrale, Metropolit.o avendo lo
stesso provveduto alla tumulazione de' Cadaveri
delle sue Dignità, Canonici, e Beneficiati annessi
ad esso Corpo Capitolare, ed avendo stabilito di far
Capitolarmente tutta la Funebre Funzione, abbia
il Capitolo in ordine alla sua Cattedralità ad avere
la preminenza della Rituale Benedizione del
Defonto, come pure, che li Parrochi in atto di Cano=
nica riverenza debbano portarsi a levare nella
sua Cattedrale il Capitolo qualora ad altri Fune=
rali Processioni fosse invitato ad intervenire nelle
rispettive Contrade de' Parrochi

Dichiarando in fine, per togliere per l'avvenire
qualunque occasione di controversia, che salvo nel
suo integro il Giud.o 6. Marzo. 1684. a favore dei
Parrochi, che abbia altresì ad essere salva a Par=
rochi stessi la libera amministrazione dei Santi
Sacramenti, e la Cura delle Anime, come pure
alle Fraglie Laiche il Giuspatronato della ele=
zione dei Parrochi delle Contrade, e la presenta=
zione degli Eletti al Capitolo per la loro Canonica
istituzione.

Tomo XII. Vol. D. — f. 147.
Costo della Città in Cancelleria Ducale per avere assolto nella Causa pendente tra il Capitolo, e li Capellani Curati della Città

1728. 16. Agosto — f. 149
Sbozzo di Laudo a favor delli Parrochi contro il Capitolo

1726. 7. Marzo — f. 134.
Decreto di Sottoscrizione di detto Sbozzo, con altre memorie sino f. 140

1726. 9. Marzo — f. 21.
Decreto del Senato a favor del Capitolo contro li Parrochi nella materia de' Quartesi, nel quale s'impone a Parrochi perpetuo silenzio

Tomo XX. Vol. YY. — f. 124.
1761. 17. Aprile
Memoriale della Città agli Eccmi Savj nella vertenza tra il Capitolo da una, li SSri Parrochi e Fraglie Laiche dall'altra

1761. 17. Aprile — f. 126
Sentenza degli Eccmi Savj sopra dette vertenze
Stampa ivi

Tomo XXXII. Vol. MMM.
f. 154
Due Stampe della Causa sudetta

1711. 22. Agosto

Annali Tomo CV. f. 21

Tomo II. Vol. M
1570. 11. Maggio f. 136
Lettere del Barbaro intorno alla divisione in Parrochie della Città, con altre Lettere sino f. 146

Annali Tomo LVIII.
1571. 2. Giugno — f. 44
Si elegono Soggetti ad intendersi col Vicario Patriarcale sopra la instituzione di Parrochie per li Borghi della Città

Copia

Ser.mo Prpe

Con la luminosa scorta delle più Sacre ed irrefragabili Canoniche Sanzioni, e del Sac. Conc. di Trento, non che delle Massime addottate con Sovrane Deliberazioni da questo Augusto Religioso Governo, avvalorate da antichi, e recenti Giudizj, si presentano ossequiosi al Regio Trono di V.a Sta' li poveri Parrochi della suddita Città di Udine, che indefessamente, e ne' modi i più edificanti si prestano giorno e notte alla cura delle Anime alle loro Parrochie soggette, per implorare dalla equità, ed esemplare Giustizia della Stà V. un giusto riguardo a' quelle angustiosissime circostanze nelle quali sono fatalmente involti.

Sarà vero, Prpe Ser.mo, che ne' scorsi secoli risiedeva appresso li Patriarchi di Aquileia, e nel R.mo Capitolo della Catedrale della in allora Communità di Udine, il diritto di Parrochialità di tutta l'estensione, e Contrade della Communità stessa esercitando in essa la Cura delle Anime anco col mezzo di Curati a tal oggetto destinati, e stipendiati dal Capitolo stesso; ma è altresì vero, che resasi in progresso di tempo più popolosa e convertitasi in Città, erette e smembrate furono le crescenti Contrade con Patriarcali Decreti in formali Parrochie, accordando alle Fraglie supplicanti il jus Patronato della nomina de' Parrochi rispettivi, addossando alle med.me l'obbligo del loro mantenimento, sollevandosi in tal guisa e dal peso della Cura delle Anime, e dal mantenimento de' Curati, che venivano dal Capitolo destinati; trattenendo però a suo beneficio l'intiero Quartese, che veniva e viene tuttavia, e viene tuttavia corrisposto dalle Contrade, e Borghi esistenti dentro li Confini delle Parrochie suddette.

Insorte dopo tal legale, e positiva smembrazione delle medesime nel decorso secolo moltiplici, e dirammate questioni di diritto,

e di preferenza nell'esercizio di Parrochiali funzioni
tra essi Parrochi, e l'opulente Capitolo de' RR.mi Canonici,
nelle quali fin dall'anno 1684. era seguito un solenne
Giudizio dell'Illmo Bien Coll.o a favor di essi Parrochi; ri=
pullulavano queste anche nel secolo presente: ma
queste ebbero fine nel modo, e con il metodo stabilito
dalla Sub.a maturità con il Sovrano Decreto 1762.
e con un aperto esaurito tra gli Illmi Sagj; e sopra
questioni di un tal genere veneravano, e venereranno
sempre essi Parrochi le pubbliche prescrizioni emanate
col provido oggetto di svellere dalle radici il germe
di giornaliere fumose discordie, e di dispendiosi Litigj.

Così pure ne tornò addietro argomento di giudiziario esame;
il Diritto dell'esazione de' Quarteri, che nelli confini, e
limiti di esse Parrochie pretendeva esso Capitolo di
integralmente esigere, per impinguare anco con
tal fonte le ricche loro Canonicali Prebende, ma dopo
un Giudizio in aperto Contradittorio seguito a favore de'
Parrochi, e di alcune successive vicende, alle quali per
caso di irregolarità fu soggetto il Giud.o stesso; restò
sino in presente sospeso il destino di una tal questione
ad onta delle riserve contenute in calce dell'Autorizza-
zione seguita li 9. Marzo 1776.

Le concepite lusinghe di poter in qualche modo migliorare la
loro angustiosa condizione con lasciti di caritatevoli
Testatori, pe' quali è tolta al presente ogni speranza
per la sopravenienza della Sovrana Legge 7. Sett.e 1767.
o con volontarie corrisponsioni derivanti dalla pietà
de' rispettivi Parrocchiani, o con qualche altro provido
mezzo derivante dalle Religiose Sue disposizioni

hanno

hanno fatto ancora sino al presente all'esercizio, ed uso di quelle legittime Canoniche azioni, che competono ad essi Parrochi per avere in giusta mercede, e premio delle loro fatiche un bastevole modo di sussistenza, massime nelle circostanze in cui si ritrovano, che essendosi di molto aumentato il numero delle Anime alla loro cura affidate, ridotte in alcuna di esse Parrocchie sino a trè mille, si veggono costituiti nella ben ragionevole necessità di aggravarsi del peso di Capellani, ed Assistenti subalterni, onde poter supplire alle spirituali esigenze; e mancando quindi le sorgenti di un congruo sostentamento non possono più oltre differire di rivolgersi alla esemplare giustizia di V.a S.a rassegnando nelle misure della maggiore, e studiata moderazione le loro fervide instanze; onde in confronto di esso opulentissimo Capitolo resti deciso;

Chè dalla massa delle Rendite provenienti da Quarteri delle Contrade, e Borghi situati ne' limiti delle rispettive Parrochie, che vengono goduti da essi Sig.ri Canonici, che non hanno alcun peso di prestarsi alla Cura delle Anime di essi Parrochiani contribuenti li Quarteri pred.ti, non possa esser negato ad essi Parrochi discreto e conveniente augumento di Rendite con annuali proporzionate corrisponsioni bastevoli al loro congruo necessario sostentamento; il che unicamente deciso in punto di ragione, e con la scorta di ogni Ecclesiastico diritto, delle Leggi, e de Sovrani Giudizj in tale proposito seguiti, avranno poi luogo in linea di

quantitativo con tutti li più proporzionati esami di fatto, e delle rispettive circostanze gli effetti tutti, che saranno di giustizia, verificabili anco ne modi, e forme, che saranno credute opportune dal Rev.mo Capitolo suddetto: Pariebus

1796. 10. Aple in Pd.o

Che sia rimessa ai Savj

Consiglieri

S. Piero Girolamo Venier — S. Girolamo Condulmer

S. Franc.o Lippomano — S. Lodovico Morosini

S. Zuan Mattio Balbi — S. Girol.o Ant.o Bragadin } C. 40 l.

1796. 10. Aple

S. Filippo Balbi Savio in Settimana —

Di Ordine Sopra Supplica delli Parrochi della Città di Udine in Causa avanti l'Ecc.mo Pien Coll.o con il Capitolo de' Canonici della Catedrale di Udine sia accettata, e posta in Cancelleria Ducale, ed intimata alla Parte.

Alessandro Fontana Nod.o

fano,
van-
nne,
ud-

er

:40.

dine
nonii
celt

Strnute

3

ex libro 9°
Actal
fol. 73.

~~[illegible]~~ Die Dominico p° Septembris 1566. Indictione nona.

Actum in Sacrario Collegiate ecclesie Beate Marie Maioris de Utino in Capitulo ipsius ecclesie ibi ad sonum Campane more solito congregato, cui interfuerunt R.di D.ni Vincentius de Porro Decanus, Io. Nicolaus de Tricano, Hieronimus de Zucco, Antonius de Susanis, Petrus de Zangis, Hieronimus Maximus, Alexander Quitanus, Nicolaus Dingo, et Alexander de Partistagno omnes Canonici Prebendati, et apud ecclesiam premissam personaliter residentes. Coram quibus comparens R.dus et excell. iurisconsultus D. Leonardus Strinerus eorum Concanonicus, et rector ecclesie sive Capelle Sancti Petri in capite Burgi Aquileie Utini, ex causis ut dixit, rationabilibus que movent animum suum, capellam sive ecclesiam predictam S.ti Petri cum omnibus iuribus, et pertinentijs suis, in predictorum Dominorum Decani, et Canonicorum manibus pure, libere, et simpliciter renunciavit, et resignavit, quam resignationem ijdem Domini Capitulantes statim admittendam duxerunt, et admiserunt omni meliori modo etc.

Presentibus R.do D. Joanne Baptista Sipolo Scolastico Utinen. et Dominico de Farla servitore prefati R.di D.ni Decani Testibus habitis, et rogatis.

ex lib. 9°.
Acta
fol: 198. t°.

Die Veneris p°. Maij. 1573.

R.di D.ni Vincentius de Perro decanus, Can.ci et ~~Capli~~ Capitulum Collegiatę ecclesię Beatę Marię Maioris de Utino in Sacrario ipsius ecclesię in termino edicti ~~et~~ supra[...] de nove congregati ~~[...]~~, honestis de causis animum suum ~~Deinde ne Parochiani~~ moventibus, ~~terminum~~ ipsius edicti in eodem statu ex Offitio prorogauit ad diem .XV. mensis presentis.
Deinde ne Parochiani, et subiecti Curę predictę ecclesię Paderni in defectum Curati, aliquid dispendij, et incomodi, ac damni patiantur, unanimes deputarunt in Vicarium ad curam ecclesię dicti loci Paderni, donec ~~[...]~~ seperinde servatis servandis prouideatur. Ven. D.num Presbiterum Ioannem de Monachis Utinen. presentem, et onus subeuntem.

~~Die Veneris 6 [...]~~

~~R.di D.ni decanus, et Can.ci Collegiatę ecclesię Utinensis Capitulariter congregati in ipsa ecclesia ante Sacrarium, donec de legitimo rectore prouideatur ad ecclesiam Parochialem S.ti Andreę de [...], cuius dispositio et prouisio ad ipsos D.nos decanum, et canonicos tanquam illius ordinarios Collatores [...] pertinet, deputarunt pro nunc ad continuandum et exercendum Curam in ea nomine ipsius R.di Capituli, D. Presb.rum Baptistam de [...] presentem, et acceptantem cum onere, et honore consueti~~

~~Presentibus Ven. D. Presb.ro Ioanne de S.ta [...] Utinen., et Presb.ro Sebastiano Boetio, testibus [...], et rogatis~~

ex lib. 9°.
Acta
fol. 271.

ex lib. 9.
Acta
fol 172.

In Christi Nomine Amen. Anno Nativitatis eiusdem Millesimo quingentesimo septuagesimo secundo, Indictione XV. Die vero Mercurij nono Januarij. Actum Utini in Sacrario Collegiatę ecclesię Beatę Mariae Maioris, ~~[illegible]~~

~~[illegible]~~

Ubi Rdi Domini Ioannis Nicolaus de Archano Vicedecanus, Hieronimus Sauorgnano, Hieronimus de Zucco, Petrus de Zampis, Antonius Surana, Leonardus Stainer doctor, Nicolaus Iingo, Aurelius Raimundus, et Fabius de Sanctis Canonici Utinen. in Sacrario eorum ecclesię Collegiatę Congregati, stante vacatione Vicariatus Villę Zugliani per mortem q. Ven. D. Pauli Sauorgnani ultimi eius rectoris nuper defuncti, deputarunt, et elegerunt pro nunc in Vicarium Ven. D. Presbm Danielem de Bidischinis de Campoformio, ne Parochia ipsa in divinis patiatur, quousque de rectore idoneo provideatur.

Praesentibus Nob. D. Tereo Arcoloniano Cive Utini, et D. Nicolao Meliana Notº Utini Testibus habitis.

ex relatione egreg. q. Prime
Brunelechi Notarij.

ex
9
Acta
fol

ex lib: 9°. Acta fol. ..

Die Sabbati 23. Novemb.is 1577.

Coram R.dis Domini Io: Bapta Persio Decano, Io: Nicolao de

Die Veneris 6. xbris 1577.

ex libro 9°. Acta fol. 271

R.di D.ni Decanus, et Canonici Collegiatę Ecclesię Utinensis Capitulariter Congregati in ipsa ecclesia ante sacrarium, donec de legitimo rectore provideatur ad ecclesiam Parochialem S.ti Andrea de Luvignano, cuius dispositio, et provisio ad ipsis D.nis Decanum, et Canonicos tanquam illius Ordinarios collatores pertinet, deputarunt pro nunc ad continuandum, et exercendum curam in ea nomine ipsius R.di Capituli, D. Presb.rum Baptistam de Iuliani presentem, et acceptantem cum onere, et honore consuetis.

Presentibus Ven. D: Presb.ro Ioanne de S.to Foca Mansionario Utinen., et Presb.o Sebastiano Boetio. Testibus habitis, et rogatis

ex lib. 9°. Anno Nativitatis eiusdem

ex lib: 9°
Actar
fol. 220: t°

Die Sabbati 23. Novemb.is 1577.

Coram R.dis Dominis Io: Bapta Perrio Decano, Io: Nicolao de Avcano, Hieronimo Sauorgnano, Hieronimo Zucco, Leonardo Stainero Doc:, et Hectore de Caporiaco Canonicis Utinen. in Sacra=rio Collegiatę ecclesię Beatę Marię Maioris Capitulariter congregatis, quam plures eo[rum] constitus R.mus in Christo Pater D. Iulius Superchius Dei, et Apostolicę Sedis Gratia Episcopus Caprulanus, et Rector Parochialis ecclesię S.ti Andreę de Lumignaco ad collationem prefati R.di Capituli pleno iure pertinentis, honestis ut dixit, et rationabilibus causis permotus, eandem ecclesiam S.ti Andreę cum omnibus suis iuribus, et pertinentijs, per Dationem dexterę ipsi D.no decano totum Capitulum representanti, pure, libere, et simpliciter in eiusdem decani, et Capituli manibus renuntiauit, ac resignauit, instans hanc suam resignationem admitti. Sicuti statim ab eisdem D.nis Decano, et Canonicis sui Capituli nomine acceptata, et admissa fuit, hoc et omni meliori modo.

Presentibus ibi in Sacrario Egreg.s D. Iosepho Boetio Organista et D. Lancilotto Palmeni, ciuis Utinensibus. Testibus habitis, et rogatis.

# Volume
di Documenti, Decreti,
Scritture, Memorie,
ed altre Carte
pubbliche e private,
che han servito a difesa del Capitolo Metropolitano di Udine
nella nuova Vertenza
tra esso ed i Parrochi della Città
per lo Quartese del Territorio della medesima
nel 1796.

# Catalogo
## di quanto si contiene nel presente Volume.

Parte Prima.


Dottrine Canoniche sopra le Decime, e le Parrochie. pag. 1.

Dottrine Canoniche sopra il Giuspatronato, e la Congrua. pag. 2.

Passo del Concilio di Trento mutilato e falsificato dai Parrochi di Udine nelle loro Stampe 1723. e 1796. pag. 3.

Il Passo medesimo Genuino, quale si trova in tutte le edizioni del Concilio. ivi.

Estratto di Documenti per servir di difesa al Rev.mo Metropolitano Capitolo di Udine contro la nuova insorgenza dei RR. Parrochi di essa Città in proposito del Quartese. pag. 5.

Costituzione del Patriarca Gregorio di Montelongo per la istituzione in Udine di alcuni Canonici ec. colla metà dei frutti ec. pag. 13.

Costituzione del Patriarca B. Bertrando per l'aumento del numero dei Canonici in Udine, formazione della Collegiata, giunta di Rendite, e restituzione dell'altra metà di obvenzioni, e frutti ec. pag. 14.

Altra Costituzione del B. Bertrando sopra l'istituzione di un Beneficio nella Collegiata di Udine, con presentazione da farsi dal Patrono di Sacerdote idoneo al Decano, o Vice-Decano. p. 15.

Costituzione del Patriarca Niccolò, con cui unisce alla Collegiata di Udine la Pieve di Moruzzo. pag. 17.

Carta di Convenzione tra il Capitolo d'Udine e la Fraterna di S. Cristoforo per l'erezione di quella Chiesa, e per la Dote ec. p. 18.

Carta di Convenzione tra il Capitolo d'Udine e tre sorelle fondatrici della chiesa di S. Lucia per l'erezione della Chiesa medesima e Dotazione ec. pag. 23.

Lettera Ducale al Luogotenente d'Udine dopo la Privazione fatta col Patriarca di Aquileja, perchè tiene conservati illesi i Diritti Giurisdizioni e Consuetudini dei tre Capitoli d'Aquileja, Cividale, ed Udine pag. 24.

Atto del Capitolo Collegiato di Udine sopra un attentato della gente di Poscolle per erezion di Parrochia in S. Niccolò senza saputa del Capitolo, e del Decano Parroco attuale di tutta la Città. pag. 25.

Altro Atto Capitolare sulla stessa materia. pag. 26.

Decreto del Patriarca Francesco Barbaro, con cui distingue e confina le Cure o Parrochie della Città pag. 27.

Rimostranza del Capitolo di Udine al med.mo Patriarca contro i Capellani o Curati d'Udine che trascuravano di andar a prendere dal med.mo l'investitura dei lor benefizj; ed istanza di essere mantenuto nel possesso di questo diritto. pag. 28.

Decreto del Patriarca che esaudisce le suppliche del Capitolo, e che aggiugne qualche osservazione sulle espressioni corse nell' istanza. ivi.


Giuspatr

Giustificazione del Capitolo sulle Osservazioni del Patriarca. pag. 29.
Memoriale del Capitolo Collegiato di Udine a Mons.r Patriarca Dionisio Delfino per occasione del Giudizio 1723. nell'Ecc.mo Pien Collegio in favore dei Parrochi. pag. 31.
Memoriale del Patriarca Dionisio Delfino al Ser.mo Prencipe pel Capitolo d'Udine pag. 32
Intromissione dei tre Ecc.mi Avvogadori del Decreto dell'Ecc.mo Senato di Deputazione di Causa 10. Giugno 1723. per suppliche dei Parrochi d'Udine ecc. pag. 36
Decreto di Senato che approva l'Intromissione stessa. ivi.
Lettera di Risposta del Ser.mo Prencipe al Patriarca Dionisio Delfino. pag. 37.
Supplica dei Parrochi d'Udine al Ser.mo Prencipe. pag. 38.
Ducale al Luogotenente d'Udine, con cui s'impone ai Parrochi di non più dover molestare il Capitolo in proposito di Quartesi, con comminazione anche di pene ecc. pag. 39.
Esecuzione data dal Luogotenente al tenore della Ducale ivi.
Scrittura del P. Paolo Celotti Servita Teologo della Ser.ma Republica presentata li 28. Agosto 1732. nella Causa del Quartese, guadagnata già in Collegio dai Parrochi d'Udine contro il Capitolo Collegiato. pag. 41.
Lettera sul proposito del P. Celotti med.mo a persona in Udine. p. 46.
Supplica del Capitolo Metropolitano di Udine, subito dopo la sua Istituzione, al Ser.mo Prencipe, per conferma di Consuetudini e Diritti, di cui erano in attual esercizio i due soppressi Capitoli Patriarcal d'Aquileja, e Collegiato d'Udine. pag. 47.
Ducale di conferma delle Consuetudini e Diritti ecc, e di assicurazione della esenzione di tutte le Rendite state al nuovo Capitolo assegnate colla Bolla di erezione. pag. 48.
Memoriale del Cardinal Patriarca Daniello Delfino Arcivescovo d'Udine al Ser.mo Prencipe pel Capitolo Metropolitano di Udine, contro attentati dei Parrochi della Città. pag. 49
Decreto di Senato, che manda al Deliberativo l'affare del Capitolo Metropolitano di Udine contro i Parrochi. pag. 51
Altro Decreto di Senato, che manda similmente al Deliberativo l'affare di nuove differenze insorte tra il Capitolo Metropolitano ed essi Parrochi. pag. 52.
Due Decreti di Senato, che preservano il Capitolo Metropolitano di Udine dalla nuova imposta Redecima, per lasciare illese le Congrue dei suoi individui, a norma di quanto fu stabilito e convenuto colla Corte di Roma al momento della sua Istituzione. pag. 53.

Parte Seconda.

Lettera ad un Amico, in cui si dimostra, che la nuova pretesa dei Parrochi d'Udine sui Quartesi del circondario della Città ha per base un equivoco malizioso, e due falsi supposti. pag. 55.

Informa

Informazione in compendio per parte del Capitolo Metropolitano di Udine nella vertenza contro i Parrochi d'essa Città, pretendenti un provvedimento sulla Massa dei Quartesi della stessa Città e suo distretto. pag. 59.
Memoria per la nuova Causa del Quartese di Udine contro i Parrochi d'essa Città 1796. pag. 63.
Parte Terza.
Memoriale dei Parrochi in Collegio. pag. 70.
Memoriale del Capitolo all' ecc.ma Consulta. pag. 73.
Informazione degli Spettabili Avvocati Fiscali della Serenissima Signoria. pag. 75.
Informazione dei Consultori in Jure della Serenissima Signoria. pag. 79.
Altro Memoriale dei Parrochi in Collegio. pag. 83.
- Decreto di Senato che taglia le Suppliche dei Parrochi in ordine ai Decreti anteriori, ed alle cose convenute tra Principe in occasione della erezione della Chiesa Arcivescovile di Udine. pag. 84.
Simile, come fu mandato al Luogotenente d'Udine. pag. 85.
- Due altri Decreti di Senato; il primo di sospensione, ed il secondo di conferma del precedente, in seguito a rappresentazioni fatte ai Savj del Collegio dai Contradditori del Consiglio di 40. C. V. e di intelligenze corse tra essi pag. 86.
Registro dei Decreti medesimi negli Atti dell ecc.mo Consiglio di 40. C. V. per ordine degli ecc.mi Capi. pag. 87.
Parte Quarta.
Memoriale dei Parrochi d'Udine all' ecc.ma Avvogaria. pag. 88.
Comandamenti Avvogareschi per parte dei Parrochi d'Udine a S.r Salvador Marconi Intervent. del Capitolo. pag. 89.
Notizia a tre Canonici in Venezia della Scrittura e Comandamenti predetti. pag. 90.
...zione a Sindici per lievo di Pena al Cons.° di 40. C. V. per parte dei ...

# Dottrine Canoniche
## sopra le Decime e le Parrochie.

### Capitular. Caroli M. et Ludovici Pii Lib. II Cap. 36. et 47.

Ecclesiae antiquitus constitutae nec Decimis, nec aliis possessionibus priventur, ita ut novis Oratoriis tribuantur.

Ut Ecclesiae antiquitus constitutae nec Decimis, nec alia ulla possessione priventur.

### Concil. Ticinense Anno 855. Can. XII.

In sacris Canonibus praefixum est, ut Decimae iuxta episcopi dispositionem distribuantur.

### Concil. Triburiense Anno 895. Can. XIV.

Placuit Sancto Concilio, ut secundum Sanctiones Canonum, Decimae et aliae possessiones antiquis conserventur Ecclesiis, sicut in Chalcedonensi Sancto Concilio statutum est capite decimo septimo. Si quis autem in affinitate antiquae ecclesiae Novalia rura excoluerit, Decima exinde debita antiquae reddatur ecclesiae. Si vero in qualibet silva, vel deserto loco ultra miliaria quatuor, aut quinque, vel eo amplius aliquid dirutum collaboraverint, et illic consentiente episcopo Ecclesiam construxerint, et consecratam perpetraverint, prospiciant Presbyterum ad servitium Dei idoneum, et studiosum, et tunc demum novam Decimam novae reddant ecclesiae, salva tamen potestate episcopi.

### Concil. Tridentinum Sess. XXI. Cap. 4.

In iis Ecclesiis, in quibus ob locorum distantiam, sive difficultatem parochiani sine magno incommodo ad percipienda Sacramenta, et divina officia audienda accedere non possunt; novas Parrochias, etiam invitis Rectoribus, iuxta formam Constitutionis Alexandri III., quae incipit, Ad audientiam, constituere possint. Illis autem Sacerdotibus, qui de novo erunt Ecclesiis noviter erectis praeficiendi competens assignetur portio, arbitrio episcopi, ex fructibus ad Ecclesiam Matricem quomodocumque pertinentibus. et si necesse fuerit, compellere possit populum ea subministrare, quae sufficiant ad vitam dictorum Sacerdotum sustentandam; quacumque reservatione generali, vel speciali, vel affectione superdictis Ecclesiis, non obstantibus.

### ex Lib. III. Decretal. De ecclesiis aedificandis Cap. III.

Ad audientiam nostram noveritis pervenisse, quod villa quae dicitur H. tantum perhibetur ab ecclesia parochiali distare, ut tempore hiemali, cum pluviae inundant, non possint parochiani sine magna difficultate ipsam adire. unde non valent congruo tempore ecclesiasticis interesse officiis. Quia igitur dicta ecclesia ita dicitur redditibus abundare, quod, praeter illius villae proventus, minister illius convenienter valet sustentationem habere, mandamus, quatenus si res ita se habet, Ecclesiam ibi aedifices, et in ea sacerdotem, sublato appellationis obstaculo, ad praesentationem rectoris ecclesiae Majoris cum Canonico fundatoris assensu instituas, ad sustentationem suam eiusdem villae obventiones ecclesiasticas percepturum; providens tamen ut competens in ea honor pro facultate loci Matrici servetur. quod quidem fieri posse videtur, cum eiusdem villae dominus viginti acras terrae frugiferae velit ad usus Sacerdotis conferre. Si vero persona Matricis Ecclesiae virum idoneum praesentare distulerit, vel opus illud voluerit impedire, tu nihilominus facias idem opus ad perfectionem deduci, et virum bonum, appellationis cessante diffugio, instituere non omittas.

### Concil. Tridentinum Sess. XXIV. Cap. 13.

In iis quoque Civitatibus ac locis, ubi Parochiales ecclesiae certos non habent fines, nec earum Rectores proprium populum, quem regant, sed promiscue petentibus Sacramenta administrant; mandat Sancta Synodus episcopis, pro tutiori animarum eis commissarum salute, ut, distincto populo in certas propriasque parochias, unicuique suum perpetuum peculiaremque parochum assignent, qui eas cognoscere valeat, et a quo solo licite Sacramenta suscipiant; aut alio utiliori modo, prout loci qualitas exegerit, provideant.

idem

Idem Concil. Trident. Sess. XXV Cap. 12.

Praecipit Sancta Synodus omnibus, cuiuscumque gradus et conditionis sint, ad quos Decimarum solutio spectat, ut eas ad quos de iure tenentur, imposterum Cathedrali, aut quibuscumque aliis Ecclesiis vel personis, quibus legitime debentur, integre persolvant.

Mediolanens.

Die 25 Februarii 1617. Sacra Congregatio Cardinalium Concilii Tridentini Interpretum, auditis utriusque partis Procuratoribus et Advocatis, reque diligenter examinata, censuit Decimas ad ecclesiam Matricem pertinentes non transire ipso iure in Parochialem ecclesiam noviter erectam, sed remanere apud ecclesiam Matricem, nisi eas episcopus novo Parocho ad praescriptum Concilii assignaverit.

Ita in Registro autographo Decretorum eiusdem S.C. Concilii Lib. XI fol. 191. t.

In quorum fidem etc. Dat. hac die 15 Augusti 1719.

P. T. Cambenius Secr.

## Dottrine Canoniche
sopra il Giuspatronato, e la Congrua.

Concil. Tridentinum Sess. XXIV Cap. 12

Nemo cuiusvis dignitatis ecclesiasticae vel saecularis, quacumque ratione, nisi ecclesiam, Beneficium, aut Capellam de novo fundaverit et construxerit, seu iam erectam, quae tamen sine sufficienti dote fuerit, de suis propriis et patrimonialibus bonis competenter dotaverit Iuspatronatus impetrare, aut obtinere possit, aut debeat

Idem Concil. Trident. Sess. XXV. Cap. 9.

Ut igitur debita in omnibus ratio observetur, decernit Sancta Synodus ut titulus Iurispatronatus sit ex fundatione, vel dotatione, qui ex authentico documento, et aliis iure requisitis ostendatur.

ex Bibliotheca Ferraris Tit. Beneficium Artic. II

Non possunt erigi Beneficia ecclesiastica sine congrua dote.

et hanc dotem debet Fundator Beneficii, ad hoc ut habeat legitimum Iuspatronatum, assignare de propriis bonis liberis.

Si quis enim Administrator, executor vel protector loci pii ex illius redditibus, aut ex aliis piorum fidelium contributionibus, largitionibus, et eleemosynis annuis erigeret, non posset episcopus illi Iuspatronatum reservare.

ex eadem Bibliotheca Ferraris Tit. Congrua Artic. II.

Congrua assignata Parocho praesumitur sufficiens, nisi probetur diminuta.

Praesertim si illa fuerit sufficiens pro aliis Rectoribus antecessoribus, qui per longissimum tempus ea contenti fuerunt.

In casu Congruae non sufficientis Parochus non poterit nisi ad supplementum agere, et episcopus debet prius arbitrari circa redditus ecclesiae, si sufficiant, et postea in subsidium cogere populum, vel alio modo providere.

Passo del Concilio di Trento
Sess. XXI. Cap. 4.
mutilato e falsificato dai Parrochi di Udine,
così nella loro Stampa del 1723.,
come in quest'ultima del 1796.

Illis autem Sacerdotibus, qui de novo erunt Ecclesiis noviter erectis praeficiendi, competens assignetur portio, arbitrio episcopi, ex fructibus ad ecclesiam Matricem quomodocumque pertinentibus, qui sufficiant ad vitam dictorum Sacerdotum sustentandam, quacumque reservatione generali, vel speciali, vel affectione super dictis Ecclesiis non obstantibus.

Il Passo medesimo genuino,
qual si legge in tutte le edizioni
del Concilio di Trento

Illis autem Sacerdotibus, qui de novo erunt ecclesiis noviter erectis praeficiendi, competens assignetur portio, arbitrio episcopi, ex fructibus ad ecclesiam Matricem quomodocumque pertinentibus: et si necesse fuerit, compellere possit populum ea subministrare, quae sufficiant ad vitam dictorum Sacerdotum sustentandam. quacumque reservatione generali, vel speciali, vel affectione, super dictis ecclesiis, non obstantibus.

Estratto di Documenti
per servir di difesa al Rev.mo Metropolit.° Capitolo
di Udine contro la nuova insorgenza dei R.R.
Parrochi d'essa Città in proposito del Quadrece.

1263. Il Patriarca di Aquileja Gregorio di Montelongo ad petitionis et supplicationis instantiam Communis de Utino certos Canonicos in predicto loco decrevit ordinandos; ed assegnò loro medietatem reddituum quondam Plebis vacantis, et ecclesiae, quae nunc dicitur S. Volrici; applicando l'altra metà all'Archidiacono d'Aquileja, il quale aveva il diritto di istituire e destituire nelle Capelle di detta Chiesa ecc. — Str. B. pag. 1.

1334. Il Patriarca Beato Beltrando dichiarò Collegiata la Chiesa di S. Volrico di Udine, che ordinò si dovesse chiamare in seguito di S. Maria: stabilì che il Decano fosse il Capo del Capitolo, che avesse de obventionibus duplicem portionem, e che portasse il peso della Cura delle Anime. Restituì alla medesima l'altra metà delle Rendite che il Patriarca Gregorio aveale tolto per applicarle all'Arcidiacono d'Aquileja ecc.; ed ordinò che di queste così restituite una metà fosse pel Decano, e per le Distribuzioni Quotidiane, e l'altra metà formasse le Prebende di quattro nuovi Canonicati ecc. — Str. A. pag. 4.

1358. S. Cristoforo. Supplica della Fraglia di S. Cristoforo al Capitolo Collegiato di Udine per edificar la sua Chiesa ecc. Patto: quod nobis deputetur certa et competens dos dictae Capellae, cum qua Sacerdos, seu Capellanus instituendus ibidem sustentari comode possit, secundum quod est per Sacros Canones institutum, e poi anche ut infra: Facoltà al medesimo ad preces Fraternitatis, che possa in caso di necessità ministrar Sagramenti in dicto Burgo Gemonae. — Str. A. pag. 11.

1367. S. Lucia. Supplica di tre Sorelle Fondatrici al Capitolo per erigere quella Chiesa ecc. Patto: che senza licenza del Capitolo in quella Chiesa non si possano ministrar Sagramenti ecc. Item, che il Jus Patronato di essa, e il Jus di presentare il Sacerdote spetti a dette Fondatrici, ed eredi e successori. Item, quod dictae Fundatrices — Ms. Capit.° A pag. 26.

assignent

assignent et assignare debeant pro dote dictae Capellae, et congruo victu et vestitu unius Sacerdotis, qui ibidem modo legitime instituetur etc.

1401. S. Giacomo. Supplica della Fraterna di S. Giacomo al Capitolo per l'erezion della Chiesa in Mercanuovo. Patti: quod ipsa ecclesia Sancti Jacobi pro sustentatione Sacerdotis seu Capellani etc. per Fradaleam ipsam seu ipsos Fratres sufficienter et bene dotetur etc. Item quod jus patronatus dictae ecclesiae spectet et pertineat ad prefatos Fratres etc. tamquam ipsi fundatores et dotatores etc. — Ib. A. pag. 16.

1446. 1. Maggio. Martino Arcivescovo di Corfu, e Vicario Gen.e d'Aquileja vedendo la Città di Udine assai grande, ac Cives fere innumerabiles, et quod tantus Populus totus de mandato Decani pro tempore ad ecclesiam Matricem concurrit, nec aliquis in dicta Civitate Clericus eucharistiam, aliaque Sacramenta dispensare audet ministrare etc., ordina e vuole, che nelle tre Chiese di S. Cristoforo, di S. Spirito o di S. Giorgio, e di S. Pietro, i Capellani che saranno in seguito dal Capitolo istituiti possint et valeant cuiusvis licentia minime requisita omnia ecclesiastica sacramenta, et quascumque Benedictiones quibuscumque petentibus ministrare etc.; e che perciò si possa nelle medesime tenere il SS.mo Sagramento, e i Sacri Olei etc. — Ib. A. pag. 23

1446. 13. Ottobre. Provvista del Capitolo d'Udine alla Chiesa di S. Spirito in Burgo Cussignaci fatta nella persona di un Mansionario della Chiesa Collegiata, ne de cetero in divinis aliquod pateretur dispendium etc. — Ib. A. pag. 25.

1448. Bolla di Niccolò V., che conferma quanto fu disposto dall'Arcivescovo di Corfu: ma aggiugne in fine, che per hoc nullum jus cuique de novo acquiri volumus, sed antiquum tantummodo conservari. — Ib. A. pag. 26.

1547. Presentazione al Capitolo di un Sacerdote per la Chiesa di S. Pietro di Borgo d'Aquileja, fatta dal Comune ed Uomini di quelle Contrade, uti habentibus jus presentandi ad dictam ecclesiam de jure patronatus dictorum Burgorum etc. — Ib. Capit. e Città pag. 13

1554 Parte presa nell'Ill.ma Convocazione della Città, a suggerimento di Mons.r Bisanti

supressa.

Suffraganeo di Mons.r Patriarca per la scelta di 5. o 6. Chiese più commode, ove riponer il SS. Sagramento, e metter un Parrochiano per la Cura delle Anime. che l'elezione di tali Parrochiani s'abbia a fare per le contrade secondo che saranno divise. e che sieno ricercate le Fraternità a suffragare questa sant' opera, costituendo quel tanto ad anno per pagare li Parrochiani, che li parerà. D. St. pag. 15.

1555. 6. Agosto. Parte della Fraterna di S. Niccolò in Burgo Postellis, di condur, sallariar, et provisionar tre Sacerdoti per officiar et servir d.a Chiesa &. et primo che sia condotto et salariato un Sacerdote dabbene religioso discreto e sufficiente, atto ad aver Cura d'Anime, con mercede annua di Formento ec. Item che detto Sacerdote non abbia alcun titolo nè di Capellano, nè di Parrochiano in d.a Chiesa, ma s'intenda puro mercenario, e condotto a beneplacito di d.a Fraterna. D. St. pag. 16.

1555. 14. Decembre. Trattato in Capitolo per levar la sospensione di Cura d'Anime in d.a Chiesa di S. Niccolò, durantibus Solemnitatibus Natalitiis proxime venturis, impetrata già da Mons.r Patriarca, per essersi introdotta detta Cura da quella Fraterna senza saputa del Capitolo e del Decano, penes quem a fundatione dictae ecclesiae citra semper fuit Cura Animarum huius Civitatis &: e ciò ad istanza D.ni Locumtenentis, il quale avea promesso se curaturum quod omnia recte et suaviter disponentur, quibus ipse non solum interesit, sed etiam preerit; et potissimum quod Curato per Vicinos deligendo stabiles et certi redditus annuatim constituentur, penitus illeso et intacto, atque in nulla parte diminuto permanente Iure Capituli; quodque Curati institutio et confirmatio ad illum pertineat, cui de iure pertinere dignoscitur &. Vol. X. St. I. pag. 29. 30.

1559. 9. Iulii. Parte della Fraterna di S. Giacomo, e Capitoli presi per condur un Sacerdote di Cura d'Anime con salario annuo da essergli pagato dal Camerario della medesima &, ed ammovibile a piacere della medesima. D. St. pag. 33.

1559. 12. Iulii. Supplica della Fraterna di S. Giacomo al Capitolo, per aver nella loro Chiesa più numero di Messe, e altri Divini Uffici, e partecipar in quella dei SS. Sagram. Reg. Capit. e Libri pag. 20.

Sagramenti, per comodità sua, e soddisfazion dei vicini, a scarico dei Curati della Collegiata in tanto Popolo pur troppo impediti &c: e questo senza pregiudizio alcuno del Quartiere, e salva la debita riconoscenza della Matrice Chiesa Principale &c.

1559 D.º giorno. Risposta del Capitolo agli Articoli della Fraterna di S. Giacomo, dove si dice, che un Sacerdote di Cura d'Anime, secondo i Sacri Canoni, non può essere ammovibile a beneplacito di Secolari elettori; e che deve essergli provveduto di bastevole e sufficiente Salario, onde possa il detto Curato onestamente vivere. Il che fatto esso Capitolo sarà presto ad acconsentire, salvo però sempre il suo Quartiere, ed ogni altra ragion sua, alle quali non s'intenda che sia mai fatto pregiudizio alcuno. — Vol. X. Sq. I. pag. 39.

1562. 22. Gennajo. Supplica della Communità del Borgo di Grazzano al Capitolo, perchè in ordine alla sopracitata Bolla di Papa Nicolò V. sia eretta una Parrochia in S. Giorgio, senza però pregiudicar in conto alcuno (come in detta Bolla si contiene) a questo R.mo Capitolo, o alle sue ragioni &c. Che essi Uomini di detto Borgo possano eleggere un Parrochiano, il quale abbia ad amministrar Sagramenti &c, il qual sia approbato e confermato dalle Reverende Signorie Vostre: e per il suo vivere gli volemo dare quanto sarà bisogno, et la Casa &c: e promettono per se e successori ed eredi di mai molestare, nè lasciar molestare in conto alcuno per questa occasione questo Rev. Capitolo, ma di starsi sempre obbedienti come buoni Figli &c. — D.º Sq. pag. 41.

1562. 2. Febbrajo. Assenso del Capitolo a questa nuova erezion di Parrochia; a condizione però, che la Chiesa Matrice quoad ejus fieri, possit minimum dispendium patiatur, neve juribus et privilegijs Capituli praejudicium fiat &c. e quindi Patto stabilito tra le Parti in primo luogo. Quod per hujusmodi constitutionem, sive erectionem Parochiae non derogetur in aliquo, neque ullum praejudicium inferatur Quarterio, quod annuatim dicetur pracsenti Rev. Capitulo teneri, neque propterea Universitas et homines Burgi Grazzani, et pertinentiarum ejus desistant a solutione — D.º Sq. pag. 43.

dicti

dicti Quartesii praefato Capitulo, sed omni prorsus exceptione remota, illud sine ulla diminutione aut detractione pacifice annuatim solvant, et exhibeant ipsi Capitulo, iuxta pristinum morem, et hactenus observatam consuetudinem, uti expresse convenerunt et promiserunt agentes suprascripti. Poi in quarto luogo, che la elezion del Curato in quella Parrochia spetti alla Fraterna. E in sesto luogo, che la Fraterna stessa pro sustentatione ipsius Curati, et ut honeste ac sufficienter vitam vivere possit, teneantur et debeant eidem de sufficientibus redditibus et proventibus annuis providere, ac de domo idonea, prout in Supplicatione praedicta, et Parte capta sub die 16. Ianuarii praeteriti per eosdem promissum et decretum fuit.

1572. Deputazione fatta dal Capitolo ad exercendam Curam Animarum in Burgo de Grazzano di D. Lucio Scarpetta: e ciò ad instanza del Degano e Comunità di detto Borgo, attesa l'assenza, per Bando avuto, del loro Curato Orazio Sabbatino. — Str. A. pag. 48.

1583. Eccitamento e comando di Mons.r Bisanti Suffraganeo e Vic.o Gen.e d'Aquileja alla Fraterna di S. Niccolò, per erezion di Parrochia nella lor Chiesa, e per scelta di Parroco. — Vol. X. ch. n.o 1. pag. 50.

1584. Scelta di Parroco fatta dalla stessa Fraterna di S. Niccolò, e Capitoli in tal occasione: cioè, che essa Parrochia sia di Jus Patronato di detti Uomini e Università di Porcille, e con tutti i privilegi e prerogative dai Sacri Canoni e dal Concilio di Trento concessi alle Parrochie e Fondatori di esse. E, Primo che il Parroco ovver Curato abbia ad esercitar Cura d'Anime; e che la Chiesa di S. Niccolò sia e s'intenda Parrochia e Jus Patronato d'essa Contrada di Porcille. Terzo, che il detto Parroco, ovver Curato aver debba ogni anno di suo Onorario dal Cameraro. In fine Costituto dell'Università ed Uomini di Porcille, quod per erectionem seu constitutionem Parrochiae in ecclesia Divi Nicolai, non est eorum intentio ullo modo derogare, vel aliquod praejudicium facere Quartesio, quod annuatim de Bladis suis R. Capitulo Utinensi dare convenerunt. Ideo Intervenientes pro dicta Universitate praefatum Capitulum reddunt securum, et promittunt, quod ipsa Universitas nunquam ea de causa desistet a solutione dicti Quartesii, sed remota omni exceptione, iuxta pristinum morem, et consuetudinem dabunt. — Ivi pag. 53

1595.

1595. 20. Gennajo. Decreto del Patriarca Francesco Barbaro, che in ordine al Decreto del Concilio di Trento de re huiusmodi edito, (che altro non può essere che il XIII. della Sess. XXIV.), perchè la Città di Udine non careat distributionis Parrochiarum bono, universam Civitatem in octo Partes, idest in otto Parrochias dividit, et distribuit, divisam distinctamque pronunciat, et pro divisa in has otto partes in omne tempus haberi vult, et declarat. Ordinando sotto pene &c. a tutti i Parrochi e Curati &c., ut quisque se suis limitatis finibus contineat, neque terminos Parrochiae, excepto casu necessitatis, transilire aut confundere audeat &c. e riservando alle Parrochie antiche, et earum singulis Decreto presenti erectis, et Parochis qui Parrochiales obtinent &c. tutti i Diritti Parrochiali &c. — Ivi pag. 56.

1595. 1. Giugno.
1596. 5. Maggio.
1597. 9. Giugno.
} Vendite, Affittanze, ed Incanti fatti dal Capitolo del Zuccaree di Udine &c. — M. Capit.° e Città pag. 37. e seg.

1597. 7. Luglio. Supplica del Capitolo al Patriarca Barbaro per essere consenvato nel possesso di dar l'instituzione Canonica ai Parrochi o sia Capellani delle Chiese della Città; quia ad presens nonnulli ex praefatis Parrochis seu Capellanis post distinctionem Parrochiarum factam ab antedicto Illmo D. Patriarcha, non curant, ut fuit consuetum ab eo investituras recipere; non ostante &c. Primarum Curarum dictae Civitatis principaliter semper extiterit verus dictum Capitulum, ut ex publicis patet documentis. — Ex MS. apud me.

1597. 14. 8bre. Decreto Barbaro, in cui osservando, che nella precedente supplica del Capitolo concludere petitur ius investiendi de ecclesias Parrochiales Civitatis Utini sibi conservari; attesi i Diritti &c., iuste petita censens esse prompte concedenda, decrevit Curatos praefatae Civitatis ad idem Capitulum remittendos esse, prout remisit, pro Investitura accipienda. Nella Distinzione poi da esso fatta delle Parrochie, avendo i Canonici asserito nella lor Supplica, di avere egli no a tal azione prestato il loro Consenso; egli in questo Decreto volle correggere li espressione dicendo, che in huiusmodi re egli non fa caso del consenso di una simile collegiata, cum ne Metropolitanae quidem ecclesiae Capituli tractatum aut consilium, minus vero consensum habere compellatur. — Ibid.

1597.

1597. Il Capitolo dopo data l'Istituzione Canonica, giusta l'antecedente Decreto Barbaro, a tre Parrochi o Curati della Città in un istesso medesimo giorno, assegna il luogo di precedenza tra essi; dando il primo posto al Curato o Parroco di S. Cristoforo, il secondo a quel di S. Giacomo, il terzo a quello di S. Niccolò. — L. B. pag. 53.

1597. Eccitamento del Patriarca Barbaro al Capitolo, perchè proveda ex qua convenit via di idoneo Parroco a S. Pietro, nella qual chiesa Parrochiale, tamquam unita Mensae ius habet; stante che era vacante per complures menses, propter assignati victus paupertatem &. — Lib. A. pag. 68.

1597. Parte presa dalla Parrochia di S. Valentino, di dar un accrescimento di D.ti 10. all'annuo Salario del proprio Curato. — Lib. A. pag. 63.

1609. Deputazion del Capitolo alla Cura di S. Giorgio in Grazzano fatta ex nunc per motum provisionis del R.o Aita Curato di S. Niccolò tamquam proximiorem, attesa la prigionia del proprio Parroco R.o Micoli. — Lib. A. pag. 70.

1616. Morte del Patriarca Francesco Barbaro. — Lib. Capit.e e Atti pag. 40.

1623. 6. Giugno. Parte ed Atto della Fraterna di S. Lucia per elezione di Parroco ai Borghi superiori &, con dichiarazione da farsi al Capitolo, che per tal creazione il Parroco non abbi mai da pregiudicare o diminuire l'entrate e Censi che il Capitolo stesso possiede &. — Ivi pag. 41.

1623. 3. Settembre. Presentazione in Capitolo del nuovo Parroco eletto dalla Fraterna di S. Lucia; a condizione espressa, che detto Curato non s'ingerisca punto nè per se nè per altri nel Quartiere di Udine, proprio di esso Molt'Ill.e e Molto Rev.do Capitolo &. — Ivi pag. 44.

1627. Deputazion del Capitolo d'un suo Capellano de gremio in Cooperatorem et Ministratorem Sacramentorum in Parochia S. Nicolai, per aver preso licenza a titolo d'infermità, ed essere andato a Casa sua il Curato D. Daniele Capriteo &. — Lib. A. pag. 77.

1628.

1628. Comparsa in Capitolo di tutti i Curati della Città, per implorar protezione e difesa, in occasion di sequestro dei loro Salarj siti fatto a S. Locumtenentež. | Sty. A. pag. 77.

1668. ovvero 1688. 24. settembre. Ricorso delle Fraterne e loro Capellani e Curati al Seren.mo Principe in occasione di comandata prestanza; in cui si dice che li Capellani e Curati di Giuspatronato delle medesime mai sono concorsi con le Decime del Clero, perchè sono semplici Stipendiarj, e le Fraterne pagano le Gravezze tutte col Laico. | Vol. X. Sty. n.° I. pag. 73.

1696. Parte presa dalla Fraterna di S. Lucia, che in aggiunta dell'annua Rendita di Formento Vino e Denari che è solita corrisponder al suo curato D. Gioseffo Tullio, attesa l'età di lui che s'avvanza, li siano corrisposti ogn' anno in avvenire anco D.ti 12., affinchè debba sceglier a sua compiacenza un Sacerdote, che lo assista nell' amministrazione de' Sagramenti. | Sty. A. pag. 211.

1263.

In Nomine Christi Amen.
Anno a Nativitate eiusdem 1263. Indict.e 7.ma
apud Civitatem Austriam &c.

Rever. Pater et Dom. Gregorius Dei Gratia sanctae Aquilejensis Sedis Patriarcha infrascriptam ordinationem, seu Statutum protulit in hunc modum, videlicet &c.

Ad petitionis, et supplicationis instantiam Dilectorum Nostrorum Communis de Utino, ecclesiae nostrae nihilominus ac ipsius loci utilitate non modica suadente, certos Canonicos in praedicto loco de Utino decrevimus ordinandos.

Volumus, ordinamus, et statuimus ut Medietatem Redditum quondam Plebis vacantis, et ecclesiae quae nunc dicitur S. Vodlici de Utino, Canonici instituendi, cum a nobis instituti fuerint, quod percipere debeant, et habere.

Attendentes autem, quod ex praedicta ordinatione nostra Archidiaconus Aquilejensis in annuis Redditibus non modicum damnum incurrit; considerantes etiam alios ipsius Archidiaconatus Redditus fuisse et esse tenues et exiles, aliam Medietatem Redditum quondam praedictae Plebis vacantis et praedictae ecclesiae S. Vodlici, in compensationem Redditum subtractorum eidem Archidiacono pro se, et Successoribus euis duximus assignandam, investientes ex nunc manu propria eundem Archidiaconum de Medietate Redditum praedictorum.

Praeterea institutionem et destitutionem in Capellis, et inferiorum Sacerdotum et Clericorum in praedicta ecclesia S. Vodlici, ad Archidiaconum Aquilejensem, qui pro tempore fuerit, de cetero volumus, et statuimus, pertinere, &c.

In Cuius rei evidentiam &c., et publicam, et stabilem firmitatem &c.

Bertrandus Dei et Apostolicae Sedis Gratia Patriarcha, ad perpetuam rei memoriam.

Inter alias solicitudines nostras, illa potissimum mentem nostram pervurget, ut in ecclesiis nostrae ordinationi commissis, et in locis insignibus constitutis, Cultus Dominicus, sicut excrevit Populus, augeatur etc.

Nos habito super hoc cum dilectis Filiis Canonicis et [illegible] Capituli ecclesiae nostrae [illegible] diligenti tractatu, de [illegible] sorum consilio et ascensu, Plebem seu Matricem ecclesiam S. Odorici Castri sive Terrae Utinensis nostrae Dioecesis, quae nunc sub B. Mariae vocabulo nuncupatur vulgariter, et eam de cetero sic nuncupari decernimus, ubi divina gratia favente multitudo excrevit fidelium, Collegiatam esse decernimus, eique Praepositurum ecclesiae Sancti Odorici juxta Talmentum ejusdem nostrae Dioecesis, seu ecclesiam ipsam cum omnibus juribus et pertinentiis suis etc. transferimus, et de cetero translatam esse et manere censemus, statuentes, et ordinantes, [illegible] eadem ecclesia S. Mariae Utinensis Collegiata per Nos, ut praemittitur, cum adjectione dictae Praepositurae, et iis quae inferius eidem adjicimus, de novo erecta, deinceps extincto nomine Custodis, qui prius erat Major in ea, per Decanum qui Caput sit Capituli, et de obventionibus duplicem portionem recipiens, Animarum Curam habeat, de caetero gubernetur etc.

Insuper cum sicut ad nostram pervenit notitiam beatae memoriae Gregorius Praedecessor noster, ex certis causis non justis, nec rationabilibus, medietatem Redituum ecclesiae supradictae S. Mariae Utinensis, quae Plebs S. Odorici tunc temporis vocabatur, eidem ecclesiae [illegible] Ministris, nulla servata juris solemnitate, [illegible], ipsamque medietatem Archidiacono Aquilejensi, qui tunc erat, et suis Successoribus assignavit; Volentes ecclesiae praedictae [illegible] providere, ipsamque velut Matricem insignes et populosi [illegible] honoribus et proventibus augmentare, dictam assignationem, quae [illegible] facto non de jure processerat annullamus de nostri Capituli [illegible] lio et ascensu, dictamque Medietatem Redituum, quam vigore praedictae consignationis Aquilejensis Archidiaconus [illegible] vindicavit, in [illegible] vel juribus consistere dignoscatur, auctoritate ordinaria, de consilio tamen et ascensu nostri Capituli memorati, ad jus et proprietatem ejusdem ecclesiae Utinensis revocamus. decernentes, quod de fructibus et obventionibus ipsius Medietatis fiant duae portiones aequales, quarum una inter Decanum et Canonicos residentes, qui tamen Divinis Officiis Interfuerint, pro [illegible] distributionibus dividatur; de altera vero [illegible] constituantur Praebendae pro quatuor Canonicis, videlicet Tristano nato Friderici de Savorgnano, Nicolao Gabrieli q. Henrigini de Vistoris de Cremona, Francisco Missoti de Meduno, et Raymundo Jacobini de Parma Clericis Utinensibus, quos ex nunc ad praedictas praebendas ultra numerum consuetum ibidem Canonicos de novo constituimus et creamus etc.

Datum, et actum in praedicta ecclesia Utinensi sub Anno Dominicae Nativitatis 1334. Indictione 2. Praesentibus etc.

Ex Authentico in Processu A. pag. 5.
penes Rev.^mum Capitulum Metropol. ecclesiae
Utinensis

1348.

Sanctæ Sedis Aquilejensis Dei Gratia Patriarcha Bertrandus Dilecto Nobis in Christo Joanneto qu. Gratii de Lison etc.

Sane tua nobis nuper oblata petitio continebat, quod in præsenti volebas in Ecclesia S. Mariæ Majoris de Utino pro Animæ tuæ remedio unum Beneficium perpetuum instituere, ipsumque de tuis bonis sufficienter dotare etc. reservato tibi, et Hæredibus tuis jurepatronatus in Beneficio supradicto, ita quod sibi liceat quandocumque Beneficium istud vacaverit Decano, vel Vice Decano ipsius Ecclesiæ infra tempus a jure statutum, Sacerdotem idoneum præsentare. Qui Decanus infra unius Mensis spatium dictam præsentationem admittere, ipsumque præsentatum in plena possessione dicti Beneficii ponere teneatur. Quod si non fecerit, ipsius præsentationis admissio ea vice ad Patriarcham, qui pro tempore fuerit, devolvatur. In hujus autem Beneficii constitutione providè statuisti, quod Sacerdos instituendus in eo teneatur, et debeat in Ecclesia prædicta etc. Et nihilominus quando servare contemneret supradicta, debeat ad tui, vel tuorum Hæredum Patronorum querelam per Decanum, vel Vice Decanum ejusdem Capituli ab ipso Beneficio perpetuo removeri: Ut autem hujus tui Beneficii institutio perpetuum vigorem obtineat, supplicasti Nobis humiliter, ut eam dignaremur admittere, et auctoritate ordinaria communire. Nos igitur tuis supplicationibus

inclinati

in dicti oblationem, institutionem, et ordinationem prefatas admittimus, et auctoritate nostra, et confirmationis nostre patrocinio communimus etc.

Dat. in Utini in Nostro Patriarchali Palatio die 4 mensis septembris. Anno Dominice Nativitatis 1343.

1351.

Nos Nicolaus Dei Gratia Sanctę Sedis Aquilejensis Patriarcha, Bonę Memorię Bertrandi Patriarchę Aquilejensis Prędecessoris Nostri Devotionis, et Virtutum merita, aliaque gesta ipsius laudabilia recensentes, apud Bonorum omnium Retributorem promereri, velimus et reputamus consonum rationi, si absque Nostrę Ecclesię lęsione Ecclesiam Nostram S. Marię de Utino Nostrę Aquilejen. Diecesis, in qua ejus Venerabile Corpus requiescit, non solum spiritualibus, verum etiam, quantum cum Deo, et justitia possumus, donis, et gratiis temporalibus ampliamus etc. Hac igitur moti consideratione Plebem Sancti Thomę de Moruzio dictę Nostrę Diecesis, cui Animarum imminet Cura etc., dictę Ecclesię S. Marię de Utino, ejusque Capitulo, habitis diligentibus tractatu, et deliberatione super hoc cum D.D. Filiis Nostris Decano, et Capitulo Ecclesię Nostrę Aquilejen., et ipsis consentientibus, et approbantibus, concedimus auctoritate ordinaria, unimus, et incorporamus perpetuo cum omnibus fructibus, redditibus etc.

Et ne forte cultus in eadem Plebe de Moruzio negligatur Divinus, volumus, et mandamus, quod in Plebe eadem per dictos Decanum, et Capitulum Ecclesię S. Marię de Utino idoneus instituatur Vicarius, per quem cura exerceatur Animarum, et deserviat laudabiliter in Divinis etc.

Datum, et actum in Nostra Ecclesia Aquilejen. die 3 Novembris Anno 1351.

Convenzione con la Fraterna di S. Cristoforo.
1358 17 Aprile.

In Christi nomine Amen. Cum discreti Viri Candidus Notarius, et Melchior Pelliparius de Utino Procuratores, et Sindici Fraternitatis S. Christophori in Burgo Glemonæ Terræ Utinen. proposuerunt construere unam Capellam de novo in dicto Burgo juxta Puteum ad honorem Dei, et Virginis Mariæ, Matrisque ejus sub nomine, et vocabulo Gloriosi Christophori Martyris Procuratores, et Sindici ejusdem Fraternitatis nomine, et vice ipsius postulaverunt devote a Venerabilibus Viris D. D. Decano, et Capitulo Ecclesiæ S. Mariæ de Utino Aquilejensis Diœcesis, ut pro Dei reverentia, cum ad hoc habeant licentiam a Rev. Patre, et D. D. Nicolao Dei Gratia S. Sedis Aquilejensis Patriarcha, concedant eis Capellam super quibus per dictos D. D. Decanum, et Capitulum habita deliberatione matura, eandem volentes Fraternitati prædictæ, quantum possunt favorabiliter complacere eisdem Procuratoribus, et Sindicis concesserunt dictam Capellam suis pactis, forma, et conditionibus infrascriptis tam per ipsos D. D. Decanum, Canonicos, et Capitulum ex parte una, quam per dictos Procuratores, et Sindicos nomine totius Fraternitatis expresse coram dicto D. Patriarcha ob ipso approbante, approbatis et premissis astantibus eidem D. Patriarchæ, D. D. Episcopis infrascriptis licentiam concesserunt etc, quod prius deputetur certa dos, et competens dictæ Capellæ, cum qua Sacerdos, seu Cappellanus instituendus ibidem substentari commode possit, secundum quod est per sacros Canones institutum, etiam quod

interim

interim duo, vel tres boni Viri obligent se ad dandum ex nunc Sacerdoti, seu Capellano annis singulis septem Marchas denariorum Aquilejensium, donec per dictam Fraternitatem empti fuerint redditus equivalentes, ita quod Sacerdos possit commode sustentari:

Ad quod presentes Viri Salidosius qu. D. Federici de Andriotis de Utino, Melchior Pelliparius predictus filius quon. Odorici dicti Crema Pelliparii, et Julianus Faber de dicto Burgo se, et bona ipsorum omnia mobilia, et immobilia obligantes promiserunt in presentia predicti D. Patriarchę se annis singulis daturos dicto Sacerdoti Marchas septem predictas, donec empti fuerint equivalentes redditus, ut est dictum.

Secundo. Concesserunt etiam prefati Domini Decanus et Capitulum ad preces dictorum Sindicorum, seu Fraternitatis, quod Sacerdos, seu Capellanus dictę Ecclesię potestatem, seu auctoritatem habeat audiendi confessiones Infirmorum in dicto Burgo, et absolvendi confitentes, ac eis injungendi penitentiam salutarem, ac eis necessitatis tempore conferendi Corpus Dni Nostri Jesu Christi necessitate occurrente, videlicet quando non possint absque imminenti periculo ad majorem, seu matricem Ecclesiam habere regressum, et ut dicta Ecclesia, seu Capella celerius perficiatur, concesserunt similiter, quod omnes oblationes primi anni constructionis dictę Capellę quomodocumque pervenerint, convertantur in fabricam et ad fabricam dictę Capellę, excepto quod si contingat eandem Capellam consecrari infra primum annum, uo. predicti Decanus, et Capitulum habeant, sicut habere debent anno primo elapso.

Tertio. Convenerunt etiam, quod de oblationibus fiendis per dictam Fraternitatem in Missis ipsorum faciant sicut placet, sed de oblationibus, quæ pervenerint aliunde, medietas cedat ad Dominum Decanum, et Capitulum antedictum: alia vero medietas in partes duas dividatur, quarum una Sacerdoti dictæ Capellæ ultra dictas septem Marchas, seu redditus emendos deveniat alia vero pars pro fabrica dictæ Ecclesiæ, seu Capellæ deputetur

Quarto. Insuper, quod Capellanus, seu Sacerdos dictæ Capellæ per Fraternitatem, seu Sindicos eorum præsentetur Domino Decano, et Capitulo supradictis examinandus per eos, qui si sufficiens fuerit ipsi eundem ........ per eundem, seu ipsius successores.

Quinto. Item cum de territorio, ubi dicta Ecclesia construi, seu ædificari debet, solvantur dictis Decano, et Capitulo jure livelli duodecim denarii Aquilejenses, quos olim solebat Gamberius faber tunc tenens dictum Territorium Camerario dictæ Fraternitatis, qui nunc sunt, et pro tempore fuerint se obligent prout Camerario; qui nunc sunt nomine suo, et successorum suorum, et totius Fraternitatis obligaverunt ibidem dictos denarios decem Capitulo antedicto, donec emerentur redditus duodecim denariorum persolvendos dicto Capitulo in loco alio competenti.

Sexto. Postremo ad hoc, ut in futurum nulla possit oriri materia quæstionis coram dicto Domino Patriarcha ordinatis, et firmatis omnibus supradictis sic, et taliter est per dictas partes conventum, et stabilitum, quod dicta Capella nullam Sepulturam,

nec

nec jus sepulturę habeat, Eucharistiam, nec Pęnitentias nisi sicut expressum est, nec alia Sacramenta Ecclesiastica conferre, seu ministrare, nisi Infirmis, et in casu expressę, et manifestę necessitatis, nec sponsalia benedicere, nec post Partum mulieres ad Ecclesiam introducere, quę omnia ad Matricem Ecclesiam pertinere noscuntur; et quod Sacerdos, seu Capellanus, qui pro tempore fuerit in omnibus subsit Decano, et Capitulo majoris Ecclesię Utini, sicut alii Capellani ejusdem Ecclesię, et eis humiliter obediant in licitis, et honestis.

Acta hęc sunt in Burgo Slemonę prędicto in loco, ubi prędicta Capella est inchoata, in qua in instanti post hęc idem D. Patriarcha cum adhęrentibus sibi Episcopis suprascriptis primum posuit lapidem angularem anno Dominicę Nativitatis 1356. die 17 Mensis Aprilis Indictione, pręsentibus Rever. Patribus Dominis Joanne Spoletano, Jacobo Feltrense, et Bellunense, Fratre Petro Concordiensi, Fratre Joanne Emoniensi, Fratre Bartholomęo Caprulano, Fratre Marcolino Torsionensi Episcopis, et Venerabilibus Viris Dominis Fratre Michaele Abbate Monasterii S. Marię de Sesto, Joanne Pavisoli Canonico Aquilejensi, Martino Varense Plebano Plebis S. Marię in Quadrubio Aquilejensis Diecesis, et aliis pluribus in multitudine copiosa.

Et ego Bertrandus quondam S. Coronelli de S. Vito Concordiensis Diecesis, Utini Aquilejensis Diecesis habitans, Imperiali auctoritate Notarius Publicus ex commissione mihi facta per Sereniss. Principem, ac Beatiss. in Christo Patrem, et D. Philippum de Alanconio, miseratione Divina Sabinensem Episcopum Sacrosanctę Ecclesię Cardinalem, et Patriarcham tunc Aquilejensem dignissimum, prout in notis, et abbreviaturis

aturis olim circumspecti Viri Paulini Notarii tunc temporis prefati Domini Nicolai Patriarche scribe inveni; nil addens, vel minuens, quod sensum mutet, aut variet intellectum, fideliter publicavi, signoque cum nomine meis appositis consuetis in testimonium premissorum.

Antescriptam fundationem ex libro in folio cooperto coreo rosso inscripto Liber Privilegiorum, Testamentorum, et aliorum Instrumentorum etc. existente in Archivio Reverendissimi Capituli Civitatis Utini educere fecit sic requisitus Petrus a Richa Veneta auctoritate, et de Collegio Utini Notarius, et se facta incontractione cum signo de More subscripsit.

Utini 12 januarii 1663.

# 1367. 30. Marzo.

In Christi Nomine Amen, ac B. M. V. Matris ejus, Sanctaeque Luciae sub cujus vocabulo, infrascripta Capella construi debet. Amen. Anno Nativitatis ejusdem Dni Nri Jesu Christi Millesimo Trecentesimo sexagesimo septimo Indict.e 5. die penultima Martii.

Actum Utini etc.

Cum discretae Mulieres D. Lucia, Benvenuta, et Ursula Sorores filiae q.m Jo. de Mulactis de Utino, ut oraculo vivae vocis exposuerunt ibidem, proposuerint construere, et construi facere unam Capellam de novo in Burgo Superiori Utini intra limites dictae Collegiatae ecclesiae S. Mariae de Utino sub nomine et vocabulo S. Luciae Virginis.

Praedictae DD. Lucia, Benvenuta, et Ursula Sorores postulaverunt devote ab infrascriptis Ven. Viris DD. Decano, Canonicis, et Capitulo praenominatae Ecclesiae Collegiatae Sanctae Mariae de Utino, ut per omnipotentis Dei misericordiam praefati infrascripti DD. Decanus, Canonici, et Capitulum concedant eis gratiam, et eorum praestent assensum Capellam huiusmodi construendi.

Super quibus per infrascriptos DD. Decanum etc. sub pactis et forma, et conditionibus infrascriptis plenam licentiam concesserunt etc.

Primo quod dicta Capella cum Sacerdote ibidem constituendo, et ae successoribus suis sit, et esse debeat subjecta dictae Collegiatae ecclesiae Sanctae Mariae etc. sicut et quomodo sunt aliae Capellae dictae ecclesiae etc.

Item quod antequam dicta Capella incipiatur construi, dictae DD.na Fundatrices assignent et assignare debeant pro dote dictae Capellae, pro congruo victu et vestitu unius Sacerdotis, qui ibidem ad praesentationem dictarum Fundatricum, et earum Haeredum et Successorum suorum etc.

Item quod Jus patronatus et praesentandi Sacerdotem in dicta Capella spectet et spectare debeat ad dictas Fundatrices suos Haeredes et Successores etc.

Tratto da un Processo autentico ms. segn. A.
pag. 26. del Capitolo metropol.o d'Udine.

1445. 19. Giugno

Franciscus Foscari D. G. Dux Venet.^um^ Nobb. et Sapientibus viris Matthaeo Victuri de suo Mandato Locumtenenti Patriae Fori-Julii, et Successoribus suis Fidelibus dilectis S.

Sicut vobis notissimum esse potest, devenimus ad Transactionem, conclusionemque Transactionis, et Concordiae dudum praticatae cum Rev.^mo^ Dom. Cardinali Aquilejensi Camerario Apostolico in facto Patriarcatus, et Patriae Aquilejensis, per quam Transactionem sibi damus et libere relaxamus Terras Aquilejae, S. Danielis, et S. Viti, et earum omnium in Temporalibus, et Spiritualibus, sicut per alias Nostras, et per copiam Instrumenti videre potestis: Veruntamen vobis declaramus, et mandamus, quod omnes jurisdictiones, Jura et Consuetudines Capitulorum et Canonicorum Aquilejensium, Civitatensium, et Utinensium observetis, et faciatis inviolabiliter observare, sicut etiam alias vobis, et Predecessoribus vestris scripsimus et mandavimus. Nam per hanc Concordiam, et Transactionem dictis eorum Privilegiis, Jurisdictionibus, et Consuetudinibus in nihilo derogatur; immo volumus quod eis manuteneantur, et conserventur, sicut tempore Patriarcharum predictorum a tempore nostri Dominii usque in hodiernum diem conservatae fuerunt; et si forte aliquid innovatum, vel immutatum esset, faciatis in pristinum statum, et conditionem omnino restitui, et per futura tempora observari.

Datum in Nostro Ducali Palatio die XIX Jun. Ind. 8 1445.

Franciscus della Siega Canc

Ex Actis Collegiati Capituli Utinensis
scribente [illegible]
X [illegible]

Die sabbati XIIII. Decembris 1555. mane post com-
pleta Missarum solemnia.

Convocato Capitulo de more ad sonum campanae in sacrarium interius Collegiatae ecclesiae Beatae Mariae Majoris de Utino nos intervenientes R.di D.ni [illegible] de Pulcinio Vicedecanus, Marcus [illegible] de Sanctis, Michael de Lampis, Hieronymus de Zucco, et Josephus Justae, hi vocem habentes, nec non Joannes Nicolaus de [illegible], Hieronymus [illegible] de la Bred[illegible], Joseph Ciprianus et [illegible], hi vocem [illegible], omnes Canonici praebendati, et personaliter residentes penes dictam ecclesiam, totum ejusdem Capitulum facientes, quoniam pro nunc plures [illegible].

[illegible] novae [illegible] Parochiae inscio dicto Capitulo, et irrequisito R.mo D.no Episcopo [illegible] eius Decano*, [illegible] quem a fundatione praedictae ecclesiae [illegible] per vicinos et habitatores Burgi Postcollis erectae in ecclesia S.ti Nicolai in dicto [illegible], cuius [illegible] cura, et [illegible] fuit per Literas R.mi et Ill.mi D.ni Patriarchae [illegible] ad instantiam ipsius R.di Capituli suspensa, usque dum eius R.ma Dominatio in [illegible] personaliter commearit, R.dus D.nus Vicedecanus antescriptus exposuit [illegible] Marco Antonio de Sanctis, et Joseph Cipriano [illegible] heri a Cl.mo D.no Locumtenente in Castrum accitum, ubi eius Magnificentia humanissimis [illegible] cohortatus est ipsos, curent, ut R.dum Capitulum [illegible] se removeat a suspensione [illegible] praedictae Parochiae, a [illegible] R.mo D.no Patriarcha impetratae, et [illegible] durantibus solemnitatibus [illegible] proxime venturis, ne [illegible] vicinorum Burgi [illegible] in Divinis elanguescat, aut etiam penitus refrigescat, et [illegible], promittens se curaturum quod omnia [illegible], et [illegible] disponentur, quibus ipse non [illegible], sed etiam [illegible]; et [illegible] quod Curato per vicinos deligendo stabiles [illegible] annuatim constituentur [illegible], illaeso et intacto, atque in nulla parte diminuto permanente [illegible] capituli; quodque Curati institutio, et confirmatio ad illum pertineat, cui de iure pertinere dignoscetur. Quibus auditis praefati D.ni capitulantes dix[illegible] de praemissis omnibus commonefaciendum esse tum R.mum D. Patriarcham, tum etiam R.mum D. [illegible], cuius animi sententiam de huiusmodi Parochia erigenda adhuc se ignorare dixerunt; et quatenus assentiatur, constituet [illegible] aliquem procuratorem [illegible] ad praestandum consensum, et [illegible], decernentes [illegible] ad utrumque [illegible], quarum conscriptionem mihi Cancellario [illegible] miserint, et registratae sunt in Libro Literarum fol. [illegible]

* sic erat Michael a Turre, qui decanatum in Commendam obtinebat, quique postea illum resignavit in favorem Caroli de Morelo

Die Dominico XV. Decembris 1555.
Indict.ª XIII. a Vesperis.

Uni in Sacrario ecclesiae [illegible] Beatae Mariae Majoris ad sonum Campanae iuxta solitum congregato Capitulo, cui interfuerunt R.di D.ni Hieronymus de Puteinico Vicedecanus eccl.ae [illegible] Canonici praebendati et [illegible] [illegible] [illegible] alii. Quo ad [illegible] [illegible] [illegible], nempe Spectabilibus iureconsultis Dominis Marquardo de Susanis, et Iosepho de Abbatibus iterum [illegible] R.dum D.num Vicedecanum ante-scriptum proposita fuerunt quaecumque sibi et [illegible] [illegible] dies tertius per [illegible] D.num Locumtenentem exposita sunt [illegible] [illegible] suspensionis curae Animarum in [illegible] Parochia de [illegible], qui tolli, et amoveri petierunt intervenientes [illegible] [illegible] dicti Burgi Postcollis; et quum petitum fuisset, quid agendum in praemissis, ne quod damnum, aut praeiudicium generetur iuribus tam R.mi D.ni Decani, quam ipsius R.di Capituli, [illegible] mandato dictorum Dominorum. Capit. [illegible] per me Cancellarium ibi recitatis literis, quas proxime a R.mo et Ill.mo D. Patriarcha Aquileiensi acceperunt, et multis ultro citroque dictis, tandem deliberatum fuit, ut praefatus R.dus D. Vicedecanus una [illegible] [illegible] D.nis Marco Antonio de Sanctis, Vincentio de Parzo, et Hieronymo Savorgnano conveniant R.mum D. suffraganeum et Vicarium Patriarchalem; et ab eius R.ma Dominatione perquirant, et intelligant seriem, et [illegible] huiusmodi suspensionis ab ipso R.mo D. Patriarcha emanatae, et ipsum orent, dignetur agere cum dictis intervenientibus Burgi Postcollis, ita ut permittant talem suspensionem procedere, [illegible] [illegible] praefatus R.mus D.nus Decanus responsum dederit Literis Capitularibus ante hos triginta dies ad eum datis; talis enim [illegible] et discensus principaliter pertinet ad ipsum D.num Decanum (penes quem est Cura Animarum huius Civitatis) non autem ad dictum Capitulum. Praeterea aud. et intellecta serie Literarum mihi Cancellario heri capitulariter commissarum, mandarunt eas ocyus expediri

Decreto del Patriarca Franco Barbaro
20. Zennaro 1595.

1595. 20. Januarii

Illmus et Rmus in Christo Pater, et DD. Franciscus Barbarus Dei et Apostolicae Sedis Gratia Patriarcha Aquilejensis existens in Camera Audientiae Palatii Patriarchalis Civitatis Utini, infrascriptum condidit Decretum.

Civitatem Utini amplitudine loci, ac Civium numero longe lateque in Vicos, et diversa membra dispersam, egregia tamen partitione dispositam, ut licet hactenus distinctione Parochiarum, propriorum Parochorum procuratione, Ecclesiarum Parrochialium commodo et usu caruerit, et incerto quodam spirituali gubernio, non sine animarum periculo usa fuerit, cum in normam aliquam, et distinctam formam distribuere, qui ante nos fuerunt, non commode fortasse potuerint, Divina Providentia factum est, ut ea res ad officium nostrum pertinere aliquando coeperit. Cum autem nos etiam perspecta locorum qualitate, et Tridentini Concilii Decreto de re huiusmodi edito, satis diu laboraverimus, ut rem magnis septam difficultatibus in aliquem statum referremus, nihil adhuc tamen efficere, intercurrentibus occupationibus, quae nos alio, vel invitos, adduxerunt, potuimus, tandem aliquando, favente Dei gratia, ne Civitas Utinensis illo careat, quo primariae laetantur et fruuntur Civitates, distributionis Parrochiarum bono, praefati Concilii Tridentini Decretum exequuti, universam Civitatem in Octo partes, idest in Octo Parochias dividendam et distribuendam duximus, ut praesenti Decreto distinguimus, divisam distinctamque pronuntiamus, et pro divisa in has Octo partes in omne tempus haberi debere, reputari, et iudicari volumus, et declaramus. Inhibemus autem omnibus, et singulis Parochis, et Curatis, et cuiusvis gradus Sacerdotibus Curam Animarum quocumque nomine ac titulo, apud aliquam Ecclesiarum Parochialium, seu Curatarum, in dicta Civitate exercentibus sub poena suspensionis a Divinis, et aliis arbitrio nostro iuxta transgressionem et contumaciam irremissibiliter infligendis, ut quisque se suis limitatis finibus contineat, neque terminos Parochiae, excepto casu necessitatis, transilire et confundere audeat. Parochialia vero iura quibusque Parochiis, et earum singulis Decreto praesenti erectis, et Parochis qui Parochiales obtinent, seu imposterum obtinebunt, volumus omnia integra, illibata et salva esse, nec ullo aut superiorum temporum abusu, licentia vel praetextu imminui, aut violari posse.

Die antedicto 20. Januarii 1595.

Ego Joannes Bottana Cancellarius Patriarchalis Aquilejensis de mandato Illmi et Rmi DD. Patriarchae antedicti sedentis in Camera Audientiae Patriarchalis Palatii Civitatis Utini legi et publicavi suprascriptum Decretum per D. S. Illmam dictum cum distinctione Parochiarum, existentibus ibidem ad premissam lecturam RR. DD. Marcio Andreutio Decano, Fabio de Corittis, Aurelio Raimundo, Nicolao Marino, Francisco Frampero, Livio de Cipriaco, Hieronymo de Uzo, Hieronymo de Zucho iuniore, Octaviano de Partistaneo, Jo: Bapta . . . et . . . Canonicis Utinensibus &.

Concordat cum originali. Ita est. Gaspar Fazellius Curiae Patriarchalis Aquilejensis Notus. Utini die 6. Julii 1680.

Pizza

Polizza de' Confini delle Parrochie etc.

Populosa.

Parrochia del Duomo, l'istessi Cunti, s'estenderà nel Corpo della Città, cioè dal Porton del Borgo d'Aquileja etc.

Populosa.

S. Giacomo in Mercanuovo, tutto il Mercanuovo, Pacconarie, le Becharie verso le Speziarie etc.

Populosa, et assai faticosa.

S. Cristoforo, tutto il Borgo con le sue Contradelle etc.

Mediocre Populosa, et faticosa.

S. Lucia, tutto il Borgo, Borgo di S. Lazaro etc.

S. Niccolò, Borgo di Poscolle con le Contrade della Videla etc.

S. Giorgio, Borgo di Grazzano sino al Porton Cisis etc.

S. Pietro, tutto il Borgo d'Aquileja, attorno i Gorghi etc.

S. Valentino, tutto il Borgo di Pracchiuso etc.

Concordat cum Originali, ita est. Gaspar Gaboldius Curiae Patriarchalis Aquilejensis Notarius.

Die 7. Julii 1597.

Coram Illmo, et Rmo D. D. Francisco Barbaro Miseratione Divina Patriarcha Aquilejensi comparuerunt Ildi. et Rmi D. D. Mattias Andreattus Decanus J. V. D., Hieronymus de Vico, Nicolaus Marinus, et Jo. Bapta Sartorius Canonici ecclesiae Beatae Mariae de Utino, ac nomine totius R. Capituli exposuerunt, quod nullus ex Parochis, seu Capellanis Ecclesiarum Civitatis Utini ullo unquam tempore ausus fuerit Curam Animarum in dicta Civitate exercere, nisi prius obtenta licentia in dicto Capitulo, et ab eodem fuerit prius investitus; cum Animarum Cura dictae Civitatis principaliter semper extiterit penes dictum Capitulum, ut ex publicis patet Documentis. Verum quia ad presens nonnulli ex praefatis Parochis seu Capellanis post distinctionem Parochiarum factam ab antedicto Illmo D. Patriarcha cum consensu Capituli, qui fuit praestitus cum conditione, quod per dictam distinctionem nullum ei praejudicium unquam generaretur tam quoad Collationes, quam quoad alias eius praerogativas, quas ab immemorabili tempore semper obtinuit, ac obtinet, non curant ut fuit consuetum, ab eo investituras recipere, licet oretenus saepe saepius nomine Capituli fuerint admoniti; ideo praefati Decanus, et Canonici, nomine quo supra, petunt et instant in possessione dictorum suorum iurium conservari, sic, et omni meliori modo etc.

Die 14. Octobris 1597.

Illmus et Rmus D. D. Franciscus Barbarus Patriarcha Aquilejensis etc. Visa supradicta instantia facta parte Rdi. Capituli Utini, in qua conclusive petitur ius investiendi ad ecclesias Parochiales Civitatis Utini sibi conservari, visisque iuribus ipsius Capituli coram D. S. Illma productis, et auditis in voce Rdis. D. D. Decano et Canonicis pro eo intervenientibus, iuste petita censens esse prompte concedenda, decrevit Canonicos

crevit Curatos praefatae Civitatis ad idem Capitulum remittendos esse, prout remisit pro investitura accipienda.

Miratur autem D. S. Illmā cur in Scriptura nomine Capituli praesentata exprimantur quaedam, si per lapsum linguae, aut calami evolata, excusanda, sin minus, apprime corrigenda etc.

Scriptum est etc. Item est scriptum: Post distinctionem Parochiarum factam ab antedicto Illmō D. Patriarcha cum consensu Capituli, qui fuit praestitus cum conditione etc. Potuit esse modestior enuntiatio: neque enim in distinctione Parochiarum ulla unquam ne imaginative quidem proposita est conditio, sed nec ius cuique erat illius proponendae.

Quod scriptum de consensu: novum est, et vanum: non enim ita supine Prelatus gubernium ecclesiasticum tractat, ut in huiusmodi re consensum Capituli ecclesiae Collegiatae expectet, cum ne Metropolitanae quidem ecclesiae Capituli tractatum, aut consilium, minus vero consensum habere compellatur.

Atque ista de mandato etc.

etc. Franciscus Patriarcha Aquilejensis

Io. Bottana Cancellarius Patriarchalis prout invenit desumptum ex originali etc., et subscripsit de mandato etc.

1597. 20. Octobris.

Capitulum Utinense viso Decreto Illmi et Rmi D. Patriarchae Aquilejensis sub die 14. 8bris 1597., in quo ius investiendi Vicarios Curatos et Capellanos Civitatis Utini ad prefatum Capitulum pleno iure pertinuisse ac pertinere dignoscitur, ea qua decet reverentia acceptare non recusavit, et de administrata iustitia Dominationi Suae Illmae etiam gratias agendo. Verum quia in calce ipsius Decreti nonnulla addita sunt, et exhibita, quae non creduntur de Mandato Illmi D. Patriarchae, sed potius de illorum voluntate, qui talia in dies adversus dictum Capitulum comminiscuntur, excogitata, acceptanda esse minime censuit, quae praeterquam animi quadam altercatione laborant, nullis etiam rationibus possunt subsistere etc.

Opponitur quoque ad illa verba (post distinctionem Parochiarum factam ab antedicto Illmo D. Patriarcha cum consensu Capituli, qui fuit praestitus cum conditione etc.) dicitur non requiri alicuius Capituli Consensum, neque consilium in huiusmodi Parochiarum distinctione, vel erectione, neque ullam fuisse conditionem propositam, minusve admissam, quare vana et nova enuntiatio esse dicitur; cum tamen Praelatum dicunt eorum consensum requirere de quorum agitur interesse; clari enim iuris est, quod non possunt novae ecclesiae, nisi legitimis et rationabilibus causis erigi in Parochiales et Curatas intra Parochiam alterius, nisi cum consensu primi Curati C. Ad Audientiam pmo de eccliis aedific. Rebuf. in sua Prax. Benef. De erect. in Curat. et Paroch. 2. quia cessante causa necessitatis non debet ecclesia aedificari cum preiudicio alterius ib. q. 1. C. eccle, et C. quicumque, et utrobique glos. facit C. 1. de nov. oper. nunt., ut notat Abb. in Cap. tua nos de eccliis aedif. n° 2.; sed sic est, quod hic non erant legitimae Causae erigendi, et distinguendi novas Parochias, cum facile Parochiani, et sine magna difficultate tam tempore hyemali, quam caeteris temporibus possint ecclesiam Matricem adire, et quia etiam dicta ecclesia parum Redditibus abundat, et aliis quoque rationibus, alio in loco, si opus fuerit dicendis, et deducendis. ergo dicendum est, quod consensus Curati Primae ecclesiae scilicet Capituli erat necessarius, quod fuisset praestitus cum conditione, quod servaretur consue-

tudo

tudo alianum Capellanum, seu Capellanorum, qui hactenus habuerunt Curam demandatam ad tempus a Capitulo; et hoc factum fuit, ne ullo unquam tempore dictis Curatis, seu potius Vicariis temporalibus aliquod ius Parochiale aquireretur in praejudicium Matricis ecclesiae; praestitus itaque fuit consensus cum consensu omnium quasi Canonicorum, cum conditione de qua supra: sicut omnes Canonici tunc temporis ob hanc causam ab antedicto D. Patriarcha vocati iusiurandum dare pollicentur; Non igitur parum modesta est enuntiatio Capituli, si vere quod factum fuit, enuntiatur.

Ne igitur sincera mens Capituli Utinensis aliorum atque res se habeat, deflecti possit, sibique derogari per huiusmodi interpretationes in actis Cancellariae Patriarchalis inspici et legi minime dignas. ad cuam mentis declarationem Capitulum praefatum non incongrue nec perperam in actu praedicto scriptum fuisse apud omnes testatum esse voluit, et in actis suis ad perpetuam rei memoriam haec omnia registrari determinavit &c.

Die 20. Octobris 1597.

Memoriale
del Capitolo Collegiato di Udine
a Mons.r Patriarca Dionisio Delfino
per occasione del Giudizio 1723.
nell' ecc.mo Pien Collegio in favore
dei Parrochi.

Ill.mo e Rev.mo Mons.r Patriarca.

Venerato Giudizio dell' ecc.mo Pien Collegio destina a' Curati di questa Città il Quartese, che dagli anni 1263. e 1334. fin hora spettante a questa sola Chiesa antica Parrochiale e Collegiata fu assegnato in dote alla Dignità Decanale, ed a tre Canonicati, ed in parte deputato per fondo delle quotidiane distribuzioni.

Senza dote ridotti li tre Canonicati restano semplici Titoli, e non possono più sussistere; il Decanato deve provedersi, e la quotidiana Officiatura ha necessità d'altro soccorso.

In tale stato ricorre a V. S. Ill.ma e R.ma, e fa umilissima istanza il devotissimo Capitolo, perchè implori dal Ser.mo Prencipe la permissione di poter fare ricorso alla S. Sede, per ivi impetrare, che sieno soppressi li tre Canonicati, a' quali manca l'originaria sua dote; insta pure, che nella med.ma forma restino soppressi altri tre, perchè la Prebenda di uno sia sostituita alla Prebenda mancante del Decanato, unica e sola Dignità di questo afflittissimo Corpo, e le altre due suppliscano al danno, che vengono a risentire le Distribuzioni, senza le quali non può sussistere la quotidiana Officiatura. Grazie.

Memoriale del Patriarca d'Aquileja Dionisio Delfino.

Ser.mo Prencipe.

Già cinque Secoli dal Patriarca d'Aquileja Gregorio, e dopo dal Patriarca Beato Beltrando, il di cui Corpo incorrotto si venera sopra l'Altar Maggiore di questo Duomo, fu istituito, e poi aumentato di numero il Capitolo de' Canonici di Udine, assegnando loro per [illegible] l'intiera esazione del Quartese, che si raccoglie nel Territorio di questa Città. Tre porzioni di questo Quartese furono da' sopradetti Patriarchi disposte per le Distribuzioni quotidiane de' Canonici, affinchè nell'insigne Duomo d'una Città Metropoli fossero giornalmente celebrate nel Coro le divine Lodi, e tutte le altre funzioni ecclesiastiche prescritte dai [illegible] Canoni e dalle Pontificie Costituzioni. La quarta porzione del med.mo Quartese fu dal Patriarca Beltrando assegnata per le Prebende di quattro nuovi Canonicati da lui eretti, riducendo il Capitolo al numero di sedici Canonici, mentre nel troppo ristretto numero di soli dodici non poteano rendere un intiero e puntual servizio alla Chiesa secondo li sacri Riti.

Venerato Giudizio dell'ecc.mo Pien Collegio 23. Agosto 1723 ha dichiarato contro le sopradette disposizioni, che l'esazione dello stesso Quartese debba per l'avvenire competere alli Curati de' Borghi d'Udine.

Io come Padre spirituale amo con indifferenza, e riguardo con predilezione tutti li miei Figli, ma bramerei che ognuno godesse ricompensa proporzionata alle sue fatiche, delle quali io posso renderne conto e ragione per esserne stato testimonio con l'occhio proprio nel lungo corso di circa [illegible] lustri, e non vorrei vedere aumentate le rendite dei Curati con lo spoglio rovinoso di Capitolo così benemerito e antico.

Levato che sia a' Canonici questo Quartese, mancherebbe loro in gran parte l'assegnamento delle loro Distribuzioni quotidiane, nè [illegible] potendosi obbligare alcuno a servire all'Altare senza ricevere dallo stesso il giornaliero alimento, non sarebbero più recitate in Coro le ore Canoniche colla puntualità ed [illegible] sinnora praticata.

Levate alli quattro Canonicati le loro Prebende resterebbero [illegible] semplici senza Rendite, e di fatto soppressi. Indi le Patriarchi perderebbero all'avvenire non [illegible] il loro antichissimo Gius della Collazione de' quattro Canonicati, ma verrebbero a restare senza il numero necessario de' Ministri inservienti all'Altare, mentre [illegible], presentemente sei Canonici aggravati dall'età, e da incurabili infermità (così sempre ne saranno, per le vicende dell'umana [illegible]) sono

affatto

affatto impotenti di rendere alcun servigio all'insigne Chiesa Collegiata e Parrochiale Matrice, dalla quale vengono amministrati li SS.mi Sagramenti alla maggior parte più nobile e più popolata di questa Città.

In esso Duomo si adempiscono tutte le Sacre Funzioni comandate dalla religiosa pietà dell'Ecc.mo Senato, le Processioni votive e li ricorsi a Dio in tutti li pubblici bisogni, le Prediche, i Catechismi in tutti li tempi dell'anno, Pontificando li Patriarchi con l'intervento degl'Ecc.mi Luogotenenti del Pubblico Magistrato e con universale concorso di tutta la Nobiltà e del popolo della Città e de' Borghi, mentre nelle loro [illegible] Chiese [illegible] da' soli Curati con un [illegible] pubbliche Funzioni oltre alle Festività de' loro Santi Titolari.

Per li gravi dispendj sofferti ne' Litiggj finnora corsi, e per quelle pendenti nell'Ecc.mo Pien Collegio sopra la ristituzione dello stesso Quartese da farsi secondo le prescrizioni del Sacro Concilio di Trento il Capitolo provveduto di tenuissime Rendite ed aggravato di pesanti somme de' debiti si trova esinanito di forze, e sarebbe [illegible] distrutto interamente, quando dal Parroco di Ajello suddito Austriaco gli [illegible] levato anche il Quartese che per Bolla del Sommo Pontefice Niccolò V. il Capitolo gode in quella Villa imperiale, come minaccia publicamente di voler fare, animato dall'esempio e dal successo de' Curati dei Borghi di Udine.

Un maggior disordine sta per derivare con un caos di Litiggj, che porterebbero il totale sconvolgimento di tutti li Corpi Ecclesiastici di questa Diocesi; mentre le tre Abbazie, li tre Capitoli, il Seminario Patriarcale, La Sacra Inquisizione, il Monastero di Aquileja e molti altri Benefizj semplici, esiggono la maggior parte de' Quartesi nelle Parrocchie esistenti nello Stato di V. Serenità, e in quello ancora della [illegible] Impero, per le Concessioni Pontificie, e per le antichissime Donazioni de' Patriarchi, conservate intiere ed illese sotto il felice Dominio dell'EE. VV. per il corso di circa trecent'anni; periodo di tempo e di possesso, che eccede ogni qualunque canonica prescrizione [illegible] in favore della Chiesa Romana.

Li sopradetti Corpi Ecclesiastici formano quasi l'intiero terzo membro del Parlamento Generale con l'obbligo di mantenere 17. Uomini armati in tempo di Guerra per la difesa di questa Patria e corrispondono nella Pubblica Cassa la Tansa militare, le Decime e li sussidj Pontificj, laddove restano affatto esenti da tali pesi li Curati de' Borghi, perché instituiti a supplicazione de' Borghesani, viene a' medesimi somministrato [illegible] pel loro mantenimento dalle Fraglie laiche di ciascun Borgo, alle quali per tale somministrazione fu dal Patriarca Barbaro lasciato il Jus dell'elezione de' loro Curati.

Il Capitolo d'Aquileja numeroso di 18. Canonici, e di

70. l'altro

40. l'altro di Cividale, obbligati indispensabilmente all'officiatura delle loro Chiese, resta il solo Capitolo di Udine, composto di sedici Canonici e [illegible], a rendere continuo attuale servigio ai Patriarchi d'Aquileja che fanno in questa Città d'Udine la loro stabile residenza, e che restando senza la giornaliera assistenza di questo Capitolo dal quale vengono anche prescielti i Ministri della Curia Patriarcale, non potrebbono sostenere il governo di così vasta e gelosa Diocesi, nè pontificare col dovuto decoro, in vista delle Provincie estere confinanti.

Tali rilevantissimi motivi e gravissime conseguenze persuadono la mia coscienza ed il mio zelo per obbligo preciso del Ministero a renderne informato l'ecc.mo Senato, affinchè presi i lumi necessarj sopra la verità ed importanza de' fatti esposti, colla sua venerata Sapienza, e Sovrana autorità possa provvedere alla necessaria sussistenza del Capitolo pericolitante. Quando alla mia rassegnata obbidienza fosse dall'EE. VV. impartito alcun comando, crederei di poter esporre molti titoli e documenti, che esistono negli Archivj Patriarcali in favore di Canonici sudetti.

La Causa di questo Capitolo diventa Causa comune di tutti li sopramentovati Corpi Ecclesiastici, mentre già si presente un'insurrezione quasi generale della maggior parte de' Parrochi Veneti, e degli Austriaci al Consiglio di Goritz, che anelano ad appropriarsi gli altrui Quartesi; ma specialmente è Causa della mia Chiesa, e della Patriarcale Dignità Metropolitana gravemente lesa, e pregiudicata, senza che io sia stato chiamato nè sentito.

Questo Patriarcato è Regio Giuspatronato di V. Ser.tà: io ne sono semplice amministratore e custode: pochi anni o giorni possono restar di vita ad una età avvanzata, e ad un debole temperamento. Ho cercato finora di preservarlo con fervido zelo immune da pregiudizj degli esteri, di governare ed ammaestrare la mia Greggia con vigilanza ed affetto di buon Pastore. Chiuderò gli occhi con pace, quando possa lasciare questa Diocesi nel suo antico ben regolato sistema [illegible] le novità pregiudiziali al vero culto di Dio, e alla salute dell'Anime, e tanto contrarie alle massime, e alli religiosi istituti della veneranda Pietà dell'ecc.mo Senato. Grazie.

1726. 16. Marzo

Rev.me in Christo Pater. Apparisce da quelle segnate da V. S. Rev.ma sotto li 25. [illegible] decorso l'attenzione zelante, con cui veglia a preservazione di cotesta Mensa da qualunque pregiudizio, avendoci le medesime appieno informato della vertenza, che corre tra li Parrochi, e li
Canonici

Canonici d'udine, e delle conseguenze importanti, che dal
la stessa puon risultare in danno del Jus Patronato nostro.
Come però li proposti di una materia fussero contro il tenor
delle Pubbliche Leggi, così ce ne il Taglio della Deputazione
di Causa, e del Giudizio di quella, come dall'annessa Copia
che trasmettiamo a V. S. Ill.ma per di Lei lume; riservan
doci a stabilire sopra la vertenza quanto troveremo più
aggiustato. Trattanto gradiremmo in modo particolare,
che la di Lei applicazione sia rivolta indefessamente a
preservar indenne da qualunque pregiudizio la di Lei
Chiesa; studio che pur ci promettiamo continuato in
aumento sempre maggiore del di Lei merito.

Angelo Nicolosi Legg.o

Die 7. Martii 1726

Decretum Excellentissimi Senatus Deputationis Causae secutum
sub die 10 Iulii 1723 occasione Supplicationum coram
Serenissimo Dominio productarum per Parrocos Contrastarum
et Vicarium Utinensium sub diebus 20 Novem: 1698 et
4 Febru: 1709 et positarum in Cancellaria Ducali simul
cum omnibus aliis super dictis Supplicationibus inde se:
cutis tenoris ut in eis tamquam decretum, et omnia, ut sa:
nra male, indebite et cum disordine facta, cogquia neq:
citati neq: auditi fuere, qui de iure citari, et audiri de:
bebant, nec habitae fuerunt debitae et necessariae infor:
mationes iuxta leges aliisq: rationibus, et causis suis lo
co et tempore dicendis, et allegandis intromiserunt Illustrissimi
Domini Hermolaus Caesar, Equus, Angelus Pescarino
et Horatius Bembo Advocatores Communis. Atque
visis Scripturis, et Legibus ex eorum offitio et ad exe:
cutionem Spectabil: Dominorum Sapientium. ad hoc
ut sequuta incisione Ultimo remanente dicto Excellentissimi
Pleni Collegij secuto sub die 8 Martii 1684) ab Excell:
mo Senatu decidatur quidquid eius prudentiae consonum
videbitur. Mandantes mihi Notario sic adnotari debe:
re.

Die 9 dicti in Consilio Rogatorum

Quod istud Decretum Excellentissimi Senatus Deputationis Causae
secutum sub die 10 Iulii 1723 occasione Supplicationum
coram Serenissimo Dominio productarum per Parrocos Contra:
tarum et Vicarium Utinensium sub die 20 Novem: 1698, et
4 Febru: 1709, et positarum in Cancellaria Ducali simul cum
omnibus aliis super dictis Supplicationibus inde secutis, te:
noris, ut in eis, tamquam omnia ut supra male indebite et
cum disordine facta et quia neq: citati neq: auditi fuere
qui de iure citari et audiri debebant nec habitae fuerunt
debitae et necessariae informationes iuxta leges aliisq: ra:
tionibus, et causis, modo dictis, deductis et allegatis aucto:
ritate

vitate hujus Excell.mi Senatus incidantur, cassentur, et annullentur ac si nunquam lata fuissent: ad hoc ut secuta incisione (firmo remanente tuditio Excell.mi Ill.mi Collegii secuto sub die 6 Martii 1649) ab Excell.mo Senatu decidatur quidquid ejus prudentiae consonum videbitur: Et ita captum fuit.

1726

Reverendo in Christo Patri Domino Dionysio Delphino D. G. Patriarchae Aquilejensi Domino

Rev.mo in Christo Pater. Apparisce da quelle segnate da Vostra Sig.ria Rev.ma li 5 genaro decorso l'attenzione zelante con cui veglia a preservazione di cotesta Mensa da qualunque pregiudizio, avendoci la medesima a pieno informato della vertenza, che corre tra li Parrochi, e li Canonici di Udine, e delle conseguenze importanti che dalla stessa puon risultare in danno del Jus-Patronato. Vostro Come però li progressi della materia furono contro il tenor delle Publ.che Leggi, così seguì il Taglio della Deputazione di Causa, e del Giudizio di quella come dall'annessa Copia, che trasmettiamo a V. S. Rev.ma per di Lei lume, riservandoci a stabilire sopra la vertenza quello troveremo più aggiustato. Frattanto crediamo in modo particolare, che la di Lei applicazione sia indefessamente rivolta a preservare indenne da qualunque pregiudizio la di Lei Mensa, studio, che pur ci prometteremo continuato in aumento sempre maggiore del di Lei merito.

Datum in Nostro Ducali Palatio die 9 Martii Indictione: 5 1726.

Aloysius Mocenigo D. G. Dux Venet:

Angelo Nicolosi Secret:

Supplica de' Parrochi d'Udine.
1732 · 4 Luglio

Serenissimo Prencipe

Dopo sessant'anni di Civili differenze tra li Parrochi della Città
di Udine da una, e li Rev.di Canonici di quella Collegiata dall'
altra parte, che dovesse aver il suo termine con replica
ti Giudizii seguiti e nell'Ecc.mo Pien Collegio e nel Consiglio
Ecc.mo di 40 C.V. gl'anni 1684, 1723 e 1725 quando in luo:
go di vedere il frutto delle lunghissime dispendiose contese
Essi poveri Parrochi videro solo salvo il Giudizio 1684 dal:
la Venerabile Suprema Autorità dell'Ecc.mo Senato, dopo
Intromissione degl'Eccellentissimi Avogadori, tagliati con la pre:
cedente Deputazione di Causa i Giudizii medesimi, perchè
poi resti deciso dall'Ecc.mo Senato ciò che alla grave sua
prudenza consono apparisse in quest'affare. Prencipe Se:
renissimo corrono ormai sei anni da che si venera l'atto De:
creto di V.S. ma nel silenzio del Comando, che dovea suc:
seguire godono li Rev.di Canonici la continuazione de' pre:
giudizii gravissimi che fanno soffrire ai Poveri Parrochi an:
co contro il sentimento de' più Sacri Concili. In tale stato af:
fidati li stessi da quella Giustizia che è l'una tra le Gemme
più preziose, che adornano il Trono Augusto della S. Vostra
ricorrono a suoi piedi implorando che dalla Pubblica Sa:
pienza spiegandosi ciò che è risservato nell'Intromissione
sudetta venga decretato dello Stato doloroso d'Essi Parrochi
o col destinarvi quel Giudice che più paresse a V.a Serenità
o in qual'altra maniera si credesse dalla sua Somma Giusti:
zia ed Autorità: Acciò dato fine alle ormai lunghe differenze
con quiete degl'animi loro possano di Parrochi attendere
alla sola cultura de' loro Tempii e delle anime a loro rac:
comandate a quali tutte ricorderanno sempre più il precisio
indispensabile debito di pregar l'Altissimo per il loro Pren:
cipe; e Prencipe così Pio, così Giusto. Grazie

1732 · 13 Settembre

Carolus Ruzini D.G. Dux Venet: Nob.i et Sap.i Viro Benedicto
Nicolao Capello de suo mandato Locumtenenti Patriae Fori Iulii

Per parte

Per parte de' Parrochi di cotesta Città è stata rassegnata al:
la Signoria Vostra l'annessa Supplicazione implorando so:
pra differenze in materia di Quartesi col Capitolo di cotesti
Canonici l'ascolto della Pubblica Autorità. Noi però così per:
suasi dalle considerazioni e riflessi avuti volemo che men:
tre resta licenziata la Supplica medesima abbiate a chia
mar li Parrochi alla vostra presenza e in seria e risoluta
maniera farli intender esser ferma volontà Nostra che
cessino di più molestar nel proposito il Capitolo de' Canoni:
ci di cotesta Collegiata, seriamente ammonendoli a ritener:
si da qualunque ulterior novità con comminarli oltre il Seques:
tro delle rendite delle loro Chiese quelle altre pene che ad
arbitrio pareranno, contro qualunque tentativo e che abbino
ad interamente rassegnarsi al preciso comando che in questi
termini li farete sentire. Dell'esecuzione ne farete seguir le
annotazioni col registro della presente a lume de' Successori
nell'attenzione di cui restano incaricati sopra qualunque con:
travvenzione che in alcun tempo venisse promossa, e d'a Noi
dell'adempimento ne avanzarete pontuali diligenti notizie

1782 · 10 Settembre

Fatti chiamar da S. E. Luogo: in esecuz: delle antec: Ducali nella Camera
della sua solita Audienza li RR. D. Gio: Batta Serato Parroco di
S. Valentino D. Niccolò Zrilli Parroco di S. Niccolò D. Niccolò Gaspare
Parroco di S. Biagio, e D. Bortolomio Capello Parroco di S. Giorgio fatto
ad Essi sentire chiaramente la lettera d'Ecc. Ducali con le quali
resta licenziata la loro Supplica fu dall'E. Sua in seguito ed alla
presenza di numerosa fiorita Audienza espresso in seria e risoluta
maniera aver essi inteso la ferma volontà dell'Ecc.mo Senato
che s'astenghino da qualunque ulterior novità in proposito de' Quar:
tesi con il Rev.mo Capitolo de' Sig.ri Canonici di questa Collegiata sotto
tutte le pene che nelle medesime le sono comminate e dal avvertiti pure
che del sud.to Sovrano Sentimento e della presente seria risoluta
ammonizione ne seguirà un esatto registro a lume anco de NN. HH.
Luogot: Successori incaricati d'attenzione sopra qualunque con:
travvenzione

trasfazione che da Essi RR. Parrochi venisse in alcun tempo promessa. Alla qual sesta amonizione chiaramen: te rilevata e compresa risposero concordemente, che si rassegnano al Pubblico Sovrano Comando.

Scrittura del P. Paolo Celotti Servita
Teologo della Ser.ma Repubblica, pre-
sentata li 28. Agosto 1732. nella Causa
del Quartese guadagnata in Collegio
dai Parrochi d'Udine contro il fu
Capitolo Collegiato di quella Città.

# Serenissimo Prencipe..

La Supplica presentata a V. Serenità da' Parrochi della Città di Udine, perchè si degni spiegare la mente sua sopra le diferenze in materia di Quartesi col Capitolo de Canonici di quella Città, o col destinar Giudice, o in qual altra maniera più le paresse, ricerca che innanzi ogni altra cosa si narri in brevità il fatto.

I Canonici della Collegiata d'Udine, per il lungo corso di 400. e più anni sono in possesso di risquotere i Quartesi non solo del Territorio della Città, ma anche di alcune Ville, le quali ora sono a parte Imperii, e soggette perciò alla Casa d'Austria, concessegli dagli antichi Patriarchi d'Aquileja, che eressero la Chiesa, e instituirono con l'assegnazione di detti Quartesi le Prebende de' loro Canonicati.

Questa Chiesa Collegiata amministrò sola la Cura delle Anime della Città, sinchè moltiplicati gli abitanti suoi acconsenti alla costruzione di alcune Chiese ne' Borghi, per facilitar l'amministrazione de' Sagramenti, e poscia all'erezione di queste Chiese in Parrochie; concedendo ai Parrochiani il Giuspatronato della elezione e presentazione de' Parrochi, con patto e condizione però, che il Capitolo de' Canonici avesse a continuare nell'antico possesso della riscossion de' Quartesi.

Del 1693. tenendo i Parrochi opinione, che l'esazion dei Quartesi, come corrisponsione del Popolo alla Spirituale assistenza delle Anime, fosse uno dei diritti Parrochiali riservati sino l'anno 1595. dal Patriarca Barbaro in suo Decreto d'Assegnazione de' propri confini alle accennate Parrochie de' Borghi della Città, vennero in pensiero di presentar, come fecero, nell'ecc.mo Collegio Memoriale di Domanda de' Quartesi, de' quali il Capitolo era da Secoli in pacifico possesso, non mai per l'innanzi turbato da' Parrochi precessori.

Accettato il Memoriale, e intimato ai Canonici, restò per 30. anni pendente la trattazion della Causa, cioè dal 1693 sino al 1723., nel qual anno ascoltate in Contraditorio le Parti l'ecc.mo Collegio giudicò in sostanza, che i Quartesi del Territorio d'Udine aspettassero in avvenire a' Parrochi de' Borghi, e non alli Canonici.

Questo Giudizio eccitò il zelo di Mons.r Ill.mo Patriarca, e dell'Ecc.mo Luogotenente d'Udine, a rappresentare a V. Serenità i cattivi effetti, e conseguenze perniciosissime, che dallo stesso erano per nascere in total sconvoglimento dello stato ecclesiastico Politico, ed economico della Patria del Friuli; il che fecero vedere, e toccar con mano in lettere di 5. 9bre, e 30. Xbre 1725.

Esaminata la materia dalli N.ri Fiscale della Serenissima Signoria, e da' Consultori in separate Scritture, dopo matura ponderazione dell'ecc.ma Consulta, gli ecc.mi Avogadori di Comun Monsù Cesare Ziepolo, Angelo Foscarini, e Orazio Bembo, non men da eccitamento della Consulta sud.a, che ex Officio portarono il tutto all'Ecc.mo Senato, ove seguì Decreto d'Intromissione del seguente tenore := Che il Decreto dell'Ecc.mo Senato di Deputazione della Causa

di 10. Luglio

„ di 10. Luglio 1713. in occasione delle Suppliche presentate da' Par-
„ rochi de' Borghi della Città d' Udine al Ser.mo Dominio li 20. 9bre
„ 1693. e 4. Feb.o 1709., e poste in Cancellaria Ducale, con tutte le
„ altre cose indi seguite; come malamente, indebitamente, e con di-
„ sordine fatte, perchè non citati, nè ascoltati quelli, che doveano de
„ jure citarsi, ed ascoltarsi, nè ricevute le debite e necessarie informa-
„ zioni giusta le Leggi, e per altre ragioni e cause dette, dedotte, ed
„ allegate: coll' autorità dell' ecc.mo Senato si tagliano, si cassano, si revo-
„ cano, e si annullano, come se fatte non fossero; ed effetto che segui-
„ to il taglio, rimanendo fermo il giudicio dell' ecc.mo Pien Collegio di 6.
„ Marzo 1684. (per la precedenza de' Parrochi a' soli Mansionarj, Cu-
„ rati, e Capellani in occasione di tumular Cadaveri) si decida dall'
„ ecc.mo Senato quello che parerà alla prudenza sua. e così fu preso =.

In seguito dunque di questa intromissione volendo V. Sereni-
tà devenire alla decisione secondo i dettami della propria prudenza
e giustizia, com' è solita, porteremo alla considerazione sua quello
che in proposito di Decime, o sien Quartesi, l' Istorie narrano, il Te-
sto Canonico, e i Giureconsulti insieme tengono, e i pubblici rispetti
ricercano nel Caso presente. Cose tutte, che io Fr. Paolo de' Servi
rassegnai in due differenti Scritture, l' una di 13. Gen.o, e l' altra
del susseguente Feb.o 1725. a VV. EE. e che ora stimiamo necessa-
rio di ripetere a lume delle Pubbliche deliberazioni.

È cosa certa per l' Istorie Ecclesiastiche, che il comandar a'
Laici di contribuire lei Decime, con altro nome nella Patria del Friuli
chiamate Quartesi, derivò dalla pietà de' Principi, e che il dispen-
sarle fu solo officio de' Pontefici, e de' Vescovi, come apparisce chia-
ro dalla Lezione del Capitolare di Carlo Magno, mentre questo Im-
peratore nell' anno 779, in cui principiò nell' occidente l' esazione
delle Decime, non essendo queste in uso nell' oriente, ordinò che
ciascheduno dovesse pagarle, e che queste dovessero essere impiegate
per ordine de' Pontefici e de' Vescovi.

Questi usando l' autorità loro le convertirono non nel solo
uso de' Parrochi, ma le applicarono ancora alle loro Mense Episco-
pali, alli Capitoli delle Chiese Cattedrali, e Collegiate, a Monasteri ed
Abbazie, e per sostentazione de' poveri. Ne diedero alcune a pote-
re a potenti e benemerite Famiglie, che con le armi, e in altra
maniera aveano difesa e protetta la Chiesa ne' tempi turbolenti;
e grandissima quantità ne concessero a quelli, che andavano o con-
tribuivano all' acquisto di Terra Santa, ed uno alla loro posterità.

Il Testo Canonico e i Giureconsulti anno per costante ed indubi-
tata dottrina, che le Decime, ovvero Quartesi, allora solamente com-
petano a Parrochi tra i limiti delle loro Parrochie, quando non si di-
mostra spettar ad altri per qualche speciale e legitimo titolo; come
sarebbe o per patto e riserva fatta nell' erezione delle nuove Parrochie
con la dismembrazione dalla Matrice, o per antica concessione de' Som-
mi Pontefici, e de' Vescovi nelle loro rispettive Diocesi, ovvero per la pre-
scrizione col possesso di 40. anni; ognuno de' quali titoli è per se

stesso

stesso sufficiente contro i Parrochi. Ed in fatti Papa Bonifacio VIII. in sua Decretale statuì che i Canonici spogliati delle Decime dal Parroco, debbansi queste restituire, quando provino spettar ad essi per uno de' titoli sopraccennati.

Dal che si cava che l'esser del Parroco non porta seco indispensabilmente il Diritto di risquotere le Decime, come corrisponsione dovuta da' Parrochiani per l'amministrazione de' Sagramenti. e da questo si deduce per legitima illazione, che l'amministrar che fanno i Parrochi de' Borghi d'Udine i Sacramenti, loro non dà diritto alcuno di risquotere i Quartesi, spogliando il Capitolo de' Canonici di quella Collegiata, che li risquote per tutti tre i titoli sud.ti, cioè per antica concessione de' Patriarchi, per il lungo Possesso non di anni 40., ma di secoli, e per Patto espresso della loro riserva al Capitolo de' Canonici nell'atto della erezione delle Parrochie de' Borghi con la dismembrazione dalla Matrice del Capitolo istesso.

Dovendo poi spiegar quello, che i Pubblici rispetti ricercano, e risolvendosi questi in due, l'uno proprio alli Corpi ecclesiastici della Patria del Friuli, l'altro comune a simili Corpi delle altre Città e Terre dello Stato, e a molte Famiglie di Secolari, che esigono Decime e Quartesi, convien premettere cinque presupposti, cioè quattro in fatto, ed uno in jure.

Il primo, che le tre Abbazie Feudali del Friuli Sesto, Rosazzo e Moggio, li tre Capitoli de' Canonici d'Aquileja, di Cividale, e di Udine e il Seminario Patriarcale con altri Beneficj semplici della Patria, risquotono per concessione de' Pontefici e degli antichi Patriarchi li Quartesi di alcune Ville Austriache del Friuli a parte Imperii.

Secondo, che gli Abbati delle sud.e tre Abbazie, ed i Canonici di tutti tre i Capitoli sopranominati sono Sudditi di V. Serenità, fanno parte del Membro ecclesiastico di quel Parlamento, e corrispondono le Tanse militari, le Decime, e Sussidj Pontificj.

Terzo, che molte Abbazie e Capitoli de' Canonici dell'altre Città e Terre del Veneto Dominio, e molte Suddite Famiglie Secolari godono una grandissima quantità di Decime o sian Quartesi col solo titolo, perchè li furono anticamente concesse in Feudo da Pontefici o da Vescovi.

Quarto che V. Serenità ha sempre con ottimo fondamento di ragione considerato tutte le Decime donate da' Pontefici o da Vescovi in Feudo alle Famiglie secolari, per semplici e meri Beni laici, soggetti alla Potestà laica, alle vendite, e alle confiscazioni del Principe, come tutti gli altri Beni; e non ha mai permesso, che ritornino nelle mani degli ecclesiastici, sebben questi più volte anno tentato. Cose tutte che stanno in fatto, e non in discorso.

Il Quinto presupposto in iure è, che il Giudizio ovvero Sentenza del Principe tra le parti in un caso particolare ha forza di legge in tutti i casi simili; dicendo la legge, che si Causam Princeps inter partes cognoverit et sententiam dixerit, est lex in omnibus similibus. Cosicchè è sentimento concorde di tutti i Giureconsulti, che i Giudizj, e Sentenze

del Principe

del Principe anno vigor di Legge, selben decisive solo d'un particolar caso; siccome le Leggi Canoniche quasi tutte sono decisioni di casi particolari.

Stanti questi presupposti veri e chiari in fatto, e in iure, tre cose per conclusione noi crediamo di poter affermare sicuramente.

L'una, che il Giudizio dell'Ecc.mo Collegio 1723., il qual decide spettar i Quartesi del Territorio d'Udine a' Parrochi de' Borghi, e non a' Canonici di quella Chiesa Collegiata, benchè essi Canonici gli esigono per concessione de' Pontefici e degli antichi Patriarchi, e per lungo corso di Secoli; non v'ha dubbio, che è una Legge decisiva in tutti i Casi simili.

L'altra, che questa Legge decide a favore di tutti i Parrochi, così di quelli delle Ville Austriache, le quali pagano Quartesi alli Corpi sudditi ecclesiastici del Friuli, come parimente degli altri Parrochi nel Ser.mo Dominio contro tutti i Possessori delle Decime e Quartesi, siano questi ecclesiastici, o Secolari; non avendo gli uni e gli altri maggiori titoli, anzi gli stessi, che anno i Canonici di Udine per risquoterle.

La terza finalmente, che il porre di nuovo in controversia se i Quartesi del Territorio d'Udine spettino ai Canonici ovvero ai Parrochi de' Borghi, è un dar l'ingresso a tutti quegl'inconvenienti e disordini, ai quali l'Ecc.mo Senato, seguendo i dettami della sua prudenza, e giustizia ha voluto ovviare col prelodato Decreto d'Intromissione del Giudizio 1723. seguito contro i Canonici, e ne ha anche sortito l'effetto; non potendosi negare che questa Intromissione non sia stata la causa, per cui i Parrochi delle Ville Austriache non abbiano proseguito più il loro tentativo di ottenere dai Consigli di Goritz un simile Giudizio a favor loro, per appropriarsi i Quartesi, che i Corpi ecclesiastici veneti esigono dalle Ville sud.e, e che non abbia precluso l'adito a tante altre perniciosissime conseguenze, ch'erano per derivare dal Giudizio sud.to, tendenti a sovvertire non men nella Patria del Friuli, che in tutto il Ser.mo Dominio la Polizia della Chiesa, e del Principato.

I Pubblici rispetti adunque ricercano, che a questa pretesa dei Parrochi de' Borghi d'Udine sia posto fine per sempre con la regia mano del Principe; onde per quello che occorre far al presente, il nostro riverente parere è: che da V. Serenità sia licenziato il qui unito loro Memoriale, e commesso all'Ecc.mo Sig. Luogotenente d'Udine di chiamarli a se, e di farli intendere essere risoluta volontà sua conforme al giusto, che cessino di più molestare in tale proposito il Capitolo de' Canonici di quella Chiesa Collegiata; con grave ammonizione e comminazione di sequestro delle Rendite delle loro Chiese Parrochiali, d'altre pene ad arbitrio, se non si rassegneranno, come conviene, e se nell'avvenire non desisteranno da simili tentativi.

Tutte le predette cose abbiamo stimato dover rappresentare, e ricordare con la solita riverenza nostra, per eseguire i comandamenti di V. Ser.tà, sottomettendole alla somma sapienza di VV. EE. Grazie.

Rev.mo Sig.r Sig.r Pron Col.mo

Sento con stupore, come cotesti Rev.di Parrochi tentino ancora ingiuste molestie al suo Capitolo nella materia de' Quartesi; e chi li dirige non può essere se non oltremodo, o malizioso per approfittarsi della borsa con loro danno, ovvero ignorante, il qual non sappia quello, che qui è passato in tal occorrenza con tutta giustizia, e nella sostanza, e nel modo, a favore non men di esso Capitolo; che di tanti altri Corpi Ecclesiastici, e Persone Secolari, che godono simil sorte di Decime, o sian Quartesi, de' quali senza una manifesta ingiustizia non ponno spogliarsi col vano pretesto, che i Quartesi spettino ai Parrochi; altrimenti bisognerebbe confondere tutto il mondo. Dal canto mio non mancherò nè di premura nè di attenzione, perchè simili ingiusti tentativi si rendano vani e inutili. Intanto è supplicata di rassegnare i miei umilissimi rispetti a cotesto insigne Prelato, che Dio conservi ad multos annos a gloria sua, e beneficio di tutti; protestandomi che sono e sarò sempre qual mi sottoscrivo

di V. S. Rma

Venezia 26. Luglio 1732.

Dev.mo Obbl.mo Serv.e
Pron Paolo Celotti.

Supplica del Cap.le Metrop.no di Udine

Sermo Pnpe

Deputati noi Francesco Florio Primicerio e Ant.o Tarin qm Can.co della Metrop.na di Udine umiliss.i sudditi di V.S. a render osequiose grazie in nome del divotiss.no Capitolo della stessa per la clementiss.ma Munificenza dimostrata nella sua onorevole erezione, come pure per impetrare la Sovrana Autorità del Senato, e per dipender dalla med.ma in ciò che restasse da desiderarsi all'intiero e pacifico stabilimento dello stesso Cap.lo, crediamo di dover supplicare che da V. S.tà vesti dichiarato e rescritto come nei due seguenti Articoli

Primo. Che essendo stati con Autorità Pontificia nella Bolla d'Erezione trasferiti tutti li diritti Eccl.ci, e confermate le Unioni dei due soppressi Capitoli d'Aquileja e Collegiata di Udine nel nuovo Arcivescovile, si supplica che la Clemenza di V. S.tà si degni confermare al med.mo Capitolo tutte le consuetudini le quali per Pubblica grazia godevano li predetti due soppressi Capitoli rispetto al poter pubblicar Leggi e far gl'incanti per l'esazioni delle Rendite assegnate in dote alla Mensa Capitolare e così parimenti ogn'altro Eius di cui li pred.i due Capitoli si trovavano attualm.te in attual esercizio

Onn[illegible]

1763. 19. Maggio
Franciscus Laur.

1753. 19. Maggio

Franciscus Lauredano ꝗ Dux
Nob. Sap. Viro Petro Priolo Locumtenenti Sante Patrie F. S.

Avendo inteso il Senato quanto dalle diligenti vostre n. del corr.te viene rappresentato in ordine alle Ducali n. decorso sopra il Memoriale rassegnato alla Signoria nr̃a da codesto Capitolo Metropolitano, trova egli opportuno di render consolate le divote istanze del med.mo e di confermargli tutte quelle antiche consuetudini, prattiche e buoni usi de' quali erano in possesso li due Capitoli d'Aquileja e Collegiato di cotesta Città al tempo della soppressione in conformità di quanto resta dalla diligenza e virtù vostra spiegato nelle precc.te lett.e n. del corr.te e a tenore ancora delle Ducali 7. Agosto 1734. così che assicurati anco nell'esazione di tutte le Rendite state assegnate colla Bolla di Erezione ad esso Capitolo da Noi riguardato con particolar tutela e predilezione, resta tolto ogni pretesto ad ogni novità turbativa.

Dat. in Nr̃o Ducali Palatio d. 19. Maii Indict. 1. 1753.

Santorio Santorio Segr.io

1761.

# Serenissimo Prencipe

Strana emergenza eccitata da alcuni Parrochi o sian Curati de' Borghi e Contrade di questa Città viene a turbare la quiete del Capitolo di questa Chiesa Cattedrale, e mi costringe di presentarmi innanzi la S.tà V. e rassegnarlene riverentem.te la notizia.

Nell'annesso Memoriale mi ha egli esposti li nuovi attentati co' quali essi cercano di sottrarsi dalla Canonica dipendenza di essa Chiesa la quale pur sono tenuti di riconoscere si per ragione dell'antica Originaria Parocchialità, che per la loro primaria instituzione e molto più per il titolo nuovam.te alla medesima sopravvenuto di Cattedrale e di Metropoli.

Il vincolo che unisce gli interessi del Capo ai proprj membri fa che io non possa restarmene ozioso a vista de' pregiudizj che vengono inferiti non solam.te ai medesimi, ma anche a questa Chiesa R.o Juspatronato della S.tà V. per ora alla mia P. I. e vigilanza data in custodia

Pur troppo sono recenti gli esempj de' movimenti che negli ultimi anni della vita del mio Antecessore lo obbligarono a metter argine alle intraprese suscitate dai Curati d'allora, le quali avevano portato del sconvolgimento nell'intiera Diocesi sì entro che fuori lo Stato Dominio

Li Decreti Sovrani dell'Ecc.mo Senato co' quali accorse egli con Regia e forte mano a raffrenare i disordini e le conseguenze perniziose che potevano insorgere, mi additano ora la via sicura che devo tenere per metter riparo a quelli ulteriori disturbi tanto men ragionevoli, quanto che lo stato nuovo di questa Chiesa doveva essere un argomento molto forte per tenerli lontani

Mi sarebbe troppo doloroso il vedere che in faccia della Chiesa di Gorizia eretta con eguaglianza di questa, in vista delle Cattedrali Suffraganee, e sino di alcune Collegiate insigni alle quali non solo li Curati instituiti dai rispettivi Capitoli ma perfino li Parrochi di collazione degli Ordinarj prestano li Canonici Osseqj e gli Atti riverenziali alle Chiese loro Cattedrali e Matrici antiche dovuti; questi i quali sono Curati

li menso

di Mensa di questo Capitolo, e che da essi sono instituiti nelle rispettive Loro Cure, si vedessero andar animosi nel Loro disprezzo continuando a negargli.

Adempiendo dunq. al debito che conosco essere aggionto alla mia Sede rassegno il ricorso di esso divotiss.mo Capitolo in seno della Paterna Providenza di V. S.tà per quelle deliberazioni che reputasse convenire alla materia ed alla quiete d'un Corpo benemerito e qualificato, il quale si pregia d'esser nato e di vivere non meno che il suo Capo, sotto la Regia sua beneficentissima protezione. Grazie;

Udine 18. Febbr.o 1762.

Di Vostra Serenità

Umiliss.o Dev.mo Osseq.mo Servo e Suddito Obblig.mo
Daniele Card. Patriarca Delfino Arcivescovo

1761. 6. Marzo. In Pregadi.

Hanno adempito con la maggior esattezza gli Avvocati Fiscali della Signoria Nostra alla Commissione, che loro fù ingionta di produrre le proprie informazioni sopra le differenze insorte tra il Capitolo de' Canonici della Chiesa Cattedrale d'Udine, et i Parochi e le Fraglie Laiche di quella Città, esponendo nell'ora letta diligente Scrittura la serie delle cose corse in tale proposito, e considerando tanto più geloso l'argomento, quanto che per il Reggio Giuspatronato ha rapporto a riguardi essenzialissimi di Stato. Per così alti motivi adunque convenendo, che la materia abbia ad esser definita in via deliberativa, resta sospeso il Decreto 5. Settembre passato, che l'avea rimessa al Pien Collegio Nostro, e resta accordato l'ascolto tra Savij del Collegio al prefato Capitolo della Chiesa Cattedrale d'Udine, ed ai Parochi e Fraglie sopraccennate, onde addotte in confronto nel più ristretto termine le loro respettive raggioni, con facoltà, tanto al Capitolo, che ai Parochi medesimi di produrre anche in iscritto le loro allegazioni contemporaneamente all'esposizioni degli Avvocati, possa la maturità del Senato devenire alle più convenienti deliberazioni.

Pietro Franceschi N. S.

1763. 30. Luglio
In Pregadi

Avendo con benemerita esattezza adempito tanto li Consultori nostri in Iure, quanto gli Avocati Fiscali della Signoria nostra alle commissioni loro ingiunte d'informare sopra il Memoriale del Capitolo d'Udine 1. Febbr.o pass.o concernente le nuove differenze insorte tra esso Capitolo da una parte ed i Parrochi e Fraglie Laicali di quella Città dall'altra, ed avutosi riflesso ancora al Costituto 8. Aprile decorso annotato in questa Cancellaria Ducale per parte de' Parrochi e Fraglie sud.e, e considerando quanto fu deliberato altre volte nel proposito, e particolarm.te sotto li 6. Marzo 1761/2: costante il Senato nella Massima che non meno per li riguardi del P.o suo Ius patronato, che per li riflessi anche allora avuti in considerazione la materia abbia ad esser definita in via deliberativa, resta accordato alle prefate Parti l'ascolto [illegible] del Collegio nro, onde addotte in confronto nel più ristretto termine le loro rispettive ragioni, e considerato quanto sull'argomento espongono li Consultori e Fiscali predetti nelle loro scritture, possa la maturità di questo Consiglio devenire alle convenienti deliberazioni.

Del Memoriale sud.o 1. Febbr.o sarà pertanto data copia a' Parrochi e Fraglie med.me e per tale effetto sia posto in Cancellaria Ducale ed intimato ecc.

Pietro Franceschi N.ro

1776. 14 Marzo in Pregadi

Raccoglie il Senato dalle accurate Scritture ora intese dal Magistrato alle Decime del Clero e dal Savio Cassier del Collegio le istanze del Capitolo di Udine per motivo della nuova imposta Redecima che dimostrano alterate le misure fissate nell'Erezione di quell'Arcivescovato e del Capitolo stesso rapporto agl'assegnamenti delle Dignità Canonici ed altri Individui che lo compongono. Costante però questo Consiglio nella massima di preservare nell'intero suo essere quanto fu convenuto con la Corte di Roma, e dichiarato nella Bolla di Erezione del dì 19 Febb: 1751/3 more Veneto in riguardo alle rendite formanti li respettivi assegnamenti determina di comettere al Magistrato sud:° l'esame e il confronto dei conteggi sulle rendite calcolate in allora per le respettive Congrue fissate nella Bolla sud:ª con li prezzi stabiliti generalmente per la nuova Redecima Ecclesiastica per riferire a questo Consiglio il risultato da cui apparisca l'alterazione che deriva dalla nuova imposta addossata al Capitolo stesso delle misure stabilite col Decreto 1751/3 per passare alle relative Deliberazioni coerenti alla Massima che per Pubblica Giustizia e Fede trova l'Autorità del Senato di riconfermare preservando li fatti Assegnamenti e le cose tutte nei modi convenuti con la Corte di Roma.

Pietro Franceschi N. D.

1776. 27. Aprile in Pregadi

Essendo comprovata evidentemente dalla Scrittura ora letta del Magistrato alle Decime del Clero, e dall'accompagnato conteggio l'alterazione che deriva agl'Individui del Capitolo Arcivesco: di Udine dalle misure fissate per le respettive Congrue dalla nuova imposta Redecima e riconfermatosi da questo Consiglio con la recente deliberazione 14 Marzo decorso di preservare a quel Capitolo per atto di Giustizia e Fede inal:

terabilmente

terabilmente come furono nella sua Erezione assegnate
le rendite tutte componenti le stabilite Congrue ne' modi
convenuti con la Corte di Roma ed espressi nella Bolla
di d.ta Erezione; la Pubblica Maturità in riflesso anche
alla singolarità del caso coerentemente deliberava: che
inalterabile rimaner dovendo la somma delle Quote sta
bilite non abbia ad alterarsi l'aggravio fissato col De:
creto 2 Giugno 1753. al qual effetto sarà cura del Ma:
gistrato sud.to ordinare le occorrenti rittificazioni.

Ghislanzoni Secret.o

e
i
re.
a,
tn
lla
lla

r o
o

[illegible]

he
q'
ne.
ra,
eta
ollo
llen
'n
avo
n o

Amico carissimo.

Udine 5. Maggio 1796.

Eccomi a compiacervi sulla inchiesta che mi fate colla Carissima Vostra riguardo al Memoriale presentato in Collegio da questi Parrochi di Udine contro il Capitolo. La nuova pretesa dei Parrochi di Udine per lo Quartese della Città contro il Capitolo Metropolitano ha per base un equivoco malizioso e due falsi supposti. Consiste l'equivoco nel credere o voler credere che la Cura delle Anime di tutta la Città consistesse anticamente nel collegiato Capitolo di Udine come Corpo, o in tutti indistintamente gl'individui di esso, quando in realtà, così per la Costituzione del Beato Beltrando Patriarca di Aquileja, come pel fatto costante, consisteva nel solo Decano di ~~del~~ esso Capitolo, del quale solo in detta Costituzione sta scritto, che Curam Animarum habeat; restando al Capitolo come Corpo, ed agli altri individui di esso, la sola Parrochialità abituale ed in astratto, la quale, siccome è noto, può sussistere, e sussiste in realtà anche in chi non esercita, o non può esercitare col fatto la Cura manuale delle Anime.. Se nel solo Decano adunque, e non nel Corpo Capitolare, e non negli altri individui di esso; consisteva la Cura delle Anime di tutta la Città; ora che questa Cura del Decano è divisa in tanti distinti Curati o Parrochi della Città istessa, questi per la ragion della Cura che esercitano non potrebbono spiegar azione di Quartese, se non per quella Quota del med.mo che al Decano apparteneva, e non mai sull'intera Massa totale, alla quale tutti gli altri Canonici, non come Curati, ma come Canonici, in vigore dell'originario loro titolo canonicale di fondazione sui Quartesi medesimi per la Costituzione sud.ta del Beato Beltrando, e per altra ancora più antica del Patriarca Gregorio partecipavano:. Ed ecco come lo scoprimento dell'equivoco riduce fin da principio presso che al nulla la pretesa dei Parrochi. Perciocchè non potendo essi, in ragione della peculiar porzione di Cura che esercitano, rivolgersi se non verso la Quota del solo primiero Curato di tutta la Città; † ~~per~~ ~~la sola, quando pure avesse ragione~~, andrebbe ora divisa tra loro: e nondimeno in vigore della citata Costituzione, che assegna al Decano una doppia porzione di questo Quartese, Duplicem portionem, in ordine al doppia figura che sosteneva, di Decano cioè capo del Capitolo, e di Curato, una parte di questa stessa sua Quota avrebbe da restargli illesa, perchè Decanale; e poi sull'altra metà che otteneva come Curato, si avrebbe prima ad estrarre con proporzione la parte per quelli due ancora, che in luogo del Decano di quel Capitolo Collegiato esercitano oggidì la stessa Cura delle Anime nel particolare distretto del Duomo col titolo di Vicarj Curati.

† di quello cioè, che colla Quota medesima tutta intiera ne esercitava la Cura, questa sola Quota pur anche (quello in cioè terzero dalla specifica assistita nella presente loro pretesa) questa lo andrebbe

Passo ora ai due falsi supposti. Il primo di essi consiste nel credersi i Parrochi nostri di Udine veri Parrochi in pieno ed esteso senso Canonico; ed il secondo nell'essere persuasi che il Quartese di pien diritto senza eccezione ai Parrochi appartenga. Quanto però al primo, chi-

unque

unque abbia esaminate nel proposito le Carte che si producono, chiunque abbia posto serio ed imparziale riflesso al Decreto del Patriarca Barbaro 1595. (che è il Palladio di essi Parrochi, perchè non lo intendono); e chiunque abbia presente in confronto di quello il Decreto del Concilio di Trento nel proposito d'istituire Parrochie di nuovo entro il Territorio della Matrice, e con reale conseguente dismembrazione del Territorio stesso dalla di lei potestà, dovrà confessare per puro impulso di verità; che qui in Udine non si è fatta giammai formale erezione canonica di vere Parrochie con dismembrazione formale dall'antica Matrice del Duomo: ma che solamente è stato in varj tempi distribuito per maggior comodo l'esercizio della Cura universale del Duomo in varie Chiese della Città; che questo esercizio, prima confuso ed incircoscritto, fu poi dal Patriarca Barbaro coll'accennato suo Decreto in miglior ordine disposto, e circoscritto coi suoi confini a cadauna delle Chiese medesime, in esecuzione di un particolare Decreto del Tridentino su questo proposito; il quale è diverso affatto dall'altro Decreto della erezione di nuove Parrochie nel Territorio delle antiche: e quindi che i Parrochi d'Udine, quantunque abbiano popolarmente il titolo di Parrochi, come lo anno ancor di Piovani, e quantunque abbiano il Possesso spirituale e temporale delle lor Cure, non sono mai stati, e non sono attualmente più che semplici Curati e Cooperatori di una stessa non mai smembrata, e non mai divisa Parrochia del Duomo; niente valer potendo una semplice denominazione, od altro che siasi, quando manchi il canonico titolo fondamentale e costitutivo di perchè, salva ad essi la Cura nei respettivi loro Distretti e Chiese, la Parrochialità, come anticamente, così sempre si è conservata, e conservasi tuttavia indivisa ed intera nella sola Chiesa un tempo Collegiata, ora Metropolitana di Udine, e nel Metropolitano Capitolo di essa, il quale appunto, come solo perpetuo Parroco abituale di tutta la Città, ha sempre dato, e continua a dar tuttavia in proprio nome, e di autorità sua propria ai Parrochi stessi o Curati lo spiritual possesso delle particolari lor Cure.

Ad accordar loro però che fossero anche veri Parrochi in piena estensione canonica, e che il Decreto del Patriarca Barbaro li avesse istituiti per tali, non verrebbe di conseguenza che abbiano perciò ad aver ragione sul Quartese del Territorio delle lor Cure o Parrochie, come essi col secondo falso supposto pretendono. I Quartesi o Decime, per prima regola generale canonica fondata sul jus positivo, sulla ragion comune, e sulla pratica ecclesiastica di tutti i secoli, sono di quelli ai quali vengono dalle autorità superiori destinati: ed al più, secondo i Canonisti, allora appartengono ai Parrochi come Decime nel Territorio respettivo delle lor Cure, quando altramente non si trovino ad altri beneficio particolare dalle autorità medesime assegnati: che l'esser di Parroco non porta seco alcun diritto essenziale a Quartesi, ed i Quartesi niente hanno in se di particolare che dagli altri Ecclesiastici Beni li distingua, e che li renda come di esclusivo Parrocchiale diritto. Posta che i Quartesi e Decime abbiano tra Cristiani avuto origine

dalla

dalla spontanea obbligazione dei Popoli a contribuirli, o dall'autorità della Chiesa, o da quella pur dei Sovrani; ossia che l'abbiano avuta (com'è opinione recente e più verosimile, di un uomo grande e assai versato in queste materie) dalla volontà dei primi gran Possessori, i quali alle loro estese tenute abbiano a beneficio della Chiesa quest'obbligo infisso, e che in seguito è restato nelle Terre medesime indelebile col passare che an fatto col tempo d'una in altra mano; egli è certo, che oggidì i Quartesi o Decime non sono un'oblazione indifferente e libera dei Popoli, ma sono un vero debito dei medesimi verso la Chiesa; e perciò non sono essi punto di un'indole diversa dagli altri ecclesiastici possedimenti di Censi, Affitti, Canoni etc., ma sono della natura medesima, e quindi applicabili, secondo che vengono dalle autorità superiori disposti, a qualunque ecclesiastica persona, a qualunque Corpo, a qualunque ministero ed uso, senza alcuna eccezione o privation; e questo sì, e per modo, che divengono anch'essi una peculiare proprietà di quelli a cui si trovano assegnati, senza che spiegar si possa da chicchesia sopra i medesimi alcun imaginato titolo di anteriorità naturale, od altro, che infermar possa l'assegnazione già fatta, e il diritto di proprietà, che i possidenti dei medesimi anno in vigore della assegnazione stessa sopra i Quartesi o Decime conseguito. Egli è adunque un vero falso Supposto quello dei Parrochi di Udine, che i Quartesi della Città in vigore del preteso loro titolo Parrochiale ad essi appartengano. È chiara la disposizione di questi Quartesi a beneficio Capitolare, fatta più secoli prima che in questa Città esistessero Curati o Parrochi nelle Contrade o Borghi; è chiaro il titolo di proprietà che ha sin d'allora acquistato il Capitolo sopra i medesimi e l'arbitraria, erronea, ed insussistente persuasione, che i Quartesi vadano ai Parrochi, e sieno di Parrochiale Diritto, non può aver forza di spogliare chi per sostenere i medesimi mostra i veri titoli primitivi, e inopponibili, di assegnazione da chi ne avea l'autorità di farla, e di proprietà acquistata sopra di essi in vigore della assegnazione medesima, senza che sia stata alterata giammai per corso di secoli, per vicende di tempi, o per cangiamento di circostanze. So che le Venete Quarantie, ed il Collegio ancora dove sono andati i Parrochi nostri col loro Memoriale, sembrano da qualche tempo preoccupati su questo particolare di Decime e Quartesi in favore dei Parrochi generalmente; e che appunto alcuni Giudizj seguiti sul proposito di recente in loro vantaggio, per l'ignoranza pur troppo oggidì fatta comune, dei veri principj canonici, così nei Giudici come nei Difensori, an dato coraggio anche ai Parrochi di Udine di insorgere ad assalirci. Nondimeno se ci riesce di far che la cosa, risultando che la via Giudiziaria, prenda quella della Consulta, dove non ha luogo l'artificio degli Avvocati, e l'imponenza, pur troppo frequente, dei loro prestigi, e dove sopra Soggetti più illuminati, e più a portata di tali materie, an tutta l'influenza codeste savie e mature

loro

loro opinioni in iscritto i così detti Consultori e Fiscali della Signoria, persone anche in presente abbastanza note per la loro integrità e dottrina, abbiamo tutta la lusinga di avere una decision in favore, che ci garantisca per sempre da questa, e da ulteriori molestie. Mi vi protesto intanto colla più sincera amicizia

Tutto Vostro
P. C. B.

Informazione in compendio
per parte del Capitolo Metropolitano di Udine
nella vertenza contro i Parrochi di essa Città,
pretendenti un provvedimento sulla Massa
dei Quartesi della stessa Città e suo distretto.

---

Da due Documenti, il primo del 1263. il secondo del 1334. apparisce, che i Patriarchi di Aquileja Gregorio di Montelongo, ed il Beato Bertrando di santa e gloriosa memoria, i quali erano insieme Pastori Spirituali e Sovrani del Paese, fondarono il Capitolo Collegiato di Udine, e lo dotarono ab origine, tra le altre Rendite, anche coi Quartesi di quella Città, e suo Territorio. Dai Documenti med.mi si raccoglie, che tutta la Città era allora una sola Parrochia. e che la Cura delle Anime era affidata al Decano del Capitolo, il quale nelle Rendite Capitolari avea perciò una Doppia Porzione.

Da molti altri Documenti, che incominciano dal 1358. e vanno al 1527., apparisce, che le Fraglie Laiche della Città, e le Communità dei Borghi, desiderando prima un più facile sovvenimento nei Spirituali bisogni pei soli casi di necessità; e poscia ricercando ancora, che, a stabile e più esteso provvedimento per la Cura delle Anime, ed a maggior comodo dei Fedeli, oltre la Matrice, venissero erette per la Città e nei Borghi delle altre Parrochie, ne ottennero dal Capitolo il positivo assenso, e il diritto ancora della nomina dei Curati o Parrochi respettivi; ma verso però l'esibizione fatta solennemente dalle Communità e Fraglie medesime, e ridotta quindi in Patti e Convenzioni formali: cioè 1mo, che davranno esse e Casa e comodo mantenimento ai Parrochi o Curati che avessero eletti; 2do che ciò avesse ad essere senza alcun pregiudizio delle Rendite del Capitolo, e separatamente senza alcuna diminuzione del suo Quartese, che ne formava la precipua parte. E infatti sin dal momento della loro esistenza, e così prima come dopo il Concilio di Trento, siccome pure e prima e dopo le salutari Riforme e provvedimenti, in ordine ai decreti del Concilio stesso, del celebre zelantissimo Patriarca Francesco Barbaro i Parrochi o Curati della Città di Udine furono sempre provvisionati dalle loro Communità o Fraterne che sempre si sono credute in debito di mantenerli; nè mai pel corso di Secoli fu turbato il Capitolo nell'esazione del suo Quartese. Ed ecco la principal ragione in merito del Capitolo di Udine sopra il Quartese della Città e Distretto: cioè l'originaria destinazione del medesimo a una dote fondamentale, rispettata mai sempre anche dai Patriarchi successori a quelli che lo fondarono; la special riservazione di esso Quartese fatta e ripetuta replicatamente in ogni tempo; e quindi l'obbligo assunto, e sempre in seguito osservato, dalle Communità e Fraterne, di mantenere col proprio i Parrochi o Curati da esse eletti.

Solo nel 1713 insorsero i Parrochi a domandare al Capitolo il Quartese della Città e Territorio, pretendendo con malinteso principio che lor fosse dovuto, e dovesse essere come Rendita di esclusivo Parrochiale diritto, annessa perciò di sua natura al vantato lor esser di Parrochi. Ottennero anche Giudizio a loro favore nell'Ecc.mo Pien Collegio del 1723. : qual Giudizio però nel 1726., sopra un memoriale del Patriarca Dionisio Delfino, intromesso, tagliato, ed annullato dall'autorità del Senato, che per impedire le rovinose, e forse prima non prevedute conseguenze del medesimo, così rispetto al Capitolo di Udine, come pure ad altri corpi ecclesiastici dello Stato, avocò a se la materia, e si

riservò

riservò di stabilire sulla medesima quello che troverebbe più aggiustato, come dai Documenti apparisce; nacque finalmente il Sovrano risoluto Decreto 13. Settembre 1732., che dietro le informazioni pienissime dei Consultori e Fiscali impose ai Parrochi un perpetuo silenzio rispetto ai Quartesi. ordinando loro di mai più molestare il Capitolo in tale proposito sotto le pene &c. e di dover intieramente rassegnarsi a questo risoluto Sovrano Comando, col ritenersi da qualunque ulterior novità: e d'allora in poi niente in fatti nel proposito dei Quartesi di Udine, pei quali si giudicò terminata col Decreto medesimo ogni vertenza, e proibita anche per l'avvenire qualunque nuova insurrezione.

Estinto intanto il Patriarcato di Aquileja fu eretta nel 1753. la sede Arcivescovile di Udine con insieme il Capitolo Cattedrale Metropolitano, a cui furono assegnati in Dote, oltre quello che avea in Dominio Veneto il Capitolo Aquilejese, tutti i Beni ancora e Rendite di qualunque natura dell'antico Capitolo Collegiato di Udine: anzi a ciaschedun individuo componente il nuovo Corpo Capitolare fu nella Bolla di erezione, concertata già e stabilita d'accordo tra la Ser.ma Repubblica e la Santa Sede, fu, io dissi, a ciaschedun individuo assegnata distintamente la propria Congrua sui computi, che a bella posta in tal occasione si fecero. Con Decreto poi dell'anno medesimo 1753. fu dall'Ecc.mo Senato assicurato il Capitolo della esazione di tutte le Rendite state ad esso assegnate colla Bolla di erezione, con espressione apposita, che s'intendesse con ciò tolto ogni pretesto ad ogni novità turbativa. Ed in fatti nel 1776 in occasione della nuova Redecima del Clero il Capitolo stesso con due peculiari Decreti dell'Ecc.mo Senato fu liberato dalla nuova Imposta, che gli era stata addossata; e ciò per la ragione in essi Decreti espressa, cioè che questa nuova Imposta veniva a diminuire le Congrue o Quote fissate agli individui Capitolari nella Bolla di erezione; e che per Pubblica Giustizia e Fede dovea essere preservato al Capitolo nell'intiero suo essere quanto in tal occasione era stato colla Corte di Roma convenuto ed accordato.

Ora contro il Capitolo Metropolitano di Udine così solennemente assicurato nell'esazione di tutte le Rendite state a lui assegnate nella Bolla di erezione, e tutellato in sì ampla maniera dalla Pubblica Giustizia e Fede nell'inalterabile integrità delle Congrue de' suoi individui per le cose convenute con Roma; contro di esso insorgono presentemente i Parrochi della Città; e non già più a domandare al Capitolo l'intero Quartese, come dipendente di diritto Parrochiale, siccome fecero nel 1693. e seguenti, ma a domandare sulla Massa di quel Quartese una corrisponsione, che vagli a formar loro quel congruo sostentamento, che loro è dovuto, e che dicono di non avere dalle provvisioni annue che ricevono dalle Communità o Fraglie Laiche che gli anno eletti

Ma, checchè sia per ora della verità o falsità della asserzione dei Parrochi rispetto alla sufficienza delle Provvisioni che ricevono pel loro mantenimento; le quali per altro nel computo che se ne avesse a fare non dovrebbero andar mai disgiunte dagli altri proventi che Incerti si chiamano, ma [illegible] essendo sempre in qualche modo sicuri, e in una Città sempre ancor generosi, sono insiem calcolabili: checchè sia, io diceva, di ciò, fallano certamente i Parrochi di Udine la strada col rivolgersi al Capitolo, per averne il Supplemento dalla Massa del suo Quartese. Le Fraglie e Communità sono quelle che li eleggono, e che li eleggono appunto in grazia del peso che si sono assunte di mantenerli: le Fraglie e Communità sono quelle che sin da principio, in ordine al peso assuntosi, han loro assegnata la lor Provvisione, e che sempre glie l'han corrisposta.

corrisposta: le Fraglie e Communità sono quelle altresì, che in varj tempi (come consta da Documenti) han loro accresciuta ancora la Provisione medesima. Alle Fraglie adunque, ed alle Communità respettive doveano, e debbon essi fare i loro ricorsi, per avere anche oggidì quel Supplemento di Provvisione, che dicono necessario a quel Congruo mantenimento, che pei Patti e Convenzioni, e pel Giuspatronato che godono, incombe alle medesime di somministrare. Nelle attuali lor circostanze, comunque verissime ed urgenti, non si aspetta ai Parrochi d'Udine altro diritto: ed il Capitolo è d'altronde nel possedimento del suo Quartese abbastanza assicurato dalla originaria destinazione del medesimo a propria Dote, fatta da chi ne avea, e come Prelato Superiore, e come Sovrano tutta l'autorità; e dalle cose posteriormente seguite, essendo esso ancora Capitolo Collegiato; e molto più dopo che è stato eretto in Capitolo Cattedrale Metropolitano: e ciò tanto meglio ancora che godendo i suoi individui a titolo di vera Congrua gli Assegnamenti loro fatti dalla Santa Sede e dal Serᵐᵒ Principe colla Bolla di Erezione 1753., non è conveniente nè giusto, che a carico della loro Congrua peculiare, anzi con diminuzione assai notabile della medesima, già così solennemente tra le due Potestà convenuta, e poscia particolarmente dal Serᵐᵒ Principe garantita, abbia a formarsi od a migliorarsi la Congrua o Provvisione dei Parrochi, per la quale esistono i positivi solenni impegni delle Fraglie e Communità respettive.

Resta ora a vedersi, se la Controversia presente (quando pur abbia ad aver corso, anche ad onta del Decreto 1731., con cui dovrebbe considerarsi interamente ultimata e decisa); resta, dissi, a vedersi, se abbia essa a procedere in via Giudiziaria, siccome è stata dai Parrochi d'Udine incoata con Memoriale presentato da essi nell'eccᵐᵒ Pien Collegio; o se piuttosto abbia ad essere definita in via deliberativa con Ascolto tra gli eccᵐⁱ Savj.

E certamente le cose seguite, e la materia stessa in se considerata pare che al deliberativo la mandino. Il Decreto d'Intromissione 9. Marzo 1726., che annullò il Giudizio 1723. seguito a favore dei Parrochi, chiamò la materia dei Quartesi d'Udine dalla via Giudiziaria alla deliberazion del Senato; ed il Senato ancora vi deliberò col soprindicato risoluto Decreto 13. Settembre 1731. Al deliberativo dunque, dove fu incassata una volta, sembra che debba andare anche oggidì la vertenza sui Quartesi medesimi, quando abbia ad aver nuovo corso, e non sia piuttosto strozzata e recisa sin dal suo principio, come offensiva di un Decreto solenne, che l'ha terminata per ogni aspetto, e per sempre.

Più: il nuovo Metropolitano Capitolo d'Udine ha sopra il Collegiato antico due vantaggi; e sono, prima le cose convenute con Roma nella sua formazione; poi il Regio Giuspatronato sulla nomina delle Dignità e Canonicati del medesimo. Per le cose convenute con Roma nella di lui formazione, eseguita sulla estinzione del Patriarcato e Capitolo d'Aquileja dietro i Concordati tra la Serᵐᵃ Repubblica e la Corte di Vienna, entrano certamente i riguardi di Stato, pei quali è destinata a bella posta la via deliberativa. Pel Regio Giuspatronato poi sembrano aver luogo altri riguardi, i quali per la loro dilicatezza, e pel Pubblico decoro abbiano anch'essi a mandar la materia, lontana dallo strepito e dal rigore Giudiziario, alla

deliberazion

Deliberazion del Senato.

Oltre di che pel Capitolo Metropolitano di Udine sembra la Massima già fissata, che le Vertenze, tendenti ad alterare il di lui Stato sostanziale nella Bolla di Erezione fissato, debbano andare al Deliberativo. Cogli stessi Parrochi di Udine ebbe già esso Controversia per Diritti e per Subordinazione Canonica negli anni 1761. e 1763.: e due Decreti appunto esistono dell'Ecc.mo Senato, i quali in riguardo al Regio Giuspatronato, avente, come in essi si enuncia, rapporti e riguardi essenzialissimi di Stato, mandarono la materia alla via Deliberativa, togliendola anche dalla via Giudiziaria, dove già erasi incamminata. E se allora parvò bene di così decretare l'Ecc.mo Senato, che trattavasi soltanto di Preminenze e Diritti, vuolsi ora credere che insisterà molto più, trattandosi di Rendite; e di quelle Rendite appunto, che nella Bolla di erezione furono per di lui volere, e d'accordo con Roma al Capitolo assegnate; e l'esazion delle quali si compiacque egli per Sovrana Clemenza di assicurar al medesimo così amplamente contro ogni novità turbativa con peculiare venerato Decreto 1753., e cogli altri posteriori 1776. che si sono accennati.

# Memoria

## per la nuova Cura del Quartese di Udine contro i Parrochi d'essa Città 1796.

Avendosi ad incontrare l'istituita Giudiziaria Pendenza all'ecc.mo Pien Collegio, o dovendosi rispondere ad un Ascolto in Via deliberativa, nella nuova contesa coi Parrochi della Città sulla partecipazione che pretendono al Quartese di Udine, sembrerebbe da contestare in questo modo: cioè, che essi non anno nè Azion nè Ragione di pretendere alcuna partecipazione al Quartese medesimo.

Non Azione, perchè quantunque Parrochi di nome, e di libero esercizio di tutte le Parrochiali funzioni nelle respettive lor Cure, non sono Parrochi propriamente tali; non essendo mai state erette formalmente e canonicamente in Parrochie le loro Chiese e Cure, con smembrazione canonica dalla Matrice.

Non Ragione, perchè essendo essi creati dalle Fraterne Laicali, o dalle Comunità dei respettivi Contrade, e Borghi, le quali in ordine a Patti e Convenzioni solenni e replicate col Capitolo sin dal primo loro Stabilimento, e singolarmente in ordine al Giuspatronato che godono della loro elezione, si sono assunte l'obbligo di mantenerli, ad esse, e non al Capitolo, debbon eglino fare i loro ricorsi, se non si trovano abbastanza ben provveduti

E quanto all'Azione in primo luogo: quella dei Parrochi ovver Curati di Udine dee chiamarsi piuttosto partizione, divisione, assegnamento, od anche smembrazione se così piace, dell'esercizio di Cura nella stessa antica e primitiva e sempre indivisa Parrochia del Duomo; ma non mai erezione canonica di tante diverse Parrochie con smembrazione formale e canonica dalla Matrice. Questo è il punto, che nelle passate Liti 1762 e 1763. con detti Parrochi o Curati per la loro subordinazione e dipendenza canonica dal Capitolo, han battuto costantemente nelle loro pienissime e vittoriose informazioni i benemeriti nostri Capitolari defunti, Florio, Montagnaco, e Braida, ad oggetto di sostenere questa lor dipendenza dal Capitolo, come Ordinario Istitutore e Collatore di tutte le Cure della Città sin dalla prima loro origine, ed anche subito dopo il Decreto Barbaro 1595. Questo è il punto, che coi Decreti degli anni medesimi 1762 e 1763 è stato implicitamente deciso a favor del Capitolo, colla decisione della canonica dipendenza di essi Parrochi dal Capitolo stesso, qual si conviene tra la persona dell'istituito, ed il suo Ordinario Istitutore: e questo è il punto, che non conviene abbandonare presentemente, ad oggetto di salvar il Quartese. Imperciochè non essendosi in questa Città mai fatta una vera e canonica erezion di Parrochie, relativa a formale e canonica smembrazione dalla Matrice, deve cadere ogni pretesto di questi Parrochi o Curati di aver provvisione sulle Rendite della medesima, e massime sul Quartese, che l'inesatto parlare del volgo e dei semidotti, l'ingiusto pregiudizio, attribuisce ai Parrochi assolutamente, come lor porzione peculiare. Il Concilio di Trento quando parla Sess. XXI. Cap. 4. di provveder le nuove Parrochie coi Beni e Rendite della Matrice, parla di Parrochie canonicamente smembrate dalla medesima, e canonicamente erette in Parrochie; cioè smembrate ed erette per le ragioni ivi addotte, e coi metodi e solennità ivi pure espressi, ed ordinati. Ora trovino, se sono capaci, i Parrochi di Udine una canonica smembrazione, ed una canonica erezione delle loro Parrochie coi modi e forme prescritti dal Tridentino, per pretendere di essere anch'essi o provveduti, o sovvenuti colle Rendite della Matrice.

Ma sono pur Parrochi. Distinguo: sono Parrochi, cioè esercitano pienamente e indipendentemente la Parrochialità nelle porzioni respettive

spettive

spettive di Cura, separate e distinte dalla Cura peculiare della Parrochial primitiva et originaria; concedo. Sono Parrochi, cioè anno il titolo e la qualità di Parrochi dipendentemente da canonica erezione delle lor Cure e chiese in Parrochie particolari con formal smembrazione dalla Matrice, come sono tante altre Parrochie della Diocesi; nego. Sono Parrochi cioè *lato modo*, ed impropriamente detti, e quasi *ad honorem*; in quanto anno Possesso spirituale e temporale del lor Beneficio, ed in quanto esercitano liberamente e indipendentemente le Parrochiali funzioni: ma in realtà sono semplici *Curati*, come chiamolli anche il Patriarca Francesco Barbaro costantemente, anche dopo il suo Decreto di Circoscrizion delle Cure 1595., di cui si dirà in appresso; *Curati*, i quali anno le lor facoltà spirituali con Bolle apposite dal Capitolo; il quale in realtà è sempre stato, ed è il solo vero Parroco Originario e permanente di tutta la Città; e che in qualità di tale, e non per altra ragione, istituisce i Parrochi o Curati della Città col nome suo proprio nelle rispettive lor Chiese e Cure. Se fosse seguita una *smembrazion* positiva e canonica dall'antica Matrice del Duomo nella istituzione, qualunque siasi, delle Cure (o Parrochie come pur si voglia chiamarle) della Città; la Canonica Istituzione dei Parrochi nelle medesime non aspetterebbe di proprio diritto al Capitolo, come pur riconobbe aspettare lo stesso Patriarca Barbaro con suo peculiar Decreto 14. Xbre 1597, ma aspetterebbe al Prelato Diocesano: perchè la smembrazione di una Parrochia dalla sua Matrice importa, come è notissimo in Canonica, una emancipazione totale di essa dalla di lei podestà, e quindi per conseguenza una non più mediata, ma immediata et assoluta soggezione della medesima all'Ordinario: e questo si è per modo, che se il Capitolo per esempio come nel caso nostro, avesse continuato ad istituire *a nome suo proprio* i Parrochi o Curati d'Udine dopo una Canonica smembrazione delle lor Cure dalla Matrice avrebbe fatti tanti Atti irriti e nulli, perchè loro avrebbe communicata una autorità, che sopra le medesime, dopo la lor smembrazione canonica, in lui più non restava.

Ma il Patriarca Francesco Barbaro ha pur erette nella Città le Parrochie in ordine ai Decreti del Concilio di Trento, com'egli medesimo si è espresso. Sono adunque *veri Parrochi* i Titolati delle medesime. Rispondo. Due sono in questo proposito i provvedimenti del Concilio di Trento: uno al Capo IV. della Sess. XXI., e l'altro al Capo XIII. della Sess. XXIV., quali non conviene insieme confondere, siccome neppur li ha confusi il Concilio stesso. Il Provvedimento del Capo IV Sess XXI. tende ad una vera e reale erezione di nuove Parrochie con vera e reale dismembrazione dalle antiche, ove lo richieda il bisogno; e per tal uopo ne accenna i motivi, e ne prescrive i metodi, e le solennità da usarsi, come ivi si posson vedere, e più diffusamente presso i Canonisti, che di proposito ne han parlato: metodi e solennità, l'omissione de' quali renderebbe irrite e nulle le erezioni stesse e smembrazioni. Il Provvedimento poi del Capo XIII. Sess. XXIV., senza parlar punto nè di erezione di nuove Parrochie, nè di smembrazione, ha per oggetto soltanto la *confinazione* di quelle che si trovano ad essere, ed in quel modo che si trovano ad essere, ove la Cura fosse promiscua ed incerta: e qui dando ai Vescovi la facoltà, anzi prescrivendo loro di assegnar questi confini a cadauna Cura, non prescrive per tal oggetto verun metodo da usarsi, nè alcuna solennità da osservarsi. Viene ora dunque a vedersi, quale di questi due Decreti abbia eseguito il Patriarca Francesco Barbaro nella sua Carta e Decreto, ne' Decreti di erezione di queste Parrochie; o se inteso abbia di eseguirli ambidue insieme. Ma ambidue a buon conto no certamente: perchè egli stesso nella medesima Carta in più di un luogo asserisce di dar con essa esecuzione ad *un Decreto*

del Concilio

del Concilio *de re huiusmodi edito*, e non dice *a Decreti*. Dunque un solo, per confessione del suo medesimo autore, è quello a cui tende la predicata Carta. essendo pertanto un solo, ogni imparziale ed attento leggitore della carta Barbaro e dei Decreti del Concilio potrà assicurarsi, che è il Decreto secondo, e non il primo, quello a cui esso intende di dar esecuzione colla sua providenza. Potrà oppure vedere, che ivi si parla di pura e sola *Confinazione* delle Parrochie o Cure che già esistevano, ma promiscue ed incerte; colla sola introduzione di due di più, alla condizione però istessa delle altre: al che può aver relazione la parola *erezione* ivi una volta usata. Ognuno potrà ravvisarvi in essa Carta la mente, lo spirito, l'intenzione, anzi le espressioni medesime di quel Decreto secondo: e niuno potrà mai ravvisar niente del primo; non cause non metodi, non solennità nè rispetto al Decreto stesso nè rispetto al Canone. *Ad Audientiam* ivi citato per ordinarne a tal proposito la osservanza. Dunque il Patriarca Barbaro con quel suo Decreto 1595. non ha fatto una vera e canonica erezion di Parrochie, con vera e canonica Dismembrazione dalla Matrice del Duomo; ma ha soltanto circoscritta, e confinata la cura incerta e promiscua di quelle che già erano, e ciò con lasciarle insieme nello stato medesimo in cui erano; e due altre poi semplicemente ne ha aggiunte di più, senza neppur farne peculiar menzione nel Corpo del suo Decreto, alla condizione medesima delle prima. Dunque non sono veri Parrochi in rigor Canonico i Titolati delle medesime, ma semplici Curati, i quali *lato modo*, e come *ad honorem* si chiamano Parrochi, come si è detto di sopra.

Vorran nondimeno replicare, che in fine di quel Decreto il Patriarca Barbaro si esprime di voler salvi tutti i *Parrochiali Diritti*, così a tutte le Parrochie, comprese le due nuovamente erette; come anche ai *Parrochi*, che le anno, ò che le avranno in possesso. Dunque son essi no veri Parrochi; e come tali anno *Azione* sulle Rendite della Matrice, e massime sul Quartese, ch'essa gode, del Territorio della Città. Rispondo. è già provato quanto basta, che quella del Patriarca Barbaro non è erezione Canonica di quelle Cure Urbane in vere Parrochie con dismembrazione dall'antica Matrice, perchè mancante di Cause, Metodi, e solennità prescritte, e perchè egli stesso in niun modo non intese di farla; ma è soltanto una pura e semplice divisione, partizione, e confinazione delle medesime, com'egli pure nel suo Decreto si espresse di eseguire. Ora una sola Riserva di Parrochiali Diritti a queste Chiese e Parrochi non può mai trar l'effetto di una vera e canonica erezione in Parrochie, ove manchino tutti i requisiti voluti dai Canoni per realizzarla; e per conseguenza non può neppur dare la qualità di veri Parrochi a chi le possiede. Dirò di più: che l'istessa Riserva di questi Diritti Parrochiali fatta in fine di quel Decreto basta a mostrare, che con esso il Barbaro non intese una vera e canonica erezion di Parrochie, nè di dare la qualità e l'essenza di veri Parrochi ai possessori delle medesime: perciocchè in una vera e canonica erezion di Parrochie i Diritti Parrochiali ai Parrochi delle medesime ed alle Chiese, senza bisogno di una peculiar riserva s'intendono già salvi ed integri di lor natura, in vigore e natural conseguenza della erezione stessa: e solo si suol aggiungere nel Documento una Riserva di *Onore* qualsiasi, ~~[illegible]~~ dovuto dalla nuova Parrochia all'antica sua Madre, secondo la sopracitata Costituzione *Ad Audientiam*; ciò che, a maggior prova dell'intendimento, che nel sostenimento del Patriarca Barbaro circa le Cure d'Udine, nel di lui Decreto non si ritrova. Non può dunque aver voluto il Barbaro con

quella

quella riserva di Parrochiali diritti ai Parrochi o Curati d'Udine ed alle lor Cure da se distribuite e confinate, se non quei diritti, che sono annessi al semplice e nudo esercizio della Parrochialità che essi anno, ma che però solo non basta a costituire uno per vero Parroco; cioè diritto di non essere nel medesimo esercizio turbati da chicchesia, diritto di godere tutti i vantaggi e lucri al med.mo annessi, come sono quelli della Quarta Funerum, quei che diconsi di Stola, e simili, che a Parrochi convengono; ma che soli però, come si diceva, non servono neppur essi a costituir uno per vero Parroco in piena estensione, ed in vero senso canonico, quando in realtà non sia tale per titolo di canonica erezione. Non giovando adunque la Riserva dei Parrochiali diritti del Decreto Barbaro a costituir per veri Parrochi i Parrochi nostri di Udine, resta che quantunque Parrochi di nome, in realtà veri Parrochi non siano stati mai, nè siano tuttavia; e che quindi alcuna Azione non abbiano sulle Rendite della Matrice, e nemen sul Quartese ch'essa gode nel Territorio della Città.

Passiamo a dir ora della Ragione, che lor si nega egualmente che l'Azione, a pretendere di partecipare al Quartese di Udine, che possiede il Capitolo. Caduta l'Azione cade anche la Ragion da perse: ma nondimeno anche di questa vuolsi dire alcuna cosa a parte, perchè alcun'altra cosa appunto resta a dirsi ancora sul proposito, che meglio sta sotto il titolo di Ragione, che sotto quel di Azione.

Siccome non anno Azione i Parrochi di Udine sul Quartese Capitolare, così nemen anno Ragione. Essendo essi, nella lor qualità e condizione di Parrochi ministeriali, Creature delle Fraglie Laiche e delle Communità dei Borghi respettivi, come si è detto da principio, non han ragione di pretendere partecipazione al Quartese Capitolare di questa Città; perchè in ordine ai sopracitati Patti solenni e Convenzioni sin dal momento della istituzione delle lor Cure, incombe ad esse Fraglie e Communità il debito di mantenerli nella qualità in cui si trovano di esercitanti il Parrochial ministero, senza che perciò abbiano a turbar il Capitolo nella percezion del suo Quartese; il quale anche in ordine ad essi Patti e Convenzioni non deve essere al Capitolo diminuito. Non han ragione adunque, perchè non si ponno essi considerare, senon come semplici stipendiati e provvisionati dalle Fraglie o Communità precitate, com'essi ino stessi si sono sinceramente in più di una occasione dichiariti.

Più ancora: non anno Ragione, perchè il Quartese di Udine fu destinato tanti secoli prima della esistenza di questi Parrochi e delle loro Parrochie dai Patriarchi fondatori del Capitolo Collegiato di Udine, tra quali il B. Beltrando di gloriosa memoria, a dote particolar del medesimo; trovandosi vari Canonicati su di esso Quartese interamente fondati, e così pure le Distribuzioni Quotidiane, che sono per così dire il fondo del Quotidiano Divino servizio. Non anno Ragione, perchè questo Quartese da nessun Patriarca, dopo la Fondazione del Capitolo, fu mai al Capitolo diminuito, nè dallo stesso Patriarca Francesco Barbaro, che pur avrebbe potuto, e forse anche dovuto assegnarlo in dote, o tutto o in parte, ai Parrochi di Udine, quando quel suo Decreto fosse stato un vero Decreto di Erezion di Parrochie con dismembrazione dalla Matrice, secondo il Decreto del Tridentino al Capo IV. della Sess. XXI. E perchè questo Quartese di Udine coi Sovrani Decreti 1726. e 1731. fu salvato al Capitolo in ordine alla sua primitiva destinazione, contro i tentativi di essi Parrochi, che sin d'allora con mal preteso titolo Parrochiale

sul Decreto

sul Decreto Barbaro egualmente mal inteso cercarono d'impadronirsene. E perchè questo stesso Quartese di Udine nella erezione ultimamente seguita della Collegiata antica in Cattedrale Metropolitana fu insieme con tutte le altre Rendite della Collegiata medesima dal Ser.mo Principe offerto a Sua Santità per dote ad esso nuovo Capitolo; e su questa fede fu pure dal Papa al medesimo assegnato nella celebre Bolla di Erezione Supremæ Dispositione, che può da chiunque vedersi nel Bolario Lambertiniano.

Anno un bel dire i Parrochi Avversarj su di non so quali autorità mal intese, e peggio appropriate, che i Quartesi sono dei Parrochi, e di chi esercita in atto pratico il laborioso Parrochial ministero; che i Popoli corrispondono per la Cura delle lor Anime i Quartesi; e che l'applicarli ad altri fuorchè a quelli che esercitano questa Cura è un deviar i Quartesi dalla vera e natural loro destinazione. Noi al contrario rispondiam loro con fondamento, cioè coi Canoni, colle ragioni, e colla perpetua disciplina ecclesiastica alla mano, che i Quartesi sono di quelli, ai quali le competenti autorità li han destinati; essendo essi per se indifferenti, come lo sono tutte le altre ecclesiastiche Rendite, a qualunque ecclesiastico uso, ed a qualunque ecclesiastica persona, siccome e la natura istessa dei Quartesi, e l'uso costante, e la pratica universale di tutti i Secoli lo dimostra. Rispondiamo che i Popoli corrispondono i Quartesi in genere alla Chiesa, come un debito sopra di cui non anno alcun diritto di pretesa, nè di appor tampoco, nè di intendere condizione di sorta; non come una corrisponsione libera, e gratuita, per cui possano pretendere quella tal data retribuzione od ufficio che loro aggrada: e che quindi l'applicar i Quartesi ad altre Persone fuori di quelle che esercitano la Cura Parrochiale, non è un deviar i Quartesi dalla vera e natural loro destinazione; ma è anzi un impiegarli secondo la vera destinazione che anno, comune a tutte le ecclesiastiche Rendite, di servir cioè indifferentemente di mantenimento a tutta l'Ecclesiastica Gerarchia, secondo che dalle autorità competenti vengono assegnati. Rispondiamo in fine, che alla Cura delle Anime, non i soli Parrochi ma ogni ordine di Gerarchia, nel suo modo proprio, è indirizzato: poichè finalmente ogni ecclesiastico Istituto, oltre la Gloria di Dio, ha per iscopo la santificazione e la salute delle Anime; ed è una vera ingiuria alla Chiesa, e unica tutela a maggiorità manifesta, l'escludere da questo fine o quelli, per esempio, che sopra la condotta del Clero e degli stessi Parrochi sono destinati a vegliare nel loro grado superiore, o quelli che con altra mansione attendono al quotidiano esercizio pubblico della Preghiera, ed alla Maestà del Culto, o quelli che alla Vita Contemplativa si son dedicati, solo perchè o come i Parrochi non predicano anch'essi, e non catechizzano o come i Parrochi non amministrano colle proprie mani i Sacramenti, o come i Parrochi non assistono ai morienti. Pur troppo l'ignoranza e la malizia sono venute a capo d'introdurre oggidì nella opinione volgare questi mostri di assiomi, che ai soli Parrochi la Cura delle Anime è affidata, che i Quartesi spettano ai Parrochi assolutamente, e non ad altri fuori di essi: e pur troppo si son veduti da sì infausti e velenosi principj dolorosissime conseguenze; spogli cioè di Capitoli, di Monasteri, di Abbazie, di Luoghi Pii, di Chiese, che con titoli i più sacri e legittimi, di Unioni Pontificie ed episcopali, dipendenti da Bolle e Diplomi, e col possesso pacifico di secoli esigevano Decime o Quartesi per loro mantenimento. Ma possibile che non abbia una volta a dileguarsi questo mostruoso incanto, che fa disonore allo stesso buon senso? Possibile che abbiasi tranquillamente a vedere distrutte le più sacre antiche istituzioni, per dar luogo ad una massima di sovversione, che non ha altra base che l'ignoranza o l'interesse di chi la sostiene? A Dio non piaccia, che venga ulteriormente autenticata a danno del Capitolo Metropolitano di Udine, il quale difendendo il suo Quartese del Territorio della Città, difende ciò che comune.

se [illegible]

ab origine coi sacri titoli di fondazione e di dotazione; ciò che a lui fu reli-
giosamente conservato da tutti i Patriarchi successori di quelli, da cui lo ha
ricevuto; ciò che a lui fu confermato da Sovrani risoluti Decreti del Ser.mo Principe; e
ciò che poi da ambedue le Sovranità ecclesiastica e secolare insieme
unite, recentemente gli fu con nuovo titolo immancabile di dotazione, e con Atto
solennissimo assegnato.

upe

„ Narraverunt ut absconderent laqueos:
dixerunt: quis videbit eos?„
Psal. LXIII 6.

„ Tu parasti directiones: iudicium et
iustitiam in Iacob Tu fecisti „.
Psal. XCVIII. 9.

Memoriale dei Parrochi
in Collegio.

Serenissimo Principe.

Con la luminosa scorta delle più sacre ed irrefragabili Canoniche Sanzioni, e del sacro Concilio di Trento, non che delle Massime additate con Sovrane Deliberazioni da questo augusto e religioso Governo, avvalorate da antichi e recenti Giudizj, si presentano ossequiosi al Regio Trono di Vostra Serenità li poveri Parrochi della suddita Città di Udine, che indefessamente e nei modi li più edificanti si prestano giorno e notte alla Cura delle Anime alle loro Parrochie soggette, per implorare dall'equità ed esemplare Giustizia della S. V. un giusto riparo a quelle angustiosissime circostanze, nelle quali si trovano fatalmente involti.

Sarà vero, Principe Serenissimo, che ne' rimoti secoli risiedeva appresso li Patriarchi d'Aquileja, e nel Rev.mo Capitolo della Cattedrale della in allora Communità d'Udine il Diritto di Parrochialità di tutta l'estensione e Contrade della Communità stessa, esercitando in essa la Cura delle Anime, anche col mezzo di Curati a tale oggetto destinati, e stipendiati dal Capitolo stesso: ma è altresì vero, che resasi in progresso di tempo più popolosa, e convertitasi in Città, erette e smembrate furono le crescenti Contrade con Patriarcali Decreti in formali Parrochie, accordando alle Fraglie supplicanti il Gius Patronato della nomina de' Parrochi rispettivi, addossando alle med.me l'obbligo del loro mantenimento, sollevandosi in tal guisa e dal peso della Cura dell'Anime, e dal mantenimento de' Curati, che venivano dal Capitolo destinati, trattenendo però a suo beneficio l'intiero Quartese, che veniva e viene tuttavia corrisposto dalle Contrade e Borghi esistenti dentro li Confini delle Parrochie sud.e

Insorte dopo tal legale e positiva smembrazione delle medesime nel decorso secolo moltiplici e dimmate questioni di Diritto e di preferenza nell'esercizio delle Parrochiali funzioni tra essi Parrochi e l'opulente Capitolo de' Rev.mi Canonici, nelle quali fin dal 1684. era seguito un solenne Giudizio dell'Ecc.mo Pien Collegio a favor d'essi Parrochi, ripullularono queste anche nel secolo presente. ma queste ebbero fine nel modo, e con il metodo stabilito dalla Pubblica maturità con il Sovrano Decreto 1762., e con un Accordo esaurito tra gli Ecc.mi Savj: e sopra questioni di un tal genere veneravano, e venereranno sempre essi Parrochi le Pubbliche prescrizioni emanate col provido oggetto di sveller dalle radici il germe di giornaliera fumosa discordie, e di dispendiosi litigi.

Fu pure ne' tempi addietro argomento di giudiziario esame il diritto dell'esazione de' Quartesi, che nelli confini e limiti di esse Parrochie pretendeva esso Capitolo d'integralmente esiggere, per impinguare anche con tal fonte le ricche loro Canoniche Prebende:

bende: ma dopo un Giudizio in aperto Contradittorio seguito a favore dei Parrochi, e d'alcune successive vicende, alle quali per capo d'irregolarità fu soggetto il Giudizio stesso, restò sin in presente pensile il destino di una tal questione, ad onta delle riserve contenute in calce dell'Intromissione seguita li 9. Marzo 1726.

Le concepite lusinghe di poter in qualche modo migliorare la loro angustiosa condizione con Legati di caritatevoli Testatori, pe' quali è tolta al presente ogni speranza per la sopravenienza della Sovrana Legge 1767. 7. 7bre, o con volontarie corrisponsioni derivanti dalla pietà de' rispettivi Parrochiani, o con qualche altro provido mezzo derivante dalle Religiose Pubbliche disposizioni, anno fatto remora sino al presente all'esercizio ed uso di quelle legitime e canoniche azioni, che competono ad essi Parrochi per avere in giusta mercede e premio delle loro fatiche un bastevole modo di sussistenza, massime nelle circostanze in cui si ritrovano, che essendosi di molto aumentato il numero delle Anime alla loro Cura affidate, ridotte in alcuna di esse Parrochie sino a 3000., si veggono costituite nella ben ragionevole necessità di aggravarsi del peso di Cappellani, ed assistenti subalterni, onde poter supplire alle Spirituali esigenze; e mancando quindi le sorgenti di un congruo sostentamento, non possono più oltre differire di rivolgersi all'esemplar Giustizia di V. S. rassegnando nelle misure della maggiore e più studiata moderazione le loro fervide istanze, onde in confronto di esso opulentissimo Capitolo resti deciso.

Che dalla Massa delle Rendite provenienti da Quartese delle Contrade e Borghi situati ne' limiti delle rispettive Parrochie che vengono goduti da essi Rev.mi Canonici, che non anno alcun peso di prestarsi alla Cura dell'Anime di essi Parrochiani contribuenti li Quartesi predetti, non possa esser negato ad essi Parrochi un discreto e conveniente augmento di rendita con annuali proporzionate corrisponsioni bastevoli al loro congruo necessario sostentamento. Il che unicamente deciso in punto di ragione, e con la scorta d'ogni ecclesiastico diritto, delle Leggi, e de' Sovrani Giudizj in tale proposito seguiti, averanno poi luogo in linea di quantitativo con tutti li più proporzionati esami di fatto, e delle rispettive circostanze gli effetti tutti, che saranno di giustizia, verificabili anche ne' modi e forme che saranno credute opportune dal Rev.mo Capitolo sud.to Grazie.

1796. 20. Aprile in Collegio
Che sia rimessa ai Savj.

Consiglieri

Consiglieri.

Ser Pier Gir. Venier. Ser Giacomo Condulmer.
Ser Franc.o Lippomano. Ser Lodovico Morelli. } C. 4o. Cr.
Ser Zan Mattio Balbi. Ser Girol. Ant.o Bragadin }

1796. 20. Aprile.
Ser Filippo Calbo in 7ma.

D'ordine etc. Sopra Supplica dei Parrochi della Città di Udine in Causa avanti l'Ecc.mo Pien Collegio con il Capitolo de' Canonici della Cattedrale di Udine. Sia accettata, posta in Cancellaria Ducale, ed intimata alla Parte.

Alessandro Fontana Nod. Ducal.

Memoriale del Capitolo all'ecc.ma Consulta.

Serenissimo Prencipe

Ill.mi ed ecc.mi Sig.ri Savj.

il Capitolo de' Canonici della Chiesa di Udine sin dalla sua antichissima instituzione fu dotato dai Patriarchi d'Aquileja con l'assegnazione, tra le altre Rendite, anche dei Quartesi di quella Città, e suo distretto, che formava allora una sola Parrochia: e quantunque in progresso sieno state smembrate dalla Matrice alcune Contrade della Città e de' Borghi sulle istanze degli Abitanti, assegnandosi a cadauna un Curato proprio, tutti i Quartesi restarono percetti alla Matrice; avendo assunto gli Abitanti di provedere col proprio assegno li rispettivi Curati, ottenendo in compenso il Giuspatronato della Nomina e Presentazione al Capitolo, che li istituisce con propria Bolle nelle rispettive Cure Filiali.

Mentre la Chiesa di Udine era ancora una semplice Parrochiale e Collegiata, e li suoi Canonicati erano di libera collazione del Patriarca d'Aquileja, era stato tentato dai Curati contro i Patti della smembrazione, di spogliar quel Capitolo dei Quartesi di esse Contrade e Borghi, a pretesto che in essi fosse devoluta la cura di quelle Anime; ed era anche nato un Giudizio a loro favore nell'ecc.mo Pien Collegio li 23. Agosto 1723., intromesso per ordine, ed anche laudato dal Consiglio ecc.mo di 40, C. V. con Spazzo 25. Agosto 1725.: ma non ostante bastarono i riguardi del Regio Giuspatronato di V. Serenità sul Patriarcato d'Aquileja, e la relazione dell'argomento con li altri Quartesi che esige esso Capitolo anche in Stato Austriaco, ad esclusione del Parroco, perchè sopra un Memoriale del Patriarca d'allora, e dietro le relative Informazioni dei Consultori fosse intromesso ex Officio e ad eccitamento degli ecc.mi SS.ri Savj, da tutti tre gli Avogadori il Giudizio sud.to con le cose antecedenti e susseguenti, e fosse con solenne Decreto dell'ecc.mo Senato 9. Marzo 1726. il tutto tagliato, avocando la materia a quella decisione, che dalla Prudenza dell'ecc.mo Senato fosse creduto di pronunziare. Sei anni dopo tentarono nuovamente li Curati lo stesso spoglio con un Memoriale in via Deliberativa 4. Luglio 1732. ; ed emanò la risoluta Ducale 13. Settembre seguente, che licenziò il Memoriale stesso, ed impose perpetuo silenzio nel proposito ad essi Parrochi sotto le pene più rigorose, incaricando l'ecc.mo Luogotenente di Udine e i Successori a vegliare sopra qualunque nuova molestia che fosse intentata.

Dopo quest'epoca il Capitolo stesso nella Soppressione del Patriarcato fu unito al Capitolo di Aquileja, e diventò Capitolo Catedrale, confermando al medesimo le proprie Rendite naturali, e quelle aggiunte, distinte nelle rispettive Congrue agl'individui che lo compongono accresciuti di numero. L'elezione de' suoi Canonici è di Regio Giuspatronato, e col Decreto 1753. 19. Febbrajo relativo alli Concordati allora seguiti nel proposito, e con li posteriori Decreti 1776. 14. Marzo e 27. Aprile furono volute risolutamente inalterabili le Congrue fissate alli respettivi Canonicati: anzi insorte nuove differenze per altri motivi tra esso Capitolo e i detti Parrochi delle Contrade e Borghi di Udine, con li

Decreti

Decreti 1762. 6. Marzo, e 1763. 30. Luglio, per la gelosia del Regio Giuspatronato, che ha rapporti e riguardi essenzialissimi di Stato, ne fu tolto l'esame Giudiziario dall'Ecc.mo Pien Collegio dov'era stato proposto, e ne fu comandata la definizione in via deliberativa con ascolto agli Ecc.mi Savj del Collegio.

Ad onta di tutto ciò li Parrochi delle Contrade e Borghi di Udine si sono avvanzati col Memoriale da essi prodotto nell'Ecc.mo Pien Collegio li 20. Aprile decorso, a tentare un nuovo Ricorso Giudiziario contro esso Capitolo nello stesso argomento de' Quartesi, non più per dimandarne apertamente l'assoluto Rilascio, ma per ottener indirettamente l'effetto medesimo, volendo aggravare il Capitolo a dar loro un congruo Provvedimento dalla Massa di essi Quartesi, in aggiunta a quello che anno dai Parrochiani per il titolo originario di smembrazione, e di quel più che ha formato e forma l'attuale loro stato con alterazione e spoglio delle Congrue fissate alli rispettivi Canonicati di Regio Giuspatronato, con pessimo esempio rapporto agli altri Quartesi che esige il Capitolo anche in estero Stato, e con totale sovvertimento di tanti solenni Decreti seguiti e prima e dopo la Soppressione del Patriarcato in proposito d'esso Capitolo, e nel peculiar argomento di detti Quartesi.

Crede però del proprio dovere il detto Capitolo in argomento che interessa il proprio Stato, il Regio Giuspatronato, e li gelosi rapporti che ne dipendono, di rassegnar l'emergente a VV. EE. ze, dalla di cui Sapienza ed Autorità dovrà dipendere, se la materia già così solennemente avocata, e sempre più presentata alle sue Sovrane Deliberazioni possa esserne deviata, o abbia ad aver piuttosto quella definizione che sembra prevenuta dalla robustezza di tanti Decreti. Grazie &c.

1796. 18. Maggio.

S. Piero Zen in 7.mi

D'Ordine dell'Ecc.ma Consulta sopra la presente supplica del Capitolo de' Canonici della Chiesa di Udine, li Consultori in Jure, e gli Avvocati Fiscali informino.

Angelo Ant. Giacomazzi.

# Informazione
## degli SSpp. Avvocati Fiscali
## della Ser.ma Signoria.

### Serenissimo Prencipe.

Eseguendo la venerata Commissione di Vostra Serenità ingionta a Noi Avvocati Fiscali della Seren.ma Signoria, di dover informare sopra la Supplica del Capitolo della Chiesa Arcivescovile di Udine 18. Maggio corrente, ci diamo l'onore di rassegnare quanto siegue.

Espone il Capitolo in detta Supplica un Ricorso Giudiziario prodotto nell'Ecc.mo Pien Collegio dai Parrochi della Città d'Udine sotto li 10 Aprile passato, col quale intendono far decidere in confronto del Rev.mo Capitolo di Udine, che dalla massa delle Rendite provenienti dalli Quartesi delle Contrade e Borghi situati nei limiti delle respettive Parrochie, che vengono goduti dalli Canonici, non possa loro esser negato un conveniente aumento di rendite; con che pretendono smembrare una parte di essi Quartesi, ed applicarli a loro beneficio; e quindi espone esso Capitolo, aver creduto del proprio dovere di rassegnare tale emergenza a V. S. in argomento che interessa il proprio Stato, il Regio Giuspatronato, e li gelosi rapporti che ne derivano; onde abbia a dipendere dalla sua autorità e sapienza il decidere, se una tale materia, avvocata in passato alle sole Sovrane deliberazioni, possa esserne in oggi deviata, o abbia piuttosto ad avere quella definizione, che corrisponde alla robustezza degli emanati Sovrani Decreti.

Presi pertanto da Noi in esame li fondamenti che formano la base del predetto Ricorso di esso Capitolo, ci crediamo in dovere di rassegnare.

P.mo Quali sieno li Titoli del Capitolo nei Quartesi che esige; e la loro legalità in confronto de' Parrochi.

Secondo, Quali sieno stati li tentativi di essi Parrochi per alterare una tal competenza; e quali le Sovrane Decisioni che anno definitivamente preservata e garantita l'esazione di essi Quartesi al Capitolo.

Quanto al Primo, li Canonici della Chiesa di Udine sono in possesso da 500 e più anni di risquotere i Quartesi non solo dal distretto della Città e Borghi, ma anco di alcune Ville, che ora sono a parte Imperii. Questa Chiesa amministrava sola nei secoli scorsi la Cura Spirituale delle Anime di tutta la Città, finchè cresciuto il numero degli Abitanti, assentì alla costruzione di alcune Chiese ne' Borghi, per la più facile e comoda amministrazione de' Sagramenti, ed indi anco all'erezione di queste in Parrochie, concedendone a' Parrochiani, ed

alle Fraglie

alle Famiglie Secolari il Juspatronato dell'elezione, e Presentazione de' Parrochi, de' quali si assunsero anco il mantenimento, come appar dalla Costituzione Capitolare 1561. 11. Feb.o, in cui viene scritta la condizione espressa ne' precisi seguenti termini: *Che per tale Costituzione ed erezione di esse Chiese in Parrochie non sia derogato in conto alcuno, nè inferito alcun pregiudizio all'esazione de' Quartesi annualmente dovuti al Capitolo Utinense.*

Se adunque la erezione delle Chiese in Parrochie è seguita con tale espressa condizione, non può esser lecito alterarla senza violare lo Stato e la Costituzione e delle Chiese Filiali smembrate, e della Matrice, che per ogni Massima Canonica deve essere inalterabile.

Ciò però che costituisce l'essenzial esame dell'argomento assoggettato a V. S. non è la cognizione che far si debba in presente delli Titoli che ha la Chiesa Matrice ne' Quartesi, e che già risulta dall'indicato Documento, e da altri moltiplici; ma bensì la cognizione altre volte già fatta da V. S. e le conformi sue decisioni, che anno represse le novità intentate dai Parrochi contro il Capitolo; lo che forma il secondo esame, che siamo per rassegnare.

Rispettato dai Parrochi sud.ti per secoli lo Stato della Chiesa Capitolare, sortì poi ai med.mi nell'anno 1713. di far decidere con un Giudizio dell'ecc.mo Pien Collegio 23. Agosto di detto anno, che l'esazione del Quartese dalle Contrade e Borghi ove sono situate le dette Chiese smembrate, aspetti ai propri Parrochi d'ogn'una d'esse; nè possano li SS.ri Canonici appropriarsi il Quartese di dette Parrochie; e fu anche questo Giudizio laudato per capo d'Ordine da uno Spazzo del Consiglio ecc.mo di 40. C. V. 11. Agosto 1715.

Ma nell'anno 1716. esposti all'ecc.mo Senato da Mons.r Ill.mo Patriarca d'Aquileja, e dall'ecc.mo Luogotenente d'Udine li mali effetti, e le perniciose conseguenze di tale Giudizio, restò intromesso *ad excitamentum Sapientum*, et *ex Officio* da tutti e tre li ecc.mi Avogadori, e restò con Sovrano Decreto 9. detto tagliato il Decreto di Deputazion di Causa in Collegio assieme col relativo Giudizio, e cose tutte dipendenti, come il tutto indebitamente e con disordine seguito, onde levato dal Mondo, *sia dall'ecc.mo Senato deciso* tutto *ciò* che parerà conforme alla di lui Prudenza, trasmettendo tal Sovrana deliberazione colle Ducali 16. detto al Rev.mo Patriarca a preservazione di quella Mensa da qualunque pregiudizio, e delle conseguenze importanti, che potessero risultare dalle corse vertenze in danno del Regio Giuspatronato. Ottenute poi da' Parrochi li 13. Xbre 1719. Lettere Esecutive del sud.o Spazzo, furono pur queste *ex officio* rivocate dai Capi ecc.mi del Consiglio medesimo li 11. Gennaro susseguente.

Tentarono nuovamente li Parrochi nell'anno 1731. di ripigliare il ricorso medesimo con loro Memoriale 4. Luglio

di d.o anno

di detto anno in Via deliberativa: ma dietro informazioni de' Consultori, e de' SSpp. Fiscali della Serma Signoria fu con aureo Decreto 13. 7bre dell'anno stesso risolutamente licenziato, e commesso all'eccmo Luogotenente di chiamar a se li detti Parrochi, e gravemente ammonirli di dover astenersi da qualunque ulterior novità, comminando loro il Sequestro delle proprie Rendite, ed altre Pene ad arbitrio; con che abbiano a rassegnarsi intieramente al preciso comando, facendone annotazione a lume de' Successori, incaricati d'invigilare sopra qualunque contrafazione, che in alcun tempo venisse promossa. Questa Sovrana prescrizione adempita dall'eccmo Luogotenente ne riportò la relativa esecuzione, e la risposta concorde di essi Parrochi esprimenti di rassegnarsi al Pubblico Sovrano Comando.

Bastar potrebbero certamente le allegate decisioni a far piena prova della certa e risoluta volontà Pubblica, che non sia fatta alterazione in proposito de' Quartesi: ma questa ancor più autorizzata risulta da quanto è seguito in progresso dall'anno 1751. all'occasione del soppresso Patriarcato d'Aquileja colla Bolla Pontificia di detto anno, la quale erigendo la Collegiata Chiesa in Archiepiscopale, confermò al Capitolo ogni e cadauna sua Rendita di qualunque genere e specie, con tutti li diritti azioni, Unioni di Benefizj ecclesiastici, ed altro, che tanto al Capitolo sudo quanto al soppresso Patriarcal d'Aquileja spettavano, ed applicandole al nuovo eretto Archiepiscopale: sicchè questa Bolla ha per sempre assicurate al Capitolo tutte le sue Rendite essenzialmente costituite da Quartesi, e le rese inalterabili; ed in coerenza della Bolla stessa l'eccmo Senato con suo Decreto 19. Maggio 1753. ha confermato al Capitolo tutte quelle antiche consuetudini, pratiche ed usi, de' quali erano in possesso li due Capitoli d'Aquileja, e della Collegiata di Udine al tempo della Soppressione; cosichè assicurato il Capitolo anco nell'esazione di tutte le Rendite state assegnate colla Bolla di erezione, resti tolto ogni pretesto ad ogni novità turbativa, come precisamente esprime il Decreto suddetto.

Si aggiugne alle tante luminose prove della mente Pubblica a favor del Capitolo il Decreto 14. Marzo 1776. all'occasione della Redecima sopra le istanze del Capitolo per essere esentato dalla nuova imposta di detta Redecima: come di fatto seguì, atteso il sentimento precisamente spiegato dall'eccmo Senato con esso Decreto, e col susseguente 27. Aprile, che non debbano alterarsi le misure fissate nella erezione di quell'Arcivescovato e Capitolo rapporto alli Assegnamenti; ma debbasi preservare nell'intiero suo essere quanto fu convenuto colla Corte di Roma, e dichiarito nella Bolla di erezione 19. Febbrajo 1751. riguardo alle Rendite costituenti le respettive assegnazioni, coerenti alla Massima, che per Pubblica Giustizia e

Fede.

fede vuole l'autorità del Senato confermare., sicchè inalterabile rimaner debba la summa delle Quote stabilite, nè abbia ad alterarsi l'aggravio fissato col Decreto 1. Giugno 1753., che sono li precisi sentimenti di detti Sovrani Decreti.

Dalla serie delle cose succintamente raccolte risulta, non esser più lecito di porre in combustione questo argomento, che involge eminenti rapporti, i quali esigono, che sieno conservate illese da ogni alterazione le cose sistemate dalla Sovrana Potestà ecclesiastica e Secolare., ben comprendendo la Pubblica Sapienza, che il porre di nuovo in questione., se li Quartesi del Territorio d'Udine spettino alli Canonici, ovvero ai Parrochi de' Borghi; egli è un dare ingresso a tutti quegli inconvenienti e disordini, a' quali l'eccmo Senato ha voluto ovviare col Decreto d'Intromissione 1726.; e cose tutte successive: certo essendo, che a merito di tal prudentissima direzione Sovrana li Parrochi delle Ville Austriache non proseguirono il tentativo, che posto aveano a campo (in vista delle insorgenze dei Parrochi Sudditi Veneti) per ottenere dai Consigli di Gratz un Giudizio a loro favore simile al Giudizio 1723.; e sia stato con ciò precluso ogni adito ad altre perniciose conseguenze, che erano per derivare da tale controversia non solo in riguardo al Capitolo d'Udine, ma anco riguardo ad altri Corpi Sudditi ecclesiastici del Friuli, che esigono Quartesi da molte Ville Austriache; e persino a sovvertire in tutto il Dominio Veneto il sistema delle Chiese, e delli possedimenti di Decime e Quartesi, anco delle Famiglie Secolari.

Concluderemo pertanto, che oltre le giuste allegate ragioni di Titolo, concorrono tutti li Pubblici eminenti riflessi ad esigere, che dall'autorità dell'eccmo Senato resti preservata inviolabile l'obbedienza alla Volontà Pubblica, che ha posto fine per sempre ad un tentativo riconosciuto e deciso improcedibile, e come tale represso e nella via Giudiziaria e nella deliberativa; e che per ciò esser debba per opera della Suprema Potestà eliminato il Memoriale di essi Parrochi 10 Aprile passato, e sia nuovamente imposta ad essi la dovuta rassegnazione ai Pubblici Comandi, ai quali altre volte si sono espressi obbedienti, recedendo in presente dalli stessi loro volontarj impegni, troppo sconsigliatamente, immemori delle gravi meritate ammonizioni. Grazie.

Data li 27. Maggio 1796.

{ Alessandro Priuli Avvoc. Fisc. della Serma Sigria.

{ Antonio Lorenzoni Avvoc. Fisc. della Serma Sigria.

Informazione
dei Consultori in Jure.

Serenissimo Principe.

1796. 30. Maggio.

Un Memoriale del dì 20. Aprile decorso prodotto dai Parrochi della Città di Udine, ed accolto nella Via Giudiziaria dell' Ecc.mo Collegio per istituire una Controversia di Quartesi, ha somministrata occasione al Capitolo di quella Cattedrale Metropolitana di presentarne un altro nel giorno 18. Maggio cadente alla Consulta degli Ecc.mi SS.ri Savj, per comando dei quali sono incaricati d' informare così gli SSpp.li Avvocati Fiscali della Seren.ma Sign.a, come li Consultori in Jure.

Ubbidindo Noi Consultori all' ossequiato Comando, rassegneremo; che oggidì sotto l' esagerato pretesto della povertà dei Parrochi, e della opulenza del Capitolo si tenta di far questione sopra un argomento di grave importanza, che fu già deciso con Sovrane risolute Deliberazioni, come diremo qui appresso. Premetteremo, che la Supplica dei Parrochi in via Giudiziaria manca di due requisiti; l' uno cioè del nome di chi l' ha prodotta ingiunto dalla Terminazione 1755 18 Aprile della Ser.ma Signoria; l' altro della Sottoscrizione dell' Avvocato che ha composta la Scrittura, e della marca di Presentazione del Sollecitatore; condizioni entrambe prescritte dalla Parte del Ser.mo Maggior Consiglio 30. Aprile 1781. Chi ha estesa la Carta ha creduto che il nome di Communità di Udine, la quale è un Corpo Laico, fosse lo stesso che l' antica Collegiata di quella Città, la qual era Corpo ecclesiastico di Canonici, ora incorporato nella Cattedrale.

In questo Memoriale, seminato di qualche ingegnoso equivoco sul Titolo fondamentale, si fa un imperfetto generico cenno delle Vertenze passate, e si ommette affatto ogni menzione del Documento più decisivo, quasi che quelle tuttavia sussistessero indefinite. Con tale industria si propone un' azione sopra i Quartesi, perchè sulla Massa de' medesimi venga assegnato un aumento di rendita con annuali corrisponsioni proporzionate al congruo loro bisogno. Noi lascieremo ogni riflesso sulle misure del segno, al quale potrebbe esser condotta l' idea del congruo bisogno; e ci sia permesso di considerare, che l' effetto sarebbe di imporre Pensioni sopra il cumulo dei Quartesi, che ora sono Rendite Beneficiali del Capitolo, e di conseguirne anche il frutto senza pericolo e senza fatica.

Di così osservabile novità, e delle sue temute conseguenze il Capitolo ne rassegna a V. S. la notizia colla indicazione di quanto venne equivocamente esposto o lasciato in

silenzio

silenzio dai Parrochi sulla integrità dei fatti, sullo Stato proprio, sull'esito delle passate Vertenze, sulli rapporti inseparabili dalle Convenzioni seguite tra Principi, e sulli riguardi che esigono gli eminenti Titoli del Jus Patronato Regio sopra quella Cattedrale Metropolitana. Dopo aver schierati, e richiamati sotto le Pubbliche Considerazioni questi punti, confida esso Capitolo, che l'emergente possa meritare le Providenze conformi alla definizione altre volte emanata dai precedenti Decreti in questo argomento.

Corrono oramai cinque Secoli, da che ad istanza della Communità di Udine venne deliberato dal Patriarca d'Aquileja Gregorio di Montelongo nell'anno 1263. d'instituire alcuni Canonici, i quali poscia nel 1334. dall'altro Patriarca Beato Beltrando furono ridotti a formale Collegio, con l'assegnazione, o piuttosto restituzione, di tutte le sue Rendite alla Chiesa di Santa Maria, che prima si chiamava la Pieve di Santo Odorico. Quella Chiesa era ancora la Matrice di alcune altre entro e fuori della Città, ed ha conservata sempre l'esazione dei Quartesi in vigore del Titolo primitivo. Nel 1595. il Patriarca Francesco Barbaro trovando accresciuta la Popolazione, e confuso il governo delle Anime nelle Chiese Parrochiali o sian Curate, stabilite entro il recinto della Città stessa, ne fece la distinzione dei Confini Spirituali di ciascheduna per la regolar amministrazione de' Sagramenti, e legitimo esercizio dei loro diritti.

Li Parrochi di quelle Chiese, quantunque Filiali, in processo di tempo ebbero molte contese coll'antica lor Madre, e tra
queste si annovera la pretensione de' Quartesi delle rispetti-
ve Contrade e Borghi. Con un primo Memoriale 20. No-
Fil.a cap.lis n.° 35. vembre 1693 nell'ecc.mo Collegio introdussero una Vertenza, la
qual fu decisa dopo il corso di anni 30. a loro favore col Giu-
Ibid. dizio 23. Agosto 1723. (Sonor) gli effetti del medesimo essendo
arrivate le gravissime rimostranze del Patriarca Dionisio Del-
Ibid fino, seguì l'Intromissione 9. Marzo 1726. di tutti tre gli ecc.mi
Avvogadori ex Officio, e per eccitamento degli ecc.mi SS.ri Savj,
colla riserva dell'ecc.mo Senato di decidere quanto sembrerà
consono alla sua Prudenza. Ne fu recato l'avviso al Patriar-
Ibid. ca colla Ducale 16. di esso Mese, con la trasmissione in copia
della seguita Intromissione, e con la spiegata riserva di Stabi-
lire sopra la Vertenza quello che si troverà più aggiustato;
la qual espressione significa ridurre colla Sovrana autorità
le cose al termine debito e giusto.

Dopo l'Intromissione li Parrochi tentarono di emigrare dalla via Deliberativa carpendo alcune Lettere degli ecc.mi Capi di 40 C. V. sotto il dì 23. Dicembre 1726., le quali furono rivocate ex Officio dagli Stessi ecc.mi Capi unanimi e concordi con

l'Atto

l'Atto 27. Gen.° susseguente. Riuscito vano quel tentativo ritornarono alla via Deliberativa col Memoriale 4. Luglio 1732.

Fil.a Rettori n.° 585. rimontando sostanzialmente ai principj di lor preteso diritto, che allegano anco in presente, e chiedendo, che fosse dato fine alle differenze con nuovo Assolto, e così spiegata dall'Ecc.mo Senato la Riserva contenuta nell' Intromissione. Allora colle Deli-

Ibid. berazioni 13. Settembre 1732. fu licenziata la Supplica con incarico al N. H. Luogotenente di significar ai medesimi la ferma volontà Pubblica (sono parole delle Ducali) che cessino di più molestar nel proposito il Capitolo de' Canonici, seriamente ammonendoli a ritenersi da qualunque ulterior novità, colla minaccia inoltre del Sequestro delle Rendite, e di altre Pene contro qualunque tentativo, e che abbiano ad interamente rassegnarsi al preciso Comando dell' Ecc.mo Senato. Fu comandato ancora il Registro a lume de' Successori per invigilare sopra qualunque contrafazione: e questa fu la perentoria chiara e solenne verificazione della Riserva, la quale non abbisogna di altri comenti per intenderne l'alta importanza. Tale Documento il più decisivo e risoluto viene trasandato e negletto nell' odierno Parrochiale ricorso.

Presidiato così robustamente il Patrimonio di quella Collegiata ha potuto senza veruna diminuzione esser compreso nella Massa delle Rendite, che dopo la Soppressione del Patriarcato d'Aquileja convenuta tra Principi nel 1751. prima in Vienna, e poscia in Roma, anno costituito il nuovo stato della medesima Chiesa, inalzata al cospicuo grado di Arivescovile Metropolitana, coll' eminente Diritto di Regio Patronato della Ser.ma

Fil.a esplis n.° 69. Repubblica. Nelle Istruzioni mandate all' Ambasciatore colle Ducali 6. Maggio, e 5. Agosto 1752. per la Dotazione del presente Capitolo, e degli altri Sacri Ministri venne esibita al Sommo Pontefice l' assegnazione delle Rendite esistenti entro il Dominio Veneto anima godute dal soppresso Capitolo d'Aquileja, e di tutte quelle insieme, che attualmente spettavano all' altro Capitolo della Collegiata di Udine.

Sulla base di quel Piano si piantò la Mensa Capitolare in quella Cattedrale; ed emanò la successiva Bolla di Bene-

Bullar. Benedicti XIV To. IV car. 18 detto XIV. 18. Gen.° 1753. Suprema dispositione etc. essa contiene diciotto paragrafi, nel quarto e settimo dei quali espressamente sono specificate nella Dote del Capitolo, e degli altri ecclesiastici Ministri obbligati con varie mansioni al quotidiano servizio del Santuario, le Rendite tutte, diritti, ed emolumenti per qualunque modo spettanti quomodolibet spectantia all' estinta Collegiata, senza eccettuarne alcuna parte. Il numero instituito e proveduto nella Bolla ammonta a XLVII. Sacerdoti: e di tutte queste cose altresì consacrate dall' autorità del Papa e del Principe, e dalla notorietà loro per la Bolla stampata, e

pata, e

pata, e per il fatto sussistente sotto gli occhi di tutti da quarantatrè anni se ne fa nel Ricorso de' Parrochi un perfetto silenzio, ed una inescusabile trascuranza.

Con lo stesso Titolo, col quale il Capitolo esige i Quartesi della Città e Borghi di Udine, li esige ancora in alcune Chiese così del Territorio Veneto, come dell'Austriaco. Nella recente segregazione delle Diocesi Limitrofe tra li due Stati nell'anno 1784. furono poste sotto sequestro dai Dicasteri Austriaci le Rendite del Capitolo insieme con quelle di altri Corpi ecclesiastici del veneto Dominio possidenti nell'estero distretto. Li Sequestri nel 1786. vennero liberati; nè sino a quest'ora il Capitolo soffrì altra molestia nel suo pacifico possesso a quella parte. Ma quando fosse introdotto un esempio in favore dei Parrochi Veneti, colla Dottrina, che soffre per altro le sue eccezioni, applicata largamente ai Quartesi nel loro odierno ricorso, non può aspettarsi che una Insurrezione ancora dei Parrochi Austriaci, i quali vantando una stessa identità di ragione, o di pretesto, farebbero solleciti ricorsi alla Corte, per appropriare alle loro mense li frutti della medesima natura, con lo spoglio delle suddite Chiese, e con lo sconcerto luttuoso di quello Stato, che si conserva tranquillo da immemorabile tempo.

1784. 25. April Lettera del Luog. gl. al Senato.

La fede dell'Ufficio non poteva dispensarci in veruna guisa dal primo dovere di far presente all'Ecc.mo Senato la verità dei fatti, le sue Deliberazioni, e le Pubbliche Massime, colle quali ha creduto la sua singolare Prudenza ed Autorità Sovrana di mantener illeso il sistema di quelle Chiese, e del loro esemplarissimo Sacerdozio. Alla matura sua Sapienza pertanto è riservato il considerare, se li delicati riguardi della propria Dignità, e della quiete de' Corpi Sudditi si trovino compromessi nella direzione oggidì insinuata alla semplicità dei Parrochi di Udine; e quali misure convengano in un affare circondato da interni ed esterni rapporti di Politica ed economico aspetto. Grazie.

Um.mi e Devot.mi Servi
Piero Franceschi Consultor
Giam Batta Bilesimo Consultor.

_ Altro Memoriale dei Parrochi in Collegio.

Ser.^mo^ Prencipe.

Ora, che con il Giudizio absente dopo le tante osservabili fughe dovuto lasciar seguire all' Ufficio Ill.mo dell' Avvogaria li 21. Settembre corrente dal R.mo Capitolo dei Signori Canonici di Udine restò formalmente deciso, che fuori di ogni mal costrutto diversivo, malamente tentato anco nel Caso di un consimile Giudiziario Ricorso dei R.di Curati di Buja, che terminò poi con un solenne pienissimo Giudizio seguito in confronto di esso R.mo Capitolo, debba avere il suo corso Giudiziario anco la Pendenza istituita dalli poveri Parrochi di Udine con il Memoriale 20. Aprile decorso, che, quantunque rimarcati, e qualificati de Mensa Capituli, languiscono, si può dire, nella miseria, per fare unicamente decidere con la scorta di tutti li principj di ragion e di Canonico Diritto additati dalle Venete religiose Legislazioni e dai Sovrani Giudizj, che, ferma, in venerazione anco di ciò, che nei tempi addietro è seguito, la esazione di esso R.mo Capitolo dei Quartesi nelle Contrade, e Borghi situati nei limiti delle respettive Parrochie, non possa esser conteso da essi R.mi Canonici, che non anno alcun peso di prestarsi alla Cura delle Anime dei Contribuenti li Quartesi predetti, la prestazione e l'annua contribuzione di un congruo, e discreto aumento di Rendite bastevoli al respettivo e necessario sostentamento dei Parrochi stessi, con quelle riserve poi, quanto al quantitativo, che sono chiaramente espresse, e contenute in calce del Memoriale predetto giudicabile dalla Sapienza di V. Ser.^tà^ con l'Ascolto, ed intiero uso delle reciproche ragioni delle Parti; cosichè altro non resta ad essi poveri Parrochi, che d implorare dalla Carità e Clemenza della Ser.^tà^ V., che loro venga con una sollecita Deputazione di Causa accordato il conforto di poter prodursi innanzi il loro Ser.^mo^ Prencipe, onde resti, come nuovamente implorano, admesso l'innocente giustissimo effetto contestato con il Memoriale pred.^to^ _ Grazie.

Presentata da S.r D. G. Batta Medini Interven.^te^
Brejatti Com.^r^

1796. 27. Settembre in Collegio.
Che sia rimessa ai Savj.

Consiglieri

| | |
|---|---|
| S. Alvise Marin. | S. Alvise Barbarigo. |
| S. Vicenzo Dolfin. | S. Z. Mattio Balbi |
| S. Pier Girolamo Venier. | S. Zuanne Bragadin. |

1796:

Di' Ordine della ecc.^ma^ Consulta, che la Supplica delli R.di Parrochi di Udine in causa con li R.mi Canonici pur di Udine, sia accettata, posta in Cancellaria Ducal, ed intimata alla Parte.

Ottavian Giuseppe Celsi Nod.^o^

1796. 21. Xbre in Pregadi

L'esatte ora intese Scritture degli Avvocati Fiscali della Signoria Nostra, e de' Consultori in Iure sull'argomento de' Quartesi nel Distretto di Udine anno somministrato motivo al Senato di prendere in riflesso le Deliberazioni 9 Marzo 1726. e 13. Settembre 1732., e con esse ancora la serie delle cose convenute fra Principi nella soppressione del Patriarcato di Aquileja, e nella contemporanea erezione della Chiesa Arcivescovile Metropolitana di Udine coll'eminente Diritto di Reggio Giuspatronato della Repubblica Nostra.

Non dovendo quindi permettersi, che alterato venghi lo Stato sul proposito stabilito, resta in conseguenza dall'autorità del Senato tagliata la Supplica in via Giudiziaria irregolarmente prodotta li 20. Aprile passato dei Parrochi di Udine, che avrà a considerarsi, come se presentata non fosse, e tagliata pure la di lei accettazione del medesimo giorno, e resta egualmente tagliata la susseguente Supplica da detti Parrochi prodotta li 27. Settembre decorso, dovendo esserne fatta la relativa annotazione al margine delle autentiche Suppliche esistenti nelle Filze della Cancellaria Ducale. Viene poi in pari tempo licenziato il Memoriale sul proposito prodotto nella giornata dei 18. Maggio passato ai Savij del Collegio Nostro dal Capitolo dei Canonici di quella Chiesa Metropolitana.

Al Luogotenente d'Udine.

Dalle Deliberazioni di questa sera, che vi si trasmettono in copia rileverete quanto dall'autorità del Senato si è disposto col Taglio delle Suppliche dei Parrochi di codesta Città, e col Licenziamento del Memoriale di codesto Capitolo Metropolitano. S'incarica quindi la conosciuta vostra esattezza di renderne di ciò intesi gli uni, e gli altri in que' modi, che la vostra esperienza troverà adattati: e dell'esecuzione attenderemo solleciti i diligenti vostri riscontri.

E delle presenti sia data Copia agli Avvocati Fiscali della Signoria Nostra, ed ai Consultori in Iure per lume di quanto si delibera dietro l'esatte gradite loro Scritture ora lette.

Copia

Ludovicus Manin Dei Gratia Dux Venetiarum, et c. Nob. et Sap. Viro Angelo Iustiniano 1.mo de suo Mandato Locumtenenti Patriae Fori Iulii Fideli Dilecto, Salutis et Dilectionis affectum.

Dalle Deliberazioni di questa sera, che vi si trasmettono in copia, rileverete quanto dall'auttorità del Senato si è disposto col Taglio delle Suppliche dei Parrochi di codesta Città, e col licenziamento del Memoriale di codesto Capitolo Metropolitano. S'incarica quindi la conosciuta vostra esattezza di renderne di ciò intesi gli uni, e gli altri in quei modi, che la vostra esperienza troverà addattati, e dell'esecuzione attenderemo solleciti i diligenti vostri riscontri.

Dat. in Nro Ducali Palatio die 21. Xbris Indic.e XV. 1796.

Sebastian Lorenzo Vignola Seg.o

Seguono le Deliberazioni.

1796. 21. Xbre in Pregadi.

L'esatte ora intese Scritture degli Avvocati Fiscali della Signoria Nostra, e de' Consultori in Iure sull'argomento de' Quartesi nel Distretto di Udine anno somministrato motivo al Senato di prendere in riflesso le Deliberazioni 9. Marzo 1776., e 13. Settembre 1782., e con esse ancora la serie delle cose convenute fra Principi nella Soppressione del Patriarcato d'Aquileja, e nella contemporanea erezione della Chiesa Arcivescovile Metropolitana di Udine all'eminente Diritto di Regio Giuspatronato della Republica nostra.

Non dovendo quindi permettersi, che alterato venghi le Stato sul proposito stabilito, resta in conseguenza dall'autorità del Senato tagliata la Supplica in via Giudiziaria irregolarmente prodotta li 20. Aprile passato dai Parrochi di Udine, che averà a considerarsi come se presentata non fosse, e tagliata pure la di lei accettazione del medesimo giorno; e resta egualmente tagliata la susseguente Supplica da detti Parrochi prodotta li 27. Settembre decorso, dovendo essersene fatta la relativa annotazione al margine delle autentiche Suppliche esistenti nelle Filze della Cancellaria Ducale. Viene poi in pari tempo licenziato il Memoriale sul proposito prodotto nella giornata dei 17. Maggio passato ai Savj del Collegio Nostro dal Capitolo de' Canonici di quella Chiesa Metropolitana.

Tratta dal Registro Ducali esistente nella Cancellaria Pretoria Superior di Udine.

L. S.

Il Canc.e Pret.o

## 1796. 26. Gennaro in Pregadi.

Dato riflesso alle rappresentazioni fatte a Savj del Collegio dalli NN. HH Contraditori del Consiglio di 40. C. V. delle deliberazioni 21. Decembre decorso per il Taglio delle Suppliche prodotte dalli Parrochi di Udine sotto li 20. Aprile e 27. Settembre decorsi, restano dall'Autorita' del Senato sospese per ora le deliberazioni medesime, onde passate le convenienti intelligenze con li NN. HH. Contraditori, possa il Senato procedere alle ulteriori regolari determinazioni.

## 1796. 28. Gennaro in Pregadi.

Corse le convenienti intelligenze coi Contraditori del Consiglio di 40. C. V. sulle deliberazioni 21. Decembre decorso, relative al Taglio delle suppliche di que' Parrochi d'Udine 20. Aprile, e 27. Settembre decorsi, deviene il Senato, dietro le intelligenze predette, a riconfermare con l'Autorita' sua in ogni sua parte le deliberazioni medesime, e ad avanzare li relativi riscontri.

Al Luogotenente d'Udine

Devenuto il Senato, dietro la sospensione emanata col Decreto 26. Gennaro corrente, che vi si unisce in copia, a riconfermare, dietro le corse intelligenze, col Decreto di questa sera, che pur in copia vi si rimette, in ogni sua parte colla sua Autorità le deliberazioni 21. Decembre decorso, s'incarica la esattezza vostra d'invigilare assiduamente per l'esatto adempimento.

Sebastian Lorenzo Vignola Segr.°

Copia

Adì 30. trenta Gen.° 1796.

Gl'Ill.mi ed Ecc.mi Sig.ri Capi infr.ti anno ordinato a me Nodaro il seguente Registro, ad oggetto, che sempre vieppiù risulti la buona intelligenza tra Corpi, e la preservazione delle ripartite respettive manzioni.

Francesco Trevisan Capo del Cons.° di 40. C.V.

Anzolo M.a Orio Capo del Cons.° di 40. C.V.

Prõ Antonio Bembo Capo del Cons.° di 40. C.V.

1796. 26. Gen.° in Pregadi.

Dato riflesso alle rappresentazioni fatte a Savj del Collegio dalli NN. HH. Contradditori del Cons.° di 40. C.V. sulle Deliberazioni 21. Xbre decorso per il Taglio delle Suppliche prodotte dalli Parrochi d'Udine sotto li 20. Aprile, e 27. 7bre decorsi, restano dall'autorità del Senato sospese per ora le deliberazioni medesime, onde passate le convenienti intelligenze con li NN. HH. Contradditori possa il Senato procedere alle ulteriori regolari deliberazioni.

Sebastian Lorenzo Vignola Seg.°

1796 28. Gen.° in Pregadi.

Corse le convenienti intelligenze coi NN. HH. Contradditori del Cons.° di 40. C.V. sulle Deliberazioni 21. Xbre decorso relative al Taglio delle Suppliche dei Parrochi di Udine 20. Aprile, e 27. 7bre decorsi, deviene il Senato dietro le intelligenze predette a riconfermare con la sua Autorità in ogni sua parte le deliberazioni medesime, e ad avvanzare li relativi riscontri.

Al Luogotenente d'Udine

Devenuto il Senato dietro la sospensione emanata col Decreto 26 Gen.°, e che vi si unisce in Copia, a riconfermare dietro le corse legali intelligenze col Decreto di questa sera, che pur in Copia vi si rimette in ogni sua parte con la sua Autorità le deliberazioni 21. Xbre decorso, s'incarica la conosciuta esattezza Vostra d'invigilare assiduamente per l'esatto adempimento delle deliberazioni medesime.

e. delle presenti sia data Copia alli Contradditori del Cons.° di 40. C.V. per lume.

Sebastian Lorenzo Vignola Seg.°

ex Capitulari Sextio ad pag. 434.

Ex.mi Consilii de 40. C. V.is
Vincentius Lauri N.us

Copia

## Memoriale dei Parrochi all' Ecc.ma Avvogaria.

Li Poveri Parrochi della Città di Udine, che si prestano indefessi alla Spirituale assistenza delle popolose Parrochie di essa Città, trovandosi mancanti di quel provvedimento, che esser possa bastevole alla loro modica sussistenza, per riparare alle proprie angustie, e per aver il modo di supplire anche all' aggravio degli Assistenti, che ce gli rendono indispensabili nella vastità di esse Parrochie, e per il sempre crescente numero de' Parrochiani, sono ricorsi con apposito Memoriale in Via Giudiziaria nell' ecc.mo Pien Collegio, per far decidere il loro Canonico Legal Diritto, avvalorato anche da recenti Sovrani Giudizj, di essere suffragati con una conveniente compartizione di quel Quartese, che nei limiti e confini di esse Parrochie viene integralmente conseguito e riscosso dal Rev.mo Capitolo de' SS.ri Canonici di Udine, che prima della istituzione di esse Parrochie aveva il peso della cura di quelle Anime, e che ha creduto di preservarsi, ed appropriare a solo suo beneficio senza che in presente si presti mediante li R.mi suoi Canonici a veruna spirituale assistenza di detta numerosa Popolazione.

Attendevano essi RR. Parrochi, che si prestasse esso R.mo Capitolo ad esercitare quella difesa, che più venisse da esso riputata opportuna, onde con l'ascolto delle reciproche ragioni delle Parti, e con quel metodo, con cui vengono espediti li Giudiziarj ricorsi in consimili argomenti, emanato fosse quel Sovrano Giudizio, che più fosse stato dalla Pubblica religiosa Pietà e Giustizia creduto consono a quelle Massime Leggi e Giudizj, che sarebbero stati rassegnati alli sapientissimi maturi riflessi di un tanto Giudice. Ma vedendo un misterioso silenzio, senza che sino in presente sia stata data neppur risposta alcuna al Memoriale sud.to giudiziariamente prodotto, ed intimato ad esso R.mo Capitolo, si sono posti essi poveri Parrochi in una ben ragionevole avvertenza di pregiudicare, coll' impetrar Comandamento del giorno d'oggi, la detta da essi istituita Giudiciaria Pendenza: e però riverenti si presentano all' autorità della stola ecc.ma Avvogaresca, umilmente implorando del Comandamento stesso la conferma zione, né affin ad esser intentata novità alcuna turbativa, ed alterante la Pendenza stessa; salve ed integre nell' esaurimento della medema con li metodi legali le ragioni reciproche delle Parti sol. [illegible]

Giuseppe Alcaini Avv.to Ven.o

Sumpta ex alia simili Scriptura praesentata in Officio Advocatorum Communis sub die 31 Maj 1796. per Dom. Jo. Baptistam Medin n. q. i in Causa cum Dom. Salvatore Marconi n. q. i, et ipsa die intimata supradicto Marconi n. q. i., nec non data notitia excell. Procur. Fisc. Sermi Dominii.

Retulit Ginsoni Inm. Officii.

Seguono

Seguono i Comandamenti.

D'Ordine dell'Illmo ed Eccmo Avvogador Pizzamano, e stante Sentenza di Giudizio sopra il Memoriale prodotto nell'Eccmo Pien Collegio li 20. Aprile p.o p.o tra li RR. Parrochi della Città di Udine da una, ed il Rmo Capitolo de' Canonici della Cattedrale di d.a Città dall'altra, si fa Comandamento a Voi Sr.e Salvador Marconi Interveniente, e per nome di d.o Rmo Capitolo de Canonici, che praticar non dobbiate alcuna novità contraria, et alterante la Sentenza del Giudizio sud.o; e ad instanza di essi RR. Parrochi di d.a Città di Udine.

Dat. ex Off.o Advocat. Com. 31. Maj 1796.

Benedetto Giazoni Fante dell'Avvog. di Com.

=

D'Ordine dell'Illmo ed Eccmo Sig.r Avvogador Pizzamano, e stante la Sentenza di Giudizio sopra la Scrittura del giorno di jeri tra li RR. Parrochi della Città di Udine e Rev. Capitolo de' Canonici della Cattedrale di d.a Città, si fa Comandamento a Voi Sr.e Salvador Marconi, che per domani mattina presentar dobbiate nel presente nostro Officio le Carte tutte si Pubbliche che Private, delle quali intendete valervi nella Sentenza del Giudizio sud.o e ciò per averne Copia, ed esservi restituite, e ad istanza di d.i RR. Parrochi della Città di Udine.

Dat. ex Off.o Advocat. Com. 1. Giugno 1796.

Benedetto Giazoni Fante dell'Avvogar. di Com.

=

D'Ordine dell'Illmo ed Eccmo Sig.r Avvogador Pizzamano si replica il secondo Comandamento a Voi Sr.e Salvador Marconi Interven.te, e per nome del Rev. Capitolo de' Canonici della Cattedrale della Città di Udine, che dobbiate aver obbedito in tutto e per tutto come nel primo, e ciò in pena di D.i 500., e ad instanza come nel primo.

Dat. ex Off.o Advocat. Com. 2. Giugno 1796

Benedetto Giazoni Fante dell'Avvogar. di Com.

=

D'Ordine dell'Illmo ed Eccmo Sig.r Avvogador Pizzamano si replica il terzo Comandamento a Voi Sr.e Salvador Marconi come Procurator del Rev. Capitolo de' Canonici della Cattedrale di Udine, che dobbiate aver obbedito in tutto e per tutto come negli altri; aliter si cita Voi sud.o ad supra al Consiglio Eccmo di 40 C. V. per ogni giorno di Pender tam mane quam post delli Mesi di Giugno corrente e Luglio p.o v.o a veder in questo esser placitata la vostra inobbedienza alli Comandamenti fattivi d'ordine dell'Illmo Sig.r Avvogador sud.o de' di 1. 2. 3. corrente, del tenor come in quelli, et esser levata la Pena di D.i 500. comminatavi nel 2.do di d.i Comandamenti; e ciò ad istanza de' RR. Parrochi della Città di Udine.

Dat. ex Off.o Advocat. Com. 3. Giugno 1796.

Benedetto Giazoni Fante dell'Avvogar. di Com.

Notizia a tre Canonici in Venezia
della Scrittura e Comandamenti sud.ti

Si dà notizia a Loro Nob. SS.ri Rev.mi D. Carlo Belgrado, D. Agostino Colossis, D. Pietro Brajda Canonici del Rev.mo Capitolo della Cattedrale di Udine, tanto in loro specialità, quanto in qualunque figura e modo rappresentanti il loro R.mo Capitolo sud.o, della Scrittura prodotta in Officio Ill.mo dell'Avvogaria li 31. Maggio p.o p.o per parte e nome delli RR. Parrochi della Città di Udine, in confronto del R.mo Capitolo sud.to, ed intimata a S.r Salvador Marconi Interven.te, e per nome del sud.to R.mo Capitolo, nec non aver citato il d.o Marconi nomine ut supra, per il g.no 1. corr.e ad ora di Terza all'Off.o avanti l'Ill.mo Sig.r Avogador Pizzamano, e di d.a Citazione ed Intimazione aver d.o g.no 31. Maggio data notizia all'ecc.te Marco M.a Sabioni Procurator Fiscale de' Spettabili Fiscali della Ser.ma Signoria, nec non aver d.o g.no 31. Maggio p.o p.o d'ordine dell'Ill.mo Sig.r Avogador sud.o, stante Pendenza di Giudizio sopra il Memoriale prodotto nell'ecc.mo Pien Collegio li 20. Aprile p.o p.o tra li RR. Parrochi sud.ti, e R.mo Capitolo sud.o, aver fatto Comandamento al sud.o Marconi nomine ut supra, di non far alcuna novità contraria, ed alterante la Pendenza di Giudizio sud.ta, e di d.o Comandamento e sospensione, come in quello, aver dato notizia all'ecc.te Sabioni Proc.r ut supra, nec non delli Comandamenti 1. 2. 3. pur corr.e praticati al sud.o Marconi nomine ut supra, del tenor come in quelli, nec non della Citazione 4. pur corr.e praticata al sud.o Marconi nomine ut supra al Consiglio di 40. C.V. per ogni giorno e Pender tam mane quam post delli Mesi di Giugno corr.te, e Luglio p.o v.o, come inobbediente alli Comandamenti sud.ti per levo di Pena di D.ti 500. comminatagli nel p.mo di d.ti Comandamenti, e di d.a Citazioni per levo di Pena aver data notizia al sud.o Sabioni Proc.r ut supra; ed il tutto ad istanza di S.r Gio: Batta Medin Interven.te, e per nome di d.ti RR. Parrochi della Città di Udine.

Dat. li 10. Giugno 1796.

Benedetto Giacomi Fante dell'Avvogar. di Com.

Citazione

Citazione a Pender
al Cons.º di 40. C. V.

Noi Angelo I. Giustinian
Luogotenente Generale della Patria del Friuli.

Esecutivamente a Lettere 11. Giugno corrente dell'Ill.mo ed Ecc.mo Sig. Matteo Pizzamano Avvogador di Comun date ad instanza delli RR. Parrochi di questa Città, restino per c. e n. citati i legitimi Rappresentanti questo Rmo Capitolo de' Mons.ri Canonici di questa Cattedrale avanti l'Ecc.mo Consiglio di 40. C. V. per ogni giorno e Pender mane et post delli Mesi di Giugno corrente e Luglio p.º v.º, nec non di Agosto e Settembre susseguenti a veder esser placitata la loro inobbedienza, e levata la Pena di D.ti 500. comminata nel sud.º Comandamento dal d.º Ecc.mo Sig.r Avvogador rilasciato sotto il dì 12. corr.e, e come in d.e Lettere, alle quali &c., in quorum &c.

Udine 24. Giugno 1796.

Pietro Restitti

L. S.

Fran.co Cantoni Nod.º Colleg.º

Copia

Noi, Angelo 1° Giustinian
Luogoten.te Gen.le della Patria del Friuli.

Esecutivam.te a Lett.e 5 Luglio cor.e degl'Ill.mi ed Ecc.mi
Sig.ri Capi del Consiglio Ecc.mo di XL C.V. date ad
insta dell'Ecc.te Fiscal del Mag.to Ecc.mo dell'Avvogaria
di Comun, nonchè delli Rev.di Parrochi di questa
Città resti per C.S.N. intimata alli Nobb. Mons.ri Gio:
vanni Co: di Colloredo Preposito, Co: Girolamo Riste:
cavio Degano, Co: Paolo Belgrado Primicerio, Co: Alfon:
so Franceschinis, Agostino Beorchia, Pietro Braida, Enrico
Trevisani, Giulio Brazzà, Savorgnan Fabrizzio, Co: Marzio
Madrisio, Paolo Mantica, Alessandro Mantica, Co: An:
tonio Sabbadini, Franco Caporiaco, Nicolò Brujatti, Co:
Giuseppe Sbruglio, Co: Giulio Cameccio, Paolo Panes:
sati, Giuseppe Deltrance, Ursano Valentinis, Co: Girola:
mo Rinaldis, Pietro Pellegrini, Co: Antonio Percotto
Co: Giacomo Zampero, Innocente Mainis, Gio: Batta
Zoppola, Giovanni Caimo tutti Canonici componenti il
R.mo Capitolo di questa Cattedrale, la causa di loro
di pena in d.o giorno 5 cor.e dalli sud.ti R.mi Parrochi
al d.o Ecc.mo Consiglio deputata per li 25 cor.e;
restando inoltre intimate ad essi ad essi Nobb. Monsig.ri
Canonici Scre a stampa da presentarsi in esso Ecc.mo Conse
glio; e come in dette Lettere, alle quali &, in quo
Udine 6 Luglio 1796.

Fran.co Cantoni Nod.o Collat.e

Copia

Noi Angelo Giustinian P.°
Luog.te Gen.le della Patria del Friuli

Esecutivamente a Lett.e 3 Dec.e cor.e dell'Ill.mo, ed Ecc.mo Sig.r Mattio Pizzamano Avvogador di Comun date ad ist.a delli R.mi Parrochi di questa Città restino per C. G. N. citati li R.mi Monsig.ri Canonici componenti il R.mo Capitolo di questa Cattedrale avanti il Conseg.lio Ecc.mo di 40. C. V. per ogni giorno e perder mane, et post delli Mesi di Dec.e e G.o p.o v.o a veder esser placitata la loro inob.a ed esser loro levata la pena di Duc. 500. cominata nel 2do comandamento d'esso Ecc.mo Sig.r Avvogador del g.no 10. 9bre p.o scad.o e come in d.e Lett.e alle quali in quorum

Udine 6 Dec.e 1796

Loco Sp.o D.ni Fran.ci Cantoni N. C.
Carolus Lorius N. C.

1.

# Memoria
## per Capitolo di Udine
~~All'Ecc.ma Consulta~~.

I Parrochi di Udine nel loro Memoriale all'ecc.mo Pien Collegio 20. Aprile passato domandano un aumento di Rendita sulla Massa dei Quartesi di detta Città, che si godono dal Capitolo Cattedrale; e rammentando antiche contese avute col Capitolo stesso in proposito di detti Quartesi, chiamano tuttavia Pendente quest'affare, e perciò suscettibile di nuova discussione, per essere ultimato.

Il Capitolo impetito si è rivolto all'ecc.ma Consulta con altro Memoriale 16. Maggio seguente, per significarle che i Quartesi medesimi, oltre il Titolo originario, ed oltre i Patti e Convenzioni particolari, appartengono ad esso in vigore di un Decreto dell'ecc.mo Senato 13. Settembre 1732.; il quale togliendo assolutamente ogni pretesa Pendenza repressero sin d'allora i tentativi dei Parrochi di essa Città sopra i Quartesi medesimi, ed ordinò loro di non dover mai più molestare il Capitolo in proposito di detti Quartesi.

Il Capitolo stesso ha creduto suo dovere di rivolgersi all'ecc.ma Consulta, e di significare alla medesima l'emergente, perchè esso è Regio Giuspatronato del Ser.mo Principe, e perchè trattandosi di Rendite state a lui assegnate per Sovrana volontà con Bolla Pontificia 1753. al momento della sua erezione in Cattedrale Metropolitano, trattasi di cose convenute tra la Ser.ma Repubblica e la Corte di Roma; e perciò di cose, che anno rapporto a riguardi essenzialissimi di Stato, come l'Ecc.mo Senato medesimo si è espresso altre volte, cioè con Decreti 1762. e 1763. in occasione di altri Litigi per Diritti e Preminenze tra esso Capitolo e i detti Parrochi.

Li Consultori in Jure, e gli Avvocati Fiscali della Ser.ma Sign.a incaricati d'informare sul Memoriale del Capitolo all'ecc.ma Consulta, avranno, come è motivo a credersi, concordemente opinato, che il Memoriale dei Parrochi debba essere dall'autorità del Senato eliminato assolutamente, e per conseguenza che debba esser troncata l'istituita tendenza nell'Ecc.mo Pien Collegio, come offensiva della dignità e dell'autorità del Senato med.mo, il quale ha già sin dal 1732 con suo risoluto Decreto definitivamente decisa per sempre e per qualunque aspetto la materia; e come tendente ad alterare nel Capitolo stesso quello Stato di sussistenza, che la Pubblica autorità, in seguito a convenzioni ed impegni presi col Papa e con la Corte di Vienna, gli ha fin dalla sua istituzione fissato.

Resta adunque la sola formazion del Decreto in ordine alle concordi e saggissime (come si crede) Informazioni dei Consultori, e Fiscali: e questa riverentemente si attende dal Capitolo divotissimo, il quale con esso desidera di venir liberato dai raggiri, e dalle continuate Forensi molestie degli Avversari, tendenti ad involgerlo in atti Giudiziarj.

Si potrà chiudere anche in quest'altra maniera.

[illegible]

Resta adunque la sola formazion del Decreto in ordine alle concordi, e pienissime informazioni ~~informazioni~~ (come si credono) dei Consultori e Fiscali: nè questa può mai essere impedita da qualunque Comandamento Avogaresco dai Parrochi ottenuto contro il Capitolo, posteriormente al ricorso fatto da esso all'ecc.ma Consulta, ed alla già data ed eseguita Commissione dei Consultori e Fiscali, di non dover cioè far niente in pregiudizio dell'istituita Pendenza, e di dover presentar Carte, colle quali esso intendesse difendersi, con comminazione anche di Pena, e citazione pel lievo della med.ma al Consiglio di 40. C. V.; Atti tutti, ai quali il Capitolo stesso, che attende le Sovrane risoluzioni per propria direzione, non ha mai dato risposta. Deciso una volta dall'ecc.mo Senato il merito dell'affare; anzi confermata l'antica Decisione da esso già fatta con tanta risoluzione sin dal 1732. col Taglio della presente istituita Pendenza al suo Collegio, la quale insulta di fronte la decisione medesima, cadono da per se, come privi di sussistenza, i Comandamenti dell'Avogaria, riguardanti cose d'ordine solamente, in supposizione che la cosa sia tuttor quistionabile, come i Parrochi han voluto ~~supposta~~ darla ad intendere +: anzi lo stesso ecc.mo Avogadore ~~ecc.mo~~ informato ex abundanti della verità del fatto e cose seguite per commissione degli ecc.mi Savj, e viste anche le Informazioni dei Consultori e Fiscali, non avrà difficoltà di rivocar ex off.o i rilasciati Comandamenti, e di lasciar cadere la giornata ultimamente fissata al Consiglio ecc.mo di 40. C. V. per la Causa del lievo di Pena.

+ col neppur far menzione della decisione med.ma 1732.:

# Memoria
## pel Capitolo di Udine.

I Parrochi di Udine nel loro Memoriale all'ecc.mo Pien Collegio 20. Aprile passato domandano un aumento di Rendita sulla Massa dei Quartesi di detta Città, che si godono dal Capitolo Cattedrale: e rammentando antiche contese avute col Capitolo stesso in proposito di detti Quartesi, non dubitano di chiamar tuttavia Pensile quest'affare, e perciò suscettibile di nuova discussione per essere ultimato.

Il Capitolo impetito si è rivolto all'ecc.ma Consulta con altro Memoriale 18. Maggio seguente, per significarle, che i Quartesi medesimi, oltre il Titolo originario, ed oltre i Patti e Convenzioni particolari, appartengono ad esso in vigore di un Decreto dell'ecc.mo Senato 13. Settembre 1732; il quale togliendo di proposito ed assolutamente a quest'affare ogni pretesa incertezza o Pensilità, represse sin d'allora i tentativi dei Parrochi di essa Città sopra i Quartesi medesimi, ed ordinò loro di non dover mai più molestare il Capitolo in proposito di detti Quartesi, e di avesi a ritenere da qualunque ulterior novità.

Il Capitolo stesso ha creduto suo dovere di rivolgersi all'ecc.ma Consulta, e di significare alla medesima l'emergente, perchè esso è Regio Giuspatronato del Ser.mo Principe, e perchè trattandosi di Rendite state ad esso assegnate per Sovrana volontà con Bolla Pontificia 1753. al momento della sua erezione in Cattedrale Metropolitana, trattasi di cose convenute tra la Ser.ma Repubblica e la Corte di Roma; e perciò di cose che anno rapporto a riguardi essenzialissimi di Stato, come l'ecc.mo Senato medesimo si è espresso altre volte, cioè con Decreti del 1762. e del 1763. in occasione di altri Litigj per Diritti e Preminenze tra esso Capitolo e i detti Parrochi.

Li Consultori in Jure, e gli Avvocati Fiscali della Ser.ma Signoria incaricati d'informare sul Memoriale del Capitolo all'ecc.ma Consulta avranno, come è motivo a credersi, concordemente opinato, che il Memoriale dei Parrochi debba essere dall'autorità del Senato eliminato assolutamente, e per conseguenza che debba esser tagliata l'istituita Pendenza nell'ecc.mo Pien Collegio; come offensiva della dignità e dell'autorità del Senato med.mo, il quale ha già sin dal 1732. col sopracitato suo risoluto Decreto detta materia decisa per sempre, e per qualunque aspetto la materia; e come tendente ad alterare nel Capitolo stesso quello stato di sussistenza, che la Pubblica autorità, in seguito a Convenzioni, ed impegni presi col Papa, e con la Corte di Vienna, gli ha fin dalla sua Istituzione fissato.

Resta pertanto la sola formazion del Decreto in ordine alle Informazioni, che si sperano concordi e [illegible], dei Consultori e Fiscali: e questa si attende riverentemente dal Capitolo divotissimo, che con esso Decreto confida di venir liberato un'altra volta con mano forte dall'ecc.mo Senato da un'aggressione, la quale pei suoi rapporti e conseguenze porterebbe nientemeno che la di lui totale rovina, e l'enorme sconcerto di quanto fu dalla Sovrana Providenza stabilito nella di lui formazione e Dotazione; qualora per le varie vicende, e pegli esiti sempre incerti dei Giudizj, potesse

esso

esso in un aperto Contradittorio restar soccombente.

Questo Decreto poi non può mai essere impedito dai Comandamenti Avvogareschi ottenuti dai Parrochi contro il Capitolo; di non dover cioè far niente in pregiudizio della istituita Pendenza, e di dover presentar Carte, colle quali esso intendesse difendersi; con comminazione anche di Pena, e susseguente Citazione pel lievo della medesima al Consiglio Ecc.mo di 40. C. V.. Tutti questi Comandamenti, ed Atti successivi sono posteriori di tempo al ricorso fatto dal Capitolo all'Ecc.ma Consulta, ed alla già data ed eseguita Commissione dei Consultori e Fiscali: ed a questi Comandamenti ed Atti il Capitolo stesso, il quale attende le Sovrane risoluzioni per propria direzione, non ha creduto di poter dare nè esecuzion nè risposta. Oltre di che niun Comandamento Avvogaresco dato ad alcuna delle Parti private può mai trattenere od impedire le incoate operazioni dell'Ecc.ma Consulta in ordine a qualche Supplica alla medesima umiliata; e quindi nemmeno può metter ostacolo a susseguenti deliberazioni, che volesse fare l'Ecc.mo Senato. Deciso poi una volta nel Caso presente dall'Ecc.mo Senato il Merito dell'affare; o per dir meglio confermata l'antica sua risoluta Decisione 13. Settembre 1732. con un nuovo Decreto, che eliminando il Memoriale dei Parrochi tagli la Pendenza istituita nell'Ecc.mo suo Collegio, la quale insulta di fronte la Decisione medesima, cadono da per sè, come privi di sussistenza, i Comandamenti ed Atti dell'Avvogaria, che riguardano cose d'Ordine solamente, nella supposizione che l'affare sia tuttor quistionabile, come i Parrochi han voluto darlo ad intendere coll'ommettere maliziosamente qualunque cenno della Decisione stessa, che lo ha con tanta solennità ed ampiezza ultimato. Anche lo stesso Ecc.mo Avvogadore informato della verità del fatto e cose seguite, o per commissione degli Ecc.mi Savj, o in altro modo, e viste eziandio le Informazioni dei Consultori e Fiscali, non avrà difficoltà di rivocar ex Officio i rilasciati Comandamenti, e di lasciar cadere la giornata ultimamente fissata al Consiglio Ecc.mo di 40. C. V. per la Causa del lievo di Pena.

Die 3. 7bris 1796.

Presens Processus praesentatus fuit in Officio Advocat.rum Comunis per Dom. Salvatorem Marzoni n.q.i. in obbedientiam Praeceptorum factorum ad instantiam Dom. Io: Baptistae Medini n.q.i. ad hoc &c simul cum alio significato presentis diei, et sine praeiudicio, prompt.

Die dicta

Data notitia supradicto Medini. Ret.e Geroni F. D.

Die 21. 7bris 1796.

Ill.s D. Mattheus Pizzamano Honor.us Advoc.us Com. sic instante D.no Jo. Baptista Medine Interv.e, et nomine RR. DD. Parrocorum Civitatis Utini, et in absentiam D. Salvatoris Marconi Interv.e, et nomine Rev.mi Capituli Canonicorum Cathedralis dictae Civitatis Utini, citati pro hac mane ut in praeceptis, vocati, et non comparentis prout retulit Bosali P.O.

Confirmavit praeceptum Dom.ii sua Illmae relaxatum sub die 31. Maij p.p. super instantiis, et ad favorem dictorum RR. Parocorum, et contra dictum Rmum Capitulum, in omnibus, et per omnia, et pro effectu ut in Scriptura producta in presenti Officio sub eadem die 31. Maij p.p. ...ita ref.e P.o supradicto

ex Act.o pmo Officii Advoc.m Communis.

Copia
6

Col decreto 27. Xbre 1796. fu tagliata dall'Ecc.mo Senato la pred.a supplica.
esiste essa in Cancell.a sopra Filza Roma Ordinaria.

Altra supplica de' Parrochi
all'Ecc.mo Collegio 27. 7bre 1796.
Presentata da Som. Gio. Batt.a Medini Int.e
Bassetti Con.r

Ser.mo Principe

Ora che con il Giudizio attento dopo le tante osservabili fughe dovuto lasciar seguire all'Off.o Ill.mi dell'Avvogaria li 22. 7bre corrente dal Rmo Capitolo de' Sri Canonici di Udine, resti formalmente deciso, che fuori di ogni mal adottato diversivo malamente tentato anco nel Caso di un consimile Giudiziario Ricorso dalli R.di Curati di Buja, che terminò poi con un solenne pienissimo Giudizio seguito in confronto di esso Rmo Capitolo, debba avere il suo corso Giudiziario anco la Pendenza istituita dalli Poveri Parrochi di Udine con il Memoriale 20. Aprile decorso, che, quantunque rimarcati, e qualificati de' Nerza Capitoli, languiscono, si può dire, nella miseria, per fare unicamente decidere con la scorta di tutti li principj di ragion, e di Canonico Diritto addottati dalle venete religiose Legislazioni e dai Sovrani Giudizj, che, ferma in venerazione anco di ciò che nei tempi addietro è seguito, la esazione di esso Rmo Capitolo dei Quartesi nelle Contrade e Borghi situati nei limiti delle respettive Parrocchie, non possa esser conteso da essi Rmi Canonici, che non anno alcun peso di prestarsi alla Cura delle Anime. dei Contribuenti li Quartesi predetti, la prestazione e l'Annua Contribuzione di un congruo e discreto aumento di Rendite bastevoli al respettivo, e necessario sostentamento dei Parrochi stessi, con quelle riserve poi, quanto al quantitativo, che sono chiaramente espresse, e contenute in calce del Memoriale. preso giudicabile dalla Sapienza di V. Ser.tà con l'Ascolto, ed intiero uso delle reciproche ragioni delle Parti; cosichè altro non resta ad essi poveri Parrochi, che d'implorare dalla Carità e Clemenza della Ser.tà Vostra, che loro venga con una sollecita Deputazione di Causa accordato il conforto di veder prodursi innanzi il loro Ser.mo Principe, onde resti, come nuovamente implorano, admesso l'innocente giustissimo effetto contestato con il Memoriale pred.o Grazie.

1796. 27. 7bre in Collegio
Che sia rimessa ai Savj.
Consiglieri

| | |
|---|---|
| S. Alvise Marin. | S. Alvise Barbarigo. |
| S. Vicenzo Dolfin. | S. Z. Mattio Baldi |
| S. Pier Girolamo Venier | S. Zuanne Bragadin. |

1796.

S.

D'ordine dell'Ecc.ma Consulta, che la supplica delli R.di Parrochi di Udine in Causa con li Rmi Canonici pur di Udine, sia accettata, posta in Cancellaria Ducal, ed intimata alla Parte.

Mariano Giuseppe Celsi Nod.

Si dà notizia a voi Sr.° Salvador Marconi ng.te della Spedizione absente seguita li 21. 7bre p.° p.° al Magistr.° Ill.mo dell'Avvogaria, in tutto come in quella, ad instanza di Sr.° Gio: Batta Medini n. q. i.

Data li 3. 8bre 1796.

Benedetto Zeoni P. I. F.

D'Ordine dell'Ill.mo Sig.r Avvog. Pizzamano si fa Comandamento a voi Sr.° Salvador Marconi Interv.e, e per nome del R.mo Capitolo de' Canonici della Cattedrale della Città d'Udine, che termine giorni tre eseguir dobbiate la Spedizione absente avanti S. Sig.ria Ill.ma seguita li 21. 7bre p.° p.°, che sta e vive non appellata nè sospesa, a favore delli R.mi Sig.ri Parrochi di d.a Città d'Udine, e contro d.° R.mo Capitolo, in tutto come in quella, et ad instanza delli sud.ti R.mi Sig.ri Parrochi di d.a Città di Udine.

Dat. ex Off.° Adv. Com. die 3. 8bre 1796.

Benedetto Zeoni Fante dell'Avvog. di Comun.

D'ordine dell'Ill.mo ed Ecc.mo Sig.r Avvocador Pizzamano si fa il secondo Comandamento a voi Sr.° Salvador Marconi Interv.e, e per nome del R.mo Capitolo de' Canonici della Cattedrale della Città d'Udine, che dobbiate aver obbedito in tutto e per tutto come nel primo: e ciò in pena di D.ti 500.; ed ad instanza come nel primo

Dat. ex Off.° Adv. Com. 10. 8bre 1796.

Benedetto Zeoni Fante dell'Avvog. di Comun.

Die 31. 8bris 1796.

Illmus D. Ioannes Minio Honor. Adv. Com. loco Illmi D. Adv. Pizzamano eius Collegae absentis, sic instante D. Io. Baptista Media Intte et nomine Rm Parrochorum Civitatis Utini, et in absentiam D. Salvatoris Marconi Interv. et nomine Revmi Capituli Canonicorum Cathedralis Civitatis Utini citati pro hac mane loco ut supra, ut in praeceptis, vocati, et non comparentis, prout retulit Fava P. O.

Sententiavit dictum Revm Capitulum Canonicorum Cathedralis Utini ad dandum et solvendum dictis Revmis Parrochis Civitatis Utini D. 500. curr. titulo Provvisionalis in pendentiis inter dictas partes vertentibus, salvis postea effectibus omnibus iustitiae [illegible] ita ref. P.° supr.

Fid.mi Ant.i M.a Zanardini Ad. Co. No.i
Philippus Filippi Cond.r

Die 29 xbris 1721

Post Matutinam

Comparve in Offo il Nob. e Rdo D. Zaccaria Grillo, et instò rinerentemente annotarsi, come egli intende renunciare, et attualmente renuncia la Capella di S. Giorgio eretta nella Chiesa Magiore di Tricesimo Jus Patronato presentandi de Nobb: Sigri Coo: di Savorgnana, e però ~~

Casi ~~

Presenti li Nobb: Sri Pietro Clementino, e Co: Berardino di Pace di questa Città Testimonij ~~

---

Die 30. Januarij 1759

Capitulariter loco, et more solitis congregati RRmis DD: Proposito, Decano Primicerio, Pontoni, Victorio, Sabbatini, Helli, Frangipani, de Egregijs, Braida, Floventi, Sarmeda, de Montegnaco, Lovaria, Mantica, Caiselli, Tartagna, Ireni, Daneluci, Nicoletto, Marchi, et Tenzovini quoniam tunc ~~

Rmus D: Braida exibuit littera R. D. Iosephi Ravessi, quibus suum instituit Procuratorem, ut suo nomine possit dimittere Capellaniam S. ... de Castro Utini, quibus litteris a me P. Severa ...
... Ravessi
... italunque
... prius

Centimetres
Inches
Farbkarte
Sachverständigen-Zubehör.de
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White Grey Black